

STUDIO ASSOCIATO BARBERIO

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Marco Barberio
All'attenzione di:	Data: 29 gennaio 2013
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: Amat / NOBILE Sergio
numero di pagine (Inclusa la presente): 2	Tribunale di Taranto (dott. Magazzino) RG 8643/2007 Dispositivo 25.01.2013

In relazione alla controversia in oggetto, si allega copia del dispositivo con cui il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente.

Con i migliori saluti

Artella
pe
M

MB

1833

Prot. N. 30 GEN. 2013

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒
DT	DIRETTORE TECNICO ☒
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, eliminare il documento e non utilizzarne in alcuna maniera.

The information in this message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received this message in error, be informed that any use of the content of this is prohibited by law. If you are not the intended recipient, please do not disseminate, delete the message from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.

Sent. n°
R.G. n° 8643/07
Cron. n°



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, ha pronunciato nell'udienza del 25 GEN. 2013 il seguente

Dispositivo di sentenza

- art. 429 co. I e 442 c.p.c. -

nella causa per controversia di lavoro in epigrafe indicata promossa con ricorso depositato il 18/6/2007 da:

NOBILIS Sergio

con l'Avv. A. M. PASQUALE

- Ricorrente -

contro
"AMAT" SPA, in / am. del P. n. / 1

con l'Avv. A. PASQUALE

- Convenuta -

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso; spese compensate.

Taranto, 5 GEN. 2013

IL CANCELLIERE

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)

651

STUDIO ASSOCIATO BARBERIO

Corso Italia n.254 - 74100 Taranto

tel. 099.7351536 - fax 099.7362875

RG 8643/2007

TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. LAVORO

Intimazione Testi

ORDINANZA DEL 12.05.2008

(udienza 30 marzo 2012 - dott. MAGAZZINO)

* * *

Ad istanza dell'avv. Roberto Barberio procuratore di

AMAT SPA nel giudizio

proposto da

NOBILE Sergio (avv. Arcangelo Maurizio Passiatore)

ho intimato

le persone sotto indicate a comparire dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto (dott.

MAGAZZINO) all'udienza del 30 marzo 2012, ore 10,00 col seguito, per essere sentiti come testimoni

nella predetta causa e con avvertimento che non comparendo senza giustificato motivo potranno essere

condannati al pagamento di una sanzione pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1000 euro.

1) ing. **Giovanni MATICHECCHIA**, via Cesare Battisti n.657 (C/o AMAT spa) - 74100 TARANTO -

mediante consegna a mani

A mani dell'impiegato funzionario

Sig. Sergio Nobileaddetto all'ufficio incaricato della
ricezione degli atti.14/03/2012

Ufficiale Giudiziario

Stefano FANGLIULO

2) dott. **Cosimo ROCHIRA**, via Lago di Bolsena n. 2 (C/o CTP SPA) - 74100 TARANTO - mediante

consegna a mani

Prot. N.

07 MAR. 2012

Del

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☒
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTOBILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

u bledi
cronologico
importo atto €

- 5 MAR. 2012

UFFICIALE GIUDIZIARIO

COPIA

Spett.le Direzione Provinciale del Lavoro
P.le Bestat 33
74100 Taranto

Spett.le Consiglio di Disciplina Amat s.p.a.
C/o Amat S.p.a.
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto

AMAT s.p.a. 9/10
PT-PT in carica 17 GEN. 2007
Del
P
- Presidente
D6 - Direttore Generale
D4 - Direttore Amministrativo
DT - Direttore Tecnico
US - Segreteria Generale
UAG - Aff. Gen./P.A./Scienze
UA - Acquisti/Contratti
UC - Contabilità/Bilancio
UE - Esercizio Movimento
UI - Informatica
UP - Personale/Ributazioni
UT - Tecnico
USP - Studi/Progetti
UF-PT - Prodotti Traffico
UF-RS - Regionale/Economico
STQ - Staff Qualità

Chello

Spett.le Amat s.p.a.
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto

Manduria li 10/1/2007
Raccomandata a.r.

**Oggetto: Nobile Sergio (lavoratore) C/ Amat s.p.a. (datore di lavoro):
annullamento/nullità/ inefficacia sanzione disciplinare gg. 10 sospensione/
richiesta pagamento retribuzione/.**

La presente nell'interesse del lavoratore Nobile Sergio, nato il 8/9/49, parametro 151 e profilo professionale addetto movimento e traffico, elettivamente domiciliato presso questo studio, come da mandato in calce al presente atto.

Il lavoratore richiede la convocazione innanzi alla commissione di conciliazione per la conciliazione in ordine all'annullamento/nullità inefficacia della sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio di Disciplina Amat s.p.a., comunicata con nota a.r. del 15/11/2004 del Direttore di Esercizio, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ovvero:

- a- contestazione di addebito disciplinare del 18/9/2002 per violazione art. 44 punto 3) L. 148/1931 All.A), del Direttore di Esercizio Amat s.p.a.;
- b- nota del Direttore di Esercizio dell'Amat s.p.a. del 14/11/2002, di opinamento della proroga di sei mesi del termine per l'aumento dello stipendio ex art. 43 n. 3 R.D. 148/1931;
- c- nota di conferma dell'opinamento aziendale del 25/11/2002 - prot. 374/AP - del Direttore di Esercizio dell'Amat s.p.a., e conseguente devoluzione della cognizione della controversia disciplinare al Consiglio di Disciplina.

Del pari si richiede il pagamento della retribuzione dovuta per i giorni di sospensione, con l'aggiunta di compensi giornalieri e/o indennità derivanti dalla contrattazione collettiva di lavoro nazionale e aziendale.

Motivi:

- 1) divieto di immutazione del fatto oggettivo presupposto dalla contestazione disciplinare - violazione di legge per lesione del diritto di difesa; difetto di motivazione.
- 2) Nullità del procedimento disciplinare per omessa predisposizione e pubblicazione, per la generalità del personale, del codice disciplinare aziendale.

Mild Lloyd



Avv. A. Maurizio Passiatore

R



13003809266-9

Via G. Falcone (Scala B) - 74024 Manduria (Ta)



postaraccomandata **AR**

€ 3,40

12.01.2007 12.59

MAAF-UP EL02066862

74024 MANDURIA SUCC.1 79/0 (TA) - 79065

Posteitaliane

Spett.le Amat s.p.a.
Via Cesare Battisti, n. 657
74100 - Taranto



Spett.le Direzione Provinciale del Lavoro
P.le Bestat 33
74100 Taranto

AMAT s.p.a.
Prot. di arrivo n. 910
Del 17 GEN. 2007
P - Presidente
DG - Direttore Generale
DA - Direttore Amministrativo
DT - Direttore Tecnico
LS - Segreteria Generale
UA - Aff. Gen. P.R./Società
UC - Acquisti/Contratti
UE - Contabilità/Bilancio
UF - Esercizio Movimento
UI - Informatica
UP - Personale/Ributazioni
UT - Tecnico
USP - Studi/Progetti
UF-PT - Prodotti Traffico
UF-RS - Rappresentanza/Economato
STQ - Staff Qualità

Spett.le Consiglio di Disciplina Amat s.p.a.
C/o Amat S.p.a.
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto

Spett.le Amat s.p.a.
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto

Manduria lì 10/1/2007
Raccomandata a.r.

**Oggetto: Nobile Sergio (lavoratore) C/ Amat s.p.a. (datore di lavoro):
annullamento/nullità/ inefficacia sanzione disciplinare gg. 10 sospensione/
richiesta pagamento retribuzione/.**

La presente nell'interesse del lavoratore Nobile Sergio, nato il 8/9/49, parametro 151 e profilo professionale addetto movimento e traffico, elettivamente domiciliato presso questo studio, come da mandato in calce al presente atto.

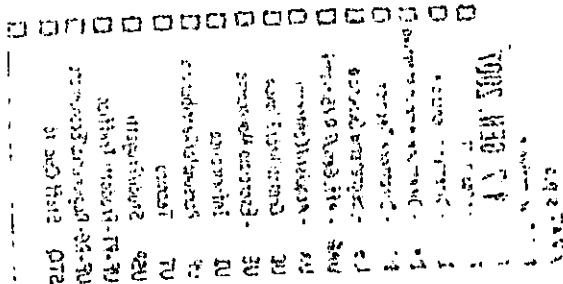
Il lavoratore richiede la convocazione innanzi alla commissione di conciliazione per la conciliazione in ordine all'annullamento/nullità inefficacia della sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio di Disciplina Amat s.p.a., comunicata con nota a.r. del 15/11/2004 del Direttore di Esercizio, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ovvero:

- a- contestazione di addebito disciplinare del 18/9/2002 per violazione art. 44 punto 3) L. 148/1931 All.A), del Direttore di Esercizio Amat s.p.a.;
- b- nota del Direttore di Esercizio dell'Amat s.p.a. del 14/11/2002, di opinamento della proroga di sei mesi del termine per l'aumento dello stipendio ex art. 43 n. 3 R.D. 148/1931;
- c- nota di conferma dell'opinamento aziendale del 25/11/2002 - prot. 374/AP - del Direttore di Esercizio dell'Amat s.p.a., e conseguente devoluzione della cognizione della controversia disciplinare al Consiglio di Disciplina.

Del pari si richiede il pagamento della retribuzione dovuta per i giorni di sospensione, con l'aggiunta di compensi giornalieri e/o indennità derivanti dalla contrattazione collettiva di lavoro nazionale e aziendale.

Motivi:

- 1) divieto di immutazione del fatto oggettivo presupposto dalla contestazione disciplinare - violazione di legge per lesione del diritto di difesa; difetto di motivazione.
- 2) Nullità del procedimento disciplinare per omessa predisposizione e pubblicazione, per la generalità del personale, del codice disciplinare aziendale.



3) Violazione e falsa applicazione di legge per manifesta non proporzionalità per qualità e quantità della sanzione disciplinare con il fatto addebitato; mancata valutazione scritti difensivi e di tutte le circostanze del caso concreto, compreso lo stato di servizio precedente del lavoratore.

4) Condotta discriminatoria aziendale, contraria all'obbligo di buona fede e correttezza che presiede la materia dei rapporti obbligatori.

5) Violazione del diritto di difesa: mancata audizione del ricorrente nella seduta del 15/11/2004, benchè espressamente richiesta con la nota del 30/10/2002.

Cordialmente

Avv. A. Maurizio Passiatore

per mandato ed elezione di domicilio in Manduria alla via G. Falcone sc.b, presso e nello studio dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore, con ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare e transigere, nonchè nominare sostituti.

Nobile Sergio

16 SET. 2002
3897/2002 di Prot

NOBILE SERGIO
VIA TESORO N° 7
TARANTO

TELEGRAMMA

Comunicasi sospensione preventiva dal servizio ex art. 46, R.D. 148/1931, All. A), per avere disatteso il giorno 13/09/2002, unitamente all'agente Manco Cosimo, le disposizioni aziendali relative alle linee su cui effettuare l'attività di controllo dell'utenza, incorrendo nella mancanza prevista all'art. 44, punto 3), stesso R.D. - Seguirà formale contestazione.

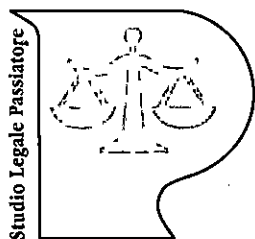
IL Direttore
(Ing. Giovanni Matichecchia)

certello
sempre
conferma

039/ V A

ore 12 04

gh



Avv. A. Maurizio Passiatore

Via G. Falcone Sc. B - 74024 Manduria (Ta)

Tel./fax 099 9712626

www.studiopassiatore.it - e-mail: web@studiopassiatore.it

Spett.le Amat S.p.a.
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto

Spett.le Direttore di Esercizio Amat S.p.a.
Sign. Ing. Giovanni Matichecchia
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto

Manduria /Taranto 30/10/2002

Raccomandata a mano

Oggetto: **opinamento ex art. 43 n. 3 R.D. n. 148/1931, comunicato con nota raccomandata a.r. del 14/11/2002, ricevuta il 16/10/2002.**

Deduzioni difensive e richiesta giudizio Consiglio di Disciplina -.

La presente nell'interesse del sign. *Nobile Sergio*, che sottoscrive in calce per ratifica, per confutare punto per punto la nota di opinamento della sanzione disciplinare formulata dal Direttore di Esercizio dell'Amat S.p.a..

1 - Non può che apprezzarsi il tentativo di autotutela, purtroppo tardivo, riguardo alla originaria impostazione punitiva ed intimidatoria connessa al procedimento disciplinare promosso contro il mio assistito, nella misura in cui si opina la più blanda sanzione di cui all'art. 43 punto 3, che disvela irrefutabilmente, a dispetto delle inutili ridondanze di cui alla nota che si riscontra, l'assoluta incoerenza, rispetto al quadro normativo che presiede la materia, dell'irrogazione dell'infamante misura cautelare della sospensione preventiva dal servizio e dallo stipendio, emessa in carenza e sviamento di potere, dal momento che non vi era da cautelare alcunché per essere la vicenda che ne occupa estranea al campo di applicazione dell'art. 44 e 46 del citato Regio decreto.

2 - Cionondimeno, non si può non rilevare la palese nullità dell'opinamento della proroga di sei mesi del termine per l'aumento dello stipendio ex art. 43 punto 3 del R.D. 148/1931, dal momento che vengono a modificarsi, ancorché surrettiziamente, gli elementi costitutivi della contestazione disciplinare comunicata con nota aziendale del 18/9/2002. Invero la sanzione piaciuta opinare, se è pur vero connotata da una minore afflittività, esige il presupposto fattuale del " *rifiuto di obbedienza ad ordini attinenti al servizio*".

Non è revocabile in dubbio che per la prima volta viene addotto un rifiuto asseritamente posto in essere dal lavoratore, ontologicamente diverso dalla iniziale contestazione disciplinare, dalla quale al contrario diverge in maniera sostanziale, fondata sulla abitudine della condotta trascurata nell'esercizio delle proprie mansioni e del grave danno all'azienda, secondo la dizione dell'art. 44 punto 3. Di tal guisa inficiando in modo irreparabile l'intero procedimento dal momento che in subiecta materia postulato irrinunciabile è l'immutabilità del fatto addebitato al dipendente, volto alla tutela del diritto di difesa, che esclude perfino circostanze nuove rispetto a quelle contestate (ex plurimis Cass. 28/8/2000 n. 11265).

3 - Né, a ricondurre nell'alveo del legittimo esercizio della discrezionalità del datore di lavoro la modulazione della sanzione disciplinare concretamente applicabile, è pertinente il richiamo della disposizione dell'art. 55 del regio decreto citato, dal momento che lo jus variandi è attribuzione dell'organo titolare dell'irrogazione della sanzione disciplinare, secondo la ripartizione delle competenze previste dal precedente art. 54, in forza del quale siffatta prerogativa è riservata semmai, non già al Direttore di Esercizio, bensì al Consiglio di Disciplina, competente nella materia delle contestazioni sussumibili sotto la previsione dall'art. 43 al 45 del regio decreto.

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	14723
del	21 NOV 2002
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐

4 - Venendo al merito della nota che si riscontra, nell'espresso rifiuto del contraddittorio su circostanze nuove e diverse rispetto alla contestazione disciplinare primitiva, il mio assistito nel riportarsi alle note difensive del 18/9/2002, erroneamente disattese, rileva ancora una volta che si è conformato all'ordine di servizio, avendo controllato non solo le linee assegnate, ma anche linee di ritorno o su chiamata (per richiesta dell'agente Fazzio), sulle quali ha elevato anche delle contravvenzioni; di tal guisa viene depotenziato ex sé l'argomento della condotta lesiva della strategia di contrasto della evasione, tanto più che il medesimo lavoratore aveva, ed ha, non solo una eccellente assiduità sul posto di lavoro (è stato escluso dalle liste dei lavoratori affetti da eccessiva morbilità) ma anche una media apprezzabile di produttività di verbali di contestazione, cui è correlata l' erogazione della indennità economica aziendale. Del resto a connotare la personalità del mio assistito vale il significativo riconoscimento della mancanza di precedenti provvedimenti disciplinari !!.

- Di tal guisa se è pur vero che il lavoratore ha controllato anche linee di ritorno non assegnate, cionondimèno è avvenuto per quel margine di autonomia e flessibilità che l'azienda ha sempre riconosciuto prima di allora nei controlli nei confronti dell'utenza, tale da ritenersi una normale prassi di servizio, peraltro confacente agli interessi dell'azienda, tanto più che erano mancate rimozioni nei confronti delle verifiche fuori linea effettuate sino ad allora da tutto il personale con la qualifica di addetto di esercizio. Sarebbe bastevole un semplice controllo dei rapportini di servizio di tutto il personale precedente al 13/9, per confermare l'assunto. Di tal guisa difetta in maniera macroscopica non solo l'elemento oggettivo dell'addebito ma anche quello subiettivo, ancorchè a livello di colpa.

- Del pari, sotto un distinto profilo, si rileva la condotta discriminatoria aziendale, contraria a buona fede e correttezza che deve presiedere la materia dei rapporti obbligatori, allorchè per il medesimo fatto e circostanze l'agente Manco Cosimo, collega del deducente nel servizio del giorno 13/9, è stato giustamente prosciolto da ogni addebito, di converso connotando inequivocabilmente di irrilevanza disciplinare l'asserita condotta trasgressiva posta in essere.

Per quanto sopra , con ampia riserva di ulteriori deduzioni, si impugna l'opinamento di cui alla nota in oggetto, e si chiede l'archiviazione del procedimento disciplinare per i motivi già rassegnati. Altresì,

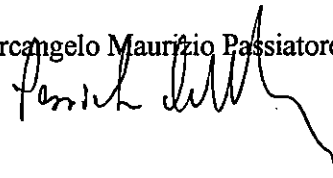
SI CHIEDE e si DEFERISCE

sin da ora il giudizio sulla sanzione disciplinare al Consiglio di Disciplina ai sensi del combinato disposto dell'artt. 53 comma IX° e 54 I° comma R.D. 148/1931, con richiesta di ascolto a difesa tramite proprio rappresentante.

Cordialmente



Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore



A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li 14 NOV. 2002

Corrispondenza interna prot. n° 332/15

Oggetto: Opinamento ex art. 43, R.D. n° 148/1931

RACCOMANDATA A.R.

All'agente
Nobile Sergio
SEDE

Questa Direzione,

- vista la contestazione disciplinare del 18 settembre 2002, prot. n° 3993, con cui si è provveduto a contestare formalmente la violazione dell'art. 44, punto 3 del Regolamento ALL. A) al R.D. n° 148/1931, di cui Lei si è resa responsabile in data 13/09/2002;
- viste le giustificazioni da Lei prodotte con nota del 18 settembre 2002, prot. az. n° 11213;
- esaminata la sua cartella personale;
- ritenuto poter ricorrere al disposto di cui all'art. 55 del Reg. di cui sopra, pur sussistendo tutti gli estremi della mancanza contestata;
- considerata la gravità degli effetti prodotti sull'esercizio dalla sua condotta

FORMULA

l'opinamento di "proroga di sei mesi del termine per l'aumento di stipendio", ai sensi dell'art. 43 punto 3) del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931.

In applicazione dell'art. 53, 8° comma del Regolamento citato, entro cinque giorni dalla notifica del presente opinamento Lei ha diritto di presentare, a voce o per iscritto, eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

~~A.R.~~

avviso di ricevimento
o di riscossione

☐

Vaglia

☐

Raccomandata

☐

Assicurata

11753819079

9

Numero

Euro

TARANTO

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

A cura del mittente

Destinatario

MOBILE - SERGIO

Via

TESORO N° 7

74100 TARANTO

M. del Lago

16.11

Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento

Bollo dell'ufficio postale
di distribuzione
o di pagamento



Data e firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Posteitaliane

**AFFRANCATURA
PAGATA**



A.R.

**avviso di ricevimento
o di riscossione**

mod. 23-1 Cod. 8407

A.M.A.T.

-AZIENDA PER LA MOBILITA'

NELL'AREA DI TARANTO

Via C. Battisti, 657

74100 T A R A N T O

Da restituire a

Località

Provincia

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li **25 NOV. 2002**

Corrispondenza interna prot. n° 344/HP

Oggetto: Conferma opinamento

RACCOMANDATA A.R.

All'agente
Nobile Sergio
SEDE

Questa Direzione,

- vista la contestazione disciplinare del 18 settembre 2002, prot. n° 3993, con cui si è provveduto a contestare formalmente la violazione dell'art. 44, punto 3 del Regolamento ALL. A) al R.D. n° 148/1931, di cui Lei si è resa responsabile in data 18/09/2002;
- viste le giustificazioni prodotte con nota del 18 settembre 2002, prot. az. n° 11213 ;
- atteso che le stesse non sono state accolte e, pertanto, con nota del 14 novembre 2002, prot. n. 332/AP , si é opinato la proroga di sei mesi del termine per l'aumento dello stipendio, ai sensi e per gli effetti dell' art. 43, punto 3 del Titolo VI del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931;
- viste le sue ulteriori giustificazioni presentate in data 21 novembre 2002 , prot. az. n° 14773;
- ritenuto ancora sussistere tutte le motivazioni ed i presupposti che hanno indotto ad opinare a suo carico gli addebiti di cui al citato art. 43, punto 3;

CONFERMA

l'opinamento di "proroga di sei mesi del termine per l'aumento di stipendio", ai sensi dell'art. 43 punto 3) del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931.

Si comunica altresì che, avendo Lei già inoltrato richiesta di deferimento al Consiglio di Disciplina, tutti gli atti saranno trasmessi al medesimo Consiglio per la definizione del procedimento.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

~~A.R.~~

avviso di ricevimento
o di riscossione

☐

Vaglia

☐

Raccomandata

☐

Assicurata

11753819109

Numero

4

Euro

TARANTO

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

A cura del mittente

Destinatario

MOBILE Sergio

Via

Tenoro 7 74100 TARANTO

Bollo dell'ufficio postale
di distribuzione
o di pagamento



Data e firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento

Posteitaliane

**AFFRANCATURA
PAGATA**

A.R.

avviso di ricevimento
o di riscossione

mod. 23-1 Cod. 8401

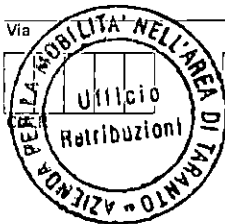


Da restituire a

A.M.A.T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 857

74100 T A R A N I O

Via



Località

Provincia

TA 08/11/02

ALCAPO AREA PERSONALE

Dott. SSA MENEHTI

SEDE

COME DA VOSTRA RICHIESTA VERBALE INERENTE LA CONTESTAZIONE DEGLI AGENTI MANCO-HOBILE:
COMUNICO QUANTO SEQUE.

IL GIORNO 13/09/02, LA LINEA 7 SUCCESSIVA A QUELLA CONTROLLATA DAI VERIFICATORI IN QUESTIONE
ALLE ORE 1040, E' TRANSITATA CIRCA 30 MINUTI DOPO DAL VIALE MAGNA GRECIA (ALL'INCIRCA ORE 1100)
LA SUCCESSIVA, SEMPRE SUL VIALE MAGNA GRECIA ~~OLTRE~~ QUELLA CONTROLLATA ALLE ORE 1130
E' TRANSITATA INTORNO ALLE ORE 1200 -

OLTRE ALLA LINEA 7 NELLO STESSO ORARIO AUREBBERO POTUTO CONTROLLARE LA LINEA 8 IN
PARTENZA DAL CAPOLINEA CEP ALLE ORE 1035 6^a COLONNA BUS 172, TRANSITANDO DAL MAGNA GRECIA ALLE ORE 1055
DALE ORE 1055 ANZICHÉ CONTROLLARE LA LINEA 25 AUREBBERO POTUTO CONTROLLARE LA 3^a LINEA 8
BUS 185 CON PARTENZA ORE 1050 DAL PORTO MERCANTILE.

DALE ORE 1225, ORA DELL'ULTIMA CONTROLLERIA DI LINEA 87 DA VIA LEONIDA, AUREBBERO
POTUTO CONTROLLARE LA 3^a LINEA 8 CON PARTENZA ALLE ORE 1240 DAL PORTO MERCANTILE
PER IL CEP E QUINDI IN VIA LEONIDA INTORNO ALLE ORE 1255 OPPURE LA 2^a LINEA 7
DA VIA OBERDAN INTORNO ALLE ORE 1300 (PARTENZA DAL PORTO MERCANTILE ALLE ORE 1235 BUS 357)
PER PDI RIENTRARE IN DEPOSITO CON UN BUS PROVENIENTE DAL MAGNA GRECIA PER CITTA'
MERCATO (14-25)

TANTO PER OPPORTUNA CONOSCENZA

Opellon Jm

Prot.n. 102/02/AM

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	<u>10931</u>
del	
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq.-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☒
Area Personale	☐
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-A.A.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐

TARANTO 15 settembre 2002

**AL SIG. DIRETTORE
AL DIRIGENTE TECNICO
SEDE**

OGGETTO: comunicazioni.

I verificatori, sig.ri Manco Cosimo e Nobile Sergio, il giorno 13/9 u.s., sono stati comandati ad effettuare le verifiche fiscali sulle linee 7, 8 e 87 con orario di lavoro 07,30 - 14,00.

Alle ore 13.15 sono uscito dal deposito e, dalla fermata di via C. Battisti c/o AMIU, ho visto i due verificatori menzionati che si dirigevano verso il ns. deposito.)

Dal loro rapporto giornaliero (allegati alla presente) si evince che hanno effettuato l'ultima controlleria sulle linee assegnate alle ore 12.25, via Leonida linea 87; si riportano di seguito le controllerie successive a tale orario:

- Ore 12.35 linea CN C. Battisti;
- Ore 12.45 linea 1-2 C. Battisti;
- Ore 13.15 linea CS C. Battisti.

Tanto per eventuali provvedimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE AREA MOV.
Sig. Giuseppe Ferrante

SEGRETERIA MOVIMENTO
FANELLI FRANCESCO

651

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

conf. M

Taranto 19 marzo 2010

Amar spa
fax 099.7794247

Oggetto: controversia c/ NOBILE Sergio
Tribunale di Taranto (dott. Magazzino)
RG 8643/07 - press. ud. 10 dicembre 2010

Con riferimento alla controversia in oggetto, il Tribunale ha disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, da espletarsi in occasione della prossima udienza (10.12.10).



Sarebbe pertanto necessaria la presenza del Presidente.

Con i migliori saluti

MB

TARANTO, 24/11/2010

IN CASO DI IMPEDIMENTI DA PARTE DEL PRESIDENTE,
SI PREGA DI INVIARCI APPOSITA COMUNICAZIONE.
CON I MIGLIORI SALUTI

MB

74100 TARANTO - C.so Italia n. 254 - tel. 099.7351536 - fax 099.7362875
00179 ROMA - Via C. Evaristo n. 54/A - tel./fax 06.7850537
e-mail: stessbarberio@tiscali.it

Prot. N. 21620
Del 24 NOV. 2010

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P.R. SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
U/LPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
U/RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STG	STAFF QUALITÀ	☐

Prot. n. 22395 / UP

Taranto, lì **24 NOV 2005**

Al dipendente
Nobile Sergio
SEDE

e p.c. Egr. Avv.
Roberto Barberio
Corso Italia, n° 254
TARANTO

Fax n° 099/7362875

E p.c. Egr. Avv.
Maurizio Passiatore
Via G. Falcone, sc. B
Manduria

Fax n° 099/9712626

74024

OGGETTO: Controversia applicabilità sospensione cautelare dal servizio ex art. 46 del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931 (sentenza n° 8593/2005)

In relazione alla controversia in oggetto, si comunica che, giusta dispositivo di sentenza emesso in data 08/11/2005 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto (Dott. Ciquera), con le competenze del corrente mese questa Azienda provvederà ad erogarle quanto non corrispostole dal 17/09/2002 al 20/09/2002, a seguito annullamento del relativo provvedimento di sospensione dal soldo e dal servizio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Melicchchia)



***** P. 01 *****

RAPPORTINO

24-NOV-2005 GIO 13:11

PER: AMAT SPA 0997794247

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
24-NOV 13:10	0997362875	26"	1 TRASM.	OK	562
TOTALE:				26S PAGINE	1



Prot. n. 22395 / UP

Taranto, lì **24 NOV, 2005**

Al dipendente
Nobile Sergio
SEDE

e p.c. Egr. Avv.
Roberto Barberio
Corso Italia, n° 254
TARANTO

Fax n° 099/7362875

E p.c. Egr. Avv.
Maurizio Passiatore
Via G. Falcone, sc. B
Manduria

Fax n° 099/9712626

74024

OGGETTO: Controversia applicabilità sospensione cautelare dal servizio ex art. 46 del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931 (sentenza n° 8593/2005)

***** P. 01 *****
 *
 * RAPPORTINO *
 * 24-NOV-2005 GIO 13:11 *
 *
 * PER: AMAT SPA 0997794247 *
 *
 * ORA INIZIO DESTINATARIO TEMPO TX PAGINE TIPO NOTE MNO. DP *
 * 24-NOV 13:11 0999712626 28" 1 TRASM. OK 563 *
 *
 * TOTALE: 28S PAGINE 1 *
 *
 * *****



Prot. n. 22395 / UP

Taranto, lì **24 NOV. 2005**

Al dipendente
 Nobile Sergio
SEDE

e p.c. Egr. Avv.
 Roberto Barberio
 Corso Italia, n° 254
TARANTO

Fax n° 099/7362875

E p.c. Egr. Avv.
 Maurizio Passiatore
 Via G. Falcone, sc. B
Manduria

Fax n° 099/9712626

74024

OGGETTO: Controversia applicabilità sospensione cautelare dal servizio ex art. 46 del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931 (sentenza n° 8593/2005)

TRIBUNALE DI TARANTO
DISPOSITIVO DI SENTENZA

N. 8993/05 Sent.
N. 14076/04 R.G. Lav.
N. 51583/05 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto

Nella causa

Tra

Abile S.p.A.

contro

Amat s/r - direttore di servizio I.T. Giacobbe
Plotichelle.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Quivelle il provvedimento di sospensione preventiva
del solo e del minor ingegnere di disconnessione
comunicato con telegramma del 15.2.2002 e
Condanna l'Amat s/r e per il danno
di differenza tra le rettifiche dovute e
quelle erogate nel periodo di sospensione
consuetudine; in fatto qui altre documenti.
Sen Campese
Taranto, 8.11.2005

[Signature]

Studio Associato Barberio

*Robertob
telefonando l'Avv. Barberio
ho detto di pagare come da
dispositivo - di 21/x/05*

Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: robertobarberio@libero.it

Destinatario: AMAT spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 14 novembre 2005
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: controversie AMAT e Ing. MATICHECCHIA c./ MANCUSO Pasquale (R.G. 40/03) NOBILE Sergio (R.G. 14074/04) Tribunale di TA (dott. Ciquera)
numero di pagine (inclusa la presente): 3	

In relazione alle controversie in oggetto si trasmettono i dispositivi di sentenza emessi dal giudice del lavoro del Tribunale di Taranto (dott. Ciquera), in data 8 novembre 2005.

Con i migliori saluti

... a pag. 21943
ol. in arrivo n. 14 NOV. 2005
Del 14 NOV. 2005

P	-PRESIDENTE	☐
VP	-VICE PRESIDENTE	☐
D	-DIRETTORE	☐
DA	-DIRIG. AMMINISTR.	☐
DT	-DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	-CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	-CONTRATTI APPALTI	☐
UI	-INFORMATICA	☐
UE	-ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UP	-PERSONALE	☒
UAG	-ATT. GEN. P.R./SINISTRI	☐
SS	-SEGRETARIA	☐
TE	-TECNICA	☐
PT	-UFF. PRODOTTO	☐
RR	-UFF. RAGIONERIA	☐

15/11

*Robertob
fili
fili
fili
Manuso e
Nobile*

TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. LAVORO

Intimazione Testi

ORDINANZA DEL 12.05.2008

(udienza 10 dicembre 2010 - dott. MAGAZZINO)

* * *

Ad istanza dell'avv. Roberto Barberio procuratore di

AMAT SPA nel giudizio

proposto da

NOBILE Sergio (avv. Arcangelo Maurizio Passiatore)

ho intimato

le persone sotto indicate a comparire dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto (dott. MAGAZZINO) all'udienza del 10 dicembre 2010, ore 10,00 col seguito, per essere sentiti come testimoni nella predetta causa e con avvertimento che non comparendo senza giustificato motivo potranno essere condannati al pagamento di una sanzione pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1000 euro.

Ufficiale Giudiziario
Stefano FANIGLIULO

1) ing. Giovanni MATICHECCHIA, via Cesare Battisti n.657 (C/o AMAT spa) - 74100 TARANTO -
mediante consegna a mani

A mani dell'impiegato/funziionario
Sig. Antonio Stabile
addetto all'ufficio ed incaricato della
ricezione degli atti.
L. 11/11/2010

Ufficiale Giudiziario
Stefano FANIGLIULO

2) dott. Cosimo ROCHIRA, via Lago di Bolsena n. 2 (C/o CTP SPA) - 74100 TARANTO - mediante
consegna a mani

Prot. N° 20711
11 NOV. 2010

Del	PRESIDENTE	☐
DS	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MONITORING	☐
UAG	AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVI	☐
UA	ACQUISIZIONE/CONFERMA	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTORE TECNICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
UVO	STAMPAGLIA	☐

22903

N°	_____	cronologico
importo atto €	_____	
10 NOV. 2010		
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO		

738

AMAT S.p.A. - TARANTO
 Prot. Arrivo n° 11160
 del 18 SET 2002
 Presidente
 Vice Presidente
 Consigliere
 Direttore
 Dirigente Amministrativo
 Dirigente Tecnico
 Area Contabilità e Bilancio
 Area Cont. App. - Acq. - Magazz.
 Area Informatica
 Area Movimento
 Area Personale
 Area Tecnica
 Ripartizioni Contratti e Appalti
 Rip. P.R. - AA. GG. - Sindacati
 Ufficio Protocolli del Traffico
 Ufficio Registrazione

TARANTO, 17/09/02

AL DIRETTORE
 AZIENDA AMAT SPA
S E D E

OGGETTO: sospensione preventiva.

Io sottoscritto NOBILE Sergio, dipendente di codesta azienda con la qualifica di operatore qualificato di mobilità, con la presente, facendo seguito alla contestazione in oggetto, dichiaro quanto segue:

giorno 13 settembre u.s., nell'effettuare regolarmente il servizio di controllo sulle linee 8 - 7 - 87, insieme al collega MANCO Cosimo, in attesa della linea 7 che non transitava da più di mezz'ora, decidemmo di effettuare un controllo aggiuntivo sulla 25. Tale controllo ha portato la redazione di un verbale a un viaggiatore sprovvisto di biglietto. In attesa, sempre della linea 7, l'agente Fazzio, che era alla guida della linea 14 ci faceva segno di salire a bordo per il controllo. Infatti, grazie alla collaborazione dell'autista, su tale linea veniva redatto un ulteriore verbale di multa.

Alle 11.30, siamo riusciti ad effettuare il controllo sulla linea 7, che, ha dato esito positivo, nel senso che nessun verbale è stato redatto in quanto i viaggiatori erano regolarmente muniti di biglietto. Con lo stesso autobus siamo scesi su C.so Umberto e successivamente siamo saliti sulla linea 1/2 per raggiungere il Ponte Girevole.

Alle 12.15, da Via Margherita siamo saliti sulla linea 87 fino a raggiungere Via Leonida.

Dalle 12.35 alle 13.15 abbiamo effettuato i controlli sulle linee C/N - 1/2 - C/S. Tali controlli si effettuano quotidianamente per poter rientrare in Deposito per lo smontaggio. Infatti in Deposito siamo giunti alle ore 13.20 dopo aver effettuato l'ultimo controllo alle ore 13.15 sulla C/S.

In questa fase lavorativa mi è doveroso sottolineare, che non solo abbiamo regolarmente prestato servizio, secondo quanto previsto dal programma giornaliero, ma, abbiamo ulteriormente creato effetti positivi ai bilanci aziendali con l'apporto delle multe effettuate su linee non previste dal programma.

Nella fattispecie, preciso inoltre, che, da quanto svolgo l'attività di verificatore, ho sempre svolto operazioni di verifica su tutta la rete di esercizio, con ampia libertà di azione che espressamente ci è sempre stata impartita dai superiori, fermo restando quanto previsto dal servizio giornaliero.

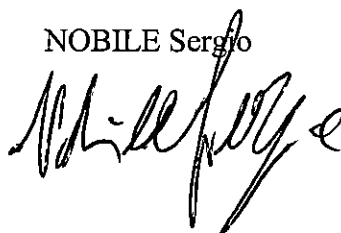
Pertanto alla luce di quanto sopra, non ritengo né di essere trascurato nello svolgimento delle mie mansioni, né di aver recato danno all'azienda, bensì come precedentemente detto, l'azienda ha ricevuto benefici in termini di immagine, di efficienza e di profitto.

Non avendo altro da aggiungere, in quanto la verità è esattamente racchiusa nei fatti sopra descritti, invito la S.V. a rivedere la mia posizione affinché possa essere riammesso in servizio.

In allegato trasmetto i rapportino e la fotocopia del verbale.

Ringrazio e porgo distinti saluti.

NOBILE Sergio





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74100 TARANTO - tel. 099 7356111 - 099 7794247 - e-mail amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita IVA e n° iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Taranto: 00146330733

**SOMMARIO PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE AL D.P.R. n° 753/80
E DELL'ART. 34 DELLA LEGGE DELLA REGIONE PUGLIA 25 MARZO 1999, N° 13**

Verbale n° 11761

Protocollo n° _____

Il sottoscritto Agente dell'AMAT S.p.A., addetto alle verifiche dei titoli di viaggio identificato con codice 5587, nella sua qualità di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 del codice penale, in virtù dei poteri conferitigli dall'art. 71 del D.P.R. 11 luglio 1980, n° 753 e dall'art. 31, 2° comma, della legge della Regione Puglia 25 marzo 1999, n° 13, in data 13-9-99 alle ore 11:05, sull'autobus n° 382, utilizzo sulla linea 15, in località A. GRECIA.

HA CONTESTATO

Al Sig. MASSAFRA DAVIDE, nato a TARANTO, prov. _____
il 10-5-78, residente in TALSANO, prov. TA, alla
Via S. TERESA, identificato con documento es
n° ADWL13857, rilasciato da TALSANO TA in data 13-12-97

Se minore di età

Il presente verbale di accertamento è notificato all'esercente la potestà genitoriale Sig. _____
_____, nato a _____, il _____, residente in _____
prov. (____), alla Via _____

la seguente infrazione:

☒ titolo di viaggio mancante

☐ biglietto non obliterato

☐ abbonamento scaduto

☐ altro _____

Invitato alla conciliazione, il trasgressore:

☐ ADERIVA, versando subito la sanzione in misura ridotta, pari a Euro 50,00 (con ricevuta n° _____);

☒ NON ADERIVA

Eventuale dichiarazione del trasgressore

Copia del presente verbale

- ☒ È STATA NOTIFICATA alla parte
☐ NON È STATA NOTIFICATA alla parte perchè MINORE D'ETÀ
☐ NON È STATA NOTIFICATA alla parte per rifiuto della consegna;

Taranto, il 13-9-99

IL VERIFICATORE

LA PARTE

N.B.: CONSULTARE ISTRUZIONI A TERGO



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74100 TARANTO - tel. 099 7356111 - 099 7794247 - e-mail amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita IVA e n° iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Taranto: 00146330733

**SOMMARIO PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE AL D.P.R. n° 753/80
E DELL'ART. 34 DELLA LEGGE DELLA REGIONE PUGLIA 25 MARZO 1999, N° 13**

Verbale n° **11760**

Protocollo n° _____

Il sottoscritto Agente dell'AMAT S.p.A., addetto alle verifiche dei titoli di viaggio identificato con codice **587**, nella sua qualità di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 del codice penale, in virtù dei poteri conferitigli dall'art. 71 del D.P.R. 11 luglio 1980, n° 753 e dall'art. 34, 3° comma, della legge della Regione Puglia 25 marzo 1999, n° 13, in data **13-4-02**, alle ore **10.00**, sull'autobus n° **387**, utilizzo sulla linea **87**, in località **LIGURIA**,

HA CONTESTATO

Al Sig. **RAVA, GAETANO**, nato a **TARANTO** prov. _____
il **28-11-83** residente in **PACLO VI** prov. **TA**, alla
Via **MENTE**, identificato con documento **EB**
n° **AE8969358** rilasciato da **TARANTO** in data **11-11-98**

Se minore di età

Il presente verbale di accertamento è notificato all'esercente la potestà genitoriale Sig. _____
_____, nato a _____, il _____, residente in _____
prov. (____), alla Via _____

la seguente infrazione:

☒ **tirolo di viaggio mancante**

☐ **biglietto non obliterato**

☐ **abbonamento scaduto**

☐ **altro** _____

Invitato alla conciliazione, il trasgressore:

☐ **ADERIVA**, versando subito la sanzione in misura ridotta, pari a Euro 50,00 (con ricevuta n° _____);

☒ **NON ADERIVA**

Eventuale dichiarazione del trasgressore

Copia del presente verbale

☒ **È STATA NOTIFICATA alla parte**
☐ **NON È STATA NOTIFICATA alla parte perchè MINORE D'ETÀ**
☐ **NON È STATA NOTIFICATA alla parte per rifiuto della consegna:**

Taranto, **13-4-02**

IL VERIFICATORE

LA PARTE

N.B.: CONSULTARE ISTRUZIONI A TERGO

L.M.A.T.

Verificatore Signor MOBILE

SER 910

Data 13-9-02

Turno: dalle ore 730

alle ore 1400

Turno: dalle ore

alle ore

CONTROLLI

Ora	730	830	845	905	925	950	1000	1040	1040	1040	1055
Località	ACT	PAR	FS	ANCT	LECH	2 IT	L40	L40	ELT	14	
N. vett.	668	677	684	335	609	683	680	672	225	335	675
Linea	12	8	8	7	8	8	8	8	8	7	25
Rapp. N.											
Ora	1405	1430	1440	1445	1455	1525	1545	1545			
Località	149	TRE	ELU	PAR	LECH	PAR	PAR	PAR			
N. vett.	282	692	671	685	325	392	668	694			
Linea	11	7	12	8	8	CU	12	25			
Rapp. N.	1										

OSSERVAZIONI 2) VERBALI

Visto: IL COORDINATORE

VERIFICATORE

M. le Lupo

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li 18 SET. 2002

Corrispondenza interna prot. n° 3993/2002

OGGETTO: Contestazione disciplinare ex R.D. n° 148/1931

All'agente
Nobile Sergio
Via Tesoro, n°7
TARANTO

RACCOMANDATA A/R

74024

TARANTO

Questa Direzione,

- Visto il rapporto del 15 settembre 2002, prot. az. n° 10931, con cui è stato segnalato dal reparto d'appartenenza che il 13 settembre 2002 Lei, di turno dalle ore 7,30 alle 14,00, alle ore 13,15 era già di rientro nel deposito aziendale sito in Via Cesare Battisti;
- atteso che nel giorno in questione le era stata data la specifica disposizione di "controllare i titoli di viaggio dei passeggeri sulle linee 7, 8 e 87";
- rilevato, invece, dall'esame del rapporto giornaliero, che nel corso del turno Lei arbitrariamente ha controllato linee non assegnate, effettuando, peraltro, l'ultima verifica fiscale su una delle linee assegnate soltanto alle ore 12,25 (più precisamente all'altezza di Via Leonida sull'autobus n° 326);
- evidenziato, infatti, che dopo le ore 12,25 Lei ha controllato, scientemente e arbitrariamente, le linee CN, 1/2, CS, linee che, si sottolinea, percorrono Via Cesare Battisti, quindi con la palese finalità di rientrare in deposito in anticipo rispetto alla fine del turno;
- atteso che, violando volontariamente le disposizioni assegnate, Lei ha creato grave danno a questa Società, in quanto si riducono e si vanificano gli effetti della lotta all'evasione che l'azienda sta conducendo in modo capillare;
- ravvisato nel suo comportamento una violazione dell'art. 44 del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931

contesta

la violazione dell'art. 44, punto 3) del Regolamento citato, per "trascuratezza che abbia recato grave danno all'Azienda".

E' invitata a produrre le sue giustificazioni esclusivamente per iscritto, entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della presente.

IL DIRETTORE

(Ing. Giovanni Matichecchia)

AMAT S.p.A. TARANTO		☐															
Prot. Arrivo n° 11813		☒															
Presidente																	
Vice Presidente																	
Consigliere																	
Direttore																	
Dirigente Amministrativo																	
Dirigente Tecnico																	
Area Contabilità e Bilancio																	
Area Contr. App. - Acq. Magazz.																	
Area Informatica																	
Area Movimento																	
Area Personale																	
Area Tecnica																	
Ripartizione Contratti e Appalti																	
Rip. P.R. - AA. GG. - Servizi																	
Ufficio Prodotti del Traffico																	
Ufficio Ragioneria																	

TARANTO, 18/09/02

AL DIRETTORE
AZIENDA AMAT SPA
S E D E

OGGETTO: Provvedimento disciplinare prot. N. 3993/2002.
Seguito nota del 17/09/2002

*si offre la riammissione
in servizio successivamente
pagata multa e l'entrate
nuova g*

Io sottoscritto NOBILE Sergio, dipendente di codesta azienda con la qualifica di operatore qualificato di mobilità, con la presente, facendo seguito alla contestazione in oggetto, dichiaro quanto segue:

giorno 13 settembre u.s., nell'effettuare regolarmente il servizio di controllo sulle linee 8 - 7 - 87, insieme al collega MANCO Cosimo, in attesa della linea 7 che non transitava da più di mezz'ora, decidemmo di effettuare un controllo aggiuntivo sulla 25. Tale controllo ha portato la redazione di un verbale a un viaggiatore sprovvisto di biglietto. In attesa, sempre della linea 7, l'agente Fazzio, che era alla guida della linea 14 ci faceva segno di salire a bordo per il controllo. Infatti, grazie alla collaborazione dell'autista, su tale linea veniva redatto un ulteriore verbale di multa.

Alle 11.30, siamo riusciti ad effettuare il controllo sulla linea 7, che, ha dato esito positivo, nel senso che nessun verbale è stato redatto in quanto i viaggiatori erano regolarmente muniti di biglietto. Con lo stesso autobus siamo scesi su C.so Umberto e successivamente siamo saliti sulla linea 1/2 per raggiungere il Ponte Girevole.

Alle 12.15, da Via Margherita siamo saliti sulla linea 87 fino a raggiungere Via Leonida.

Dalle 12.35 alle 13.15 abbiamo effettuato i controlli sulle linee C/N - 1/2 - C/S. Tali controlli si effettuano quotidianamente per poter rientrare in Deposito per lo smontaggio. Infatti in Deposito siamo giunti alle ore 13.20 dopo aver effettuato l'ultimo controllo alle ore 13.15 sulla C/S.

In questa fase lavorativa mi è doveroso sottolineare, che non solo abbiamo regolarmente prestato servizio, secondo quanto previsto dal programma giornaliero, ma, abbiamo ulteriormente creato effetti positivi ai bilanci aziendali con l'apporto delle multe effettuate su linee non previste dal programma.

Nella fattispecie, preciso inoltre, che, da quanto svolgo l'attività di verificatore, ho sempre svolto operazioni di verifica su tutta la rete di esercizio, con ampia libertà di azione che espressamente ci è sempre stata impartita dai superiori, fermo restando quanto previsto dal servizio giornaliero.

Pertanto alla luce di quanto sopra, non ritengo né di essere trascurato nello svolgimento delle mie mansioni, né di aver recato danno all'azienda, bensì come precedentemente detto, l'azienda ha ricevuto benefici in termini di immagine, di efficienza e di profitto.

Non avendo altro da aggiungere, in quanto la verità è esattamente racchiusa nei fatti sopra descritti, invito la S.V. a rivedere la mia posizione affinché possa essere riammesso in servizio.

In allegato trasmetto i rapportino e la fotocopia del verbale.

Ringrazio e porgo distinti saluti.

NOBILE Sergio

Nobile Sergio

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li **20 SET. 2002**

Corrispondenza interna prot. n° 4068/2002
OGGETTO: Riammissione in servizio

A mezzo telegramma

74100

e p.c.

All'agente
Nobile Sergio
Via Tesoro, n° 7
TARANTO

Area Esercizio
Area Personale
SEDE

Comunicasi la sua riammissione in servizio a decorrere dal 21 settembre 2002, ai sensi e per gli effetti del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

M 20/09/2002
per 25 settembre
[Signature]

Prot. n° : 32958 /UP

Taranto, li **23 NOV. 2004**

All'agente
Nobile Sergio
Via Tesoro, 7
74100 TARANTO

e p.c. Dirigente Amm.vo
Dirigente Tecnico
Area Esercizio
Area Personale
SEDE

OGGETTO: Determinazioni del Consiglio di Disciplina. Sospensione dal servizio

Si comunica che il Consiglio di Disciplina dell'A.M.A.T., nella riunione tenutasi il 15/11/2004, esaminati gli atti ed il ricorso da lei prodotto avverso l'opinamento di proroga di sei mesi del termine, comminatole con nota del 14/11/2002, ha deciso di riformare il predetto opinamento nella sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per giorni 10(dieci), ai sensi dell'art. 42, punto 16 del R.D. n° 148/193 All. A)

Il provvedimento di sospensione sarà eseguito dal 04 dicembre 2004 al 13 dicembre 2004.

Qualora nelle giornate indicate si dovessero verificare eventi di malattia, si dispone già da ora che il provvedimento in esame sia eseguito nei giorni utili immediatamente successivi al primo giorno di ripresa del servizio.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

11753820354 3

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

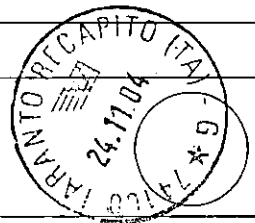
Destinatario MOBILE SERGIO

Via TESORO, 7

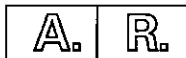
C.A.P. 41100 Località TABANIO

Lionel Palun 24.11 [Signature]
Firma per esteso del ricevente Data Firma dell'incaricato alla distribuzione Bollo dell'ufficio di distribuzione

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Inviati multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata



Posteitaliane



Avviso di ricevimento
Mod. 23-I/O Cod. W8401E



Da restituire a _____

AMAT s.p.a.

Via _____

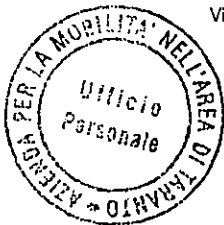
Via C. Battisti 657

74100 Taranto

C.A.P.

Località

Provincia



AMAT S.p.A. 22423
 Prot. in arrivo
 Data: 16 NOV. 2004

P	PRESIDENTE	☐
VP	VICE PRESIDENTE	☐
D	DIRETTORE	☐
DA	DIRETTORE AMM. AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UC	CONTABILI E FINANCO	☐
UA	CONTRATTI APPALTI	☐
LI	INFORMATICA	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UP	PERSONALE	☒
UAG	AFF. GEN./P.R./SINISTRI	☐
US	SEGRETERIA	☐
UT	TECNICA	☐
UF-PT	UFF. PROGETTI TRAFFICO	☐
UF-RG	UFF. RAGIONERIA	☐

Consiglio di Disciplina

Al Direttore A.M.A.T. s.p.a.

Sede

Oggetto: **CONSIGLIO DI DISCIPLINA - DETERMINAZIONI SUL RICORSO
 AGENTE NOBILE SERGIO (prot. 14773 del 21/11/2002).**

Il Consiglio di Disciplina costituito presso codesta Società, riunitosi in data 15/11/2004, ha esaminato il seguente caso adottando le determinazioni che si riepilogano:

- ◆ **NOBILE SERGIO:** Opinamento di proroga di sei mesi del termine per l'aumento dello stipendio - art. 43 punto 3 del R.D. n° 148/1931 - all. A).

Il Consiglio, a maggioranza, rileva che l'addebito disciplinare inerente la modificazione del programma di lavoro assegnato, è stato in parte giustificato dalla richiesta avanzata da un conducente di linea che richiedeva l'intervento dell'agente in questione per un controllo dell'utenza. Risulta definitivamente provata la circostanza di aver comunque, e successivamente all'intervento sopra descritto, perseverato nello svolgere attività di controllo diversa da quella assegnatagli dal Responsabile dell'Area Movimento.

Pertanto, Il Consiglio di Disciplina delibera:

di riformare l'opinamento di proroga di sei mesi del termine per l'aumento dello stipendio, nella sanzione disciplinare di SOSPENSIONE DAL SERVIZIO PER GIORNI 10 (dieci) ai sensi dell'art. 42 punto 16 del R.D. 148/1931 - all. A).

Tanto per gli ulteriori adempimenti di competenza di codesta Società.

Taranto 16/11/2004

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
Dott. Giuseppe Tommasino

d'ordine del Presidente
IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA
 Area Segreteria - Protocollo
p.i. Cosimo Russo

16074/04

ORIGINALE

col 10

Ricorso

per Nobile Sergio, nato il 8/9/1949 - C.f. NBLSRG49P08L049E-, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Sorcinelli 53 (studio avv. Giuseppe Macri) presso e nello studio dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto,

Contro

- A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - S.p.a. in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via C. Battisti 657, nonché, occorrendo.
- Direttore di Esercizio p.t. dell'A.M.A.T. s.p.a., domiciliato per la carica in Taranto via C. Battisti 657.

Premessa

a - Il ricorrente è dipendente dell'A.M.A.T. S.p.a. con la qualifica di operatore qualificato alla mobilità - parametro retributivo 151-, preposto al controllo dell'utenza sulle linee urbane; il giorno 13/9/2002 effettuava il normale controllo dell'utenza sulle linee assegnate, come da relativo rapportino di servizio giornaliero (all.1).

b - Con telegramma ricevuto il 16/9/2002, a firma del Direttore di Esercizio Ing. Giovanni Matichecchia (all.2) gli veniva comunicato con effetto immediato (senza limite di durata) ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 dell'allegato A) al R.D. 148/1931 " la sospensione in via preventiva dal soldo e dal servizio per avere il giorno 13/9/2002, unitamente all'agente Manco Cosimo, disatteso le disposizioni aziendali relative alle linee su cui effettuare l'attività di controllo dell'utenza, incorrendo nella mancanza prevista all'art. 44, punto 3, stesso R.D.. Seguirà formale contestazione".

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quello eventuale di opposizione, conferendoVi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, quietanzare, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

MANDURIA 06/09/2004

E' AUTENTICA

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE

V. Cron. 2783 Mod. A
CONTROVERSIA LAVORO
Ind. trasferta
Taranto, li 16/09/2004
UFFICIALE GIUDIZIARIO

Depositata in cancelleria

IL 2 SET 2004

IL CANCELLIERE

STUDIO LEGALE
AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE
VIA G. FALCONE SC.B - 74024 MANDURIA (TA)
TEL.FAX. 099-9712626
E-MAIL MAURPASSIATORE@LIBERO.IT

c- Con nota aziendale del 18/9/2002 - prot. 3993/2002, a firma del Direttore di Esercizio, Ing. Giovanni Matichecchia, veniva contestato al ricorrente l'addebito di aver eluso il controllo sulle linee assegnate, in particolare per *"aver controllato scientemente ed arbitrariamente le linee CN. 1/2.CS, linee che percorrono via C. Battisti, quindi con la palese finalità di rientrare in deposito in anticipo rispetto alla fine del turno ... creando grave danno alla società, in quanto si riducono e si vanificano gli effetti della lotta all'evasione che l'azienda sta conducendo in modo capillare ..."* (all.3).

d - Il ricorrente confutava la nota del Direttore di Esercizio del 18/9/2002 con articolata controdeduzione difensiva di pari data, assumendo di aver controllato non solo le linee assegnate ma anche altre linee di ritorno, nell'ambito di quel margine di flessibilità sempre riconosciuto dall'azienda, oltre che per effetto della richiesta di intervento pervenuta dall'agente Fazio sulla linea 14, a seguito del quale il ricorrente provvedeva ad elevare relativa contravvenzione ad un passeggero (all.4).

e - Con telegramma del 20/9/2002 a firma del Direttore di Esercizio, il ricorrente veniva riammesso in servizio a far data dal 21/9/2002 (all.5).

f - Con nota del 14/11/2002 - prot. 332/AP -, ricevuta il 16/11, il Direttore di Esercizio dell'Amat ha opinato nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare della proroga di sei mesi del termine per l'aumento di stipendio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 43 punto 3) e 55 del Regolamento All.A) al R.D. n. 148/1931 (all.6).

g - Con controdeduzione scritta, tramite il sottoscritto procuratore, del 20/11/2002, il ricorrente ha impugnato di illegittimità l'opinamento ed ogni ulteriore atto presupposto e connesso, tantopiù discriminatorio allorché il collega di servizio del ricorrente, sign. Manco Cosimo, per il medesimo fatto veniva prosciolto da ogni addebito (all.7), cui faceva seguito nota di conferma dell'opinamento aziendale del

25/11/2002 - prot. 374/AP - e conseguente devoluzione della controversia disciplinare al Consiglio di Disciplina (all.8).

h - Il ricorrente subisce agli effetti ingiustificatamente odiosi e punitivi della sospensione preventiva dal soldo e dal servizio, che permangono nonostante la successiva riammissione in servizio, lesivi della propria dignità, personalità ed l'onore, misura palesemente illegittima per palese insussistenza dei requisiti formali e sostanziali dell'art. 46 R.D. 149/1931 All.A, per sviamento e travisamento di potere, sotto molteplici profili.

DIRITTO

1 - Preliminarmente tiene conto rilevare che l'impugnativa avverso la sospensione preventiva dal soldo e dal servizio è devoluta alla competenza del Giudice ordinario per costante orientamento della Suprema Corte : *" la sospensione preventiva dal soldo e dal servizio è una misura cautelare ed interinale (a carattere provvisorio) diretta a garantire la sicurezza ed il prestigio del servizio e del concessionario con l'immediata esenzione dal lavoro di tali agenti, e che si distingue dalla omonima sanzione disciplinare prevista dall'art. 37 dello stesso regolamento fra le sanzioni irrogabili a seguito di procedimento disciplinare, è impugnabile davanti al giudice ordinario, secondo il criterio generale previsto dall'art. 10 del citato R.D. n. 148 del 1931, il quale affida all'A.g.o. la cognizione delle controversie relative al rapporto di lavoro degli agenti, sicchè in quella sede l'agente può contestare la ricorrenza in concreto dei requisiti sostanziali e formali previsti dalla disposizione regolamentare e quindi la legittimità stessa del provvedimento di sospensione"*, (Cass. 15/7/1997 n 6441) e non davanti al Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 58 del detto decreto allegato A, che si riferisce, invece, ai provvedimenti disciplinari in senso proprio (Cass. Sez. Unite 27/10/1995 n. 11175).

2 - Come ben chiarito dalla giurisprudenza citata, la sospensione preventiva dal soldo e dal servizio, conminabile per ragioni di urgenza al di fuori di un

STUDIO LEGALE
AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE
VIA G. FALCONE SC.B - 74024 MANDURIA (TA)
TEL.FAX. 099-9712626
E-MAIL MAURPASSIATORE@LIBERO.IT

procedimento disciplinare ancorchè con esso connessa, integra una misura cautelare interinale a tutela della sicurezza e del prestigio del servizio e del concessionario con l'immediata esenzione dal lavoro degli agenti in stato di arresto, responsabili di gravi reati per i quali pende un procedimento penale, commessi in servizio o non, o comunque implicati in fatti che costituiscono gravi danni all'azienda, suscettibili della massima sanzione disciplinare della destituzione e retrocessione.

Il testo dell'art. 46 è inequivoco:

"Gli agenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione o che comunque trovansi in stato di arresto, o siano implicati in fatti che possano dar luogo alla retrocessione od alla destituzione, possono a giudizio insindacabile di chi ne ha la facoltà a termini dell'alinea seguente, essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio. La sospensione preventiva è di massima disposta dal direttore".

Nel contesto della legge ordinamentale del rapporto di servizio dei dipendenti delle aziende autoferrotranviarie la misura avversata costituisce la più grave ed infamante per il lavoratore, volta a reprimere comportamenti gravissimi in connessione con la emissione di atti privativi della libertà che comportano l'impossibilità della prestazione lavorativa del dipendente, o altrimenti coinvolto in fatti gravi che possano dar luogo addirittura alla retrocessione (previsti dall'art. 44 della legge) ovvero a destituzione (art. 45 legge citata).

Orbene, già il contenuto della contestazione intimata al dipendente con il telegramma del 16/9, successivamente precisata con la lettera a.r. del 18/9, contestazione peraltro generica e inficiata da nullità, se per un verso è inconsistente in quanto il lavoratore ha eseguito con la consueta diligenza le direttive ricevute e controllato l'utenza delle linee a lui assegnate per quel giorno, come da rapporto giornaliero di servizio, oltre ad altre linee di ritorno coincidenti sempre con il percorso delle linee assegnate, come era da anni normale prassi di servizio, di tal

STUDIO LEGALE
AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE
VIA G. FALCONE SC.B - 74024 MANDURIA (TA)
TEL.FAX. 099-9712626
E-MAIL MAURPASSIATORE@LIBERO.IT

guisa l'assunto di un presunto danno aziendale è davvero paradossale, per altro verso è da sé insuscettibile, anche in astratto, di recare pregiudizio alla sicurezza ed al prestigio del servizio, tale addirittura da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Di tal guisa è palese l'abnormità e lo sviamento di potere posto in essere con l'adozione della misura avversata, del tutto estranea al canone di legalità dell'art. 46, il quale disciplina fattispecie e condotte diverse e ben più gravi rispetto a quella astrattamente addebitata al dipendente. Solo il malinteso potere di insindacabilità in capo al Direttore di Esercizio ha consentito di porre in essere un arbitrio nell'ascrivere la condotta del lavoratore, sulla base di un aprioristico giudizio prognostico inesistente di pericolosità aziendale/sociale dello stesso, nell'ambito della sanzione della retrocessione ai sensi dell'art. 44 comma 1° n. 3 del R.D. 148/1931. E' noto che in materia di sanzioni civilistiche ed amministrative, al pari di quelle penali, opera il principio costituzionale di proporzionalità tra la pena e la colpa, di tal guisa la condotta asseritamente trasgressiva del dipendente semmai sarebbe suscettibile di essere valutata, ma solo all'esito di un normale procedimento disciplinare, con la sanzione della multa (art. 41 comma 1° n.2) o al massimo della sospensione (art. 42 comma n. 1 e/o 10), giammai con la retrocessione e meno che mai con la destituzione (art. 44 e 45 legge citata) . Invero tra gli elementi costitutivi formali e sostanziali della fattispecie della retrocessione (la cui irrogazione compete al Consiglio di Disciplina e non al Direttore che viceversa opina semplicemente: art. 54 legge citata) -, si esige " la trascuratezza abituale nell'esercizio delle proprie mansioni che rechi danno all'azienda, o per trascuratezza che abbia recato grave danno all'azienda " (art. 44 comma 1° n. 3). Il provvedimento avversato si limita viceversa ad enunciare aprioristicamente la previsione normativa astratta, senza di converso motivare in alcun modo il connotato di abitualità della asserita condotta trascurata del dipendente, che per quanto consta non è mai stato colpito da sanzioni disciplinari prima d'ora, o il grave danno conseguito all'azienda .

La poca giurisprudenza amministrativa sul punto -- che è giudice naturale delle sanzioni disciplinari in subiecta materia ex art. 58 R.D. citato, è inequivoca:

" La fattispecie disciplinare delineata per il personale dipendente dalle aziende municipalizzate di trasporto dall'art. 44 n. 3 R.D. 8/1 1931 n. 148 (trascuratezza abituale nell'esercizio delle proprie mansioni che rechi danno all'azienda, o che le abbia recato danno), si configura sulla scorta di valutazioni di fatto e di giudizi di valore, riferibile a parametri alquanto elastici d'ordine extragiuridico, per cui il relativo accertamento va adeguatamente motivato con riferimento non solo alla ricognizione dei fatti addebitati ma soprattutto alla ricorrenza del loro reiterarsi con i caratteri e le modalità indicati dalla norma, dando contezza e qualificando in termini univoci la specifica abitudine e la dannosità della condotta censurata, allo scopo di evidenziarlo rispetto ad altre fattispecie consimili" (Cons. Stato 11/12/1995 n. 1692).

3 - Sotto altro profilo la sospensione preventiva è oltremodo illegittima poiché il fatto in sé addebitato al dipendente (che si ribadisce inconsistente) collide in maniera stridente con la finalità della norma dell'art. 46 allegato A) del R.D. citato, che in quanto misura cautelare provvisoria, mira a contrastare fatti gravi ricadenti nella sfera del dipendente (arresto, procedimento penale) che di per sé sono suscettibili di un accertamento delicato e complesso, e spesso di competenza extraziendale. In tale contesto si ascrive la previsione del comma 3° del medesimo articolo il quale recita *" La sospensione preventiva dura di regola, finché sia cessata o risolta la causa che la motivò"*; alla eadem ratio risponde il comma 5°-6° dell'articolo che prevede espressamente la connessione della misura in parola sempre con una condotta da parte del dipendente integrante un fatto-reato, ancorché suscettibile di valutazione sul diverso piano disciplinare

Di tal guisa come poteva ritenersi compatibile l'adozione della misura cautelare e la sua durata indeterminata, quando l'addebito disciplinare presupposto

STUDIO LEGALE
AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE
VIA G. FALCONE SC.B – 74024 MANDURIA (TA)
TEL.FAX. 099-9712626
E-MAIL MAURPASSIATORE@LIBERO.IT

di converso si è estrinsecato in una condotta – asseritamente trascurata – a consumazione istantanea-, esauritasi con la sola giornata del 13/9 (la sanzione è stata comminata il 17/9 a distanza di ben quattro giorni dal fatto) e che quindi non richiedeva particolari accertamenti, di per sé insuscettibile di reiterazione o di durata. Sulla base di quale fondamento fattuale e normativo si è emesso allora un giudizio prognostico di pericolosità sociale/aziendale del dipendente tale da consigliare addirittura la preventiva sospensione del rapporto di lavoro, senza addirittura attendere l'apertura e l'esito del procedimento disciplinare, ove poteva

dispiegarsi il pieno esercizio del diritto di difesa secondo il modello paradigmatico dell' art. 7 L. 300/700 ?.

4 – Il pregiudizio grave conseguito al ricorrente è in re ipsa: egli è stato sospeso preventivamente dal lavoro dal 17 sino al 20/9/2002, senza neanche aver potuto esercitare il legittimo diritto di difesa, infamato nello spirito e nel servizio, con grave pregiudizio alla propria onorabilità, immagine e vita di relazione: tantopiù che la condotta arbitraria tenuta dal datore di lavoro – società rientrante nel novero degli enti pubblici- integra un fatto reato per il quale il ricorrente intende ottenere un congruo risarcimento dei danni non patrimoniali, anche ex art. 2043 c.c., secondo il combinato disposto dell'art. 2059 c.c. e 185 c.p., oltre al danno emergente per l'avvenuta corresponsione del solo assegno alimentare – corrispondente alla metà dello stipendio – per tutta la durata della sospensione.

All'uopo soccorrono per identità di questione i recenti pronunciamenti della Sezione Lavoro di questo Tribunale (ordinanze n. 10640-10641- del 20/11/2002, estensore Dott.ssa Elvira Palma) di accoglimento di distinti ricorsi cautelari promossi contro l'Amat, nei quali è stato chiarito che “ la sospensione cautelare essendo finalizzata a rendere possibile l'espletamento di indagini su fatti incerti fino all'acquisizione di materiale ed informazioni utili è una misura a carattere provvisorio che, non integrando una sanzione, è destinata ad esaurire i suoi

STUDIO LEGALE
AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE
VIA G. FALCONE SC.B - 74024 MANDURIA (TA)
TEL.FAX. 099-9712626
E-MAIL.MAURPASSIATORE@LIBERO.IT

effetti allorchè, al termine del procedimento disciplinare (cui resta estranea seppur connessa), il datore di lavoro adotti le sue determinazioni (ne consegue che, la successiva riammissione in servizio del dipendente, non determina la cessazione della materia del contendere, essendo il provvedimento impugnato comunque per sua natura destinato ad esaurire i suoi effetti senza per questo rimuoverli)", assumendo la ricorrenza del pregiudizio imminente ed irreparabile in danno del ricorrente" alla luce della natura stessa del provvedimento adottato che provoca grave disagio morale incidendo sul diritto costituzionale del rispetto della dignità e personalità morale dell'individuo - determinando nella sfera giuridica dell'istante un danno non reintegrabile, all'esito di un giudizio di merito eventualmente favorevole per l'istante, per equivalente".

5- Nondimeno per effetto dell'adozione della misura avversata al ricorrente è derivato un danno economico consistente nella corresponsione del solo assegno alimentare - corrispondente alla metà della stipendio - per tutta la durata della sospensione, con gravi conseguenze sul suo normale tenore di vita e menage familiare (all.9: cedolino paga ott. 2002).

6 - Con ricorso cautelare ante causam R.G.13343/2002 il ricorrente ha richiesto provvedimento ex art. 700 c.p.c. per la sospensione/revoca della sospensione preventiva dal soldo e dal servizio, rigettato per l'inerzia manifestata dal ricorrente nell'opporvi tempestivamente, tale da integrare carenza del periculum (all.10: ordinanza di rigetto).

7- Il ricorrente ha quindi promosso il rituale tentativo di conciliazione innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, fallito per la mancata presentazione della società convenuta all'udienza del 31/1/2003 (all.11-12: richiesta di conciliazione e certificazione del fallimento del tentativo)

Per quanto sopra, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

STUDIO LEGALE
AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE
VIA G. FALCONE SC.B - 74024 MANDURIA (TA)
TEL.FAX. 099-9712626
E-MAIL MAURPASSIATORE@LIBERO.IT

Che il Giudice del Lavoro adito, Voglia,

- 1) dichiarare la illegittimità/ nullità/ inefficacia/ annullabilità/ annullamento / revoca del provvedimento di sospensione dal soldo e dal servizio, disposto con provvedimento/telegramma comunicato il 16/9/2002, a firma del Direttore di Esercizio, Ing. Giovanni Matichecchia, per le causali di cui al presente atto, i cui effetti si sono dispiegati dal 17/9/2002 sino al 20/9/2002.
- 2) Incidenter tantum, voglia il giudice civile dichiarare gli estremi costitutivi della fattispecie di reato ex art. 323 c.p. per la connotazione pubblicistica del datore di lavoro, e/o altre fattispecie penali sussumibili; per l'effetto condannare l'AMAT s.p.a, alternativamente e/o in solido al Direttore di Esercizio, Dott. Ing. Giovanni Matichecchia, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del ricorrente ex art. 2059 c.c. e 185 c.p., oltre al risarcimento del danno alla propria onorabilità, vita di relazione ed all'immagine nel contesto sociale ed aziendale, nessun danno comunque escluso, gravemente compromessa dalla irrogazione del provvedimento avverso, nella misura da liquidarsi in via equitativa e secondo la prudente valutazione del magistrato, oltre accessori.
- 3) Condannare altresì i medesimi convenuti, alternativamente e/o in solido, al pagamento in favore del ricorrente delle somme ingiustificatamente trattenute per effetto del provvedimento di sospensione preventiva dal soldo e dal servizio, oltre al risarcimento del danno emergente conseguente alla perdita di ratei delle indennità o erogazioni previste aziendali, e/o in sede di contrattazione collettiva nazionale, collegate alla effettiva presenza in servizio del lavoratore, il tutto oltre accessori.
- 4) Condannare i medesimi convenuti, alternativamente e/o in solido, al pagamento delle spese, diritti, onorari, forfettario, iva e cap, da distrarsi in favore dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore, anticipatario.

STUDIO LEGALE
AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE
VIA G. FALCONE SC.B - 74024 MANDURIA (TA)
TEL.FAX. 099-9712626
E-MAIL MAURPASSIATORE@LIBERO.IT

In rito, emettere i provvedimenti anticipatori di condanna ex art. 423 c.p.c.; ammettere l'interrogatorio libero e formale dei convenuti sulle circostanze di fatto su a) di cui al ricorso nonché sulle seguenti ulteriori circostanze: 1) vero che il ricorrente il giorno 13/9/2002 aveva controllato insieme al collega Manco le linee assegnate oltre delle linee di ritorno?; 2) vero che al personale Addetto all'Esercizio è stato sempre consentito dall'azienda di controllare l'utenza con una certa autonomia tutte le linee intersecanti le linee giornalmente assegnate, ed era fatto loro obbligo di intervenire su qualunque linea ed autobus a richiesta dell'autista?; 3) Vero che al ricorrente venne richiesto dal conducente di linea Fazzi di intervenire sull'autobus, e che lo stesso irrogò ad un passeggero la relativa contravvenzione?; 4) vero che per lo stesso fatto al collega di lavoro Manco Cosimo non venne irrogato dall'azienda alcun provvedimento?; 5) Vero che il ricorrente non aveva precedenti disciplinari? Ammettersi altresì la prova per testi con i sign.ri: Manco Cosimo res. in Talsano (Ta) via Mantegna 12, su tutte le posizioni dianzi indicate, esclusa la posizione sub n.5); il conducente di linea Amat sign. Fazzio (si sconosce il nome di battesimo) sulla posizione sub 2-3; i testi Annicchiarico Cosimo da Taranto; Sgura Gregorio, via G. Dentice 19 - Manduria; Caliandro Vinicio, residente in Taranto via C. Battisti 257; Dimauro Domenico res. in Taranto via Lago di Levino 4; Coccioli Francesco, residente in Taranto via Cripta del Redentore n. 2; De Pasquale Cosimo da Taranto, deporranno invece sulla posizione sub n. 2).

Si deposita documentazione dianzi indicata ed estratto R.D. 148/1931, oltre rapportini di servizio del 13-15-16/9/2002. Salvezze illimitate.

Manduria/Taranto 6/9/2004

avv. A. Maurizio Passiatore

IL GIUDICE DEL LAVORO

Letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza.

FISSA

TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Lavoro

n. 14074 / 04 R.G.Lav.

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede;

visto l'art. 415 co. 2 c.p.c.

fissa

l'udienza di discussione per il giorno 14-6-2005 alle ore 9,30 con il seguito,
ordinando alle parti di comparire personalmente.

Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro
dieci giorni dalla data odierna.

Taranto, 8-10-2004

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE - C1
(Vincenzo DI LONARDO)

Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Ciquera

~~Copia conforme all'originale~~

Taranto.

27 MAR 2005



IL CANCELLIERE

Copia conforme all'originale

Taranto 26 OTT. 2004



IL CAPOCANCELLIERE (R2)
(Grazia BALDI)

Relata di notifica: ad istanza dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore, procuratore in atti di Nobile Sergio, io sottoscritto assistente Unep della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ho notificato copia separata e conforme dell'antescritto atto per legale scienza, a:

1) ☒ A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto - S.p.a. in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto via Cesare Battisti 657, mediante consegna a mani

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione att.

S. Noa 2008

VILLO TAMBURRANO
UFFICIALE GIUDIZIARIO B.3
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

2) Direttore di Esercizio p.t. A.M.A.T. S.p.a., ing. Giovanni Matichecchia, domiciliato per la carica in Taranto via Cesare Battisti 657, mediante consegna a mani

☐	UF-RG - UFF. RAGIONERIA
☐	UF-PT - UFF. PRODOTTI TRAFICO
☐	UT - TECNICA
☐	US - SEGRETERIA
☐	UAG - AFF. GEN./RR./SINISTRI
☐	UP - PERSONALE
☐	UE - ESERCIZIO/INGVIMENTO
☐	UI - INFORMATICA
☐	UA - CONTRATTI/APPALTI
☐	UC - CONTABILITA'/BILANCIO
☐	DT - DIRIGENTE TECNICO
☐	DA - DIRIGENTE AMM./AMMINISTRATIVO
☐	D - DIRETTORE
☐	VP - VICE PRESIDENTE
☐	P - PRESIDENTE
☐	05 NOV. 2004
☐	Del: 21713
☐	Prot. in arrivo n°
☐	A.MAT S.p.A.

16074/04

ORIGINALE

Ricorso

per Nobile Sergio, nato il 8/9/1949 - C.f. NBLSRG49P08L049E-, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Sorcinelli 53 (studio avv. Giuseppe Macrì) presso e nello studio dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto,

Contro

- A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - S.p.a. in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via C. Battisti 657, nonché, occorrendo,
- Direttore di Esercizio p.t. dell'A.M.A.T. s.p.a., domiciliato per la carica in Taranto via C. Battisti 657.

Premessa

a - Il ricorrente è dipendente dell'A.M.A.T. S.p.a. con la qualifica di operatore qualificato alla mobilità - parametro retributivo 151-, preposto al controllo dell'utenza sulle linee urbane; il giorno 13/9/2002 effettuava il normale controllo dell'utenza sulle linee assegnate, come da relativo rapportino di servizio giornaliero (all.1).

b - Con telegramma ricevuto il 16/9/2002, a firma del Direttore di Esercizio Ing. Giovanni Matichecchia (all.2) gli veniva comunicato con effetto immediato (senza limite di durata) ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 dell'allegato A) al R.D. 148/1931 " la sospensione in via preventiva dal soldo e dal servizio per avere il giorno 13/9/2002, unitamente all'agente Manco Cosimo, disatteso le disposizioni aziendali relative alle linee su cui effettuare l'attività di controllo dell'utenza, incorrendo nella mancanza prevista all'art. 44, punto 3, stesso R.D.. Seguirà formale contestazione".

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quello eventuale di opposizione, conferendoVi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, quietanzare, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eletto domicilio nel Vs. studio.
MANDURIA 06/09/2004

E' AUTENTICA

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE

V. Cron. 2793 Mod. A
CONTROVERSIA LAVORO
Ind. trasferita
Taranto, li 27 SET 2004
UFFICIALE GIUDIZIARIO

Depositata in cancelleria

IL 27 SET 2004

IL CANCELLIERE

STUDIO LEGALE
AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE
VIA G. FALCONE SC.B - 74024 MANDURIA (TA)
TEL.FAX. 099-9712626
E-MAIL MAURPASSIATORE@LIBERO.IT

c- Con nota aziendale del 18/9/2002 - prot. 3993/2002, a firma del Direttore di Esercizio, Ing. Giovanni Matichecchia, veniva contestato al ricorrente l' addebito di aver eluso il controllo sulle linee assegnate, in particolare per *"aver controllato scientemente ed arbitrariamente le linee CN. 1/2.CS, linee che percorrono via C. Battisti, quindi con la palese finalità di rientrare in deposito in anticipo rispetto alla fine del turno ... creando grave danno alla società, in quanto si riducono e si vanificano gli effetti della lotta all'evasione che l'azienda sta conducendo in modo capillare ..."* (all.3).

d - Il ricorrente confutava la nota del Direttore di Esercizio del 18/9/2002 con articolata controdeduzione difensiva di pari data, assumendo di aver controllato non solo le linee assegnate ma anche altre linee di ritorno, nell'ambito di quel margine di flessibilità sempre riconosciuto dall'azienda, oltre che per effetto della richiesta di intervento pervenuta dall'agente Fazzio sulla linea 14, a seguito del quale il ricorrente provvedeva ad elevare relativa contravvenzione ad un passeggero (all.4).

e - Con telegramma del 20/9/2002 a firma del Direttore di Esercizio, il ricorrente veniva riammesso in servizio a far data dal 21/9/2002 (all.5).

f - Con nota del 14/11/2002 - prot. 332/AP -, ricevuta il 16/11, il Direttore di Esercizio dell'Amat ha opinato nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare della proroga di sei mesi del termine per l'aumento di stipendio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 43 punto 3) e 55 del Regolamento All.A) al R.D. n. 148/1931 (all.6).

g - Con controdeduzione scritta, tramite il sottoscritto procuratore, del 20/11/2002 , il ricorrente ha impugnato di illegittimità l'opinamento ed ogni ulteriore atto presupposto e connesso, tantopiù discriminatorio allorchè il collega di servizio del ricorrente, sign. Manco Cosimo, per il medesimo fatto veniva proscioltto da ogni addebito (all.7), cui faceva seguito nota di conferma dell'opinamento aziendale del

25/11/2002 - prot. 374/AP - e conseguente devoluzione della controversia disciplinare al Consiglio di Disciplina (all.8).

h - Il ricorrente subisce agli effetti ingiustificatamente odiosi e punitivi della sospensione preventiva dal soldo e dal servizio, che permangono nonostante la successiva riammissione in servizio, lesivi della propria dignità, personalità ed l'onore, misura palesemente illegittima per palese insussistenza dei requisiti formali e sostanziali dell'art. 46 R.D. 149/1931 All.A, per sviamento e travisamento di potere, sotto molteplici profili.

DIRITTO

1 - Preliminarmente tiene conto rilevare che l'impugnativa avverso la sospensione preventiva dal soldo e dal servizio è devoluta alla competenza del Giudice ordinario per costante orientamento della Suprema Corte : *" la sospensione preventiva dal soldo e dal servizio è una misura cautelare ed interinale (a carattere provvisorio) diretta a garantire la sicurezza ed il prestigio del servizio e del concessionario con l'immediata esenzione dal lavoro di tali agenti, e che si distingue dalla omonima sanzione disciplinare prevista dall'art. 37 dello stesso regolamento fra le sanzioni irrogabili a seguito di procedimento disciplinare, è impugnabile davanti al giudice ordinario, secondo il criterio generale previsto dall'art. 10 del citato R.D. n. 148 del 1931, il quale affida all'A.g.o. la cognizione delle controversie relative al rapporto di lavoro degli agenti, sicchè in quella sede l'agente può contestare la ricorrenza in concreto dei requisiti sostanziali e formali previsti dalla disposizione regolamentare e quindi la legittimità stessa del provvedimento di sospensione"*, (Cass. 15/7/1997 n. 6441) e non davanti al Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 58 del detto decreto allegato A, che si riferisce, invece, ai provvedimenti disciplinari in senso proprio (Cass. Sez. Unite 27/10/1995 n. 11175).

2 - Come ben chiarito dalla giurisprudenza citata, la sospensione preventiva dal soldo e dal servizio, comminabile per ragioni di urgenza al di fuori di un

STUDIO LEGALE
AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE
VIA G. FALCONE SC.B - 74024 MANDURIA (TA)
TEL.FAX. 099-9712626
E-MAIL MAURPASSIATORE@LIBERO.IT

procedimento disciplinare ancorchè con esso connessa, integra una misura cautelare interinale a tutela della sicurezza e del prestigio del servizio e del concessionario con l'immediata esenzione dal lavoro degli agenti in stato di arresto, responsabili di gravi reati per i quali pende un procedimento penale, commessi in servizio o non, o comunque implicati in fatti che costituiscono gravi danni all'azienda, suscettibili della massima sanzione disciplinare della destituzione e retrocessione.

Il testo dell'art. 46 è inequivoco:

"Gli agenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione o che comunque trovansi in stato di arresto, o siano implicati in fatti che possano dar luogo alla retrocessione od alla destituzione, possono a giudizio insindacabile di chi ne ha la facoltà a termini dell'alinea seguente, essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio. La sospensione preventiva è di massima disposta dal direttore".

Nel contesto della legge ordinamentale del rapporto di servizio dei dipendenti delle aziende autoferrotranviarie la misura avversata costituisce la più grave ed infamante per il lavoratore, volta a reprimere comportamenti gravissimi in connessione con la emissione di atti privativi della libertà che comportano l'impossibilità della prestazione lavorativa del dipendente, o altrimenti coinvolto in fatti gravi che possano dar luogo addirittura alla retrocessione (previsti dall'art. 44 della legge) ovvero a destituzione (art. 45 legge citata).

Orbene, già il contenuto della contestazione intimata al dipendente con il telegramma del 16/9, successivamente precisata con la lettera a.r. del 18/9, contestazione peraltro generica e inficiata da nullità, se per un verso è inconsistente in quanto il lavoratore ha eseguito con la consueta diligenza le direttive ricevute e controllato l'utenza delle linee a lui assegnate per quel giorno, come da rapporto giornaliero di servizio, oltre ad altre linee di ritorno coincidenti sempre con il percorso delle linee assegnate, come era da anni normale prassi di servizio, di tal

STUDIO LEGALE
AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE
VIA G. FALCONE SC.B - 74024 MANDURIA (TA)
TEL.FAX. 099-9712626
E-MAIL MAURPASSIATORE@LIBERO.IT

guisa l'assunto di un presunto danno aziendale è davvero paradossale, per altro verso è da sé insuscettibile, anche in astratto, di recare pregiudizio alla sicurezza ed al prestigio del servizio, tale addirittura da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Di tal guisa è palese l'abnormità e lo sviamento di potere posto in essere con l'adozione della misura avversata, del tutto estranea al canone di legalità dell'art. 46, il quale disciplina fattispecie e condotte diverse e ben più gravi rispetto a quella astrattamente addebitata al dipendente. Solo il malinteso potere di insindacabilità in capo al Direttore di Esercizio ha consentito di porre in essere un arbitrio nell'ascrivere la condotta del lavoratore, sulla base di un aprioristico giudizio prognostico inesistente di pericolosità aziendale/sociale dello stesso, nell'ambito della sanzione della retrocessione ai sensi dell'art. 44 comma 1° n. 3 del R.D. 148/1931. E' noto che in materia di sanzioni civilistiche ed amministrative, al pari di quelle penali, opera il principio costituzionale di proporzionalità tra la pena e la colpa, di tal guisa la condotta asseritamente trasgressiva del dipendente semmai sarebbe suscettibile di essere valutata, ma solo all'esito di un normale procedimento disciplinare, con la sanzione della multa (art. 41 comma 1° n.2) o al massimo della sospensione (art. 42 comma n. 1 e/o 10), giammai con la retrocessione e meno che mai con la destituzione (art. 44 e 45 legge citata) . Invero tra gli elementi costitutivi formali e sostanziali della fattispecie della retrocessione (la cui irrogazione compete al Consiglio di Disciplina e non al Direttore che viceversa opina semplicemente: art. 54 legge citata) -, si esige " la trascuratezza abituale nell'esercizio delle proprie mansioni che rechi danno all'azienda, o per trascuratezza che abbia recato grave danno all'azienda " (art. 44 comma 1° n. 3). Il provvedimento avversato si limita viceversa ad enunciare aprioristicamente la previsione normativa astratta, senza di converso motivare in alcun modo il connotato di abitualità della asserita condotta trascurata del dipendente, che per quanto consta non è mai stato colpito da sanzioni disciplinari prima d'ora, o il grave danno conseguito all'azienda .

La poca giurisprudenza amministrativa sul punto - che è giudice naturale delle sanzioni disciplinari in subiecta materia ex art. 58 R.D. citato, è inequivoca:

“ La fattispecie disciplinare delineata per il personale dipendente dalle aziende municipalizzate di trasporto dall'art. 44 n. 3 R.D. 8/1/1931 n. 148 (trascuratezza abituale nell'esercizio delle proprie mansioni che rechi danno all'azienda, o che le abbia recato danno), si configura sulla scorta di valutazioni di fatto e di giudizi di valore, riferibile a parametri alquanto elastici d'ordine extragiuridico, per cui il relativo accertamento va adeguatamente motivato con riferimento non solo alla ricognizione dei fatti addebitati ma soprattutto alla ricorrenza del loro reiterarsi con i caratteri e le modalità indicati dalla norma, dando contezza e qualificando in termini univoci la specifica abitudine e la dannosità della condotta censurata, allo scopo di evidenziarlo rispetto ad altre fattispecie consimili” (Cons. Stato 11/12/1995 n. 1692).

3 - Sotto altro profilo la sospensione preventiva è oltremodo illegittima poiché il fatto in sé addebitato al dipendente (che si ribadisce inconsistente) collide in maniera stridente con la finalità della norma dell'art. 46 allegato A) del R.D. citato, che in quanto misura cautelare provvisoria, mira a contrastare fatti gravi ricadenti nella sfera del dipendente (arresto, procedimento penale) che di per sé sono suscettibili di un accertamento delicato e complesso, e spesso di competenza extraziendale. In tale contesto si ascrive la previsione del comma 3° del medesimo articolo il quale recita *“ La sospensione preventiva dura di regola, finché sia cessata o risolta la causa che la motivò”*; alla eadem ratio risponde il comma 5°-6° dell'articolo che prevede espressamente la connessione della misura in parola sempre con una condotta da parte del dipendente integrante un fatto-reato, ancorché suscettibile di valutazione sul diverso piano disciplinare.

Di tal guisa come poteva ritenersi compatibile l'adozione della misura cautelare e la sua durata indeterminata, quando l'addebito disciplinare presupposto

STUDIO LEGALE
AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE
VIA G. FALCONE SC.B – 74024 MANDURIA (TA)
TEL.FAX. 099-9712626
E-MAIL MAURPASSIATORE@LIBERO.IT

di converso si è estrinsecato in una condotta – asseritamente trascurata – a consumazione istantanea-, esauritasi con la sola giornata del 13/9 (la sanzione è stata comminata il 17/9 a distanza di ben quattro giorni dal fatto) e che quindi non richiedeva particolari accertamenti, di per sé insuscettibile di reiterazione o di durata. Sulla base di quale fondamento fattuale e normativo si è emesso allora un giudizio prognostico di pericolosità sociale/aziendale del dipendente tale da consigliare addirittura la preventiva sospensione del rapporto di lavoro, senza addirittura attendere l'apertura e l'esito del procedimento disciplinare, ove poteva dispiegarsi il pieno esercizio del diritto di difesa secondo il modello paradigmatico dell' art. 7 L. 300/700 ?.

4 – Il pregiudizio grave conseguito al ricorrente è in re ipsa: egli è stato sospeso preventivamente dal lavoro dal 17 sino al 20/9/2002, senza neanche aver potuto esercitare il legittimo diritto di difesa, infamato nello spirito e nel servizio, con grave pregiudizio alla propria onorabilità, immagine e vita di relazione: tantopiù che la condotta arbitraria tenuta dal datore di lavoro – società rientrante nel novero degli enti pubblici- integra un fatto reato per il quale il ricorrente intende ottenere un congruo risarcimento dei danni non patrimoniali, anche ex art. 2043 c.c., secondo il combinato disposto dell'art. 2039 c.c. e 185 c.p., oltre al danno emergente per l'avvenuta corresponsione del solo assegno alimentare – corrispondente alla metà dello stipendio – per tutta la durata della sospensione.

All'uopo soccorrono per identità di questione i recenti pronunciamenti della Sezione Lavoro di questo Tribunale (ordinanze n. 10640-10641- del 20/11/2002, estensore Dott.ssa Elvira Palma) di accoglimento di distinti ricorsi cautelari promossi contro l'Amat, nei quali è stato chiarito che “ la sospensione cautelare essendo finalizzata a rendere possibile l'espletamento di indagini su fatti incerti fino all'acquisizione di materiale ed informazioni utili è una misura a carattere provvisorio che, non integrando una sanzione, è destinata ad esaurire i suoi

effetti allorchè, al termine del procedimento disciplinare (cui resta estranea seppur connessa), il datore di lavoro adotti le sue determinazioni (ne consegue che, la successiva riammissione in servizio del dipendente, non determina la cessazione della materia del contendere, essendo il provvedimento impugnato comunque per sua natura destinato ad esaurire i suoi effetti senza per questo rimuoverli)", assumendo la ricorrenza del pregiudizio imminente ed irreparabile in danno del ricorrente" alla luce della natura stessa del provvedimento adottato che provoca grave disagio morale incidendo sul diritto costituzionale del rispetto della dignità e personalità morale dell'individuo - determinando nella sfera giuridica dell'istante un danno non reintegrabile, all'esito di un giudizio di merito eventualmente favorevole per l'istante, per equivalente".

5- Nondimeno per effetto dell'adozione della misura avversata al ricorrente è derivato un danno economico consistente nella corresponsione del solo assegno alimentare - corrispondente alla metà della stipendio - per tutta la durata della sospensione, con gravi conseguenze sul suo normale tenore di vita e menage familiare (all.9: cedolino paga ott. 2002).

6 - Con ricorso cautelare ante causam R.G.13343/2002 il ricorrente ha richiesto provvedimento ex art. 700 c.p.c. per la sospensione/revoca della sospensione preventiva dal soldo e dal servizio, rigettato per l'inerzia manifestata dal ricorrente nell'opporvi tempestivamente, tale da integrare carenza del periculum (all.10: ordinanza di rigetto).

7- Il ricorrente ha quindi promosso il rituale tentativo di conciliazione innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, fallito per la mancata presentazione della società convenuta all'udienza del 31/1/2003 (all.11-12: richiesta di conciliazione e certificazione del fallimento del tentativo)

Per quanto sopra, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso.

CHIEDE

STUDIO LEGALE
AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE
VIA G. FALCONE SC.B - 74024 MANDURIA (TA)
TEL.FAX. 099-9712626
E-MAIL MAURPASSIATORE@LIBERO.IT

Che il Giudice del Lavoro adito, Voglia,

- 1) dichiarare la illegittimità/ nullità/ inefficacia/ annullabilità/ annullamento / revoca del provvedimento di sospensione dal soldo e dal servizio, disposto con provvedimento/telegramma comunicato il 16/9/2002, a firma del Direttore di Esercizio, Ing. Giovanni Matichecchia, per le causali di cui al presente atto, i cui effetti si sono dispiegati dal 17/9/2002 sino al 20/9/2002.
- 2) Incidenter tantum, voglia il giudice civile dichiarare gli estremi costitutivi della fattispecie di reato ex art. 323 c.p. per la connotazione pubblicistica del datore di lavoro, e/o altre fattispecie penali sussumibili; per l'effetto condannare l'AMAT s.p.a, alternativamente e/o in solido al Direttore di Esercizio, Dott. Ing. Giovanni Matichecchia, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del ricorrente ex art. 2059 c.c. e 185 c.p., oltre al risarcimento del danno alla propria onorabilità, vita di relazione ed all'immagine nel contesto sociale ed aziendale, nessun danno comunque escluso, gravemente compromessa dalla irrogazione del provvedimento avversato, nella misura da liquidarsi in via equitativa e secondo la prudente valutazione del magistrato, oltre accessori.
- 3) Condannare altresì i medesimi convenuti, alternativamente e/o in solido, al pagamento in favore del ricorrente delle somme ingiustificatamente trattenute per effetto del provvedimento di sospensione preventiva dal soldo e dal servizio, oltre al risarcimento del danno emergente conseguente alla perdita di ratei delle indennità o erogazioni previste aziendalmente, e/o in sede di contrattazione collettiva nazionale, collegate alla effettiva presenza in servizio del lavoratore, il tutto oltre accessori.
- 4) Condannare i medesimi convenuti, alternativamente e/o in solido, al pagamento delle spese, diritti, onorari, forfettario, iva e cap, da distrarsi in favore dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore, anticipatario.

STUDIO LEGALE
AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE
VIA G. FALCONE SC.B - 74024 MANDURIA (TA)
TEL.FAX. 099-9712626
E-MAIL MAURPASSIATORE@LIBERO.IT

In rito, emettere i provvedimenti anticipatori di condanna ex art. 423 c.p.c.; ammettere l'interrogatorio libero e formale dei convenuti sulle circostanze di fatto su a) di cui al ricorso nonchè sulle seguenti ulteriori circostanze: 1) vero che il ricorrente il giorno 13/9/2002 aveva controllato insieme al collega Manco le linee assegnate oltre delle linee di ritorno?; 2) " vero che al personale Addetto all'Esercizio è stato sempre consentito dall'azienda di controllare l'utenza con una certa autonomia tutte le linee intersecanti le linee giornalmente assegnate, ed era fatto loro obbligo di intervenire su qualunque linea ed autobus a richiesta dell'autista?"; 3) " Vero che al ricorrente venne richiesto dal conducente di linea Fazzi di intervenire sull'autobus, e che lo stesso irrogò ad un passeggero la relativa contravvenzione?"; 4) " vero che per lo stesso fatto al collega di lavoro Manco Cosimo non venne irrogato dall'azienda alcun provvedimento?"; 5) "Vero che il ricorrente non aveva precedenti disciplinari?". Ammettersi altresì la prova per testi con i sign.ri: Manco Cosimo res. in Talsano (Ta) via Mantegna 12, su tutte le posizioni dianzi indicate, esclusa la posizione sub n.5); il conducente di linea Amat sign. Fazzio (si sconosce il nome di battesimo) sulla posizione sub 2-3; i testi Annicchiarico Cosimo da Taranto; Sgura Gregorio, via G. Dentice 19 - Manduria;- Caliandro Vinicio, residente in Taranto via C. Battisti 257; Dimauro Domenico res. in Taranto via Lago di Levino 4 ; Coccioli Francesco, residente in Taranto via Cripta del Redentore n. 2; De Pasquale Cosimo da Taranto, deporranno invece sulla posizione sub n. 2).

Si deposita documentazione dianzi indicata ed estratto R.D. 148/1931, oltre rapportini di servizio del 13-15-16/9/2002. Salvezze illimitate.

Manduria/Taranto 6/9/2004

avv. A. Maurizio Passiatore

IL GIUDICE DEL LAVORO

Letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza.

FISSA

TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Lavoro

n. 14074 / 04 R.G.Lav.

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede;

visto l'art. 415 co. 2 c.p.c.

fissa

l'udienza di discussione per il giorno 14-6-2005 alle ore 9,30 con il seguito,
ordinando alle parti di comparire personalmente.

Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro
dieci giorni dalla data odierna.

Taranto, 8-10-2004

Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Ciquera

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE - C1
(Vincenzo DI LONARDO)

~~Copia conforme all'originale~~

Taranto

27.11.2003



IL CANCELLIERE

Taranto 26 OTT. 2004
E. BALDI (R2)
(GIAZIA BALDI)



Copia conforme all'originale

Relata di notifica: ad istanza dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore, procuratore in atti di Nobile Sergio, io sottoscritto assistente Unep della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ho notificato copia separata e conforme dell'antescritto atto per legale scienza, a:

- 1) A.M.A.T. – Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto - S.p.a. in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto via Cesare Battisti 657, mediante consegna a mani

☒ 2) Direttore di Esercizio p.t. A.M.A.T. S.p.a., ing. Giovanni Matichecchia, domiciliato per la carica in Taranto via Cesare Battisti 657, mediante consegna a mani

Prof. dell'Ing. Giovanni Matichecchia,
TA, 5 Nov 2014

VITO TAMBURRANO
UFFICIALE GIUDIZIARIO B.3
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

AMAT s.p.a.	
Prot. in arrivo n°	21773
Del:	05 NOV. 2004
P	- PRESIDENTE ☐
VP	- VICE PRESIDENTE ☐
D	- DIRETTORE ☐
DA	- DIRIGENTE AMMINISTRATIVO ☐
DT	- DIRIGENTE TECNICO ☐
UC	- CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UA	- CONTRATTI/APPALTI ☐
UI	- INFORMATICA ☐
UE	- ESERCIZIO/MOVIMENTO ☐
UP	- PERSONALE ☐
UAG	- AFF. GEN./PR./SINISTRI ☒
US	- SEGRETERIA ☐
UT	- TECNICA ☐
UF-PT	- UFF. PRODOTTI TRAFFICO ☐
UF-RG	- UFF. RAGIONERIA ☐

8/4

STUDIO LEGALE
AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE
 VIA G. FALCONE SC. B - TEL. FAX. 099-9712626
 74024 MANDURIA (TA)
 E-mail: maurpassiatore@libero.it

Spett.le Presidente Consiglio di Disciplina
 C/o Amat s.p.a.
 Via C. Battisti 657
 74100 Taranto

Spett.le AMAT s.p.a.
 Via C. Battisti 657
 74100 Taranto
 mezzo fax 099-7794247

Manduria 3/1/2005

Oggetto: reiterazione richiesta copia verbale/i Commissione di Disciplina del 15/11/2004 -

In nome e per conto del lavoratore Nobile Sergio, faccio seguito alla mia precedente comunicazione a mano del 30/11/2004, rimasta inevasa, che ad ogni buon conto allego alla presente.

Torno pertanto a richiedere copia del verbale/i della seduta della Commissione di Disciplina, irrogativa della sanzione disciplinare della sospensione per gg. 10, ai sensi dell'art. 42, punto 16, R.D. n. 148/1933 All. A), giusta comunicazione con nota Direttore di Esercizio del 23/11/2004, ricevuta il 24/11, per la tutela dell'interesse preminente alla difesa del mio assistito.

Cordialmente

Avv. A. Maurizio Passiatore

AMAT s.p.a.
 Prot. In arrivo n. 235
 Del **04 GEN. 2005**

P	-PRESIDENTE	☐
VP	-VICE PRESIDENTE	☐
D	-DIRETTORE	☐
DA	-DIRIG. AMMINISTR.	☐
DT	-DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	-CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	-CONTRATTI APPALTI	☐
UI	-INFORMATICA	☐
UE	-ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UP	-PERSONALE	☐
UAG	-AFF. GEN. P.R./SINISTRI	☒
US	-SEGRETERIA	☐
UT	-TECNICA	☐
UF-PT	-UFF. PROD. TRAFFICO	☐
UF-RG	-UFF. MAGLIERIA	☐

*cartello
 ple
 pilota con Russo e
 sei me era per autore
 del Presidente del Consiglio
 di Disciplina per per
 autore el incarico alla
 Acabbi M*

STUDIO LEGALE
AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE
VIA G. FALCONE SC. B - TEL.FAX. 099-9712626
74024 MANDURIA (TA)
E-mail : maurpassiatore@libero.it

Copia

Spett.le Presidente Consiglio di Disciplina
C/o Amat s.p.a.
Via C. Battisti 657
74100 Taranto

Spett.le AMAT s.p.a.
Via C. Battisti 657
74100 Taranto

Raccomandata a mano

Manduria 30/11/2004

Oggetto: richiesta di accesso verbale/i Commissione di Disciplina del 15/11/2004 -

In nome e per conto del lavoratore Nobile Sergio, che sottoscrive in calce ad ogni effetto di legge, si richiede copia del verbale/i della seduta della Commissione di Disciplina, irrogativa della sanzione disciplinare della sospensione per gg. 10, ai sensi dell'art. 42, punto 16, R.D. n. 148/1933 All.A), giusta comunicazione con nota Direttore di Esercizio del 23/11/2004, ricevuta il 24/11, per la tutela dell'interesse preminente alla difesa del mio assistito.

Cordialmente

Avv. A. Maurizio Passiatore



AMAT S.P.A.
UFF. SEGRETERIA
PER RICEVUTA
30 NOV. 2004

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Sezione distaccata di Lecce

Ricorso

per Nobile Sergio, nato il 8/9/1949 - C.f. NBLSRG49P08L049E-, elettivamente domiciliato in Lecce alla via Zanardelli 7 (studio avv. Angelo Vantaggiato), presso e nello studio dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto,

Contro

- Consiglio di Disciplina dell' A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - S.p.a. in persona del suo Presidente p.t., corrente in Taranto alla via C. Battisti 657,

nonché,

~~l' A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - S.p.a. in persona~~

del suo legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Taranto via C.

Battisti 657, controinteressato,

per la nullità/annullamento/inefficacia, previa sospensiva,

della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dallo stipendio per

giorni 10, comminata ai sensi dell'art. 42 punto 16 del R.D. n. 148/1931 All.A),

nella riunione del Consiglio di Disciplina del 15/11/2004, comunicata con nota a.r.

del 23/11/2004, ricevuta il 24/11/2004 (all.1), nonché di ogni altro atto presupposto

e connesso, ancorché sconosciuto e nei limiti dell'interesse, ed in particolare:

a- la presupposta contestazione di addebito disciplinare del 18/9/2002 per

violazione art. 44 punto 3) L. 148/1931 All.A), del Direttore di Esercizio Amat

s.p.a.(all.2);

b- nota del Direttore di Esercizio dell'Amat s.p.a. del 14/11/2002, di opinamento

della proroga di sei mesi del termine per l'aumento dello stipendio ex art. 43 n.

3 R.D. 148/1931 (all.3);

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quello eventuale di opposizione, conferendoVi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, quietanza re, chiamare in causa terzi spiegare domande riconvenzionali nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eletto domicilio nel Vs. studio.

MANDURIA/LECCE 15/01/05

Nobile Sergio

E' AUTENTICA

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE

[Signature]

[Signature] Cronologia
Importo atto R.

Taranto,

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

18 GEN. 2005

c- *nota di conferma dell'opinamento aziendale del 25/11/2002 – prot. 374/AP - del Direttore di Esercizio dell'Amat s.p.a., e conseguente devoluzione della cognizione della controversia disciplinare al Consiglio di Disciplina (all.4).*

F A T T O

a – Il ricorrente è dipendente dell'A.M.A.T. S.p.a. con la qualifica di operatore qualificato alla mobilità – parametro retributivo 151-, preposto al controllo dell'utenza sulle linee urbane; il giorno 13/9/2002 effettuava il normale controllo dell'utenza sulle linee assegnate, come da relativo rapportino di servizio giornaliero (all.5).

b – Con telegramma ricevuto il 16/9/2002, a firma del Direttore di Esercizio Ing. Giovanni Matichecchia (all.6) gli veniva comunicato con effetto immediato (senza limite di durata) ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 dell'allegato A) al R.D. 148/1931 “*la sospensione in via preventiva dal soldo e dal servizio per avere il giorno 13/9/2002, unitamente all'agente Manco Cosimo, disatteso le disposizioni aziendali relative alle linee su cui effettuare l'attività di controllo dell'utenza, incorrendo nella mancanza prevista all'art. 44, punto 3, stesso R.D.. Seguirà formale contestazione*”.

c- Con nota aziendale del 18/9/2002 – prot. 3993/2002, a firma del Direttore di Esercizio, Ing. Giovanni Matichecchia, veniva contestato al ricorrente l'addebito di aver eluso il controllo sulle linee assegnate, in particolare per “*aver controllato scientemente ed arbitrariamente le linee CN, ½,CS, linee che percorrono via C. Battisti, quindi con la palese finalità di rientrare in deposito in anticipo rispetto alla fine del turno ... creando grave danno alla società, in quanto si riducono e si vanificano gli effetti della lotta all'evasione che l'azienda sta conducendo in modo capillare ..*”. (all.7).

d – Il ricorrente confutava la nota del Direttore di Esercizio del 18/9/2002 con articolata controdeduzione difensiva di pari data, assumendo di aver controllato non

solo le linee assegnate ma anche altre linee di ritorno, nell'ambito di quel margine di flessibilità sempre riconosciuto dall'azienda, oltre che per effetto della richiesta di intervento pervenuta dall'agente Fazio sulla linea 14, a seguito del quale il ricorrente provvedeva ad elevare relativa contravvenzione ad un passeggero (all.8).

e – Con telegramma del 20/9/2002 a firma del Direttore di Esercizio, il ricorrente veniva riammesso in servizio a far data dal 21/9/2002 (all.9).

f – Con nota del 14/11/2002 – prot. 332/AP -, ricevuta il 16/11, il Direttore di Esercizio dell'Amat ha opinato nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare della proroga di sei mesi del termine per l'aumento di stipendio, ai sensi del combinato disposto dell'artt. 43 punto 3) e 55 del Regolamento All.A) al R.D. n. 148/1931.

g – Con controdeduzione scritta del 20/11/2002, tramite il sottoscritto procuratore, il ricorrente ha impugnato di illegittimità l'opinamento ed ogni ulteriore atto presupposto e connesso, tantopiù discriminatorio allorchè il collega di servizio del ricorrente, sign. Manco Cosimo, per il medesimo fatto veniva prosciolto da ogni addebito (all.10), cui faceva seguito nota di conferma dell'opinamento aziendale del 25/11/2002 – prot. 374/AP - e conseguente devoluzione della controversia disciplinare al Consiglio di Disciplina .

h – Il ricorrente per il fatto contestato ha già subito gli effetti ingiustificatamente odiosi e punitivi della sospensione preventiva dal soldo e dal servizio, che permangono nonostante la successiva riammissione in servizio, lesivi della propria dignità, personalità ed l'onore, misura palesemente illegittima per palese insussistenza dei requisiti formali e sostanziali dell'art. 46 R.D. 149/1931 All.A, per sviamento e travisamento di potere, sotto molteplici profili, avverso il quale è pendente ricorso innanzi al Giudice del Lavoro di Taranto, trattandosi di misura cautelare che esula dal novero delle sanzioni disciplinari devolute alla cognizione del giudice amministrativo. Invero è *jus receptum* che “ *la sospensione preventiva*

dal soldo e dal servizio è una misura cautelare ed interinale (a carattere provvisorio) diretta a garantire la sicurezza ed il prestigio del servizio e del concessionario con l'immediata esenzione dal lavoro di tali agenti, e che si distingue dalla omonima sanzione disciplinare prevista dall'art. 37 dello stesso regolamento fra le sanzioni irrogabili a seguito di procedimento disciplinare, è impugnabile davanti al giudice ordinario, secondo il criterio generale previsto dall'art. 10 del citato R.D. n. 148 del 1931, il quale affida all'A.g.o. la cognizione delle controversie relative al rapporto di lavoro degli agenti, sicchè in quella sede l'agente può contestare la ricorrenza in concreto dei requisiti sostanziali e formali previsti dalla disposizione regolamentare e quindi la legittimità stessa del provvedimento di sospensione", (Cass. 15/7/1997 n. 6441) e non davanti al Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 58 del detto decreto allegato A, che si riferisce, invece, ai provvedimenti disciplinari in senso proprio (Cass. Sez. Unite 27/10/1995 n. 11175).

**

La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per gg. 10 comminata dal Consiglio di Disciplina dell'Amat s.p.a. nella seduta del 15/11/2004, oltre che gli atti presupposti indicati in epigrafe, organo avente natura di collegio amministrativo posto in situazione di terzietà rispetto alle parti del rapporto e che assume la veste di autorità emanante il provvedimento, alla quale di converso deve essere notificato il ricorso in via giurisdizionale (Cons. Stato 7/8/2003 n. 4559), sono illegittimi sotto molteplici profili, per aver tale organo operato un chiaro malgoverno delle norme speciali e generali che presiedono la materia.

DIRITTO

1 – Divieto di immutazione del fatto oggettivo presupposto dalla contestazione disciplinare – Violazione di legge per lesione del diritto di difesa ; difetto di motivazione -

L'intero titolo VI° dall'art. 37 all'art. 58 dell'allegato A) R.D. 148/1931, che regola la materia disciplinare nel settore del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, si caratterizza come un corpus normativo alquanto eterogeneo, con fattispecie disciplinari estremamente generiche, che per certi versi collide con il requisito di tipicità e di predeterminazione del contenuto precettivo che deve permeare la materia disciplinare. Invero con la sentenza della Corte Costituzionale del 1/6/1995 n. 220, è stato ribadito che " in generale l'esercizio di un potere disciplinare, nello svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato (di diritto privato o di pubblico impiego) ovvero di lavoro autonomo o professionale, implicando un rapporto di supremazia per cui un soggetto può, con un suo atto unilaterale, determinare in senso lato conseguenze negative nella sfera soggettiva di un altro soggetto (il prestatore di lavoro) in ragione di un comportamento negligente o colpevole di quest'ultimo, deve rispondere al principio di proporzione e alla regola del contraddittorio. Dei quali il primo- che rappresenta una diretta espressione del generale canone di ragionevolezza ex art. 3 Cost., coniugato alla tutela del lavoro e della dignità del lavoratore art. 4 e 35 Cost.- implica che il potere deve estrinsecarsi in modo coerente al fatto addebitato, per commisurare ad esso, ove ritenuto sussistente, la sanzione da irrogare, con esclusione di automatismi sanzionatori che pretermettano l'indeffettibile valutazione dell'addebito, mentre la regola del contraddittorio, riferibile anch'essa ai medesimi valori costituzionali che supportano il principio di proporzione, implica a sua volta, il coinvolgimento di chi versa nella situazione di soggezione e la facoltà di quest'ultimo di addurre, in tempi ragionevoli, giustificazioni a sua difesa, previo esperimento di un procedimento disciplinare che, seppur variamente articolabile, sia rispettoso della regola " audiatur altera pars".

Tale principi vincolano l'interprete, il quale è tenuto in ogni caso a privilegiare una valutazione orientata al modello costituzionale e dal quale non può discostarsi,

tantopiù necessaria al cospetto di una normativa di settore - il R.D. 148/1931-emanata ancor prima del nuovo ordinamento costituzionale ed improntata al sistema corporativo fascista .

Venendo al merito della questione, deve rilevarsi che il fatto addebitato al dipendente ha assunto, rispetto alla contestazione primitiva, un contenuto atipico e mutevole, quasi a formazione progressiva, lasciato all'arbitrio del datore di lavoro, che di converso ha inficiato irrimediabilmente l'intero procedimento disciplinare. Invero nel tentativo di corroborare la misura cautelare della sospensione dal soldo e dal servizio ex art. 46 legge citata, da parte aziendale si è dapprima invocata la fattispecie dell'art. 44 punto 3 (" trascuratezza che abbia recato grave danno all'azienda"), per poi addivenire nella nota di opinamento finale del Direttore di Esercizio del 14/11/2002, alla fattispecie più blanda dell'art. 43 punto 3 del citato R.D., venendo in tal modo a modificarsi non solo la qualificazione giuridica del fatto, che potrebbe anche essere corretta , ma soprattutto, gli elementi costitutivi della stessa contestazione disciplinare.

Invero, se è pur vero che la sanzione piaciuta opinare era connotata da una minore afflittività, tuttavia essa esigeva il diverso presupposto fattuale del "*rifiuto di obbedienza ad ordini attinenti al servizio*", ontologicamente diverso dalla iniziale contestazione disciplinare, dalla quale al contrario diverge in maniera sostanziale, fondata sulla abitualità della condotta trascurata nell'esercizio delle proprie mansioni e del grave danno all'azienda, secondo il tenore dell'art. 44 punto 3.

Tantopiù che in subiecta materia postulato irrinunciabile è l'immutabilità del fatto addebitato al dipendente, volto alla tutela del diritto di difesa, che esclude perfino circostanze nuove rispetto a quelle contestate (ex plurimis Cass. 28/8/2000 n. 11265). Ed ancora infine si è ritenuto sussumibile da parte del Consiglio di disciplina la fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 42 punto 16, ovvero " mancanza da cui siano derivate irregolarità nell'esercizio, o da cui avrebbe potuto

derivare danno alla sicurezza dell'esercizio", punibile con la sanzione della sospensione dal servizio sino a 15 giorni .

Né tampoco, a ricondurre nell'alveo del legittimo esercizio della discrezionalità del datore di lavoro la modulazione della sanzione disciplinare concretamente applicabile, è pertinente il richiamo della disposizione dell'art. 55 del regio decreto citato di cui alla nota di opinamento del 14/11/2002, dal momento che lo jus variandi è attribuzione dell'organo titolare della cognizione della sanzione disciplinare, secondo la ripartizione delle competenze previste dal precedente art. 54, in forza del quale siffatta prerogativa è riservata semmai, non già al Direttore di Esercizio, bensì al Consiglio di Disciplina, purché ovviamente si rimanga sempre nell'alveo delle competenze dell'organo, ovvero di contestazioni disciplinari sussumibili sotto la previsione dall'artt. 43 al 45 del regio decreto.

2- Nullità del procedimento disciplinare per omessa predisposizione e pubblicazione, per la generalità del personale, del codice disciplinare aziendale

Alla luce delle previsioni precettive estremamente late e generiche della normativa di settore del R.D. 148/1931, al fine di dare concreta attuazione al canone di legalità "*nullum crimen sine lege*" applicabile anche al procedimento disciplinare, tantopiù in mancanza di una regolamentazione collettiva nazionale che regola la materia, l'azienda quantomeno avrebbe dovuto predisporre e pubblicare con mezzi idonei, almeno avuto riguardo alle sanzioni conservative che non integrano violazione dei doveri fondamentali o dell'etica comune, nella quale ricade indubitabilmente la fattispecie per cui è causa (cfr. Cass. Sez. Lav. 16/5/2001 n. 6737), **una normativa secondaria di integrazione e specificazione delle previsioni astratte di legge, idonea a supportare il generico potere disciplinare previsto dall'art. 2106 c.c.** (cfr. Cass. Sez. Lav. 26/8/2003 n. 12500; Cass. Sez. Lav. 6/5/1998 n. 4593).

3- Violazione e falsa applicazione di legge per manifesta non proporzionalità per qualità e quantità, della sanzione disciplinare con il fatto addebitato;

mancata valutazione scritti difensivi e di tutte le circostanze del caso concreto, compreso lo stato di servizio precedente del lavoratore.

Il ricorrente si è conformato all'ordine di servizio ricevuto, avendo controllato non solo le linee assegnate, ma anche linee di ritorno o su chiamata (per richiesta dell'agente Fazzio), sulle quali ha elevato anche delle contravvenzioni; di tal guisa viene depotenziato ex sé l'argomento della condotta lesiva della strategia di contrasto della evasione, tanto più che il medesimo lavoratore aveva, ed ha, non solo una eccellente assiduità sul posto di lavoro (è stato escluso dalle liste dei lavoratori affetti da eccessiva morbidità), ma anche una media apprezzabile di produttività di verbali di contestazione, cui è correlata l' erogazione della indennità economica aziendale. Del resto a connotare la personalità del ricorrente vale il significativo riconoscimento della mancanza di precedenti provvedimenti disciplinari !!.

Di tal guisa se è pur vero che il lavoratore ha controllato anche linee di ritorno non assegnate, cionondimèno è avvenuto per quel margine di autonomia e flessibilità che l'azienda ha sempre riconosciuto prima di allora nelle operazioni di controllo dell'utenza, tale da ingenerare un ragionevole affidamento in termini di normale prassi di servizio, peraltro confacente agli interessi dell'azienda (del resto una semplice ispezione dei rapporti di servizio di tutto il personale precedenti al 13/9, conferma l'assunto). Tantopiù che la stessa azienda ed il Consiglio di Disciplina dell'Amat s.p.a., nella seduta del 29/11/2004 (all.11), avuto riguardo alla valutazione di analoga contestazione disciplinare contro dei lavoratori aventi la stessa qualifica di addetti al movimento e traffico, arrivano ad ammettere che " *in linea generale gli agenti aventi qualifica analoga a quella di Annicchiarico e Mancuso, è consentito, in via del tutto eccezionale, modificare il servizio preventivamente assegnato*"..

Di tal guisa difetta in maniera macroscopica non solo l'elemento oggettivo dell'addebito ma anche quello subiettivo, ancorchè a livello di colpa.

E' noto che in materia di sanzioni civilistiche ed amministrative, al pari di quelle penali, opera il principio costituzionale di proporzionalità tra la pena e la colpa, di tal guisa la condotta asseritamente trasgressiva del ricorrente semmai poteva essere suscettibile di essere valutata, all'esito di un normale procedimento disciplinare, con la sanzione della multa (art. 41 comma I° n.2) o al massimo della sospensione per le ipotesi lievi punibili sino ad un massimo di giorni 5 (art. 42 comma, punti n. 1), giammai con la retrocessione e meno che mai con la destituzione (art. 44 e 45 legge citata) .

La mancanza di proporzionalità sia oggettiva che soggettiva tra la sanzione e l'infrazione eventualmente commessa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e la cui inosservanza inficia il procedimento disciplinare (ex plurimis Cass. Sez. Lav. 23/7/2004 n. 13883; Cass. Sez. Lav. 21/5/2002 n. 7462), si estrinseca sotto i seguenti distinti profili:

- l'ipotesi fattuale poteva semmai integrare la previsione dell'art. 42 punto 1) - mancanza di diligenza nel proprio ufficio quando abbia recato danno al servizio- punibile con la sospensione dal servizio per un massimo di giorni 5, anziché con la sanzione più grave di cui al punto 16, prescelta dal Consiglio di Disciplina, punibile di converso sino ad un massimo di gg. 15;
- il Consiglio di Disciplina ha irrogato ulteriori gg. 10 di sospensione, omettendo di valutare che il lavoratore per il medesimo fatto aveva già scontato altri giorni di sospensione cautelativa dal soldo e dal servizio, di tal guisa davvero spropositata anche la determinazione della durata della sanzione.

4- Condotta discriminatoria aziendale, contraria all'obbligo di buona fede e correttezza che presiede la materia dei rapporti obbligatori.

Invero per il medesimo fatto e circostanze, a carico dell'agente Manco Cosimo, collega del ricorrente durante il turno di servizio del 13/9, non si è avviato neanche il procedimento disciplinare, indice compiuto della irrilevanza disciplinare della

condotta contestata al lavoratore. Non si comprende pertanto la ragione del trattamento peggiore riservato al ricorrente, al quale non è stata risparmiata per il medesimo fatto neanche l'infamia della sospensione cautelare dal servizio per alcuni giorni, in aggiunta ad ulteriori gg. 10 di sospensione disciplinare !!.

5- Violazione del diritto di difesa: mancata audizione del ricorrente nella seduta del 15/11/2004, benché espressamente richiesta con la nota del 30/10/2002-

E' del pari mancata la preventiva audizione del ricorrente nella seduta del Consiglio di Disciplina, quantunque ne avesse fatto precisa richiesta con la nota citata di deferimento della controversia all'organo collegiale: se è pur vero che l'approfondimento istruttorio demandato all'organo dal R.D. citato, è inteso in termini di facoltà anziché di obbligo, di converso la preventiva audizione personale dell'incolpato deve intendersi obbligo immanente ricavabile dal sistema normativo coerente con il disegno costituzionale, esigibile per una compiuta espressione del diritto di difesa.

Inibitoria

Il pregiudizio grave conseguito al ricorrente è in re ipsa: egli è stato sospeso preventivamente dal lavoro dal 17 sino al 20/9/2002, senza neanche aver potuto esercitare il legittimo diritto di difesa, infamato nello spirito e nel servizio, con grave pregiudizio alla propria onorabilità, immagine e vita di relazione. Per tutta la durata della sospensione al predetto lavoratore, soggetto monoreddito, è stato corrisposto il solo assegno alimentare corrispondente alla metà dello stipendio, cui devono cumularsi ulteriori giorni 10 di sospensione dal servizio e senza salario, nonché la perdita di ratei delle indennità o erogazioni previste aziendali, e/o in sede di contrattazione collettiva nazionale, collegate alla effettiva presenza in servizio del lavoratore !!!.

Per quanto sopra, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

Che il Tribunale adito, Voglia,

previa concessione della sospensiva degli effetti, con richiesta di ascolto,

- 1) dichiarare la illegittimità/ nullità/ inefficacia/ annullabilità/ annullamento / della sanzione disciplinare a carico del ricorrente della sospensione dal servizio per giorni 10, irrogato dalla Commissione di Disciplina dell'Amat s.p.a., comunicato il 24/11/2004, con nota a firma del Direttore di Esercizio, Ing. Giovanni Matichecchia, oltre che di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, indicato in epigrafe, per le causali di cui al presente atto;
- 2) Condannare i medesimi convenuti, alternativamente e/o in solido, al pagamento delle spese, diritti, onorari, forfettario, iva e cap., da distrarsi in favore dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore, anticipatario.

Si deposita documentazione dianzi indicata ed estratto R.D. 148/1931; rapporti di servizio del 13-15-16/9/2002. Salvezze illimitate.

Manduria/Lecce 15/1/2005

avv. A. Maurizio Passiatore

Relata di notifica: ad istanza dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore, procuratore in atti di Nobile Sergio, io sottoscritto assistente Unep della Corte di Appello di Taranto, ho notificato copia separata e conforme dell'antescritto atto per legale scienza, a:

1-Commissione di Disciplina dell'Amat s.p.a., in persona del Presidente p.t., domiciliato per la carica presso la sede di Taranto Via C. Battisti 657, mediante consegna a mani

nonché al controinteressato,

2- Amat s.p.a. in persona del suo legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica

in Taranto alla via C. Battisti 657, mediante consegna a mani dell'impiegato

Altamura Antonio in addetto

le li 19/01/05

AMAT s.p.a.

Prot. In arrivo n.

1345

Del

19 GEN 2004

P - PRESIDENTE ☐
VP - VICE PRESIDENTE ☐
D - DIRETTORE ☐
DA - DIRIG. AMMINISTR. ☐
DT - DIRIGENTE TECNICO ☐
UC - CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UA - CONTRATTI APPALTI ☐
UI - INFORMATICA ☐
UE - ESERCIZIO/MOVIMENTO ☐
UP - PERSONALE ☒
UAG - AFF. GEN./P.R./SINISTRI ☒
US - SEGRETERIA ☒
UT - TECNICA ☒
UF-PT- UFF. PROD. TRAFFICO ☐
UF-RG- UFF. RAGIONERIA ☐

Don. TO MMSIAO

2017

8643/07

Qtr A

PER L'AMAT

Handwritten signature

Tribunale del Lavoro di Taranto

Ricorso

per *Nobile Sergio*, nato il 8/9/1949 - C.f. NBLSRG49P08L049E, elettivamente domiciliato in Taranto via Regina Elena 131 (studio avv. Giuseppe Macrì), presso e nello studio dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto,

Contro

- *Consiglio di Disciplina A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - S.p.a. in persona del suo Presidente p.t., corrente in Taranto alla via C. Battisti 657,*

- *l' A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - S.p.a. in persona del suo legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Taranto via C. Battisti 657,*

per la nullità/annullamento/inefficacia,

della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dallo stipendio per giorni 10, comminata ai sensi dell'art. 42 punto 16 del R.D. n. 148/1931 All.A), nella riunione del Consiglio di Disciplina del 15/11/2004, comunicata con nota a.r. Direttore di Esercizio del 23/11/2004, ricevuta il 24/11/2004 (all.1), nonché di ogni altro atto presupposto e connesso, ancorchè sconosciuto e nei limiti dell'interesse, ed in particolare:

a- la presupposta contestazione di addebito disciplinare del 18/9/2002 per violazione art. 44 punto 3) L. 148/1931 All.A), del Direttore di Esercizio Amat s.p.a.(all.2);

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORI
Vi delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni fase e gra-
do del presente giudizio, in
quello successivo di esecuzione
ed in quello eventuale di oppo-
sizione, conferendoVi ogni
facoltà di legge, compresi
quella di transigere, quietanza-
re, citare in causa terzi
spiegare domande riconvenzionali
nominare sostituti e rinunciare
agli atti del giudizio. Eleggo
domicilio nel Vs. studio. IN
FIDELI C. R. B. C. P. 31.

Ad-Long

Edna

MAILED 20

Avv. A. MARINELLO PASCIATORI

02745
348
onologico

348

UFFICIALE GIUDIZIARIO
2007

30/11/2007

[illegible]

Dep. Sec. - 1/10/2010

Tard

- b- *nota del Direttore di Esercizio dell'Amat s.p.a. del 14/11/2002, di opinamento della proroga di sei mesi del termine per l'aumento dello stipendio ex art. 43 n. 3 R.D. 148/1931 (all.3);*
- c- *nota di conferma dell'opinamento aziendale del 25/11/2002 - prot. 374/AP - del Direttore di Esercizio dell'Amat s.p.a., e conseguente devoluzione della cognizione della controversia disciplinare al Consiglio di Disciplina (all.4).*

FATTO

- a - *Il ricorrente è dipendente dell'A.M.A.T. S.p.a. con la qualifica di operatore qualificato alla mobilità - parametro retributivo 151-, preposto al controllo dell'utenza sulle linee urbane; il giorno 13/9/2002 effettuava il normale controllo dell'utenza sulle linee assegnate, come da relativo rapportino di servizio giornaliero (all.5).*
- b - *Con telegramma ricevuto il 16/9/2002, a firma del Direttore di Esercizio Ing. Giovanni Matichecchia (all.6) gli veniva comunicato con effetto immediato (senza limite di durata) ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 dell'allegato A) al R.D. 148/1931 " la sospensione in via preventiva dal soldo e dal servizio per avere il giorno 13/9/2002, unitamente all'agente Manco Cosimo, disatteso le disposizioni aziendali relative alle linee su cui effettuare l'attività di controllo dell'utenza, incorrendo nella mancanza prevista all'art. 44, punto 3, stesso R.D.. Seguirà formale contestazione"*
- c- *Con nota aziendale del 18/9/2002 - prot. 3993/2002, a firma del Direttore di Esercizio, Ing. Giovanni Matichecchia, veniva contestato al ricorrente l' addebito di aver eluso il controllo sulle linee assegnate, in particolare per "aver controllato scientemente ed arbitrariamente le linee CN. 1-3.CS. linee che percorrono via C. Battisti,*

quindi con la palese finalità di rientrare in deposito in anticipo rispetto alla fine del turno ... creando grave danno alla società, in quanto si riducono e si vanificano gli effetti della lotta all'evasione che l'azienda sta conducendo in modo capillare ...". (all.7).

d - Il ricorrente confutava la nota del Direttore di Esercizio del 18/9/2002 con articolata controdeduzione difensiva di pari data, assumendo di aver controllato non solo le linee assegnate ma anche altre linee di ritorno, nell'ambito di quel margine di flessibilità sempre riconosciuto dall'azienda, oltre che per effetto della richiesta di intervento pervenuta dall'agente Fazio sulla linea 14, a seguito del quale il ricorrente provvedeva ad elevare relativa contravvenzione ad un passeggero (all.8).

e - Con telegramma del 20/9/2002 a firma del Direttore di Esercizio, il ricorrente veniva riammesso in servizio a far data dal 21/9/2002 (all.9).

f - Con nota del 14/11/2002 - prot. 332/AP -, ricevuta il 16/11, il Direttore di Esercizio dell'Amat ha opinato nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare della proroga di sei mesi del termine per l'aumento di stipendio, ai sensi del combinato disposto dell'artt. 43 punto 3) e 55 del Regolamento All.A) al R.D. n. 148/1931.

g - Con controdeduzione scritta del 20/11/2002, tramite l'avv. Passiatore, il ricorrente ha impugnato di illegittimità l'opinamento ed ogni ulteriore atto presupposto e connesso, tantopiù discriminatorio allorché il collega di servizio del ricorrente, sign. Manco Cosimo, per il medesimo fatto veniva proscioltto da ogni addebito (all.10), cui faceva seguito nota di conferma dell'opinamento aziendale del 25/11/2002 - prot. 374/AP - e

conseguente devoluzione della controversia disciplinare al Consiglio di Disciplina.

h - Il ricorrente per il fatto contestato ha subito gli effetti ingiustificatamente odiosi e punitivi della sospensione preventiva dal soldo e dal servizio, misura palesemente illegittima per palese insussistenza dei requisiti formali e sostanziali dell'art. 46 R.D. 149/1931 All.A, per sviamento e travisamento di potere, sotto molteplici profili, avverso il quale ha proposto ricorso innanzi al Giudice del Lavoro di Taranto, che con sentenza n. 8593 del 14/12/2005 ha annullato definitivamente la misura cautelare (all.11).

Il ricorrente avverso il provvedimento disciplinare de qua ha proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tar Lecce, dichiarato inammissibile con sentenza del 24/2/2005, pubblicata in Cancelleria il 1/3/2005 n. 974/05 (all.12), per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario per effetto della implicita abrogazione dell'art. 58 All.A) R.D. 148/1931, recependo l'orientamento della sopravvenuta sentenza della Corte di Cass. S.U. n. 460/2005 (all.13), coeva al deposito del ricorso, che di converso devolveva la materia delle sanzioni disciplinari del settore autoferrotranviari al giudice amministrativo. Di tal guisa, al cospetto di una pronuncia definitiva di rito (rectius sulla giurisdizione) ed in mancanza di accertamenti del merito del rapporto, l'azione giurisdizionale del lavoratore volta all'annullamento, inefficacia, nullità del provvedimento disciplinare

irrogato è certamente esperibile entro il termine ordinario di prescrizione.

Con istanza raccomandata a.r. del 10/1/2007 il ricorrente ha proposto il tentativo di conciliazione presso la Direzione Prov.le del Lavoro di Taranto (all.14), rimasto infruttuoso per la mancata comparizione del datore di lavoro, come da relativa attestazione della Direzione Prov.le del Lavoro di Taranto (all.15).

La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per gg. 10 - già scontata dal lavoratore - e comminata dal Consiglio di Disciplina dell'Amat s.p.a. nella seduta del 15/11/2004, , organo avente natura di collegio amministrativo posto in situazione di terzietà rispetto alle parti del rapporto e che assume la veste di autorità emanante il provvedimento, alla quale di converso deve essere notificato il ricorso in via giurisdizionale (Cons. Stato 7/8/2003 n. 4559), organo ancora in vigore quantomeno in forza della previsione dell'art. 25 comma IV° della legge Regione Puglia 25/3/1999 n. 13 (Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico di linea), oltre che gli atti presupposti indicati in epigrafe sono illegittimi sotto molteplici profili, per aver tale organo , ed in ogni caso il datore di lavoro Amat s.p.a., operato un chiaro malgoverno delle norme speciali e generali che presiedono la materia, per i seguenti

MOTIVI

1 - Divieto di immutazione del fatto oggettivo presupposto dalla contestazione disciplinare - Violazione di legge per lesione del diritto di difesa ; difetto di motivazione -

L'intero titolo VI° dall'art. 37 all'art. 58 dell'allegato A) R.D. 148/1931, che regola la materia disciplinare nel settore del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, si caratterizza come un corpus normativo pre-costituzionale alquanto eterogeneo, con l'enucleazione di fatti disciplinarmente rilevanti estremamente generiche, che per certi versi collide con il requisito di tipicità e di predeterminazione del contenuto precettivo che deve permeare la materia disciplinare. ¹

Invero con la sentenza della Corte Costituzionale del 1/6/1995 n. 220, è stato ribadito che

" in generale l'esercizio di un potere disciplinare, nello svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato (di diritto privato o di pubblico impiego) ovvero di lavoro autonomo o professionale, implicando un rapporto di supremazia per cui un soggetto può, con un suo atto unilaterale, determinare in senso lato conseguenze negative nella sfera soggettiva di un altro soggetto (il prestatore di lavoro) in ragione di un comportamento negligente o colpevole di quest'ultimo, deve rispondere al principio di proporzione e alla regola del contraddittorio. Dei quali il primo- che rappresenta una diretta espressione del generale canone di ragionevolezza ex art. 3 Cost., coniugato alla tutela del lavoro e della dignità del lavoratore art. 4 e 35 Cost.- implica che il potere del datore di lavoro deve estrinsecarsi in modo coerente al fatto addebitato, per commisurare ad esso, ove ritenuto sussistente, la sanzione da irrogare, con esclusione di automatismi sanzionatori che pretermettano l'inevitabile valutazione dell'addebito, mentre la regola del contraddittorio, riferibile anch'essa ai medesimi valori costituzionali che supportano il principio di proporzione, implica a sua volta, il coinvolgimento di chi versa nella situazione di soggezione e di converso la facoltà di quest'ultimo, di addurre in tempi ragionevoli giustificazioni a sua difesa, previo esperimento di un procedimento disciplinare che, seppur variamente articolabile, sia rispettoso della regola " audiat altera pars" .

Tale principi vincolano l'interprete, il quale è tenuto in ogni caso a privilegiare una valutazione orientata al modello costituzionale e dal quale non può discostarsi, tantopiù necessaria al cospetto di una normativa di settore - il R.D. 148/1931 - emanata ancor prima del nuovo ordinamento costituzionale repubblicano, e di converso informata al diverso sistema corporativo fascista.

Venendo al merito dell'addebito, deve rilevarsi che il fatto addebitato al dipendente ha assunto, rispetto alla contestazione primitiva, un contenuto atipico e mutevole, quasi a formazione progressiva, lasciato all'arbitrio del datore di lavoro, che di converso ha innescato irrimediabilmente l'intero procedimento disciplinare. Invero nel tentativo di corroborare la misura cautelare della sospensione dal soldo e dal servizio ex art. 46 legge citata, da parte aziendale si è dapprima invocata la fattispecie dell'art. 44 punto 3 ("trascuratezza che abbia recato grave danno all'azienda"), per poi addivenire nella nota di opinamento finale del Direttore di Esercizio del 14/11/2002, alla fattispecie più blanda dell'art. 43 punto 3 del citato R.D., venendo in tal modo a modificarsi non solo la qualificazione giuridica del fatto, che potrebbe anche essere corretta, ma soprattutto, gli elementi costitutivi della stessa contestazione disciplinare.

Invero, se è pur vero che la sanzione piaciuta opinare era connotata da una minore afflittività, tuttavia essa esigeva il diverso presupposto fattuale del "rifiuto di obbedienza ad ordini attinenti al servizio", ontologicamente diverso dalla iniziale contestazione disciplinare, dalla quale al contrario diverge in maniera sostanziale, fondata sulla abitudine della condotta trascurata nell'esercizio delle

proprie mansioni e del grave danno all'azienda, secondo il tenore dell'art. 44 punto 3.

Tantopiù che in subiecta materia postulato irrinunciabile è l'immutabilità del fatto addebitato al dipendente, volto alla tutela del diritto di difesa, che esclude perfino circostanze nuove rispetto a quelle contestate (ex plurimis Cass. 28/8/2000 n. 11265). Ed ancora si è ritenuto sussumibile da parte del Consiglio di disciplina la fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 42 punto 16, ovvero " mancanza da cui siano derivate irregolarità nell'esercizio, o da cui

avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell'esercizio", punibile con la sanzione della sospensione dal servizio sino a 15 giorni.

Né tampoco è pertinente il richiamo alla disposizione dell'art. 55 del regio decreto citato, di cui alla nota di opinamento del 14/11/2002, dal momento che lo jus variandi è attribuzione dell'organo titolare della cognizione della sanzione disciplinare, secondo la ripartizione delle competenze previste dal precedente art. 54, in forza del quale siffatta prerogativa è riservata semmai, non già al Direttore di Esercizio, bensì al Consiglio di Disciplina, purchè ovviamente si rimanga sempre nell'alveo delle competenze dell'organo, ovvero di contestazioni disciplinari sussumibili sotto la previsione dall'artt. 43 al 45 del regio decreto.

2- Nullità del procedimento disciplinare per omessa predisposizione e pubblicazione, per la generalità del personale, del codice disciplinare aziendale -

Alla luce delle previsioni precettive estremamente late e generiche della normativa di settore del R.D. 148/1931, al fine di dare concreta attuazione al canone di legalità "nullum crimen sine lege

applicabile anche al procedimento disciplinare, tantopiù in mancanza di una regolamentazione collettiva nazionale che regola la materia, l'azienda quantomeno avrebbe dovuto predisporre e pubblicare con mezzi idonei, almeno avuto riguardo alle sanzioni conservative che non integrano violazione dei doveri fondamentali o dell'etica comune, nella quale ricade indubitabilmente la fattispecie per cui è causa (cfr. Cass. Sez. Lav. 16/5/2001 n. 6737), una **normativa secondaria di integrazione e specificazione delle previsioni astratte di legge, idonea a supportare il generico potere disciplinare previsto dall'art. 2106 c.c.** ²

3- Violazione e falsa applicazione di legge per manifesta non proporzionalità per qualità e quantità, della sanzione disciplinare con il fatto addebitato; mancata valutazione scritti difensivi e di tutte le circostanze del caso concreto, compreso lo stato di servizio precedente del lavoratore.

Il ricorrente si è conformato all'ordine di servizio ricevuto, avendo controllato non solo le linee assegnate, ma anche linee di ritorno o su chiamata (per richiesta dell'agente Fazzio), sulle quali ha elevato anche delle contravvenzioni; di tal guisa viene depotenziato ex sé l'argomento della condotta lesiva della strategia di contrasto della evasione, tanto più che il medesimo lavoratore aveva, come ha, non solo una eccellente assiduità sul posto di lavoro (è stato escluso dalle liste dei lavoratori affetti da eccessiva morbidità), ma anche una media apprezzabile di produttività di verbali di contestazione, cui è correlata l'erogazione della indennità economica aziendale. Del resto a connotare la personalità del ricorrente vale il significativo

² cfr. Cass. Sez. Lav. 16/5/2001 n. 6737; Cass. Sez. Lav. 15/5/2001 n. 4593

riconoscimento della mancanza di precedenti provvedimenti disciplinari II.

Di tal guisa se è pur vero che il lavoratore ha controllato anche linee di ritorno non assegnate, ciò nondimeno è avvenuto per quel margine di autonomia e flessibilità che l'azienda ha sempre riconosciuto prima di allora nelle operazioni di controllo dell'utenza, tale da ingenerare un ragionevole affidamento in termini di normale prassi di servizio, peraltro confacente agli interessi dell'azienda (del resto una semplice ispezione dei rapporti di servizio di tutto il personale precedenti al 13/9, conferma l'assunto).

Tantopiù che per stessa ammissione della stessa azienda (nella persona del responsabile dell'Area Movimento Sign. Ferrante Giuseppe) innanzi al Consiglio di Disciplina dell'Amat s.p.a. nella seduta del 29/11/2004 (all.16), avuto riguardo alla valutazione di analoga contestazione disciplinare contro dei lavoratori aventi la stessa qualifica di addetti al movimento e traffico, è emerso che "in linea generale gli agenti aventi qualifica analoga a quella di Annicchiarico e Mancuso, è consentito, in via del tutto eccezionale, modificare il servizio preventivamente assegnato".

Di tal guisa difetta in maniera macroscopica non solo l'elemento oggettivo dell'addebito ma anche quello subiettivo, ancorchè a livello di colpa.

E' noto che in materia di sanzioni civilistiche ed amministrative, al pari di quelle penali, opera il principio costituzionale di proporzionalità tra la pena e la colpa, di tal guisa la condotta asseritamente trasgressiva del ricorrente semmai poteva essere ascritta nella sanzione della multa (art. 41 comma 1° n.2° e al

massimo della sospensione per le ipotesi lievi punibili sino ad un massimo di giorni 5 (art. 42 comma 1°, punto n. 1), giammai con la retrocessione e menò che mai con la destituzione, così come in un primo tempo inteso dal Direttore di Esercizio nella misura della sospensione preventiva dal soldo e dal servizio (art. 44 e 45 legge citata) .

La mancanza di proporzionalità sia oggettiva che soggettiva tra la sanzione e l'infrazione eventualmente commessa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e la cui inosservanza inficia il procedimento disciplinare ³ si estrinseca sotto i seguenti distinti profili:

- l'ipotesi fattuale poteva semmai integrare la previsione dell'art. 42 punto 1) - mancanza di diligenza nel proprio ufficio quando abbia recato danno al servizio- punibile con la sospensione dal servizio per un massimo di giorni 5, anziché con la sanzione più grave di cui al punto 16, prescelta dal Consiglio di Disciplina, punibile di converso sino ad un massimo di gg. 15;

- il Consiglio di Disciplina ha irrogato ulteriori gg. 10 di sospensione, omettendo di valutare che il lavoratore per il medesimo fatto aveva già scontato altri giorni di sospensione cautelativa dal soldo e dal servizio, misura peraltro illegittima ed annullata in sede giurisdizionale, di tal guisa davvero spropositata ed ingiusta anche la determinazione della durata della sanzione.

4- Condotta discriminatoria aziendale, contraria all'obbligo di buona fede e correttezza che presiede la materia dei rapporti obbligatori.

³ *ex plurimis* Cass. Sez. Lav. 25/7/2006 n. 13073 Cass. Sez. Lav. 11/5/2002 n. 7452

Invero per il medesimo fatto e circostanze, a carico dell'agente Manco Cosimo, collega del ricorrente durante il turno di servizio del 13/9, non si è avviato neanche il procedimento disciplinare, indice compiuto della irrilevanza disciplinare della condotta contestata al lavoratore. Non si comprende pertanto la ragione del trattamento peggiore riservato al ricorrente, al quale non è stata risparmiata per il medesimo fatto neanche l'infamia della sospensione cautelare dal servizio per alcuni giorni, in aggiunta ad ulteriori gg. 10. di sospensione disciplinare!!

5- Violazione del diritto di difesa: mancata audizione del ricorrente nella seduta del 15/11/2004, benché espressamente richiesta con la nota del 30/10/2002-

E' del pari mancata la preventiva audizione del ricorrente nella seduta del Consiglio di Disciplina, quantunque ne avesse fatto precisa richiesta con la nota citata di deferimento della controversia all'organo collegiale: se è pur vero che l'approfondimento istruttorio demandato all'organo dal R.D. citato, è inteso in termini di facoltà anziché di obbligo, di converso la preventiva audizione personale dell'incolpato deve intendersi obbligo immanente ricavabile dal sistema normativo coerente con il disegno costituzionale, esigibile per una compiuta espressione del diritto di difesa.

Per quanto sopra, il ricorrente ut supra rappresentato e difeso,

CHIEDE

Che il Tribunale del lavoro adito, Voglia,

- 1-) dichiarare la illegittimità/ nullità/ inefficacia/ annullabilità/ annullamento / della sanzione disciplinare a carico del ricorrente della sospensione dal servizio per giorni 10. irrogata dalla

Commissione di Disciplina dell'Amat s.p.a., comunicato il 24/11/2004, con nota a firma del Direttore di Esercizio, Ing. Giovanni Matichecchia, oltre che di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale indicato in epigrafe, per le causali di cui al presente atto, ordinando la cancellazione dallo stato matricolare del ricorrente l'irrogazione della sanzione disciplinare per cui è causa;

2) condannare l'Amat s.p.a. al pagamento della normale retribuzione dovuta per i gg. 10 di sospensione dallo stipendio e dal lavoro, con l'aggiunta di ogni emolumento retributivo giornaliero e/o indennità prevista dagli accordi collettivi di lavoro nazionali e aziendali, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

3) in via subordinata, previa revoca/ annullamento della sanzione disciplinare irrogata ed avversata con il presente atto, applicare la più lieve sanzione disciplinare della multa prevista dall'art. 41 comma 1° n. 2 All.A) R.D. 148/1931, ovvero ridurre per quanto di ragione e di equità la durata della sospensione nella minore durata di cinque giorni prevista dall'art. 42 comma 1°, punto 1° All.A) R.D. 148/1931 riconducibile ai casi previsti dal n. 1 al n. 12 compreso, con correlativa condanna dell'Amat s.p.a al pagamento delle retribuzioni dovute per le giornate eccedenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

4) Condannare l'Amat s.p.a. al pagamento delle spese, diritti, onorari, forfettario, iva e cap., da distrarsi in favore dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore, anticipatario.

In rito, senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante dell'Amat s.p.a. sulle

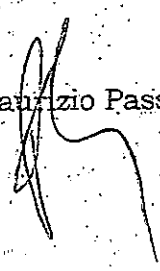
seguenti circostanze: 1) vero che era prassi e sempre consentito dall'azienda, che il personale addetto al movimento e traffico nella prestazione di lavoro avesse un margine di discrezionalità nel controllo delle linee urbane?; 2) vero che per i medesimi fatti accaduti durante il turno di servizio del 13/9/2002, quando era in coppia con il ricorrente Nobile Sergio, il collega Manco Cosimo non ha invece ricevuto alcuna contestazione disciplinare?; 3) vero che il ricorrente non aveva precedenti disciplinari ed aveva altresì una buona produttività nell'elevazione dei verbali di contestazione all'utenza? Ammettere la prova per testi sulle posizioni sub 1-2 indicando il teste Manco Cosimo da Taranto; sulle posizioni sub 1) invece si indicano i testi Annicchiarico Cosimo da Taranto e Mancuso Pasquale da Manduria. Si chiede di integrare la lista testimoniale nel termine assegnando.

Si deposita documentazione dianzi indicata, oltre alla copia del cedolino paga gennaio 2005 di addebito dei giorni 10 di sospensione; estratto R.D. 148/1931; rapporti di servizio del 13-15-16/9/2002.

Salvezze illimitate.

Manduria/Taranto 16/4/2007

avv. A. Maurizio Passiatore





Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro

Decreto di fissazione dell'udienza

- art. 415, comma 2, c.p.c. -

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO,

letto il ricorso R.G. n° 8643/07;

visto l'art. 415 c.p.c.;

fissa

l'udienza di discussione della presente controversia avanti a sé medesimo, per il giorno 9/5/08 ore 9,00 disponendo che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura di parte ricorrente alla parte convenuta *entro e non oltre il termine di legge*;

avverte

parte convenuta che potrà costituirsi in Cancelleria, *almeno dieci giorni prima della data dell'udienza di discussione*, nelle forme previste dall'art. 416 c.p.c. e che, a norma dell'art. 420, comma 2, c.p.c., all'udienza fissata con il presente decreto essa avrà facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale che sia a conoscenza dei fatti di causa, munito del potere di conciliare o transigere la controversia.

Taranto, 19.1 LUG. 2007.

Il Cancelliere - C2
IL CANCELLIERE
(CANCELLIERE BALDASSARRE)

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)

E' COPIA: CONFORME ALL'ORIGINALE

Taranto, 11

18 LUG. 2007

IL CANCELLIERE / C 2
(Dr.ssa Maria BALDASSARRE)



RELATA DI NOTIFICA: ad istanza dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore,
procuratore in atti, io sottoscritto assistente Unep della Corte di Appello di
Lecce - Sede distaccata di Taranto -, ho notificato copia separata e conforme
dell' antescritti ricorso, a:

X **A.M.A.T. S.p.a.** in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in
Taranto via C. Battisti 657, mediante consegna a mani

A mani dell'impiegato/funzionario
addetto al servizio ed incaricato della
ricezione degli atti.

4 DIC. 2007

- **Consiglio di Disciplina A.M.A.T. S.p.a.** in persona del Presidente p.t.
domiciliato per la carica in Taranto alla via C. Battisti 657, mediante consegna a
mani

CORTE DI APPELLO
SEZIONE CIVILE TARANTO
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO CI
Dott. Francesco SCIALPI



DICHIARAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

Anno di competenza 2006

RISERVATO ALL'INPS

DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO

0046330733

CODICE FISCALE

7800HH9608

MATRICOLA INPS

N.M.A.F. S.P.A. - TARANTO

DENOMINAZIONE AZIENDA

Via Cesare Battisti n. 657

INDIRIZZO DELL'AZIENDA

Timbro a calendario della sede

DATI IDENTIFICATIVI DEL LAVORATORE

NOBILE

COGNOME

SERGIO

NOME

SESSO MNAL564908L0498

CODICE FISCALE

08-09-1949

DATA DI NASCITA

TARANTO

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA

SA

PROV.

ITALIANA

CITTADINANZA

SEZIONE 1

ASSICURAZIONI COPESTE

QUALIFICA a) Ab) Fc) IPROV. LAVORO SAIVS SI

DS

ALTRE

FG SI

COMPETENZE CORRENTI

22.383,00

ALTRE COMPETENZE

3.482,00

SETT. RETRIB.

52

GG. RETRIB.

312

MESI RETRIBUITI NELL'ANNO

TUTTI ☒ TUTTI CON L'ESCLUSIONE DI

☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
T	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

CONTRATTO

CODICE

160

TIPO

LIVELLO

INQUADR.

151

DATA CESSAZIONE

TIPO RAPP.

TRASF. RAPP.

SETTIM. UTILI

SEZIONE 2

TIPO	DATA INIZIO GG/MM/ANNO	DATA FINE GG/MM/ANNO	RETRIBUZIONE	SETT. RETR.	GG. RETR.	GG. UTILI	GG. NON RETR.	RETRIBUZIONE PENSIONABILE
<u>44</u>	<u>01-01-2006</u>	<u>31-12-2006</u>	<u>25.865,00</u>					<u>25.440,00</u>

SEZIONE 3

TOTALE ANNUO SETTIMANE
A RETRIBUZIONE RIDOTTA

RETRIBUZIONI RIDOTTE

DIFFERENZA

RETRIBUZIONI DA
ACCREDITARE PER CIG.MALATTIA
E/O INFORTUNI

Set1 Set2

Mat. e Cong.

D. lgs 151/01

Accr. Retrib. eff.

Set1 Set2

Congedi

D. lgs 151/01

Accr. Retrib. Conenz.

Set1 Set2

MALATTIA

L88(87)

Set1 Set2

CIG

Set1 Set2

Congedi

Art. 42 c. 5

D. lgs 151/01

Set1 Set2

DON.

SANGUE

Set1 Set2

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli o incomplete, attesta sotto la propria responsabilità che i dati contenuti nel presente modulo sono veritieri e conformi alle registrazioni dei libri paga e matricola. Dichiaro inoltre di aver informato il lavoratore - a norma di quanto previsto dall'articolo 10° L. 675/96 sul trattamento dei dati personali - che gli stessi saranno trasmessi all'INPS per gli adempimenti previsti dalla normativa e che essi saranno trattati dall'Istituto per il raggiungimento dei fini istituzionali.

A.M.A.T. S.p.a.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni MATICHECCHIA

firma e timbro del titolare o del legale
rappresentante

Data 23 MAR. 2007

Taranto.li

Spett/le

PRESIDENTE AMAT

SEDE

OGGETTO: richiesta certificato.

Il sottoscritto Nobile Sergio, dipendente di codesta
Azienda con la qualifica di Verificatore con la presente

CHIEDE

il rilascio di un certificato di:

- ☐ - dipendenza
- ☐ - I.N.P.S.
- ☐ - I.N.A.I.L. per visita collegiale
- ☐ - Dimostrativo della retribuzione

☒ - 01/M SOST 2006

In attesa, porgo distinti saluti.

Taranto li.

L'Agente

AMAT s.p.a. - Protocollo in Azienda
Prot. N. 3312
Del 23 FEB. 2007
P - Presidente ☐
DG - Direttore Generale ☐
DA - Direttore Amministrativo ☐
DT - Direttore Tecnico ☐
US - Segreteria Generale ☐
UAG - Affari Gen./PR./Sicuri ☐
UA - Acquisti/Contratti ☐
UC - Contabilità/Bilancio ☐
UE - Esercizio/Movimento ☐
UI - Informatica ☐
UP - Personale/Retribuzioni ☒
UT - Tecnico ☐
uf.PT - Prodotti Traffico ☐
uf.RG - Ragioneria/Economato ☐
STQ - Staff Qualità ☐

Nobile Sergio
[Signature]

Taranto, li 19/11/2003

Prot. n° : Dir/481/03.....

gentile
Nobile e
Perruni

OGGETTO: rilascio documenti

In data odierna, a seguito di richiesta notizie e documenti, relativamente all'episodio accaduto il giorno 29/10/2003 a bordo dell'autobus 428, alle ore 8:00 circa, linea 28 direzione San Vito - Taranto, si rilascia al Maresciallo Chiriatti dei Carabinieri la seguente documentazione:

- A) nota aziendale con indicazione dei dati anagrafici e di residenza degli agenti Nobile Sergio e Perruni Nicola che, da controlli effettuati, risultano essere stati gli agenti impegnati nella verifica dei T.V. all'utenza sulla linea 28 il giorno e l'ora sopra indicati;
- B) copia del rapporto di servizio redatto dagli agenti interessati a seguito dell'episodio accaduto.

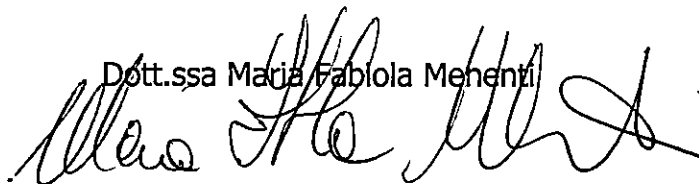
L.C.S.

Maresciallo Chiriatti



APP. A. CONETA.

Dott.ssa Maria Fabiola Menenti



Taranto, 19/11/2003

NOBILE SERGIO

Nato a Taranto il 08/09/1949
Residente a Taranto
Via Liguria n. 57

PERRUNI NICOLA

Nato a Taranto il 10/09/1948
Residente a Taranto
Via Veneto n. 69

Taranto

Prot. n.

AL SIG. PRESIDENTE
DIRIGENTE TECNICO
SEDE ENZO MANCO

RAPPORTO DI SERVIZIO

IN DATA 29.10.2003 DURANTE LA VERIFICA
SULLA LINEA 28 ALLE ORE 14.5 SULL'AUTOBUS 428
NEL PRESSO DELLE SCUOLE CEM SALINA UN EXTRACOMUNITAR
CON DUE BAMBINI. ALLA RICHIESTA DI ESIBIZIONE
DEL BIGLIETTO RISPONDEVA DI ESSERE SPROVVISTA. SI
RICHIESTO UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA, ANCHE IN
QUESTO CASO NE ERA SPROVVISTA. ~~HA FATTURE~~
DURANTE LA DISCUSSIONE, UN VIAGGIATORE È INTERVENUTO
AFFERMANDO CHE SI TRATTAVA DI UN SEQUESTRO DI
PERSONA DAL MOMENTO IN CUI I BAMBINI DOVEVANO
RICARSI A SCUOLA. IL COLLEGA HOMIE SERGIO HA
RISPONDO DI AVVICINARSI QUALORA FOSSE IN GRADO
DI RISOLVERE LA SITUAZIONE. IL VERIFICATORE PERRONI
MICOA SI ASSUNSE LA RESPONSABILITÀ DI ACCOMPAGNARE
I BAMBINI A SCUOLA. L'EXTRACOMUNITARIA, SCENDEND
DALL'AUTOBUS, OFFENDEVA I DUE VERIFICATORI, CON
PAROLE OFFENSIVE E RIPETIBILI

IL SUPERIORE DI SERVIZIO

Peron Micoa
10-11-2003

VISTO DEL RESPONSABILE UNITÀ ESERCIZIO

C.M.A.T.

5587-16-4 *Holly*

Verificatore Signor NOBILE SERGIO Data 29-10-03
 Turno: dalle ore 600 alle ore 1830
 Turno: dalle ore _____ alle ore _____

CONTROLLI

Ora	610	615	640	720	830	835	855	910	920	955
Località	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
N. vett.	130	186	177	178	171	180	173	181	171	168
Linea	1h	28	16	28	1h	28	28	28	1h	28
Rapp. N.										
Ora	1010	1035	1110	1120	1155					
Località	119	119	119	BAT	BAT					
N. vett.	173	171	176	196	361					
Linea	28	1h	1h	16	12					
Rapp. N.										

OSSERVAZIONI 4) VERBALI

Visto: IL COORDINATORE *[Signature]*

IL VERIFICATORE *[Signature]*



Prot. n° : Dir/.....*SP23/63*

Taranto, li **19 NOV. 2003**

Egr.Sig. Presidente
del Consiglio di Disciplina
dell'A.M.A.T.
Dott. Giuseppe Tommasino
Via Giancana 82
MANDURIA

Raccomandata a/r

OGGETTO: richiesta informative procedimenti disciplinari pendenti

Si segnala alla S.V. Ill.ma che ad oggi pendono innanzi al Consiglio due ricorsi promossi dall'agente **Pellicani Antonio** avverso provvedimenti disciplinari a lui comminati, e più precisamente:

1) ricorso avverso provvedimento di cinque giorni di sospensione dal soldo e dal servizio ex art. 42, subb.3 e 14 del Regolamento All. A. al R.d. n° 148/1931, trasmesso a Codesto spett.le Consiglio, unitamente a tutti gli atti del procedimento, con nota del 26/07/1996, prot. az. n° 1529;

2) ricorso avverso provvedimento di dieci giorni di sospensione dal soldo e dal servizio ex art. 42, sub.16 del Regolamento All. A. al R.d. n° 148/1931, trasmesso a codesto Spett.le Consiglio, unitamente a tutti gli atti del procedimento, con nota del 29/01/1999, prot. az. n° 200.

Si segnala, altresì, che, oltre all'opinamento di destituzione relativo all'agente **Carro Gaetano**, inviato recentemente con nota del 06/11/2003 prot. az. n° 5445, pendono gli ulteriori opinamenti promossi a carico dei seguenti dipendenti:

1) **Fontana Quinto**, opinamento di destituzione ex art. 45, comma 7 del Reg. sopra citato, tutti gli atti del procedimento sono stati trasmessi con nota del 21/01/2000, prot. az. n° 182;

2) **Mancuso Pasquale**, opinamento di "proroga di un anno del termine per l'aumento dello stipendio" ex art. 43, comma 3 del Reg. sopra citato, tutti gli atti del procedimento sono stati trasmessi con nota del 02/12/2003 prot. az. n° 5947;

3) **Nobile Sergio**, opinamento di "proroga di sei mesi del termine per l'aumento dello stipendio" ex art. 43, comma 3 del Reg. sopra citato, tutti gli atti del procedimento sono stati trasmessi con nota del 02/12/2003, prot. az. n° 5952;

4) **Annicchiarico Cosimo**, opinamento di "proroga di un anno del termine per l'aumento dello stipendio" ex art. 43, comma 3 del Reg. sopra citato, tutti gli atti del procedimento sono stati trasmessi con nota del 02/12/2002, prot. az. n° 5948;

Invece, relativamente agli opinamenti di destituzione dal servizio promossi a carico di **Scialpi Stefano** (atti trasmessi con nota del 10/09/1996, prot. az. n° 1753) e **Albano Roberto** (atti trasmessi con nota del 28/09/2000, prot. az. n° 2798), si fa presente che gli stessi possono essere archiviati, in quanto gli agenti interessati sono ormai in quiescenza.

Tanto si segnala affinché al S.V. possa assumere le determinazioni più opportune.
Distinti saluti

[Firma]
IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Taranto, li 21 GEN. 2003

Prot. n°: Pres/.....

207/2003

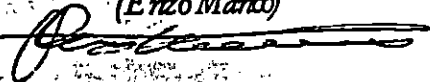
Egr. Avv.to Barberio Roberto
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: comunicazioni

Con la presente si trasmette per conoscenza copia degli avvisi di convocazione della Direzione Provinciale del Lavoro relativi ai sigg.ri Mancuso Pasquale, Annicchiarico Cosimo, Nobile Sergio, eredi Palagiano Angelo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Marco)



cartelle
per li

M

TA 21/1/03
Mancuso
Annicchiarico

del. COA 252 del 97 Del. COA 166 del 197
 del 230 del 97 Delibrazione 186 del 1997
 del COA in unione di Varianza
 contrattuali

Studio dell'Avvocato Roberto Barberio

e-mail robertobarberio@libero.it

Avv. Roberto Barberio
 Avv. Palmiro Carlo Liuzzi
 Avv. Annalisa Summa
 Avv. Claudio Barberio
 Dott. Luca Barberio
 Dott. Marco Barberio

651

Agosto 96

Giugno '96

00179 ROMA

VIA BARONIO 54/A - TEL/FAX 06-7850537

74100 TARANTO 02 aprile 2002
 C.SO ITALIA 254 TEL 099-7351536 - FAX 099-7362875

AMAT SpA
Via Cesare Battisti n.657
TARANTO
c.a. dott.ssa Tursi
fax n. 099/7794247

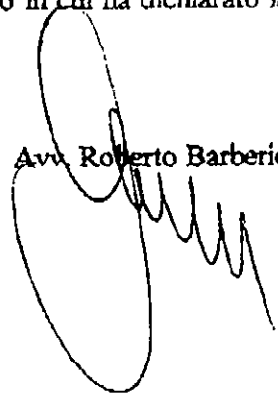
Oggetto: AMAT c./ Agrumi, Antonaci, Buccoliero, Cardellicchio, Cardetta, Cascarano, Cellamare, Chiarolla, Darcante, De Pace, Flemma, Fraccascia, Franco, Fumarola, Granio, Maldarizzi, Nigro, Nobile, Pellicoro, Perrucci, Principale, Russo, Tucci

All'udienza di oggi il giudice, dott. De Napoli, ha emesso dispositivo in cui ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

Con i migliori saluti

Avv. Roberto Barberio

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	3666
del	3 APR. 2002
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Direttore Amministrativo	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Curatela - Acquisti	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☐
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-A.A.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Magazzino e Acquisti	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Sinistri	☐



artelle
 per li
 M alle

dieglen Tursi
 si annote sulle
 note
 le controversie con
 le stesse
 riferenze
 M

DA Tursi X 4/4
 9

2

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Si autorizza il p/ante.

15 NOV. 2001

19/73

Presidente	☐
Vice	☐
Dirigente Amm. Corrispondenza interna prot. n°	☐
Dirigente Tecnico	☐
Attore dell'Esercizio	☐
Ufficio Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

30/83

Area Legale

15-11-2001

Taranto, 14/11/2001

Il Direttore
Ing. Giovanni Matichecchia
Al Presidente
Sig. Enzo Manco
Al Dirigente Amministrativo
Dr. Pietro Carallo

SEDE

E' opportuno consigliare con urgenza l'autorevolezza del Presidente e procedere al pagamento

Oggetto: Laguercia Alfredo + 9; Di Mauro Giuseppe + 9; Dragone Vittorio + 8: rimborso sgravi 1,50%.

Le trasmetto, in allegato, copia dei tre dispositivi di sentenza e-
messi in data 02/11/2001 dal Giudice del Lavoro, Dr. Cosimo Magazzino,
nei giudizi in oggetto.

Il Giudice, riuniti i giudizi, ha dichiarato che l'AMAT è tenuta a cor-
rispondere, a titolo di oneri accessori, ulteriori somme in favore dei ri-
correnti.

Dalla quantificazione degli importi dovuti a ciascun ricorrente, si e-
vince che il Giudice non ha ritenuto applicabile, alla fattispecie dedotta
in giudizio, il D.M. n° 352/1998.

Le valutazioni in merito a tale decisione potranno essere fatte so-
lamente dopo il deposito delle sentenze.

Si evidenzia che il dispositivo di sentenza è immediatamente ese-
cutivo.

In data 12/11/2001, l'Avv. Giovanni Lella, procuratore distrattario
dei ricorrenti, ha notificato tre atti di precetto per il pagamento delle
competenze liquidategli dal Giudice: occorre procedere al pagamento di
quanto intimato entro dieci giorni dalla data del 12/11/2001.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL'AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

*uffici
Per le
Solt*

cartella

*note agli interessati
di liquidazione*

Amaglie



Repubblica Italiana

TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, ha pronunciato nell'udienza del 2/11/01 il seguente

Dispositivo di sentenza

- art. 429, comma 1, c.p.c. -

nella causa per controversia *di lavoro* in epigrafe indicata promossa con ricorsi (riuniti) depositati il 20.11.1998 e segg. da:

LA GUERCIA Alfredo	BISCI Mario	CHIAROLLA Cosimo
CHIAROLLA Giuseppe	GENTILE Francesco	MALVANI Antonio
NOBILE Sergio	PAGANO Fedele	TURSI Vincenzo
VOLPE Michele	=====	=====

tutti rappr. e dif. dall'Avv. Giovanni LELLA

- *Ricorrenti* -

contro

"AMAT - AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappr. e dif. dall'Avv. O. CIMAGLIÀ

- *Convenuta* -

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunziando, così provvede:

a) accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare in favore dei ricorrenti, per le causali di cui in motivazione, le seguenti somme, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. in favore di LA GUERCIA Alfredo | £.1.637.499== |
| 2. in favore di BISCI Mario | £.1.755.794== |
| 3. in favore di CHIAROLLA Cosimo | £.2.072.903== |
| 4. in favore di CHIAROLLA Giuseppe | £.=725.064== |
| 5. in favore di GENTILE Francesco | £.1.751.764== |
| 6. in favore di MALVANI Antonio | £.2.121.674== |
| 7. in favore di NOBILE Sergio | £.1.299.029== |
| 8. in favore di PAGANO Fedele | £.=701.107== |
| 9. in favore di TURSI Vincenzo | £.2.219.945== |
| 10. in favore di VOLPE Michele | £.2.165.746==; |

b) condanna, altresì, la convenuta alla rifusione delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessive £.5630.000, di cui £.1.400.000 per onorari difensivi, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. G. LELLA, procuratore anticipatario.

Taranto, 2/11/01.

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)

IL CANCELLIERE

STUDIO LEGALE DE FRANCO

VIA PIO XII, 15 - TARANTO - TEL. 099.338007 - TELEFAX 099.338077 - E-mail: defranco@tin.it

TARANTO, 06/05/2002

Avv. SALVATORE DE FRANCO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Cod. Fisc.: DFR SVT 41124 L049Z

Avv. ALESSANDRO D'AMBROSIO
Cod. Fisc.: DMB LSN 68L02 L049U

DOTT. ADRIANO DE FRANCO
Cod. Fisc.: DFR DRN 71E18 L049Y

Spett.le Società
Amat spa
Via C.Battisti, 657
74100 - TARANTO

Pratica : Amat/D'Ignazio + 30 20 + 10%
Ns. rif.: 19910023
Oggetto : riposi mancati - maggiorazione (1230)

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	5179
del	09 MAG 2002
Presidente	
Vice Presidente	
Consigliere	
Direttore	
Direttore Amministrativo	
Area Contabilità e Bilancio	
Area Contr.-App.-Acq.-Magazz.	
Area Informatica	
Area Legale	
Area Movimento	
Area Personale	
Area Tecnica	
Ripartizione Contratti e Appalti	
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	
Ufficio Magazzino e Acquisti	
Ufficio Prodotti del Traffico	
Ufficio Ragioneria	
Ufficio Sinistri	

Vi invio in allegato alla presente copia della sentenza n.2391 del 19/04/2002, depositata il 04/02/2002 del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, relativa alla causa in oggetto.

Distinti saluti.

Avv. Salvatore De Franco

cartella 31 unid
9/5

2001

2391 SENT.

4440/84 R. G.

6461 CRON.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dott. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 19-4-2001, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 4440/1988 R.G.L. contenzioso, cui sono state riunite le cause nn° 4442/83, 4443/83 vertenti

TRA

D'Ignazio Domenico, Mongillo Giuseppe, Carriero Francesco, Schifone Vincenzo, Nigro Antonio, Gadaleta Antonio, Ressa Cosimo, Spada Teodoro, Avitabile Rocco, Gianfrate Francesco, Barnabà Pasquale, Saponara Giuseppe, Tucci Domenico, Chiloiro Giovanni, Ricci Giuseppe, Armento Salvatore, Mastropietro Vittorio, Tedesco Giovanni, Candeloro Antonio, Blasi Cosimo, Pulpito Gregorio, Chiarolla Giuseppe, Lagueria Alfredo, Chiarolla Cosimo, Neglia Domenico, Nobile Sergio, Attolino Franco, Lacava Francesco, De Pace Gaetano, Glufuri Benito e Merico Luciano, rappresentati e difesi tutti dall'avv. Giovanni Lella

RICORRENTI

E

A.M.A.T. Azienda municipalizzata Autotrasporti Taranto, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore De Franco e Francesco Blasi

CONVENUTA

avente ad oggetto: maggiorazione retributiva per lavoro straordinario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti tre ricorsi collettivi depositati tutti in data 21-4-1989 e successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe, premesso di essere dipendenti della convenuta, con mansioni di conducenti di linea, esponevano che dal gennaio 1983 all'ottobre 1987

avevano sempre lavorato nei giorni di riposo settimanale senza godere di riposo compensativo in altro giorno; che per tali prestazioni lavorative l'Amat aveva loro corrisposto la paga giornaliera, con la sola maggiorazione del 20% dovuta per il lavoro festivo e non anche la maggiorazione ulteriore del 10%, ritenuta loro dovuta, ai sensi della legislazione vigente e della contrattazione collettiva di settore, posto che le prestazioni, superando l'orario settimanale di lavoro ordinario, dovevano essere considerate come lavoro straordinario; tanto essenzialmente premesso, chiedevano dichiararsi il loro diritto a vedersi corrispondere, per le ore lavorative prestate nei giorni di riposo, anche la maggiorazione per lavoro straordinario, in aggiunta a quella già percepita per il lavoro festivo.

Costituitasi ritualmente in giudizio, la municipalizzata eccepiva in primo luogo la prescrizione quinquennale estintiva relativamente a pretese riferibili a periodi antecedenti il quinquennio rispetto alla data di notifica del ricorso. Contestava altresì che i ricorrenti avessero fornito adeguata dimostrazione del loro assunto, rappresentato dal superamento dell'orario lavorativo normale settimanale, concludendo quindi, anche sulla base di ulteriori argomentazioni, per il rigetto delle domande attrici.

Discussa oralmente all'odierna udienza, la causa veniva quindi decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

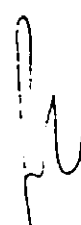
Le domande sono infondate e vanno rigettate.

In punto di diritto va rilevato che, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., incombe al lavoratore che rivendica il compenso maggiorato per lavoro straordinario la prova del fatto costitutivo della sua pretesa, rappresentato nella fattispecie dalla prestazione lavorativa protrattasi oltre l'orario normale settimanale. Conforme è l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto (es. le sentenze della Cass. Sez. Lav. n° 9231/95, 4668/93, 1801/92 ex multis); in particolare Cass. Sez. Lav. n° 2042/98, sul presupposto suddetto, ha escluso che la prestazione lavorativa resa in giorno festivo comporti automaticamente il diritto alla

retribuzione per lavoro straordinario, ove il lavoratore non fornisca anche la prova di non aver fruito di riposo compensativo.

Ciò posto, va rimarcato in punto di fatto che i ricorrenti Schifone, Ressa, Spada, Barnaba, Tucci, Ricci, Mastropietro, Candeloro, Chiarolla Giuseppe, Nobile, Glufuri, Neglia, Attolino e De Pace non hanno fornito la dimostrazione di aver lavorato in giorno domenicale o destinato al riposo di turno senza aver fruito di riposo compensativo, sicchè non è dato sapere se la prestazione, resa in giorno festivo o equiparato (e retribuita dall'azienda con la maggiorazione del lavoro festivo) sia suscumbibile anche nell'ambito del lavoro straordinario per superamento del limite dell'orario normale di lavoro settimanale; in particolare, nessuna ammissione in tal senso vi è stata da parte del direttore A.M.A.T. in sede di risposta al formale interrogatorio deferito dagli attori.

I ricorrenti Tedesco, Lacava, Nigro, Carriero (solo per l'anno 1987), Blasi, Avitabile, Chiloiro, D'Ignazio, Merico, Armento, Gadaleta, Laguercia, Saponara, Mongillo, Pulpito, Gianfrate e Chiarolla Cosimo hanno invece si fornito la prova dell'effettuazione della prestazione lavorativa per l'arco dell'intera settimana senza fruizione di riposo compensativo, ciò evincendosi dal tenore delle sentenze rese dal Pretore del Lavoro di Taranto e passate in cosa giudicata, prodotte in atti, che hanno riconosciuto in favore di tali ricorrenti una somma, commisurata al 30% della retribuzione giornaliera, a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica, presunto juris et de jure, conseguente appunto al mancato godimento di riposo compensativo della prestazione lavorativa resa nei giorni destinati al riposo; e tuttavia ciò non può ritenersi sufficiente ai fini dell'accoglimento delle rispettive domande, peraltro al limite della nullità (per mancanza di specificazione del numero complessivo di ore lavorate in ciascuna settimana, si da non potersi evincere il superamento o meno del limite di orario ordinario settimanale, accertamento utile anche ai fini della sola pronunzia dichiarativa, che non potrebbe essere emessa in carenza di dimostrazione dello stesso an debeatur), atteso che è comunque mancata la dimostrazione che la mancata fruizione del riposo settimanale abbia comportato il



superamento dell'orario lavorativo normale settimanale, da fornirsi attraverso la prova positiva che nei giorni non festivi o non destinati al riposo la prestazione di lavoro fosse stata resa per l'intera durata dell'orario di lavoro normale giornaliero (infatti, anche lavorando in giorno di riposo settimanale senza fruizione di riposo compensativo, il lavoratore potrebbe non aver superato l'orario normale settimanale, ove avesse lavorato nei giorni non festivi per un numero di ore inferiore al normale orario di lavoro giornaliero). In proposito è peraltro opportuno sottolineare come per disposizione della contrattazione collettiva (v. art. 4/A.1 CCNL) l'orario di lavoro ordinario giornaliero e settimanale del personale viaggiante è variabile salva una media da rispettare, peraltro non in ambito settimanale bensì sull'intero ciclo dei turni, di durata fino a sette settimane, cui gli agenti sono interessati; ciò rende ancor di più necessaria la prova rigorosa del superamento dell'orario ordinario di lavoro, ai fini della fondata rivendicazione del compenso per lavoro straordinario, data la maggior ampiezza temporale dell'ambito di riferimento.

Né, peraltro, alcuno dei ricorrenti ha dedotto o dimostrato di aver lavorato in giorni festivi per un numero di ore eccedente l'orario normale giornaliero, ciò che in ipotesi ne avrebbe comportato il diritto a vedersi compensate con la maggiorazione per lavoro straordinario le ore lavorate in eccedenza rispetto ad un tale limite, distinto e diverso rispetto al limite dell'orario di lavoro settimanale (Cass. Sez. Lav. sent. n° 6995/96).

La qualità delle parti induce a disporre per ragioni equitative l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando su ricorso proposto con atto depositato il
21-4-1988 da D. Piazzi Donnicio + altri 30 ricorrenti

contro A.M.A.T. Taranto, così provvede:

rigetta le domande. Spese processuali integralmente compensate.

Taranto, 19-4-2001

IL TRIBUNALE GIUDICE DEL LAVORO

(dott. Saverio Sodo)

4 FEB. 2002



Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto S.p.A.

Codice Fiscale, Partita IVA e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00146330733

Taranto **26 FEB. 2002**

Prot n / AP/Bk

CERTIFICATO DI DIPENDENZA

Si certifica che il Sig. Nobile Sergio, nato a Taranto il 08/09/1949 è stato assunto in data 21/12/1972 alle dipendenze dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto, a cui in data 07 febbraio 1996 è subentrata l'Azienda Speciale per la Mobilità nell'Area di Taranto (A.M.A.T.).

A seguito di trasformazione da Azienda Speciale in società per azioni e relativa iscrizione nel registro delle imprese dal 12/01/2001 ha acquisito operatività giuridica l'AMAT S.p.A.

Attualmente il dipendente riveste il profilo professionale di operatore qualificato della mobilità.

Si rilascia a richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla legge.

IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)

Taranto.li

Spett/le
PRESIDENTE AMAT
SEDE

OGGETTO : richiesta certificato.

Il sottoscritto NOBILE SERGIO, dipendente di codesta
Azienda con la qualifica di RECLUTAMENTO con la presente

CHIEDE

il rilascio di un certificato di :

- | | |
|----|------------------------------------|
| SI | - dipendenza |
| | - I.N.P.S. |
| | - I.N.A.I.L. per visita collegiale |
| | - Dimostrativo della retribuzione |

In attesa, porgo distinti saluti.

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Arriv.	1683
del	12 FEB. 2002
V. Presid.	
Consig.	
Dirigente	
Dirigente	
Dirigente del Servizio	
Area Informatica	
Area Legale	
Area Amministrativa	
Area Manutenzione	
Area Tecnica	
Ufficio Ragioneria	
Ufficio Prod. del Traffico	
Ufficio Segreteria	
Ufficio Contratti	

Taranto li.

l'Agente

12/2-02

[Signature]

A.M.A.T.**Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.**

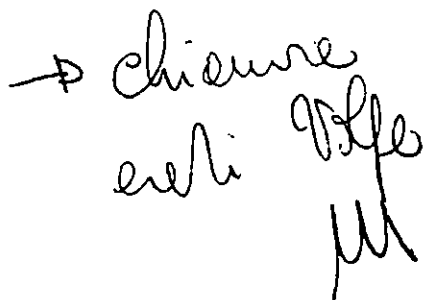
*Area Personale*Taranto, li **19 NOV. 2001**Corrispondenza interna prot. n° 1503/UP/2001**Oggetto:** La Quercia Alfredo +9, Di Mauro Giuseppe + 9; Dragone Vittorio
+ 8: rimborso sgravi 1,50%Al Responsabile Area
Contabilità

e p.c. Al Dirigente Amm.vo

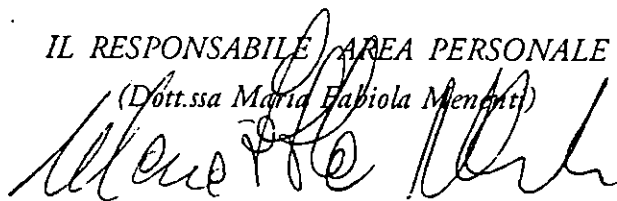
SEDE

Giusta autorizzazione rilasciata dal Presidente in calce alla nota a firma dell'Avv. Cimaglia, prot. az. n° 14173, le trasmetto, per quanto di competenza, l'elenco nominativo degli aventi diritto, con a fianco di ciascuno indicati gli importi per le relative erogazioni.

Distinti saluti

**IL RESPONSABILE AREA PERSONALE**

(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)



DISPOSITIVO DI SENTENZA SGRAVIO 1,50

FIRMA

CODICE FISCALE	cognome	nome	importo per mandato
LBNRCC31S17L049U	ALBANESE	ROCCO -	1.415.970
BSCMRA47M011467H	BISCI	MARIO -	1.062.756
CLDDL51R14L049A	CALDERONE	ADOLFO -	1.030.610
CMPFDL55P07H882Q	CAMPO	FEDELE -	1.054.887
CHRCM42P15D171G	CHIAROLLA	COSIMO -	1.349.766
CHRGPP56D25D171R	CHIAROLLA	GIUSEPPE -	422.589
DPRGPP54R29E986U	D'APRILE	GIUSEPPE -	399.062
DRCCRL43S23L049Q	DARCANTE	CARLO -	1.122.352
DMGNTN35T31D754H	DI MAGGIO	ANTONIO -	1.498.307
DMRGPP40R06L049Q	DIMAURO	GIUSEPPE -	1.873.091
DRGVTR41E26L049I	DRAGONE	VITTORIO -	1.474.232
GLLDNC57B06D754U	GALLO	DAMIANO -	445.345
GNTFNC48H20L049N	GENTILE	FRANCESCO -	1.059.557
GDURLD48C10L049P	GUIDA	ARNALDO -	1.191.929
LGRLRD52M31L049J	LA GUERCIA	ALFREDO -	995.724
LTTGPP4609B808H	LITTA	GIUSEPPE -	1.069.241
MLVNTN43T11E036Z	MALVANI	ANTONIO -	1.349.507
MZZMHL52L02L049L	MAZZARANO	MICHELE -	436.680
MLERFL49P08E630M	MELE	RAFFAELE -	1.079.289
NGLDNC46A05E645Q	NEGLIA	DOMENICO -	1.338.475
NBLSRG49P08L049E	NOBILE	SERGIO -	793.082

P -

S

S

S

P -

S

S

P -

P -

P -

P -

S

S

P -

S

S

P -

S

S

S

S

PGNFDL58P17L049B	PAGANO	FEDELE -	399.087
PCNCSM37M20L049T	PICUNO	COSIMO -	1.526.696
RSSCSM51D05L049F	RESSA	COSIMO -	1.009.120
SLMGPP36L05L049C	SALAMINO	GIUSEPPE -	1.512.108
TRSVCN46R25L049B	TURSI	VINCENZO -	1.446.672
VSCMHL35S26L049V	VASCO	MICHELE -	1.574.580
NTRTRS47B56L049J	NOTARISTEFANO (ved. BARNABA')	TERESA -	1.331.008
	TOTALE		31.261.722
			COD. 271

[illegible]

AVV. GIOVANNI LELLA
VIA ...
...
...

certelle lenti
uff. Reli e P. Reli
11

Sent. n. ...
RG n. 30597/98
(+ n. 9 riunite)
Cron. n. 13857

Repubblica Italiana

TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del giudice Cosimo MAGAZZINO, ha pronunciato nell'udienza del 21/11/01 il seguente

Dispositivo di sentenza

- art. 429, comma 1, c.p.c. -

nella causa per controversia di lavoro in epigrafe indicata promossa con ricorsi (riuniti) depositati il 20.11.1998 e segg. da:

CISA	LA GUERCIA Alfredo	BISCI Mario CISA	CHIAROLLA Cosimo CISA
CISA	CHIAROLLA Giuseppe	GENTILE Francesco CISA	MALVANI Antonio CISA
651	NOBILE Sergio CISA	PAGANO Fedele CISA	TURSI Vincenzo CISA
	VOLPE Michele CISA		

tutti rappr. e dif. dall'Avv. Giovanni LELLA

- Ricorrenti -

contro

"AMAT - AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappr. e dif. dall'Avv. O. CIMAGLIA

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate all'odierna udienza, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, condanna a pagare in favore dei ricorrenti, per le causali di cui in motivazione, le seguenti somme delle ritenute fiscali e previdenziali:

1. in favore di LA GUERCIA Alfredo £.1.637.499==
2. in favore di BISCI Mario £.1.755.794==
3. in favore di CHIAROLLA Cosimo £.2.072.903==
4. in favore di CHIAROLLA Giuseppe £.=725.064==
5. in favore di GENTILE Francesco £.1.751.764==
6. in favore di MALVANI Antonio £.2.121.674==
7. in favore di NOBILE Sergio £.1.299.029==
8. in favore di PAGANO Fedele £.=701.107==
9. in favore di TURSI Vincenzo £.2.219.945==
10. in favore di VOLPE Michele £.2.165.746==

b) condanna, altresì, la convenuta alla rifusione delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessive £.5630.000, di cui £.1.400.000 per onorari difensivi, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. G. LELLA, procuratore anticipatorio.

Taranto, 21/11/01.

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)

IL CANCELLIERE

Convenuta
A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO
Prot. Arrivo n. 13950
12 NOV 2001
V. Presidente
Cens.re
Dir. Amm. e Eserciz.
Area Informatica
Area Contabile
Area Personale
Area Manutenzione
Area Tecnica
Ufficio Contabile
Ufficio Amministrativo
Ufficio Generale
Ufficio Canc.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere
a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Mini-
stero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali
della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne
siano legalmente richiesti.

Taranto, _____ 8 NOV. 2001 _____

F.to

IL CANCELLIERE - C1
(Cosimo MAURO)

E' copia fotostatica in n. _____ fasciate conforme
all'originale, che si rilascia in forma esecutiva
a richiesta di _____

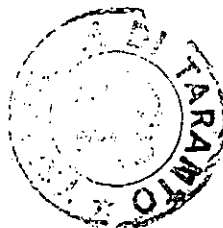
Taranto, _____ 8 NOV. 2001

F.to

IL CANCELLIERE - C1
(Cosimo MAURO)

Visto per autenticazione
Taranto, _____ 8 NOV. 2001

IL CANCELLIERE - C1
(Cosimo MAURO)



ATTO DI PRECETTO

L'avv. Giovanni Lella, nato a Pulsano (TA) il 1/1/1944 (C.F. LLL
GNN 44A01 H090M), elettivamente domiciliato in Taranto via
Toscana n.12, che agisce in proprio,

premeso

che è creditore dell'AMAT^{s.p.a.} della somma di L.5.630.000, in virtù della
sentenza del Tribunale di Taranto, giudice unico del lavoro, dott. C.
Magazzino, emessa il giorno 2/11/2001, il cui dispositivo (cron.
n.13857), esecutivo per legge e munito di formula esecutiva, viene
notificato unitamente al presente atto,

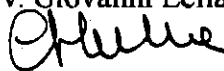
intima

all'AMAT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
corrente in Taranto, via C.Battisti n.657, di pagare, entro 10 giorni
dalla notifica, la somma di L. 5.630.000 per competenze liquidate in
sentenza, L.112.600 per cap, L.1.148.520 per iva, gli interessi legali
dalla sentenza al soddisfo, le spese del presente atto, come a margine
segnate, le successive occorrendo sino al saldo, il relativo cap e
all'iva.

Il tutto con avvertimento che, in difetto, procederà ad esecuzione
forzata in suo danno.

Taranto li 9/11/2001.

avv. Giovanni Lella



SPECIFICA

Par. card.	80.000
Rich. di rend.	20.000
Rev. di cont.	20.000
Rev. di imp.	20.000
Rev. di rel.	20.000
Rev. di dir.	20.000
Proced. di	60.000
Rev. di dir.	50.000
Mandato e bol.	...
Sess. Cart.	...
Espresso	20.000
Rich. di imp.	...
Spesa della	...
Nota, scrit. dir.	40.000
S.E.O. Totale L.	350.000
onorario	45.000
Tot.	395.00
20% 2/0	79.00
iva 20%	80.58
Tot. 2. ep. am	483.48



RELATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto assistente UNEP presso la Corte
di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, ho notificato ^{il disponente della notifica} l'antescritto
atto di precetto all'AMAT spa, in persona del legale rappresentante pro
tempore, corrente in Taranto, via C. Battisti n. 657, ivi consegnandone
copi mani di

a mani dell'impiegato Sumario Raffaele
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione
il 12 Nov. 2001

VITO TAMBUREANO
UFFICIALE GIUDIZIALE P.B.3
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE STACCATTA DI TARANTO

A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Movimento

651

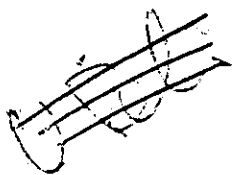
Taranto 06 novembre 2001

Al Direttore di Esercizio
Sede

OGGETTO: Rendiconto mensile lavoro V.T.V..

Le invio, allegato alla presente, il consuntivo del mese di ottobre delle presenze, dei processi verbali e dei controlli effettuati con i DAT, dei verificatori titoli di viaggio.

Il Capo Area Movimento
ing. Gabriele PASSERETTI



06 NOV. 2001

*certelle
per la
la
mi
all
Banco
M*

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Arrivato	13778
07 NOV. 2001	
del	
V. Presidente	
Cons. n.	
Dirigente Amministrativo	
Dirigente Tecnico	
Direttore dell'Esercizio	
Area Informatica	
Area Legale	
Area Personale	
Area Movimento	
Area Tirocinio	
Ufficio Rag. Giuridici	
Ufficio Prod. del Traffico	
Ufficio Segreteria	
Ufficio Contratti	

7078
DIO

CONSUNTIVO PRESENZE - STRAORDINARIO - MULTE - CONTROLLI CON DAT							
VERIFICATORI		codice	Presenze	Straord.	Contr.DAT	MULTE	% Multe/gg
CALDERONE	Adolfo	5984	21	12,5	66	31	1,48
CELLAMARE	Vincenzo	5173	27	23,5	284	119	4,41
COCCIOLI	Francesco	5194	24	16,0	69	57	2,38
DE GIORGI	Damiano	5277	23	20,5	175	58	2,52
DE GREGORIO	Carmelo	5280	9	0,0	0	0	0,00
FERRI	Giovanni	5355	15	12,0	18	30	2,00
FOTI	Giuseppe	5050	22	0,0	13	57	2,59
MANCO	Cosimo	5509	25	20,5	19	68	2,72
MORLANDO	Ernesto	5574	1	0,0	0	0	0,00
NOBILE	Sergio	5587	22	20,0	27	79	3,59
PASSALACQUA	Giacomo	5630	22	0,0	0	16	0,73
PERRUCCI	Giuseppe	5645	8	20,0	31	102	12,75
PERRUNI	Nicola	5649	26	19,5	51	78	3,00
ROCHIRA	Amedeo	5981	18	0,0	116	35	1,94
SCIALPI	Gregorio	5776	20	0	106	107	5,35
SPINOSA	F. Paolo	5030	26	18,5	63	87	3,35
ZACCARIA	Cataldo	5046	23	21,5	91	68	2,96
TOTALI COMPLESSIVI			332	205	1129	992	2,99

Handwritten signature and initials, possibly 'G. A.', with a large 'A' and a checkmark-like stroke.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A

Codice Fiscale, partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00146330733

Prot. AP n° 892

Taranto, lì 30/05/2001

Egr. Sig.
NOBILE SERGIO
S E D E

Oggetto: Attribuzione della nuova figura professionale e del relativo parametro, in applicazione della nuova classificazione del personale di cui al C.C.N.L. 27/11/2000.

Le comunichiamo che, ai sensi e per gli effetti delle "Norme di prima applicazione e norme transitorie" di cui all'art. 2), lett. D) dell'Accordo Nazionale 27 novembre 2000, Le viene attribuita, con decorrenza 1° gennaio 2001, la figura professionale di **OPERATORE QUALIFICATO DELLA MOBILITÀ** ed il parametro retributivo **151**, con svolgimento delle mansioni e delle attività previste dal relativo profilo, nei termini precisati dall'art. 2, lett. A), in particolare punti 10) e 13), del predetto Accordo Nazionale 27/11/2000.

Dalla stessa data Le sarà riconosciuto il trattamento economico previsto dagli art. 3) e 10) del richiamato Accordo nazionale 27/11/2000.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Michieccchia)

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

13/10/2001

- Offuscata la distanza del soggetto;
- Osservato; e modo di operare
di rispetto;
- Tutti i comportamenti presentati
onesti;
- Osservati i risultati ottenuti, particolare-
mente positivi, che sono inopportuno
cambiare di comportamento
si decide per
l'abbandono



A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li 07/06/2001

Corrispondenza interna prot. n° AP/1090

OGGETTO: Contestazione disciplinare ex R.D. n° 148/1931

All'agente
Nobile Sergio
SEDE

Questa Direzione,

- Visto il rapporto del 2 giugno 2001, prot. az. n° 6980, con cui i Coordinatori d'Esercizio Pietro Rizzo e Loré Luca, in servizio di controllo verificavano che il giorno 2 giugno alle ore 8,40 Lei stazionava in Viale Magna Grecia (all'altezza della fermata antistante la stazione di servizio "Esso"), sul lato opposto al flusso di utenza diretto verso il mare;
- atteso che all'inizio del turno le disposizioni di servizio erano di effettuare il controllo utenza in direzione mare;
- preso atto che le disposizioni impartite sono state disattese;
- ravvisato nel suo comportamento una violazione dell'art. 42 del R.D. n° 148/1931

contesta

la violazione dell'art. 42, sub 1 del Regolamento All. "A" del R.D. n° 148/1931, per "mancanza di diligenza nel proprio ufficio quando abbiano recato danno al servizio".

E' invitata a produrre le sue giustificazioni esclusivamente per iscritto, entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della presente.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni *Matichecchia*)

19. 6-2001
M. L. Rizzo

Ver. Sportell. Rizzo

AMAT.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li 07/06/2001

Corrispondenza interna prot. n° AP/1090

OGGETTO: Contestazione disciplinare ex R.D. n° 148/1931

All'agente
Nobile Sergio
SEDE

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO
Prot. Arrivo n. 7130
del 20 GIU. 2001
V. Presidente
Cons.re
Dirigente Amm.vo
Dirigente Tecnico
Direttore dell'Esercizio
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti

Questa Direzione,

- Visto il rapporto del 2 giugno 2001, prot. az. n° 6980, con cui i Coordinatori d'Esercizio Pietro Rizzo e Loré Luca, in servizio di controllo verificavano che il giorno 2 giugno alle ore 8,40 Lei stazionava in Viale Magna Grecia (all'altezza della fermata antistante la stazione di servizio "Esso"), sul lato opposto al flusso di utenza diretto verso il mare;
- atteso che all'inizio del turno le disposizioni di servizio erano di effettuare il controllo utenza in direzione mare;
- preso atto che le disposizioni impartite sono state disattese;
- ravvisato nel suo comportamento una violazione dell'art. 42 del R.D. n° 148/1931

contesta

la violazione dell'art. 42, sub 1 del Regolamento All. "A" del R.D. n° 148/1931, per "mancanza di diligenza nel proprio ufficio quando abbiano recato danno al servizio".

E' invitata a produrre le sue giustificazioni esclusivamente per iscritto, entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della presente.

IL DIRETTORE

(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL SOTTOSCRITTO, CON RIFERIMENTO ALLA CONTESTAZIONE
DA QUI SOPRA, ATTESO CHE IL GIORNO 2 GIUGNO CON EQUI
C'ERA ANCHE UN SUPERIORE GERARCHICO, CHE E' ATTENUATO
ALLE DISPOSIZIONI DI SERVIZIO IMPARTITE.

A.M.A.T.

Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li 05/09/2001

Corrispondenza interna prot. n° AP/1366

cerbello
uff. pers.



e, p. c.

All'agente
Sig. NOBILE Sergio
Sede

Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Sede

OGGETTO: concessione anticipazione ferie di n. 10 giorni.

In riscontro alla Sua richiesta del 29/08/2001 protocollo n°10790/01 inerente quanto in oggetto, visto il punto 6.2 del Contratto Integrativo Aziendale 1988/90, si concede l'anticipazione richiesta.

Si sottolinea, comunque, che la S.V. potrà usufruire dei 10 giorni con decorrenza successiva alla data della presente.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

ALLA DIREZIONE GENERALE

A. M. A. T.

SEDE

Oggetto: anticipazione ferie

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Il sottoscritto NOBILE SERGIO, dipendente di codesta Azienda, con la presente istanza chiede alla S.V. l'anticipazione di n° 10 giorni di ferie della spettanza dell'anno 201, giusto accordo aziendale vigente, da usufruire per l'anno 201

Taranto, li

29 08-201

Il dipendente

[Handwritten signature]

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Procedimento n°	10780
29 AGO 2001	
V. Presidente	☐
Cons.re	☐
Dirigente Amm.vo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Direttore dell'Esercizio	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

A.R. avviso di ricevimento
o di riscossione

☐

Vaglia

☐

Raccomandata

☐

Pacco

☐

Assicurata

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numero

Lire

Euro

Data di spedizione

Dall'ufficio di

A cura del mittente

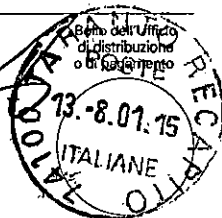
Destinatario

Via

Data

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento



Posteitaliane

A.R.

mod. 23-I

avviso di ricevimento
o di riscossione



6799
AFFRANCATURA
PAGATA

A.M.A.T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via G. Ballisti, 557
74100 TARANTO

Da restituire a

Via

--	--	--	--	--	--

C.A.P.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Località

--	--

Provincia

SEGRETERIA PROVINCIALE

74100 Taranto

15/02/2001

Via F. Cevalotti, 50
Telefono (0991)

4533906

Spett.le

Azienda A.M.A.T. S.p.a.
V. C. Battisti, 657
74100 Taranto

Prot. n. xxxxxxxxx Raccomandata a mano

OGGETTO: Trasmissione n.40 (quaranta) ricorsi gerarchici, aventi come oggetto: Restituzione maggiori contributi tratti ex art. 9, legge 472/99. Restituzione maggiori contributi tratti per gli anni 1996, 1997 e 1998. Interruzione prescrizione.



15 FEB. 2001

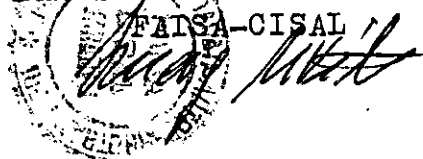
La scrivente Organizzazione Sindacale FAISA-CISAL, in nome e per conto dei lavoratori interessati, in allegato Vi trasmette n.40 (quaranta) ricorsi, aventi l'indicato oggetto a firma autografa dei lavoratori:

1-Angelillo	Orazio	21-Basile	Vincenzo
2-Vallone	Giuseppe	22-Armento	Salvatore
3-Blasi	Cosimo	23-Rimauro	Ugo
4-Neglia	Domenico	24-Picuno	Luciano
5-Malvani	Anfonio	25-Palmisano	Oronzo
6-Alfeo	Roberto	26-Galli	Giuseppe
7-Visconti	Antonio	27-Cometa	Salvatore
8-Nobile 651	Sergio	28-De Pasquale	Cosimo
9-De Pace (I)	Francesco	29-Carriero	Francesco
10-Chiti	Armido	30-Renò	Angelo
11-Cianciaruso	Umberto	31-Avitabile	Rocco
12-Varese	Giulio	32-Caroli	Francesco
13-Smiraglia	Giovanni	33-Russo	Michela
14-Laguercia	Alfredo	34-Quaranta	Pietro
15-Chiaromonte	Filippo	35-Corvace	Giuseppe
16-Gigante	Benito	36-Laviola	Nicola
17-Vozza	Antonio	37-Troncane	Antonio
18-Pavese	Giulio	38-De Pace (II)	Francesco
19-Mastrnardi	Francesco	39-Latanza	Umberto
20-De Giorgio	Michele	40-Calabretti	Cosimo.

Distinti saluti

Associazione Sindacale

FAISA-CISAL



A.M.A.T. - TARANTO	
Arrivo n. 2267	
16 FEB. 2001	
Ufficio Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐



15 FEB. 2001

Alla

Azienda AKA

TARANTO

Al

Comitato Provinciale I.N.P.S.

di TARANTO

Oggetto: Applicazione dell'art. 9 legge 472/99.

Restituzione maggiori contributi trattenuti per gli anni 96,97,98. Interruzione prescrizione

In difformità dalle disposizioni della legge in oggetto, avete trattenuto i contributi previdenziali e assistenziali in misura maggiore di quelle previste. Maggiori contributi avete trattenuto anche in relazione agli anni 1996, 1997 e 1998.

Tanto premesso,

C H I E D E

la restituzione di tutte le maggiori somme trattenute, maggiorate di svalutazione monetaria e interessi di legge.

Nobile Sergio
(firma)

Ricorrente:

nome NOBILE

cognome SERGIO

nato a TARANTO

il 08-09-1968

residenti in TARANTO

via TBSORO

n. 7

Azienda:

AKA - C. BATTISTI, 657 74100 TARANTO

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li 07/03/2001

Corrispondenza interna prot. n°

AP/142/2001

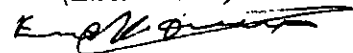
Oggetto: Ricorsi gerarchici per rimborso contributi FPLD trattenuti al personale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999.

COMUNICATO

A seguito di numerosi ricorsi gerarchici inoltrati da gran parte dei dipendenti, per ottenere la restituzione di asserite maggiori somme trattenute erroneamente dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999, in virtù di un'errata applicazione dell'aliquota contributiva a loro carico dovuto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), somme maggiorate d'interessi e rivalutazione monetaria, per opportuna conoscenza si evidenzia quanto segue.

Premesso che le trattenute sulle retribuzioni per il titolo in oggetto sono state operate conformemente al D.Leg.vo n° 414/1996 e secondo le istruzioni all'epoca diramate dall'INPS e che, pertanto, quest'Azienda ha operato legittimamente; considerato, tuttavia, che la normativa intervenuta successivamente al citato D.Leg.vo n° 414/1996 ha allineato, a far data dal 1° gennaio 1999, le aliquote per il calcolo del contributo FPLD a carico del personale a quelle vigenti nel settore industria, quest'Azienda, ad ogni effetto di legge, ed in particolare ai fini dell'interruzione della prescrizione, ha già avanzato all'INPS un'istanza di rimborso parziale dei contributi in esame, ossia delle somme costituite dal 2,329% (11,219-8,89) calcolato sulle retribuzioni denunciate mensilmente mediante i modd. DM/10 utilizzando il codice X400, per i mesi da gennaio 1996 a dicembre 1999, nonché dei relativi interessi legali e del maggior danno.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

Taranto, li 26/09/2000

All'agente

Sig. NOBILE Sergio

S e d e

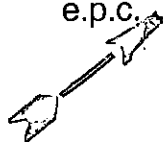
Corrisp. interna

prot. n°

AP/1045

*artello
uff. reh*

e.p.c.



Capo Area Personale

Capo Area Movimento

S e d e

OGGETTO: Concessione anticipazione ferie di n. 10 giorni.

In riscontro alla Sua richiesta del 22/09/2000 protocollo n° 8403/00 inerente quanto in oggetto, visto il punto 6.2 del Contratto Integrativo Aziendale 1988/90, si concede l'anticipazione richiesta.

Si sottolinea, comunque, che la S.V. potrà usufruire dei 10 giorni con decorrenza successiva alla data della presente.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

051

ALLA DIREZIONE GENERALE

A. M. A. T.

SEDE

Oggetto: anticipazione ferie

Il sottoscritto MOBILE SBR E D. V. B. F. C. A. D. dipendente di codesta Azienda, con la presente istanza chiede alla S.V. l'anticipazione di n° 10 giorni di ferie della spettanza dell'anno 2001, giusto accordo aziendale vigente, da usufruire per l'anno 2000

Taranto, li 22-9-2000

Il dipendente

Mobile Sbr E D. V. B. F. C. A. D.

SR

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	<u>8403</u>
del	<u>22 SET. 2000</u>
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
<i>[Signature]</i>	

Taranto, li 23.11.1980

Corrispondenza interna prot. n° AP/463

Al dipendente
Sig. NOBILE Sergio
e p.c. Capo Area Personale
SEDE

OGGETTO: Liquidazione ferie

Si riscontra il suo ricorso gerarchico avente pari oggetto, per significarLe quanto segue.

Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, "con riguardo al rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, la determinazione della retribuzione dovuta per il periodo di congedo annuale ex art. 22 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, va risolta alla stregua della disciplina collettiva applicabile, attesa l'inesistenza nel nostro ordinamento di un principio generale di omnicomprensività della retribuzione...".

In particolare, secondo l'art. 10 del CCNL 12/03/1980, durante il periodo annuale di ferie, agli agenti deve essere corrisposta la retribuzione normale, così come determinata dall'art. 1, ultimo comma, dello stesso CCNL.

Il precitato articolo 1 esclude espressamente dal computo della retribuzione normale tutti i compensi, le indennità ed i premi saltuari e variabili legati alle effettive e/o particolari prestazioni.

Le indennità da Lei elencate nel ricorso sono, invece, riconducibili alla succitata qualificazione.

Infine, con riferimento al compenso per il lavoro straordinario, si evidenzia che lo stesso non è computabile nel calcolo degli istituti indiretti, quali le spettanze per ferie, neanche qualora la prestazione straordinaria sia prestata in maniera fissa.

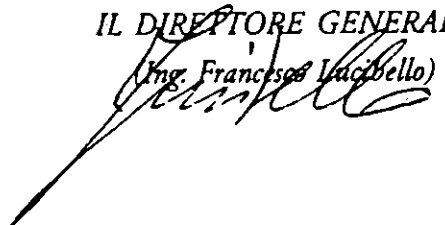
Ad ogni buon conto, si rileva l'intervenuta prescrizione quinquennale relativamente a parte del diritto di credito da Lei rivendicato e da quest'Azienda contestato anche nel merito.

Pertanto, per le motivazioni addotte, il ricorso promosso non è accolto.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



RICORSO GERARCHICO

OGGETTO: Ricorso gerarchico ex articolo 10 R.D. 08/01/1931 N.148 e successive modificazioni avverso errato pagamento delle giornate di congedo (ferie)

Il sottoscritto Sig. NOBILE SERGIO Nato a TARANTO Il 8/09/1949
 residente in TARANTO via TESO RO n° 7 prov. TA
 Cap. 74100 in forza alla azienda A.T.A.T. residenza di servizio A.T.A.T. TA
 Qualifica VERIFICATORE matr. 166102 pat. N° ED1AB9758943
 rilasciata il 22/11/77 codice fiscale N.B.L.S.R.G.48.TO.8.LO.49.E

CHIEDE

Che le giornate di ferie usufruite dal 1989 vengano integrate nella remunerazione del valore delle competenze escluse:

Lavoro straordinario, indennità di presenza, indennità di turno, indennità progetti specifici, indennità parametrica, vendita recapiti di viaggio, indennità per lavoro notturno, in modo che la sua giornata di congedo sia retribuita come fosse presente sul posto di lavoro.

Così come una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito, cioè che la retribuzione dovuta al lavoratore subordinato durante il periodo di ferie annuali, deve essere calcolata tenendo conto di tutto ciò che viene corrisposto normalmente al lavoratore durante l'espletamento della normale attività lavorativa, conformemente alla ratio della disposizione di cui all'art. 36, terzo comma della Costituzione, e tenuto conto che, ove fosse riconosciuta alle parti la facoltà di determinare liberamente la retribuzione dovuta per le ferie, sarebbe a questo possibile, mediante la fissazione di una retribuzione pressoché irrisoria, una osservanza solo apparente del precetto costituzionale e quindi la sua sostanziale esclusione (CFR. CASS. 13 Luglio 1996 N. 6372, in lav. Giur. 1997, 86).

Trascorsi i termini di legge senza che gli sia pervenuta comunicazione di accettazione del presente ricorso, si rivolgerà alla Pretura del Lavoro per vedere tutelati i suoi diritti.

Tale istanza viene sottoscritta a tutti gli effetti di legge e contratto, anche ai fini dell'interruzione della prescrizione ex art. 2943 C.C.

Firma

Sergio Nobile

Io sottoscritto superiore gerarchico dichiaro di aver ricevuto il sopracitato ricorso gerarchico del Sig. Matr.

A. M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	22690
20 DIC. 1999	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Firma e timbro

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

Taranto, 26/03/1999

Corrispondenza interna prot. n° _____

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	3646
del	26 MAR. 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: Accordo Aziendale 21/01/1999 relativo alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto.

Le trasmetto n°33 verbali di conciliazione, in originale, sottoscritti, in data odierna, dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)



V.P.
d m

Oryli in
cartello A
Pavani

PROCURA SPECIALE

8

I sottoscritti:

PAVESE GIULIO, nato a Taranto il 6 febbraio 1951 ed ivi residente alla Via Romagna n.20, C.F.: PVS GLI 51B05 L049Q

LAMARINA GINO, nato a Mesagne il 29 marzo 1951 e residente in Talsano di taranto alla Via Primule 42, C.F.: LMR GNI 51C29 F152L

NOBILE SERGIO, nato a Taranto l' 8 settembre 1949 ed ivi residente alla Via Tesoro 7, C.F.: NBL SRG 49P08 L049E

MANCO COSIMO, nato a Talsano di Taranto il 9 dicembre 1942 e residente in Talsano di Taranto alla Via Mantegna 12, C.F.: MNC CSM 42T09 L049P

DI PIPPA FRANCESCO, nato a Castellaneta il 5 settembre 1948 ed ivi residente Via E.Mastrobuono 3 C.F.: DPP FNC 48P05 C136B

CAROLI ENNIO, nato a Manduria il 16 marzo 1935 e residente in Taranto C.so Piemonte 50, C.F.: CRL NNE 35C16 E882C

POZZESSERE PIETRO, nato a Taranto il 15 aprile 1950 ed ivi residente Via Trieste 26, C.F.: PZZ PTR 50D15 L049M

SCIALPI GREGORIO, nato a Taranto il 4 giugno 1948 ed ivi residente Via F.lli Mellone, 16, C.F.: SCL GGR 48H04 L049G

FERRI GIOVANNI, nato a Talsano di taranto il 29 febbraio 1944 ed ivi residente alla Via D'Ayala 5, C.F.: FRR GNN 44B29 L049U

DE GIORGI DAMIANO, nato a Taranto il 18 settembre 1946 ed ivi residente Via D: Peluso 89, C.F.: DGR DMN 46P18 L049A

con la presente procura nominano a loro speciale procuratore

il sig.: CELLAMARE GIOVANNI, nato a Martina Franca il 16 mar-

zo 1957 ed ivi residente alla Via A. Chionna n. 5 C.F.:CLL

GNN 57C16 E986S, affinché transiga dinanzi alla Commissione

Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provincia-

le del Lavoro di Taranto con l'A.M.A.T. - Azienda per la mo-

bilità nell'area di Taranto - , la controversia relativa al-

l'inclusione degli importi percepiti a titolo di lavoro

straordinario nella base di calcolo dell'indennità di anzia-

rità e del trattamento di fine rapporto, alle condizioni

tutte di cui all'accordo aziendale ratificato con delibera-

zione del C.d.A. dell'A.M.A.T. n.14 del 21.1.99 e con il

versamento delle somme indicate affianco di ciascun nominati-

vo, al lordo delle ritenute di legge:

sig.PAVESE GIULIO, lire 5.107.930

sig.LAMARINA GINO, lire 3.292.603

NOBILE SERGIO lire 1.755.362

MANCO COSIMO lire 2.009.120

DI PIPPA FRANCESCO 9.942.422

CAROLI ENNIO 1.320.207

POZZESSERE PIETRO 3.573.282

SCIALPI GREGORIO 1.754.918

FERRI GIOVANNI 1.992.461

DE GIORGI DAMIANO Lire 4.610.882

Nell'oggetto il nominato procuratore è autorizzato ad inter-

venire dinanzi al citato Ufficio, transigere e sottoscrivere
qualsiasi altro documento e fare quanto altro utile e neces-
sario per l'esatta esecuzione del mandato in oggetto senza
bisogno di ulteriore convalida o conferma da parte dei man-
danti.

Il tutto con promessa di rato ed approvato sotto gli obblighi
di legge e da esaurirsi in un unico contesto.

Taranto, Via Di Palma n.82, li 18 febbraio 1999

• *Pease Giulio*
Amari
Diella Luigi
Ugueto Carmine
Di Stefano
Cotroneo
Di Stefano
Di Stefano
Di Stefano
Di Stefano

Repertorio n.

63177

Autentica di Firma

Repubblica

Italiana

Io sottoscritto Dott. Giandomenico CITO, Notaio in Taranto,
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Taranto,
certifico ed attesto

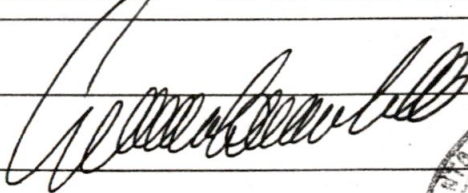
che previa rinunzia, con il Mio consenso, alla assistenza dei testimoni, hanno apposto la loro firma all'Atto che precede, in Mia presenza, i Signori, della cui identità personale Io Notaio sono certo:

- PAVESE Giulio, nato il 16.02.1951 a Taranto ove risiede a Via Romagna n.20; - LAMARINA Gino, nato a Mesagne il 29.03.1951, residente a Talsano di Taranto a Via Primule n.42; - NOBILE Sergio, nato il 08.09.1949 a Taranto ove risiede a Via Tesoro n.7;

- MANCO Cosimo, nato a Talsano di Taranto il 09.12.1942, ivi residente a Via Mantegna n.12; - DI PIPPA Francesco, nato il 05.09.1948 a Castellaneta ove risiede a Via Mastrobuono n.3;

- CAROLI Ennio, nato a Manduria il 16.03.1935, residente in Taranto al Corso Piemonte n.50; - POZZESSERE Pietro, nato il 15.04.1950 a Taranto ove risiede alla Via Trieste n.26; - SCIALPI Gregorio, nato il 04.06.1948 a Taranto ove risiede a Via F.lli Mellone n.16; - PERRI Giovanni, nato il 29.02.1944 a Talsano di Taranto ove risiede a Via D'Ayala n.5; - DE GIORGI Damiano, nato il 18.09.1946 a Taranto ove risiede a Via D.Peluso n.89.

Taranto 18.02.1999 - Via Di Palma n.82.



*Oggetto: nelle
certelle di Pavese, +
nif le facine*
Up

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE

Il giorno ²⁶ del mese di marzo 1999 dinanzi alla Commissione provinciale di Conciliazione, composta dai seguenti sigg.

DEIT.	ROBERTO	SOLITO	DESSINASSI
MG.	COSIMO	LOPBARA	U.P.A.
SIG.	BERNARDI	LUMINO	CGL.

si sono presentati:

- L'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT), con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n°657, in persona del Direttore e legale rappresentante, Ing. Francesco Lucibello, autorizzato alla stipula della presente transazione giusta accordo aziendale ratificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°14 del 21/01/1999, assistita dall'Avv. Olimpia Cimaglia;
 - Il sig. Cellamare Giovanni, nato a Martina Franca il 16 marzo 1957 ed ivi residente alla Via A. Chionna n°5, che interviene nel presente atto giusta procura speciale per Notar Giandomenico Cito di Taranto, rep. n° 63177, del 18/02/1999, quale procuratore speciale dei sigg.
- 1) Pavese Giulio, nato a Taranto il 06/02/1951;
 - 2) Lamarina Gino, nato a Mesagne (BR) il 29/03/1951;
 - 3) Nobile Sergio, nato a Taranto il 08/09/1949;
 - 4) Manco Cosimo, nato a Talsano (TA) il 09/12/1942;
 - 5) Di Pippa Francesco, nato a Castellaneta (TA) il 05/09/1948;
 - 6) Caroli Ennio, nato a Manduria (TA), il 16/03/1935;



- 7) Pozzessere Pietro, nato a Taranto il 15/04/1950;
8) Scialpi Gregorio, nato a Taranto il 04/06/1948;
9) Ferri Giovanni, nato a Talsano (TA) il 29/02/1944;
10) De Giorgi Damiano, nato a Taranto il 18/09/1946;
assistito dalle seguenti OO.SS.

FILT-CGIL, in persona di Bramo Francesco

FIT-CISL, in persona di Imperio Michele

UILT, in persona di De Gregorio Luciano

U.G.L., in persona di *FISA CASALM*

FAISA-CISAL, in persona di De Vita Lucio

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: mancata inclusione del compenso percepito per il lavoro straordinario nella base di calcolo della indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto.

P R E M E S S O

a) che, su richiesta delle OO.SS., è stata affrontata la problematica in ordine al diritto dei dipendenti dell'AMAT a veder incluso nella base di calcolo del TFR e dell'indennità di anzianità il compenso percepito a titolo di lavoro straordinario;

b) che in data 21 gennaio 1999 è stato sottoscritto un accordo tra l'AMAT e le OO.SS. CGIL, CISL, UIL, FAISA CISAL e UGL, ratificato dal C.d.A. dell'AMAT con deliberazione n°14 del 21/01/1999, accordo che qui di seguito si riporta:

-L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 21 del mese di gennaio, fra l'AMAT rappresentata dal Direttore Generale, ing. Francesco Lucibello, e le rappresentanze sindacali:

CGIL, in persona del sig. BRAMO Francesco

CISL, in persona del sig. IMPERIO Michele

UIL, in persona del sig. DE GREGORIO Luciano

FAISA-CISAL, in persona del sig. DE VITA Lucio

UGL, in persona del sig. ATTOLLINO Francesco

premesse :



- che con decorrenza 1° giugno 1982 la legge n° 297/82 ha riformato l'istituto dell'indennità di anzianità trasformandola in trattamento di fine rapporto;
 - che, stante la variegata articolazione della struttura retributiva del CCNL autoferrotramvieri, con diverse varianti a livello locale, nonché con diversificate modalità di erogazione della prestazione, non è stato mai raggiunto a livello nazionale un accordo sulla determinazione della base di calcolo del suddetto TFR, avuto riguardo in particolare agli istituti contrattuali da includervi;
 - che in varie aziende, e da ultimo presso l'AMAT, è sorto contenzioso, con gli ex dipendenti, per quanto riguarda l'inclusione dello straordinario ed in particolare di quello continuativo e strutturale;
 - che, tuttavia, per quanto riguarda il personale ancora in forza, è opportuno ricercare una soluzione transattiva che valga ad eliminare in radice ogni possibile contenzioso, anche al fine di salvaguardare l'armonia nell'ambiente di lavoro;
 - che l'accordo sull'inclusione dello straordinario nella base di calcolo del TFR deve riguardare il periodo dal 1° giugno 1982 al 31/12/1998, nonché la regolamentazione per il futuro;
- che, inoltre, il sindacato ha chiesto che il presente accordo ponga fine alle discussioni, in atto con molti dipendenti, circa le certificazioni da esibire a fronte delle anticipazioni di TFR erogate negli ultimi anni;
- che attualmente i dipendenti in forza, interessati al suddetto accordo, sono 503;
- tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

Art.1

Le parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni lavorative eccedenti l'orario normale di lavoro sono state svolte pressoché integralmente per fronteggiare esigenze organizzative contingenti, eccezionali ed impreviste.

Art.2

A) L'AMAT, a mero titolo transattivo, senza con ciò voler riconoscere alcuna delle pretese avanzate dai dipendenti ed esclusivamente in considerazione, da un lato, della necessità di conservare un clima di serenità sia nelle relazioni sindacali, sia nell'ambiente di lavoro e, dall'altro, al fine di prevenire o comporre eventuali controversie, aderendo alle richieste sindacali dirette ad ottenere condizioni di miglior favore e limitatamente ai lavoratori che aderiranno all'atto transattivo, allegato al presente accordo, ricalcherà il T.F.R. secondo la seguente metodologia:

a) per il periodo 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1998 verrà considerato il 65% di tutto il lavoro straordinario effettuato e su tali importi verrà calcolata la quota TFR



(retribuzione lavoro straordinario diviso 13,5) e relative rivalutazioni anno per anno:
b) per il periodo 1° giugno 1982 - 31 dicembre 1987 si calcolerà la media annua delle ore di lavoro straordinario individuali nel periodo 1988/1998 e si applicherà ad ogni anno relativo al periodo 1983/1987.

Per il 1982 si calcoleranno i 7/12.

Per quanto riguarda il valore unitario dell'ora di straordinario si farà riferimento al valore 1988 applicando coefficienti riduttivi derivanti dal rapporto tra retribuzione minima conglobata di ogni anno rispetto a quella del 1988.

Sulle somme così risultanti verrà calcolata la quota di TFR così come al punto a).

c) per il periodo 1° giugno 1982 - 31 dicembre 1987 i lavoratori potranno optare per il calcolo del 65% di tutto il lavoro straordinario effettuato e su tali importi sarà calcolata la quota TFR (retribuzione lavoro straordinario diviso 13,5) e relative rivalutazioni; in siffatta ipotesi dovranno produrre in Azienda, entro il 31/01/1999, copia dei cedolini paga del periodo in questione, al fine di documentare l'effettivo lavoro straordinario prestato e la rideterminazione delle somme avverrà esclusivamente sui dati forniti dai lavoratori.

I lavoratori che sceglieranno la metodologia di calcolo sub c) sottoscriveranno transazioni a partire dal mese di aprile 1999.

B) Le somme così risultanti saranno erogate a titolo di anticipazione TFR straordinaria, assoggettate a ritenuta fiscale, come per legge.

La erogazione delle somme suddette, al netto delle ritenute di legge, avverrà nel periodo di paga del mese successivo alla data di sottoscrizione di ogni transazione.

Art. 3

Le parti si danno atto che, con la sottoscrizione degli atti transattivi individuali, si intenderanno acquisite definitivamente dai dipendenti tutte le anticipazioni di TFR erogate alla data di ratifica del presente accordo da parte del Consiglio di Amministrazione, senza necessità che venga prodotta la documentazione giustificativa, e sulle stesse non si procederà ad alcun ricalcolo.

Le parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione degli atti transattivi, i dipendenti rinunceranno a tutti i diritti ed alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie comunque connesse, inerenti o riconducibili alla inclusione del lavoro straordinario nella base di calcolo della indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto fino alla data del 31/12/1998, assumendo integralmente l'onere economico delle stesse, ove eventualmente intraprese.



Art. 4

Le costituite parti convengono che, stante l'attuale organizzazione del lavoro e la struttura dei turni, per l'accantonamento delle quote TFR, a partire dal 1999, il lavoro straordinario effettuato sarà considerato nella base di calcolo del TFR nei seguenti limiti:

a) personale turnista su turni di durata variabile: tutte le ore di lavoro straordinario rivenienti dall'espletamento dei turni, alle quali si aggiungeranno ulteriori 10 ore mensili, che giungeranno fino a 20 ore mensili, qualora il totale resti al di sotto di tale ultimo limite;

b) personale non turnista: fino a 20 ore mensili.

Tutte le altre ore di lavoro straordinario prestato saranno da considerarsi non strutturali, cioè necessarie a far fronte a situazioni contingenti e come tali saltuarie e non utili ai fini della determinazione della base di calcolo del T.F.R.

Art. 5

Il presente accordo dovrà essere ratificato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT.

Successivamente, i lavoratori dovranno sottoscrivere individualmente l'atto transattivo, allegato al presente accordo, dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto."

tanto premesso, tra le costituite parti si conviene e stipula quanto segue:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) i dipendenti, così come sopra costituiti, avendo meglio riconsiderato la propria posizione, danno atto che le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario normale di lavoro fino al 31/12/1998 sono state svolte pressoché integralmente per far fronte ad esigenze organizzative contingenti, eccezionali ed impreviste;
- 3) le parti convengono, con il presente negozio di accertamento, che l'accantonamento TFR alla data del 31/12/1998 è rideterminato nelle somme a fianco di ciascun nominativo indicate, al lordo di legge, somme comprensive della incidenza del lavoro straordinario, calcolato secondo le modalità di cui all'accordo sindacale del 21/01/1999, riportato in premessa (X=TFR al 31/12/98; Y=Incidenza L/S; Z=Totale TFR rideterminato):

		X		Y		Z
a) Pavese Giulio	£	61.793.437	+	5.107.930	=	66.901.367
b) Lamarina Gino	£	65.534.077	+	3.292.603	=	68.826.680
c) Nobile Sergio	£	48.499.788	+	1.755.362	=	50.255.150
d) Manco Cosimo	£	69.265.863	+	2.009.120	=	71.274.983
e) Di Pippa Francesco	£	51.054.422	+	9.942.422	=	60.996.844
f) Caroli Ennio	£	35.392.740	+	1.320.207	=	36.712.947
g) Pozzessere Pietro	£	71.846.912	+	3.573.282	=	75.420.194
h) Scialpi Gregorio	£	43.319.364	+	1.754.918	=	45.074.282
i) Ferri Giovanni	£	49.658.400	+	1.992.461	=	51.650.861
l) De Giorgi Damiano	£	50.047.679	+	4.610.882	=	54.658.561

4) i dipendenti, così come sopra costituiti, dichiarano espressamente di accettare la suddetta rideterminazione e, pertanto, la stessa, relativamente all'incidenza del lavoro straordinario, è incontestabile e, conseguentemente, rinunciano a qualsiasi azione connessa alla rideterminazione degli accantonamenti di trattamento di fine rapporto per le causali di cui al presente atto sino al 31/12/1998 e, ove già proposte azioni giudiziarie, dichiarano di rinunciare agli atti delle stesse, assumendo integralmente l'onere economico delle suddette ed autorizzano, sin d'ora, l'AMAT a trattenere, dagli importi a qualsiasi titolo dovuti, le somme che quest'ultima dovesse corrispondere a terzi in relazione ad eventuali controversie aventi ad oggetto la materia con il presente atto transatta;



5) a seguito della rideterminazione del TFR con la inclusione del lavoro straordinario, secondo le modalità di cui all'art. 2 lett. A) dell'accordo aziendale 21/01/1999, l'AMAT, aderendo alle richieste dei lavoratori e delle OO.SS. ed in esecuzione dell'art. 2 lett. B) del citato accordo aziendale, si impegna a versare, a titolo di anticipazione straordinaria del TFR, con le competenze del mese di Aprile 1999, a ciascun lavoratore la somma affianco di ciascun nominativo indicata, al lordo delle

ritenute di legge, somma equivalente al 100% dell'incidenza del lavoro straordinario sul TFR alla data del 31/12/1998, così come convenzionalmente determinato nel precedente punto 3):

a) Pavese Giulio	£	5.107.930
b) Lamarina Gino	£	3.292.603
c) Nobile Sergio	£	1.755.362
d) Manco Cosimo	£	2.009.120
e) Di Pippa Francesco	£	9.942.422
f) Caroli Ennio	£	1.320.207
g) Pozzessere Pietro	£	3.573.282
h) Scialpi Gregorio	£	1.754.918
i) Ferri Giovanni	£	1.992.461
l) De Giorgi Damiano	£	4.610.882

6) con la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, le parti si danno atto che si intenderanno acquisite definitivamente dai dipendenti costituiti in atto tutte le anticipazioni di TFR erogate alla data del 21/01/1999, senza necessità che sia prodotta la documentazione giustificativa, e sulle stesse non si procederà ad alcun ricalcolo.

7) l'AMAT, con la sottoscrizione del presente verbale, accetta tutte le rinunzie di cui al precedente punto n°4 del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cellamare Giovanni nella qualità in atti

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT)

Avv. Olimpia Cimaglia

OO.SS.

LA COMMISSIONE





Cartelle
[Signature]

651

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

N° 41 ricorsi al Giudice del Lavoro promossi da dipendente vari - Resistenza - Mandato difesa all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale

L'anno duemila, il giorno 10 (dieci) del mese di marzo, alle ore 10:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. _____

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i ricorsi per riassunzione promossi dai sottoelencati dipendenti ed ex dipendenti, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Lella, diretti ad ottenere la fissazione di nuova udienza di discussione conseguente alla sospensione del giudizio avvenuta ai sensi dell'art. 412 bis c.p.c. ed al successivo tentativo di conciliazione :

Albanese Rocco	Udienza	09/06/2000
Armento Salvatore	"	07/06/2000
Avitabile Rocco	"	07/06/2000
Bianco Vito	"	07/06/200
Bisci Mario	"	09/06/200
Blasi Cosimo	"	07/06/2000
Calderone Adolfo	"	09/06/200
Calella Leonardo	"	07/06/2000
Calò Giuseppe	"	07/06/2000
Campo Fedele	"	09/06/2000
Caricasulo Michele	"	07/06/2000
Carriero Francesco	"	07/06/2000
Catucci Vincenzo	"	07/06/2000
Chiarolla Cosimo	"	09/06/2000
Chiarolla Giuseppe	"	09/06/2000
D'Arcante Carlo	"	09/06/200
D'Aprile Giuseppe	"	09/06/200
Di Maggio Antonio	"	09/06/2000
Di Mauro Giuseppe	"	09/06/2000
Dragone Vittorio	"	09/06/2000
Frusi Orazio	"	07/06/2000
Gallo Damiano	"	09/06/2000
Gentile Francesco	"	09/06/2000
Guida Arnaldo	"	09/06/2000
La Guercia Alfredo	"	09/06/2000
Litta Giuseppe	"	09/06/2000
Malvani Antonio	"	09/06/2000
Mazzarano Michele	"	09/06/2000
Mele Raffaele	"	09/06/2000
Neglia Domenico	"	09/06/2000
Nobile Sergio	"	09/06/2000
Notaristefano Teresa	"	09/06/2000
Pagano Fedele	"	09/06/2000
Picuno Cosimo	"	09/06/2000
Ressa Cosimo	"	09/06/2000
Russo Michele	"	07/06/2000
Salamino Giuseppe	"	09/06/2000
Sgura Gregorio	"	07/06/2000
Tursi Vincenzo	"	09/06/2000
Vasco Michele	"	09/06/2000

Volpe Michele

"

09/06/2000

- ritenuto doversi costituire in giudizio affidando l'incarico per la difesa all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- visto il bilancio preventivo 2000;
- visto il D.P.R. n°902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio nelle cause di riassunzione in giudizio promosse dai dipendenti in premessa elencati per i motivi in narrativa specificati, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 4.100.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione 2000, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali", del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE

F/to : (dott. Mario Razzini)

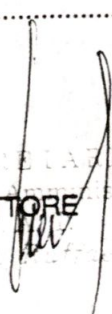
IL SEGRETARIO

F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.
del doppio conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il 10 MAR. 1900

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. 

TRIBUNALE DI TARANTO - Giudice Unico del Lavoro

Ricorso per riassunzione.

Giudice, dott. Magazzino. Processo n. 30599 /98 R.G. . Sospensione

11/6/99.

NOBILE SERGIO, residente in Taranto, ivi elettivamente
domiciliato in C.so Italia n.114, presso lo studio dell'avv. Giovanni Lella che

lo rappresenta e difende giusta procura in atti,

espone.

Ha promosso giudizio contro l'AMAT per ottenere la restituzione
dell'1,50% dello sgravio contributivo previsto dall'art. 18 della legge
n.1089/68.

All'udienza del 11/6/99, il dott. Magazzino, cui la causa è stata assegnata,
ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art.412 bis c.p.c.

In data 11-14/6/99, con raccomandata A.R., ha promosso il tentativo di
conciliazione.

Volendo riassumere il processo,

chiede

che venga fissata la nuova udienza di discussione.

Allega richiesta di conciliazione all'Ufficio Provinciale del Lavoro

Taranto li 22/7/99.

avv. Giovanni Lella

A.M.A.T. - TARANTO	
Pro. Arrivo n°	22/7/99
del	
Dirigente Amministrativo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Va Depositato in Cancelleria

Taranto, 22/7/1999
IL COLLABORATORE IN CANCELLERIA
(Cosimo MAURO)

24/76
N. Cron. Mod. A
CONTROVERSIA LAVORO
Ind. trasferita L. 5.920
Taranto, 22/7/1999



Il Giudice

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno _____
ore _____ ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li _____

P. S. B.
Il Pretore

Il Cancelliere

ALE
DI



IL GIUDICE,

letto il ricorso, fissa l'udienza di discussione per il giorno 29.10.99

ore 9 col seguito, ordinando alle parti di comparire personalmente.

Dispone che copia del ricorso e del presente decreto sia notificata a parte convenuta, a cura del ricorrente, entro 10 giuorni da oggi.

Taranto li 8/10/99

Il Giudice

Il Cancelliere

V2 Depositato 28.10.1999

Taranto,

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Cosimo MABRO)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

TARANTO,

19 OTT. 1999

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Cosimo MABRO)



CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO - 1034/99 - 1034/99 - 1034/99

A la parte costituita in al lo scer-
po il suddetto al suindicato uf.

ho ricevuto il presente atto al Sig.

AMAT - legale rappresentante -

abitante in Taranto - Via C. Battisti n. 657

mediante consegna di copia conforme all'ori-
gine.

a mani dell'impiegato Luigi Laporte

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

26 OTT 1999

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNIP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO

AL Direttore Generale
dell' A.M.A.T.
Ing. Francesco Lucibello
SEDE

OGGETTO: Transazione T.F.R.

Il sottoscritto NOBILE SERGIO, dipendente di
codesta Azienda con la qualifica di VERIFICATORE, visto
l'accordo aziendale sottoscritto il 21/gennaio/1999 con le OO.SS. CGIL,
CISL, UIL, FAISA-CISAL e U.G.L., relativamente all'inclusione del lavoro
straordinario nella base di calcolo del T.F.R.

DICHIARA

di voler aderire alla relativa transazione, i cui conteggi dovranno essere
effettuati secondo i criteri indicati ai punti a) e b) dell'art. 2 del citato
Accordo.

Taranto li, 3-2-99

651

Nobile Sergio
In fede

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	1393
del	3 FEB. 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
☐	
☐	



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Prot. n° : Dir/... 2212/99

Taranto, li 21/10/1999

Al dipendente
Nobile Sergio

S E D E

e p.c. Egr. Avv.
Giovanni Lella
Corso Italia, n° 114
74100 TARANTO

Oggetto: Vertenza sgravi contributivi. Liquidazione somme

Si comunica che, con deliberazione n° 152 del 1° ottobre 1999, il Consiglio d'Amministrazione di quest'Azienda ha autorizzato l'erogazione della somma a Lei dovuta a titolo di quota sgravi contributivi, ex art. 18 della L. n° 1089/1968, in virtù della sentenza della Corte di Cassazione n° 6548 del 05/06/1997.

Pertanto, con le competenze del mese di ottobre 1999, per il titolo de quo Le sarà erogato l'importo complessivo di £ 1.052.747, di cui £ 699.361 a titolo di sorte capitale netta e £ 353.386 a titolo di interessi netti, calcolati secondo le modalità ed i criteri di cui al Decreto del Ministero del Tesoro del 1° settembre 1998, n° 352, a decorrere dalla data della sentenza della Corte Costituzionale n° 261/1991.

Detta somma è ricavata dall'importo lordo di £ 933.477, quale sorte capitale lorda, sommata a £ 471.685, quale importo degli interessi sul capitale netto, decurtata delle ritenute di legge.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

TRIBUNALE DI TARANTO - Giudice Unico del Lavoro

Ricorso per riassunzione.

Giudice, dott. Magazzino. Processo n. 30599 /98 R.G. . Sospensione.

11/6/99.

NOBILE SERGIO , residente in Taranto, ivi elettivamente
domiciliato in C.so Italia n.114, presso lo studio dell'avv. Giovanni Lella che

lo rappresenta e difende giusta procura in atti,

espone.

Ha promosso giudizio contro l'AMAT per ottenere la restituzione
dell'1,50% dello sgravio contributivo previsto dall'art. 18 della legge
n.1089/ 68.

All'udienza del 11/6/99, il dott. Magazzino, cui la causa è stata assegnata,
ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art.412 bis.c.p.c. .

In data 11-14/6/99, con raccomandata A.R., ha promosso il tentativo di
conciliazione.

Volendo riassumere il processo,

chiede

che venga fissata la nuova udienza di discussione.

Allega richiesta di conciliazione all'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Taranto li 22/7/99.

avv. Giovanni Lella

A.M.A.T. - TARANTO
Pro. Arvivo n° 10019
del 28/07/1999
Dirigente Amministrativo ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☒
Area Personale ☒
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐

Va Depositato in Cancelleria

Taranto, 27/07/1999
IL COLLABORATORE IN CANCELLERIA
(Cosimo MAURO)

24/76
N. Cron. Mod. A
CONTROVERSIA LAVORO
Ind. trasferta L. 5.920
Taranto, 22/07/1999
Ufficio del Lavoro



Il Giudice

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno _____
ore _____ ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li _____

[Signature]
Il Pretore

Il Cancelliere

CALE
DI



IL GIUDICE,

letto il ricorso, fissa l'udienza di discussione per il giorno 6/9/99
ore 9 col seguito, ordinando alle parti di comparire
personalmente.

Dispone che copia del ricorso e del presente decreto sia notificata a parte
convenuta, a cura del ricorrente, entro 10 giuorni da oggi.

Taranto li 8/10/99

Il Giudice

Il Cancelliere

V. Depositato 8/10/99

Taranto,

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Cosimo MAURO)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

TARANTO, 19 OTT. 1999

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Cosimo MAURO)



CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACATA DI TARANTO - L. 100 UNICO NOTIFICAZIONI

Atto di parte costituita in ante lo scro-
so l'atto di parte costituita al suindicato ufficio,

ho notificato il presente atto al Sig. _____

AMAT - legale rappresentante -

abitante in Taranto - Via C. Battisti n. 677

mediante consegna di copia conforme all'originale

mani.

a mani dell'Implegato Luigi Raffaele
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione del
il 26 OTT 1999

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNIP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACATA DI TARANTO

Spett/le

A. M. A. T.

Via C. Battisti, 657

74100 Taranto

Oggetto: Vertenza sgravi contributivi.

Io sottoscritto, NOBILE SERGIO,
accetto, la somma versatami per la restituzione dello 1,50%, a
titolo di acconto. Resta salvo, comunque, ogni ulteriore diritto
derivente dalla sentenza della Corte di Cassazione.

Distinti saluti

F.to

M. Nobile

Per ricevuta A.M.A./T.

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	20353
08 NOV. 1999	
del	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

☒	

M

70597/93

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO.

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Il sig. NOBILE SERGIO elettivamente
domiciliato in Taranto, Corso Italia 114, presso lo
studio dell'avv. Giovanni Lella che lo rappresenta
e difende giusta procura a margine,

premesse

1)-in data 12/2/1986, con ricorso al Pretore di
Taranto, chiedeva dichiararsi il suo diritto a
vedersi restituire dall'AMAT l'1,50% dello sgravio
contributivo previsto dall'art. 18 della L.
25/10/1968 n. 1089;

2)-il ricorso giudiziale era stato preceduto da
ricorso amministrativo inoltrato in data 26/4/1985;

3)-con sentenza n. 6548 del 5/6/1987, pubblicata il
3/7/98, la Corte di Cassazione accoglieva, in via
definitiva, la domanda nei limiti del periodo
prescrizionale di cui all'art. 2948 C.C.;

4)-il ricorrente, pertanto, è creditore dell'AMAT,
per il menzionato titolo, della somma di £ 4.944.405
come meglio specificato nei conteggi analitici che
si esibiscono e notificano unitamente al presente
atto, facendone parte integrante.

Ciò premesso,

CHIEDE

Mod. A
1300

10 GEN. 1999

Avv. Giovanni Lella
Vi delego a rappresentarmi e
difendermi nel presente giudizio
nella fase esecutiva nonché nel
giudizio di appello e di eventuale
opposizione, con facoltà di
sottoscrivere l'atto di transazione
e conciliare, con promesso di
rato. AutorizzandoVi, all'uopo, di
rilasciare la mia come quietanza
liberatoria. Elaggio domicilio
presso il vostro studio.

Nobile Sergio
è autografo
G. Lella

depositata in Cancelleria

IL 20 NOV. 1998

" CANCELLIER

che il sig. Pretore voglia condannare l'AMAT. in
persona del legale rappresentante pro-tempore,
corrente in Taranto. via Cesare Battisti n. 657. al
pagamento, in favore del ricorrente, della
sovraspecificata somma di € 4.244.404 *comprensive*

degli interessi di legge e *del* danno da svalutazione
monetaria con decorrenza dalla data di maturazione
del diritto, *oltre interessi e svalutazione delle domande.*

Voglia condannarla, inoltre, al pagamento delle
spese e competenze di giudizio con distrazione in
favore del sottoscritto procuratore, anticipatorio.

Munire la sentenza di clausola provvisoria.

Esibisce mod. 101 e/o mod. D.M.10 relativi agli
anni dal 1980 al 1986; copia sentenza Pretore

Taranto n. 722/86 e Cassazione n. 6548/98 *presso amministrativo.*

In caso di contestazione, chiede disporsi
consulenza contabile onde quantificare l'esatto
ammontare della somma dovuta.

Taranto, li 20/11/98.

avv. Giovanni Lella

Mobile de griv

- anuo 80

complexi 11.337.159 + 1,5% = 110.057
 interioni 132.068
 svediterione uolice 3,2806 250.995

- anuo 81

complexi 13.996.546 + 1,5% = 209.948
 interioni 241.440
 svediterione uolice 2,8074 349.460

- anuo 82

complexi 16.546.496 + 1,5% = 248.197
 interioni 273.017
 svediterione uolice 2,3963 346.554

- anuo 83

complexi 18.863.286 + 1,5% = 282.949
 interioni 297.096
 svediterione uolice 2,1356 321.316

- anuo 84

complexi 19.875.054 + 1,5% = 298.125
 interioni 298.125
 svediterione uolice 1,9671 288.316

- anuo 85

complexi 21.408.637 + 1,5% = 321.129
 interioni 305.043
 svediterione uolice 1,8244 264.138

- anuo 86

complexi 1.923.003 + 1,5% = 28.845
 interioni 25.960
 svediterione uolice 1,7279 20.496

Totale contributi

1.499.250

Totale interioni

1.572.779

Totale svediterione

1.872.378

Totale complessivo

4.944.407

Il PRETORE

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria
competenza, fissa l'udienza di discussione per il
giorno 11/6/99 ore 9,30 del seguito, ordinando
alle parti di comparire personalmente.

Dispone che copia del ricorso e del presente
decreto sia notificata alla convenuta, a cura della
parte ricorrente, entro dieci giorni da oggi.

Taranto, li

2/12/98

Il Pretore

Il Cancelliere

Per l'AMAT è presente il Direttore Generale e legale
rappresentante, Ing. Francesco Lucibello, assistito
dall'Avv. Olimpia Cimaglia.

L'AMAT, effettuati i dovuti conteggi, dichiara di offrire, a titolo di sgravio contributivo, previsto dall'art. 18 della Legge n°1089/1968, ai sottoelencati dipendenti o ex dipendenti le somme affianco di ciascun nominativo indicate, al netto delle ritenute di legge:

Fanuli Luigi	£ 842.675
Laguercia Alfredo	£ 878.698
Malvani Antonio	£1.087.059
Nobile Sergio	£ 699.361

oltre interessi, secondo i criteri e le modalità di cui al Decreto Ministeriale del Tesoro 1° settembre 1998, n°352, a decorrere dalla data della sentenza della Corte Costituzionale n°261/1991.

I suddetti importi saranno pagati entro sette giorni a mezzo mandato di pagamento, riscuotibile direttamente presso il tesoriere dell'AMAT "Monte dei Paschi di Siena", se accettate a saldo della rivendicazione di cui all'oggetto.

Per: l'assessorato è presente l'on. Stefania
Volpato, in sostituzione dell'on. Giovanni
Bella, che deve di non accettare le
proposte, in base alla domanda con cui
è presentata.

3
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

TARANTO

~~TOTALE~~

PROCESSO VERBALE DI: PARZIALE CONCILIAZIONE

MANCATA

11 OTT. 1999
PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE
(Dr. E. V. Angelisani)

L'anno 1999, il giorno 17 del mese di settembre, dinanzi
alla Commissione Provinciale di Conciliazione di Taranto
così composta:

PRESIDENTE - DOTT. ROBERTO SOLITO

COMPONENTE DATORIALE: SIG. ALFONSO GIANNUZZI (ASS. COMMERCIALI)

COMPONENTI DEI LAVORATORI: SIG. FERNANDO CUMINO (Cgil).

E' stato esperito il tentativo di conciliazione relativo alla
controversia di lavoro promossa da Fanuli Luigi, Laguercia
Alfredo, Malvani Antonio e Nobile Sergio, nei confronti
dell'AMAT - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto -
avente per oggetto: giudizio di quantificazione del diritto a
seguito della sentenza della Corte di Cassazione
n°6548/98.

Distretto
provinciale
18

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

originale del
verbale
nelle cartelle
n° Albanese
Rocco

Corrispondenza interna prot. n° _____

Taranto, 13/01/2000

M

U.R.
cartelle
personali
(nota +
verbale)

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: quantificazione sgravi contributivi ex sentenza Corte di Cassazione n°6548/1998.

Le trasmetto in allegato copia conforme del verbale di mancato accordo sottoscritto dinanzi al Commissione di Conciliazione, presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, in data 17/09/1999, relativamente alla controversia di cui all'oggetto, nella procedura conciliativa ex art. 410 c.p.c. promossa da Caricasulo Michele+107

Distinti saluti

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	438
del	13 GEN. 2000
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

Olimpia Cimaglia

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

TARANTO

TOTALE

PROCESSO VERBALE DI: PARZIALE CONCILIAZIONE

MANCATA



11 OTT 1999
PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE
D. E. V. ARCONI

L'anno 1999, il giorno 17 del mese di settembre, dinanzi
alla Commissione Provinciale di Conciliazione di Taranto
così composta:

PRESIDENTE : DOTT. ROBERTO SOLITO

COMPONENTI DATORIALI: SIG. ALFONSO GIANNUZZI (ASS. COMMERCIALI)

COMPONENTI DEI LAVORATORI: SIG. FERNANDO LUMINO (CGIL)

E' stato esperito il tentativo di conciliazione relativo alla
controversia di lavoro promossa da Caricasulo Michele +
107, con istanza del 10/12/1998 nei confronti dell'AMAT -
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - avente per
oggetto: giudizio di quantificazione del diritto a seguito
della sentenza della Corte di Cassazione n°6548/98.

Per l'AMAT è presente il Direttore Generale e legale

rappresentante, Ing. Francesco Lucibello, assistito
dall'Avv. Olimpia Cimaglia.

L'AMAT, effettuati i dovuti conteggi, dichiara di offrire, a
titolo di sgravio contributivo, previsto dall'art. 18 della
Legge n°1089/1968, ai sottoelencati dipendenti o ex
dipendenti le somme affianco di ciascun nominativo
indicate, al netto delle ritenute di legge:

Ricorrente	Sorte Capitale Netta
------------	----------------------------

Albanese Rocco	1.170.434
Angelillo Orazio	552.075
Antonucci Domenico	506.052
Armento Salvatore	1.051.533
Avitabile Rocco	969.331
Bianco Vito	887.621
Bisci Mario	945.812
Bobbio Francesco	489.265
Blasi Cosimo	958.931
Calderone Adolfo	910.574
Calella Leonardo	915.428
Calò Giuseppe	835.461
Campo Fedele	933.418
Cardetta Giuseppe	1.379.578
Caricasulo Michele	1.090.799
Carriero Francesco	782.914
Carrino Giovanni	949.641
Castellano Antonio	1.218.619
Catucci Rosario	979.418
Catucci Vincenzo	1.120.802
Cellamare Vincenzo	952.907
Chiarolla Cosimo	1.120.320
Chiarolla Giuseppe	503.013
Chiaromonte Filippo	552.610
Antonio	552.610
Chiloiro Giovanni	924.599
Chiloiro Giuseppe	886.467

Chirulli Domenico	890.535
Corvace Giuseppe	798.523
D'Angela Cosimo	526.821
D'Angiulli Francesco	1.075.786
D'Aprile Giuseppe	481.327
Darcante Carlo	914.975
D'Ignazio Domenico	907.292
De Falco Cosimo	1.309.672
De Giorgio Paolo	556.321
De Pace Francesco	505.425
De Pace Gaetano	911.977
De Pasquale Cosimo	941.685
De Vita Lucio	1.060.452
Dimaggio Antonio	1.255.726
Di mitri Giuseppe	483.758
Di Mauro Giuseppe	1.459.591
Dragone Vittorio	1.211.163
Fanuli Luigi	842.675
Ferretti Alferdo	1.276.875
Fiore Pietro	1.039.167
Pacifico Italo	1.248.008
Fraccascia Stefano	961.870
Frusi Orazio	937.552
Gadaleta Antonio	969.285
Galli Giuseppe	490.031
Gallo Damiano	519.478
Gentile Francesco	943.109
Gentile Girolamo	531.668
Giosa Rocco	1.065.828
Granio Angelo	642.820
Guida Arnaldo	1.028.696
La Cava Francesco	486.382
La Guercia Alfredo	878.698
La Marina Gino	829.871
La Viola Nicola	937.942
Litta Giuseppe	979.438
Liuzzi Aldo	525.969
Lochi Vincenzo	513.829
Lo Parco Teodeoro	1.188.550
Maiano Filippo	853.015
Malvani Antonio	1.087.059
Massaro Pasquale	467.044
Mazzarano Michele	518.435
Mele Raffaele	960.785
Merico Luciano	1.149.907
Mongillo Giuseppe	1.028.132
Monteleone Francesco	994.369

Morrone Antonio	1.432.396
Neglia Domenico	1.120.765
Nigro Antonio	859.693
Nobile Sergio	699.361
Nòia Giovanni	956.445
Barnabà Pasquale(eredi)	1.100.677
Orso Cosimo	472.576
Ortone Giuseppe	1.220.416
Pacifico Antonio	559.000
Pacifico Francesco	481.575
Pagano Fedele	485.725
Pagliara Giovanni	905.372
Pavese Giulio	981.131
Peluso Angelo	843.867
Pichierri Giuseppe	1.015.484
Picuno Cosimo	1.247.373
Pinnetta Vincenzo	1.068.615
Pulpito Gregorio	837.412
Quagliarella Nicola	1.272.354
Quaranta Pietro	949.354
Raimondo Giuseppe	884.451
Ressa Cosimo	918.057
Ricci Giuseppe	759.694
Russo Michele	1.112.763
Salamino Giuseppe	1.246.734
Scialpi Cataldo	899.523
Sciarrone Salvatore	532.905
Sgura Gregorio	778.758
Spagnulo Giuseppe	464.777
Strada Gustavo	487.157
Tudisco Salvatore	1.026.236
Tucci Domenico	869.787
Tursi Vincenzo	1.192.574
Vasco Michele	1.207.453
Volpe Michele	1.161.980

oltre interessi, secondo i criteri e le modalità di cui al Decreto Ministeriale del Tesoro 1° settembre 1998, n°352, a decorrere dalla data della sentenza della Corte Costituzionale n°261/1991.

I suddetti importi saranno pagati entro sette giorni a mezzo mandato di pagamento, riscuotibile direttamente

presso il tesoriere dell'AMAT "Monte dei Paschi di Siena",

se accettati a saldo delle rivendicazioni di cui all'oggetto.

Un lavoratore è presente l'avv. Stefano Volbano, in
sostituzione dell'avv. Novellino, che debba di
non esitare le proposte ed insiste nelle richieste
così come formulate.

Per l'eventuale cancellazione la
esito negativo.

Le fas.

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

LA Commissione



[Signature]

AVV. GIOVANNI LELLA
CORSO ITALIA 114 Tel. 099/7324677
74100 TARANTO
Cas. Post. 2007 TA 10

1998

N. 4555 SENT
N. 4365/97 R.G.
N. 26997 OTON

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Taranto, Magistrato del lavoro, Dott. Vito Votta, ha emesso la
seguinte

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al N. 44865/97 Reg. Gen. avente ad oggetto "
risarcimento danno da mancati riposi settimanali"

TRA

NOBILE SERGIO

, rappresentato e difeso dall'avv. G. LELLA

N. Gran. Mod. A
CONTROVERSIA LAVORO
Ind. trasferta L. 5.920
Taranto, il

E

A.M.A.T., rappresentata e difesa dall'avv. O. CINAGLIA

19 NOV. 1999

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe, premesso che lavorava
alle dipendenze dell'AMAT; che nel periodo 1982 - 1992 l'Azienda gli aveva richiesto di
lavorare in un giorno destinato al riposo settimanale, senza poi ottenere il godimento del
riposo compensativo; che per il giorno destinato al riposo la retribuzione era stata solo
quella giornaliera, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo
vigente CCNL; che tale normativa collettiva non stabiliva alcun tipo di risarcimento per il
danno alla propria integrità psico-fisica riveniente dal mancato riposo periodico,
legalmente imposto dopo sei giorni di prestazione; che il modo di operare voluto
dall'Azienda, conseguente ad una irrazionale e carente organizzazione del lavoro,
costituiva il fatto illecito, determinatore del danno denunciato;

- convenuto

A.M.A.T. - TARANTO	
Preg. Archivio n. 21008	
22 NOV. 1999	
Dirigente Amministrativo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒

conveniva in giudizio l'AMAT, in persona del legale rappresentante, perchè fosse condannata al pagamento della somma, quantificata in base agli allegati conteggi e nei limiti della prescrizione decennale, dovuta in forza del titolo anzidetto.

L'AMAT, costituitasi, contestava la fondatezza della domanda, spiegando articolate deduzioni, non senza eccepire la prescrizione quinquennale.

La causa veniva discussa e quindi decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata per quanto di ragione.

I termini di fatto sono pacifici.

Il ricorrente, quale agente conducente di linea, ha spesso lavorato, nel periodo 1983-1992, per sette giorni consecutivi. Ha cioè prestato la propria opera nel settimo giorno, destinato

al riposo settimanale. Non gli è stato, però, concesso il recupero del riposo stesso.

La definitiva, è venuta a determinarsi in questi casi, per un rilevante periodo temporale, la definitiva soppressione del riposo settimanale. E, tanto, quantunque sia stabilito per legge, che dopo sei giorni di lavoro, il prestatore debba fruire di un settimo giorno di riposo; salve talune deroghe, quanto alla rigorosa sequenza del riposo stesso, ma sempre nei limiti della suddetta proporzione.

Per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo, l'Azienda ha corrisposto il trattamento economico, dato dalla retribuzione giornaliera, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, ai sensi delle previsioni di cui agli artt. 16 e 17 del CCNL 23/7/1976 e successivo.

Tanto premesso in fatto, va ora preso contezza della prospettazione attorea.

Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno - quantificabile secondo il criterio di una giornata di retribuzione per ogni giorno di riposo non goduto - e visto come usura psico-fisica, subito per aver lavorato nel settimo giorno, senza recupero del riposo.

Il medesimo, denunciando tale condotta come violatrice del precetto di cui all'art.36 della Costituzione, ha mosso dal presupposto che la normativa collettiva non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento del danno anzidetto. Precisando, poi, che le citate previsioni, di cui agli artt. 16 e 17 CCNL, riguardano, appunto, la più ricorrente fattispecie, individuabile nel lavoro prestato nel settimo giorno, ma successivamente recuperato mercè il riposo compensativo.

Tale rivendicazione, infine, basata sulla regola della commisurazione della retribuzione giornaliera rapportata ad un trentesimo della durata mensile, è stata contenuta nel limite della prescrizione decennale, motivando un così esteso ambito, rispetto alla normale prescrizione quinquennale cui sono soggette le pretese retributive, con la natura risarcitoria dell'indennità richiesta.

L'Azienda convenuta, dal suo canto, è della tesi per cui le su menzionate norme contrattuali - artt.16 e 17 - disciplinano, al contrario, proprio la fattispecie del lavoro prestato nel settimo giorno, senza recupero del riposo; talchè, una volta assunta consapevolezza che sono state le parti contraenti collettive a determinare, attraverso la corresponsione del trattamento economico ivi previsto, la misura del compenso destinato a superare la penosità del lavoro, la richiesta attorea si appalesa ultronea e, pertanto,

infondata.

La tesi da seguire è quella del ricorrente.

Non è vero che il contratto collettivo contenga la clausola, prevedente la preventiva determinazione del compenso dovuto nel caso di mancato riposo settimanale non recuperato.

Infatti, ove così si opinasse, si trascurerebbe di valutare il dato letterale, riscontrabile nella stesura delle su richiamate norme di cui agli artt. 16 e 17; nonchè il principio dell'interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.).

Fatta, invero, un'attenta lettura dell'art. 16, si ha modo di appurare che questo si riferisce solo indirettamente al riposo di turno, per escluderlo dalle sue previsioni. Esso contiene, più precisamente, solo un riferimento incidentale, nell'ultimo capoverso, al giorno di riposo settimanale; per sancire l'obbligo del datore di lavoro di far godere in altro giorno il riposo non fruito nel settimo giorno.

Quanto all'art. 17, è da osservare che il suo secondo capoverso si limita a ritenere lavoro festivo quello effettuato in un giorno di mancato riposo (domenicale o periodico) e quello effettuato nelle festività richiamate nel primo comma dell'art. 16.

Pertanto, puntualizzato che siffatta disciplina contrattuale equipara, in termini di trattamento economico, il lavoro prestato nei giorni festivi a quello effettuato nei giorni di riposo di turno, può affermarsi che la medesima, in definitiva, non può considerarsi riferita alla fattispecie dell'espletamento di lavoro nel giorno destinato al riposo, senza recupero dello stesso in tempi successivi.

Si è detto poco sopra che i criteri adottati, onde pervenire a questa conclusione, sono stati quello del dato letterale e quello dell'interpretazione complessiva delle clausole.

Ebbene, che i risultati acquisiti siano validi, lo si può dedurre, anche, da un'altra riflessione, molto significativa.

Si vuole cioè dire che giammai le parti contraenti collettive avrebbero potuto disciplinare, con le norme di cui agli artt. 16 e 17, l'ipotesi in questione - mancato recupero del riposo settimanale - perchè, in caso contrario, avrebbero stipulato una clausola nulla, attesa la sua contrarietà con l'art. 36 della Costituzione, con l'art. 2109 c.c., e con la legge 22/2/1934 n. 370, art. 27, in termini di cadenza di riposo settimanale.

Tanto più che già da tempo - basta por mente alla sentenza n. 146/71 - la S.C. aveva decisamente statuito, come assolutamente inderogabile, la regola della fruizione del riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro; talchè è arduo pensare che, in sede di contrattazione

collettiva, le parti avrebbero potuto, tanto disinvoltamente, disciplinare l'ipotesi in esame, senza dubbio illecita.

Una volta ragionevolmente pervenuti a tale conclusione, deve allora dirsi che il ricorrente ha ragione.

Egli infatti, ha diritto alla chiesta attribuzione patrimoniale, collegata al danno - emergente come usura psico-fisica - determinato dalla perdita del riposo, e conseguente ad una chiara inadempienza del datore di lavoro.

Tale titolo di danno, poi, è oggetto di presunzione assoluta, come ormai pacificamente acquisito (v. Cass. 27/4/1992 n. 5015).

Riguardo a tale punto, in definitiva, non vale attardarsi in una analitica disamina, ove si rifletta che la S.c., con più pronunce, anche recenti, ha ormai risolto il problema.

La sentenza 6327/96, infatti, ha così affermato: " La mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso da parte del lavoratore è illecita, contrastando (oltre che con l'art. 2109, primo comma cod.civ.) con l'art. 36, terzo comma, Cost.e, in quanto tale, non può essere validamente disciplinata nè da clausole di contratto collettivo, che sarebbero nulle ai sensi dell'art. 1418 c.c., nè dalla legge, che sarebbe fondatamente sospettabile di illegittimità costituzionale. L'attribuzione patrimoniale

spettante al lavoratore (che abbia prestato la sua opera nel settimo giorno consecutivo) con la perdita definitiva del riposo ha natura non retributiva ma risarcitoria di un danno (usura psico-fisica) correlato ad una inadempienza del datore di lavoro; e tale danno - che è oggetto (quanto all'an) di presunzione assoluta - non corrisponde necessariamente all'importo di una retribuzione giornaliera, ma deve essere determinato in concreto (eventualmente in via equitativa) dal giudice del merito, secondo una motivata valutazione

che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché di sue eventuali clausole che - a differenza

di quelle (nulle e perciò inutilizzabili) direttamente regolamentatrici dell'ipotesi illecita suindicata- disciplinino solo gli aspetti risarcitori della (illecita) prestazione di lavoro nel settimo giorno con definitiva perdita del riposo".

Tale principio è stato ribadito con la sentenza 7677/96.

Rimane da quantificare il danno.

Va preso atto dei suggerimenti contenuti nelle su richiamate sentenze.

Ma va nel contempo preso atto che nessuno degli stessi è utilizzabile, perchè non rinvenibile in concreto; tranne quello poggiato su una valutazione equitativa. Invero, la

contrattazione collettiva del settore non contiene alcuna clausola negoziale di determinazione dell'indennizzo in argomento. Il richiamato criterio equitativo, poi, esclude che possa determinarsi il danno, in ragione dell'importo di una retribuzione giornaliera.

Così operando, invero, verrebbe ad essere adottata, come parametro, un'entità che le parti collettive hanno inteso correlare ad un lavoro prestato in giorno di riposo e visto, di per sé, come penoso; quando, nel caso di specie si è chiamati a valutare, più modestamente, l'incidenza che tale stessa penosità ha determinato nell'organismo dell'agente, con menomazione del bene salute.

Sembra allora opportuno - e corretto - rifarsi alla valutazione equitativa, motivata dalla gravosità del lavoro prestato. E la gravosità deve essere desunta, in linea di massima, dalla frequenza dei richiami in servizio, disposti aziendalmente anno per anno.

Ebbene, ove si esamini ciascun prospetto, al riguardo prodotto dall'istante, riferito ai riposi non goduti e persi definitivamente, anno per anno, è dato constatare che è venuto a mancare il connotato di un'ossessiva ripetitività.

L'agente, infatti, ha potuto anche usufruire del riposo compensativo; e quando questo è stato soppresso, non è passato molto tempo, prima che al medesimo fosse restituita la necessità del riposo settimanale.

Adottando un tale criterio, è agevole considerare che si utilizza uno strumento di valutazione obiettiva, e valido per tutti gli agenti, perchè omogeneo; e tale, pertanto, da non essere influenzato da sensazioni esclusivamente soggettive sul giudicante.

Conclusivamente, la misura che equitativamente rappresenta un appagante risarcimento del pregiudizio sofferto, è quella del 30% della retribuzione giornaliera, sostanzialmente rapportata, come parametro, alla media dei compensi contrattualmente corrisposti per le varie ipotesi del lavoro straordinario. E allora, sempre con il limite della prescrizione decennale, e non già quella quinquennale (eccepita, ma infondatamente, dalla resistente,

data la natura risarcitoria dell'attribuzione - donde l'applicabilità dell'art. 2946 c.c. -) e muovendo dal presupposto dell'esattezza dei conteggi prodotti, - in quanto non specificamente contestati - anche perchè redatti sulla scorta dei listini paga -, si ha che l'azienda convenuta è obbligata a versare all'attore la somma di lire

Su tale stessa somma è dovuto il risarcimento del danno da svalutazione monetaria, dal giorno in cui è maturato ogni diritto. Gli interessi, invece, vanno pagati sulla sorte capitale non rivalutata (art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.).

A carico della convenuta soccombente, infine, va posto il pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo e dstratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c...

Sentenza esecutiva.

P.Q.M

Il Pretore

così provvede;

- 1) condanna l'A.M.A.T. a risarcire al ricorrente il danno conseguente al mancato godimento dei riposi settimanali fruiti in numero inferiore ai 52 annuali e non recuperati nel periodo dal 1989 al 1992, nella misura di L. 3.333.426, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata; 2) condanna, altresì,

l'AMAT alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessive lire 850.000= di cui

lire 400.000= per onorari difensivi, oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. *LELLA G.*
, anticipatorio.

Taranto 24/11/98

[Handwritten signature]

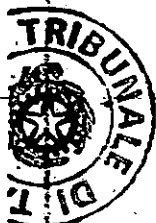
Il Pretore

[Handwritten signature]

Depositata in Cancelleria

IL 27 OTT. 1998

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere
a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Mini-
stero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali
della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne
siano legalmente richiesti.

Taranto, 18 - 11 199 9

IL DIRETTORE DELL'ARCHIVIAZIONE

(Lucia Peculli)

E' copia fotostatica in n. _____ fasciate conforme
all'originale, che si rilascia in forma esecutiva
a richiesta dell' av. Lilla

Taranto, il 18 - 11 - 99

IL DIRETTORE DELL'ARCHIVIAZIONE

(Lucia Peculli)

Visto per autenticazione

Taranto, il 18 - 11 - 99

IL CANCELLIERE



ATTO DI PRECETTO.

Mobile Sergio residente in Taranto, ivi
elettivamente domiciliato in C.so Italia n.114,
presso lo studio dell'avv.Giovanni Lella che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso introduttivo del giudizio di merito, in
virtu' della sentenza del Pretore di Taranto,
giudice del lavoro, n. *1555* /98 che,
provvisoriamente esecutiva e munita di formula
esecutiva, viene notificata unitamente al presente
atto;

premesso

che con tale sentenza l'AMAT é stata condannata a
pagare, in favore dell'istante, la somma di
L. *3.333.186* oltre al danno da svalutazione
monetaria e agli interessi di legge ex art.429
C.p.c.,

Pos. arch.	80.000
Rich.cop.	20.000
Es.conf.	20.000
Disam.	20.000
Precet.	80.000
Ses.e C.	160.000
Fasc.	20.000
Rich.not.	20.000
Spe. come specif.	
Nota	40.000
On.	45.000
Tot.	505.000

che l'AMAT ha già pagato il solo capitale,

intima

all'AMAT, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, corrente in Taranto, via C.Battisti n.657,
di pagare, entro 10 giorni dalla notifica, la somma
di L. *2.873.128* per svalutazione monetaria e
L. *3.282.137* per interessi di legge, e ~~così~~ in

totale L. 6.283.499 *salvo successi*, oltre agli interessi, dalla
data del presente al soddisfo, alle spese del
presente atto, come a margine segnate, alle
successive occorrendo sino al saldo, all'iva e al
cap; il tutto con avvertimento che, in difetto,
procederà ad esecuzione forzata in suo danno.

Taranto li 18/11/99.

avv. Giovanni Lella



Relata di notifica.

Richiesto dall'avv. Giovanni Lella, io sottoscritto
Assistente UNEP presso la Corte di Appello di
Lecce-Sezione distaccata di Taranto- ho notificato
la sentenza e il precetto all'AMAT, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, corrente in
Taranto, via C. Battisti n. 657, ivi consegnandone
copia a mani di

a mani dell'impiantato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione del

19 NOV 1999

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 24/11/1999

Prot. n°: DIR/.....3534/99

Al Sig.
NOBILE SERGIO
Elettivamente domiciliato
C/o lo studio dell'Avv.
Giovanni Lella
Corso Italia, n° 114
TARANTO

74100

OGGETTO: Vertenza mancati riposi. Liquidazione somme

In esecuzione della sentenza relativa alla vertenza di cui all'oggetto, notificataci in data 19 novembre 1999, con pedissequo atto di precetto, si allega alla presente assegno circolare a Lei intestato dell'importo complessivo di £ 5.044.987 , relativo alle somme di cui all'atto di precetto, di cui £ 618.120 per spese legali e £ 4.426.867 a titolo di interessi e rivalutazione.

La somma complessiva versata a titolo d'interessi e rivalutazione è stata decurtata della trattenuta del 3% a favore della FAISA-CISAL, giusta sua delega, e delle ritenute di legge, come meglio in dettaglio specificato nel cedolino-paga delle competenze del c.m.

Il predetto pagamento è effettuato al sol fine di evitare l'insorgere d'eventuali procedure esecutive, facendo salvi tutti i diritti.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucitello)

Per ricevuta

assegno circolare non trasferibile n° 605 6002927997-01
di £ 5.044.987

**il MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
SEDE SOCIALE IN SIENA, PIAZZA SALIMBENI 3
CAPITALE SOCIALE L. 2000 MILIARDI IN
ACQUISI DELLE IMPRESE DI SIENA N. 172
C.C.I.A.A. DI SIENA N. 9789 - C.F. E PARTITA IVA 00804080531
ADESIONE AL FONDO INVESTIMENTI BANCARIO DI TUTELA
DEI DEPOSITI - GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI
DI SIENA - CODICE BANCA 8004 - CODICE GRUPPO 8004

605 6002927997-01

pagherà a vista per questo assegno circolare

Lire CINQUEMILIONIQUARANTAQUATTROMILANOVECENTOOTTANTASETTE***

a NOBILE SERGIO

25 NOV 1999

TARANTO

Lit. * 5 0 4 4 9 8 7

NON TRASFERIBILE

Vale fino a

cento di milioni

0 1 2

lire 20

milioni

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

milioni

ED. 1998/X

6002927997 1030142504 99999999



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ratifica pagamento somme rivenienti da atti di precetto di pagamento

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 13 (tredici) del mese di dicembre, alle ore 14:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE riferisce:

In data 19 novembre 1999 l'Avv. Giovanni Lella ha notificato all'AMAT 18 sentenze spedite in forma esecutiva, unitamente agli atti di precetto, per il pagamento delle somme dovute ad altrettanti dipendenti per interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, spettante a titolo di risarcimento danni per aver gli stessi lavoratori in giornate destinate al riposo, senza recuperare lo stesso, sorte capitale già liquidata dall'Azienda all'atto del deposito del dispositivo di sentenza.

Poiché era necessario pagare le somme precettate entro dieci giorni dalla notifica degli atti di precetto di pagamento, al fine di evitare l'insorgere di procedure esecutive, ho autorizzato il pagamento dell'importo di £ 94.793.675 per sorte capitale e £ 9.516.600, ivi comprese IVA e CAP, per spese legali.

Chiedo, pertanto, che il Consiglio ratifichi la suddetta spesa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udita la relazione del Direttore Generale;
- visto il D.P.R. n° 902/1986;
- visto il bilancio preventivo 1999;
- visto lo Statuto Aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;

D E L I B E R A

- di ratificare il pagamento delle somme erogate a seguito della notifica delle 18 sentenze e pedissequi atti di precetto di pagamento di cui in narrativa;
- di porre la spesa di £ 94.793.675 a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1999 alla voce "Sopravvenienze passive - Insussistenze attive" del Mastro "Oneri straordinari", per quanto attiene le somme dovute a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria;
- di porre la spesa di £ 9.516.600, comprensive di IVA e CAP, liquidata a titolo di spese e competenze legali alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi - Spese legali".

IL PRESIDENTE

F/to : (dott. Mario Razzini)

IL SEGRETARIO

F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il 13 DIC. 1999

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. T.
(Semeraro Raffaele)

MED.	COGNOME	NOME	INTERESSI COD.351	RIVALUTAZ. COD.352	AVV. LELLA	TOTALE	DIF.DIC.99 COD.351	ALIQ.T.S.	RITENUTA	3%SIND. COD.17	NETTO	SPESE COD.513	NETTO DARE COD.268 (A)
130295	DE PACE	FRANCESCO	389.287	138.886	539.176	528.173	11.003	26,09	137.800	15.845	374.527	165.240	539.767
115363	CASCARANO	NICOLA	2672419	2.028.955	4.818.908	4.701.374	117.534	25,31	1.189.918	141.041	3.370.415	538.560	3.908.975
106119	BASILE	VINCENZO	3516295	2.951.294	6.619.279	6.467.589	151.690	25,11	1.624.012	194.028	4.649.550	618.120	5.267.670
182490	ROMANELLI	VINCENZO	310789	110.592	430.159	421.381	8.778	25,99	109.517	12.641	299.223	165.240	464.463
127598	D'APRILE	GIUSEPPE	2844687	1.853.026	4.795.573	4.697.713	97.860	26,07	1.224.694	140.931	3.332.088	538.560	3.870.648
169094	PAGANO	FEDELE	1673586	1.009.887	2.739.373	2.683.473	55.900	26,13	701.191	80.504	1.901.777	385.560	2.287.337
143957	GENTILE	FRANCESCO	1198082	1.170.816	2.418.250	2.368.898	49.352	25,09	594.357	71.067	1.703.475	385.560	2.089.035
170691	PALUMMIERI	COSIMO	1891279	1.213.979	3.182.886	3.105.258	77.628	24,85	771.657	93.158	2.240.444	538.560	2.779.004
181663	RIZZUTO	PASQUALE	5945136	4.625.333	10.834.731	10.570.469	264.262	10	1.057.047	317.114	9.196.308	618.120	9.814.428
130325	DE PACE	GAETANO	3782845	2.920.877	6.843.382	6.703.722	139.660	21,31	1.428.563	201.112	5.074.047	618.120	5.692.167
120749	COLETTA	PATRIZIO	3295595	2.432.668	5.728.263	5.728.263	-	10	572.826	171.848	4.983.589	618.120	5.601.709
143758	GENTILE	BENITO	3603612	2.628.832	6.322.286	6.232.444	89.842	10	623.244	186.973	5.422.226	618.120	6.040.346
116427	CASULA	NICOLA	4176480	2.685.031	7.004.459	6.861.511	142.948	26,48	1.816.928	205.845	4.838.738	618.120	5.456.858
129161	DE GIORGIO	MICHELE	3056996	1.916.658	5.097.995	4.973.654	124.341	25,28	1.257.340	149.210	3.567.105	618.120	4.185.225
167631	ORSO	COSIMO	3707450	2.392.436	6.226.971	6.099.886	127.085	25,29	1.542.661	182.997	4.374.228	618.120	4.992.348
133384	DI MAGGIO	ANTONIO	4242672	3.027.992	7.270.664	7.270.664	-	10	727.066	218.120	6.325.478	618.120	6.943.598
119020	CHIAPPARINO	LUIGI	3727397	3.724.136	7.637.821	7.451.533	186.288	10	745.153	223.546	6.482.834	618.120	7.100.954
166102	NOBILE	SERGIO	3282137	2.873.128	6.283.499	6.155.265	128.234	25,08	1.543.740	184.658	4.426.867	618.120	5.044.987
	TOTALI		53.316.744	39.704.526	94.793.675	93.021.270	1.772.405			2.790.638		9.516.600	82.079.517

Corrispondenza interna _____

Taranto, li **20 APR. 1999**

All'Agente

Sig. NOBILE Sergio

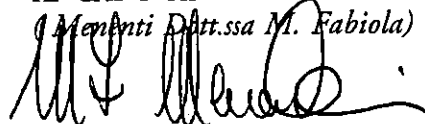
SEDE

Oggetto: documentazione giustificativa anticipazione di T.F.R. transazione straordinario sul T.F.R.

Con l'accordo Aziendale del 21/gennaio/1999, in materia di inclusione del lavoro straordinario nella base di calcolo del T.F.R. (ratificato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 14/99), all'art. 3 le parti hanno precisato, che con la sottoscrizione dell'atto transattivo individuale, si devono intendere acquisite definitivamente dai dipendenti "tutte le anticipazioni di T.F.R. erogate alla data di ratifica dell'accordo, senza necessità che venga prodotta la documentazione giustificativa".

L'agente in questione ha sottoscritto la transazione in oggetto e, pertanto, nessuna documentazione può essere richiesta.

IL CAPO AREA PERSONALE
(Mententi Dott.ssa M. Fabiola)



RACCOMANDATA A.R.

artella file



*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*

Direzione Provinciale del Lavoro
Piazzale Bestat n°27 - 33 tel.099/7353557 fax 099-7352986
TARANTO

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	7438
del	16 LUG.
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Si prega di citare nella risposta l'intera
sigla e il numero di protocollo.

- 8 LUG. 1999

Prot.

20684

li.

OGGETTO
CONVOCAZIONE

Alla DITTA AMAT



VIA C. BATTISTI, 657 - TARANTO

Al Lavoratore MALVANI ANTONIO + 2

C/O AVV. G. LELLA

per il giorno 29/07/99

per le ore 08.30 col seguito

Alle Associazioni Sindacali:

Quest'Ufficio ha indetto la riunione indicata in oggetto, allo scopo di tentare la conciliazione della controversia di lavoro promossa da MALVANI ANTONIO, LAGUERCIA ALFREDO, NOBILE SERGIO.
su richiesta AVV. G. LELLA

ed avente per oggetto: PAGAMENTO DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO PREVISTO DALLA
LEGGE 109/68.

Le parti e le Associazioni in indirizzo sono pertanto invitate a partecipare, nel giorno e nell'ora fissati, con l'avvertenza che sia il datore di lavoro, sia il lavoratore potranno presentarsi personalmente o farsi rappresentare da persona munita di lettera di delega autenticata, a transigere e conciliare comunque la controversia.

E' superfluo aggiungere che il mandato in parola potrà essere affidato, sempre per iscritto, anche al rappresentante le Associazioni in indirizzo.

IL DIRETTORE
(DOTT. E/V. ANDRISANI)



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Dispositivi sentenze relativi alle controversie Mancati Riposi
Liquidazione somme.**

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 15 (quindici) del mese di dicembre, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Antonio GIGANTE

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i dispositivi di sentenza emessi il 27 novembre 1998 dal Pretore del Lavoro di Taranto, Dott. Vito Vozza, con i quali sono stati accolti i ricorsi proposti dai dipendenti Rizzuto Pasquale, Gentile Franco, Basile Vincenzo, Di Maggio Antonio, Chiapparino Luigi, Gentile Benito, Palummeri Cosimo, Coletta Patrizio, De Giorgio Michele, De Pace Gaetano, Nobile Sergio, Casula Nicola e Cascarano Nicola, al fine di ottenere il risarcimento del danno per non aver usufruito del riposo settimanale;
- visto che, in virtù dei dispositivi predetti, l'AMAT é stata condannata al pagamento, in favore di ciascun ricorrente delle somme a fianco di ciascun nominativo indicate:

Rizzuto Pasquale	£	6.991.251;
Gentile Franco	"	1.126.464;
Basile Vincenzo	"	3.956.730;
Di Maggio Antonio	"	5.045.406;
Chiapparino Luigi	"	3.820.053;
Gentile Benito	"	4.272.648;
Palummeri Cosimo	"	2.379.318;
Coletta Patrizio	"	4.014.759;
De Giorgio Michele	"	3.877.335;
De Pace Gaetano	"	4.522.671;
Nobile Sergio	"	3.333.186;
Casula Nicola	"	5.215.731;
Cascarano Nicola	"	3.226.074;

oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme non rivalutate, nonchè al pagamento delle spese di giudizio, distratte a favore del procuratore dei ricorrenti, Avv. Giovanni Lella, liquidate in £ 850.000, oltre a IVA e CAP, per ciascun dispositivo di sentenza;

- ritenuto, pertanto, di doversi procedere alla liquidazione delle somme innanzi indicate, limitatamente, per il momento, alla sorte capitale, e ciò al fine di evitare aggravio di spese, stante la immediata esecutività dei provvedimenti;
- ritenuto, inoltre, di dover attendere il deposito delle sentenze per poter procedere alla liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali a favore dei ricorrenti;
- visti gli atti;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio di previsione 1998;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale

DELIBERA

- di autorizzare il pagamento in favore dei dipendenti Rizzuto Pasquale, Gentile Franco, Basile Vincenzo, Di Maggio Antonio, Chiapparino Luigi, Gentile Benito, Palummeri Cosimo, Coletta Patrizio, De Giorgio Michele,

De Pace Gaetano, Nobile Sergio, Casula Nicola e Cascarano Nicola, per i motivi in narrativa specificati, delle somme riportate a fianco di ciascun nominativo, al lordo delle ritenute di legge;

- di autorizzare gli uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Avv. Giovanni Lella, quale procuratore anticipatario, per l'ammontare complessivo di £ 11.050.000, oltre a IVA e CAP come per legge;
- di porre le suddette spese a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1998, alla voce "Sopravvenienze passive - Insussistenze attive" del Mastro "Oneri straordinari", per quanto attiene le somme dovute a titolo di indennità risarcitoria per mancati riposi e alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi - Spese legali", per quanto attiene le somme liquidate a titolo di spese e competenze legali
- di liquidare gli importi dovuti a titolo di rivalutazione monetaria e interessi all'atto del deposito della sentenza.

IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo Masi)

IL SEGRETARIO

F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il 15 DIC. 1998

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
IL DIRETTORE
(Semeraro Raffaele)



N. 14865 / 87 R.G.
N. 9688F Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. U. Vorrna

in funzione di Giudice del lavoro

nella causa di lavoro

TRA

Mobile Sergio

rapp. e dif. dall'Avv. G. Luber

E

AMAT

rapp. e dif. dall'Avv. D. Rimeglie.

promossa con atto notificato il a convenut.

emette il seguente DISPOSITIVO

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunciando, così provvede:

decreta che si condannano per quanto di ragione e condanna l'AMAT al pagamento in favore dell'entrate sulle somme di L. 3.333.186 oltre spese di ragione e interessi sulle somme capitalizzate non in valutate. Per il canone dell'AMAT la sua procedura di liquidazione di L. 850.000 ivi compresi L. 400.000 per onorari di avvocato da distribuirsi in favore dell'ent. G. della anticipazione.

sentenza definitiva.

Taranto 27/11/98.

Il Pretore
Vorrna



cartelle per
My
COPIA

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Ricorsi al Magistrato del Lavoro dipendenti vari per ricalcolo
indennità vacanza contrattuale - Resistenza - Incarico difesa
AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia.**

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 31 (trentuno) del mese di luglio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO

9. Giulio VINCI (a.g.)

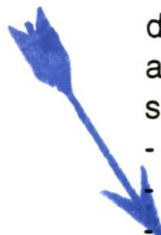
Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i ricorsi al Magistrato del Lavoro promossi dai sottoelencati dipendenti, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. A. Maurizio Passiatore, intesi a percepire l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo aprile 1996-giugno 1996, maggiorata del 30% del tasso di inflazione programmato nell'anno 1996 pari al 3,5%, elevato al 50% dal 1°/7/96 e sino alla data di rinnovo del CCNL della categoria, nonché la condanna dell'AMAT al pagamento delle somme spettanti ad ogni singolo dipendente a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da determinarsi in separato giudizio, ed al pagamento delle spese di lite:



- Chiarolla	Giuseppe	Udienza 21/11/1997;
- Fumarola	Giuseppe	Udienza 21/11/1997;
- Nobile	Sergio	Udienza 21/11/1997;
- Granio	Amedeo	Udienza 21/11/1997;
- Maldarizzi	Francesco	Udienza 21/11/1997;
- Fraccascia	Eugenio	Udienza 21/11/1997;
- Tucci	Domenico	Udienza 11/12/1997;
- Darcante	Carlo	Udienza 11/12/1997;
- Franco	Salvatore	Udienza 11/12/1997;
- Pellicoro	Giuseppe	Udienza 11/12/1997;
- Agrumi	Antonio	Udienza 11/12/1997;
- Nigro	Antonio	Udienza 11/12/1997;
- Tagliente	Giuseppe	Udienza 16/03/1998;
- Cantando	Giuseppe	Udienza 14/05/1998;
- Bianco	Vito	Udienza 14/05/1998;
- Zirilli	Natale	Udienza 14/05/1998;
- Convertino	Pietro	Udienza 21/05/1998;
- Pisu	Mario	Udienza 21/05/1998;
- Tommaselli	Antonio	Udienza 21/05/1998;
- Gentile	Luigi	Udienza 21/05/1998;
- Montanaro	Michele	Udienza 21/05/1998;
- Visconti	Antonio	Udienza 21/05/1998;
- Papari	Gaetano	Udienza 21/05/1998;

- atteso che la domanda dei ricorrenti è infondata e che pertanto va contestata in sede giudiziaria;
- ritenuto, quindi, dover resistere ai ricorsi de quibus affidando l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto il bilancio preventivo 1997;
- visto lo statuto aziendale;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di resistere ai ricorsi in narrativa specificati, affidando l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;

- di porre la presuntiva spesa di £ 2.300.000, quale acconto a titolo di fondo spese legali e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1997, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
F/to : (avv. Arturo Masi)

IL SEGRETARIO
F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio d'Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **31 LUG. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. E. T.
(Semeraro Raffaele)

STUDIO LEGALE
Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via Cosimo Calò - Residence Enasca Scala B
74024 MANDURIA (TA)

STUDIO LEGALE
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone sc. D - Tel/Fax 099/8712626
74024 MANDURIA (TA)

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO -

Ill.mo Sign. Pretore - Giudice del lavoro

Ricorso di Lavoro

per Nobile Sergio, elettivamente domiciliato in Taranto Via-
le Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano) presso e
nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo
rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente
atto, Contro

A.M.A.T. (Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto) in
persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Ta-
ranto alla via Cesare Battisti 657.

A - Il ricorrente è dipendente dell'A.M.A.T., esercente il
trasporto pubblico urbano della città di Taranto, con la qua-
lifica di verificatore, VIII° livello della declaratoria con-
trattuale nazionale delle aziende autoferrotranviarie.

B - In data 23/7/1993 presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro veniva stipulato il protocollo d'intesa
sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al
sistema produttivo:

al punto 2 di tale documento, epigrafiato "Assetti
contrattuali", si istituiva la c.d. "indennità di vacanza
contrattuale" quale emolumento provvisorio della retribuizio-
ne, dovuto per rapporti di lavoro disciplinati da un con-

N. Cron.

CONTROVER

Ind. trasfer

Taranto, 11

L'UFFICIO

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni fase e gra-
do del presente giudizio, in
quello successivo di esecuzio-
ne, ed in quella eventuale di
opposizione, conferendovi ogni
facoltà di legge, compresa
quella di transigere, costituire,
re chiamare in causa terzi,
promuovere costituti e rinunciare
agli atti del giudizio. Eleggo
il mio studio nel Vs. studio.

Taranto 15/7/96

E. Asciano

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE

tratto collettivo nazionale scaduto da oltre tre mesi.

C - L'importo di tale elemento provvisorio della retribuzione, destinato a cessare dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo, è pari al 30% del tasso di inflazione programmato e computato sui minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza; allo scadere dei sei mesi di vacanza contrattuale la misura è elevata al 50% dell'inflazione programmata.

D - Con nota in calce al paragrafo le parti firmatarie chiariscono che il capitolo sugli assetti contrattuali contiene principi generali validi per ogni tipo di rapporto di lavoro, compreso il pubblico impiego, togliendo ogni dubbio sulla immediata obbligatorietà per le parti contraenti del protocollo d'intesa, rientrante nel genus contratto collettivo.

E - Tra i firmatari del protocollo d'intesa figurano tutte le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, compresa la Cispel (Confederazione delle imprese municipalizzate), alla quale aderisce la società convenuta, tutte firmatarie della contrattazione Collettiva nazionale applicabile agli autoferrotranvieri.

F - Dal 31/12/1995 è scaduto nella parte economica e normativa il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri sottoscritto il 11/4/1995 e non ancora rinnovato.

G - Compete pertanto al ricorrente l'indennità di vacanza contrattuale con decorrenza dal 1/4/1996 secondo le modalità

previste sub C rispetto al tasso di inflazione programmata per l'anno 1996 fissato nella misura del 3,5%, sino alla data di rinnovo del Contratto Nazionale degli Autoferrotranvieri. In tal senso si è pronunciata anche la FEDERTRASPORTI Nazionale, cui aderisce la società convenuta, la quale con nota del 24/5/96 ha riconosciuto il diritto all'erogazione della predetta indennità.

[Handwritten signature] 14 - Il ricorrente ha inoltrato reclamo gerarchico in data 28/6/96 ai sensi dell'art. 10 del R.D. n.148/1931 come modificato dalla legge 633/1957, per ottenere il pagamento della predetta indennità, cui seguiva la correlativa liquidazione con decorrenza solo dal 1/8/1996 e nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato, anzichè, come previsto dal protocollo d'intesa citato, dal 1/4/1996 (per inciso la Faisa Cisal, cui aderisce il ricorrente, ha presentato la propria piattaforma di rinnovo contrattuale sin dal 25/11/1995). Ne deriva il diritto del ricorrente alla percezione delle somme derivanti dall'indennità in parola, che residuano dal ricalcolo (decorrenza e percentuale) degli importi già erogati dalla convenuta a tale titolo.

Per quanto innanzi, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso,

CONCLUDE

reietta ogni avversa deduzione eccezione, conclusione e produzione, Voglia l'Ill. mo Pretore del lavoro adito,

1 - dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'inden-

nità di vacanza contrattuale dall'aprile 1996 sino al giugno 1996 nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato nell'anno 1996 pari al 3,5%, elevato al 50% dal 1/7/96 e sino alla data di rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri;

2 - per l'effetto condannare l'AMAT in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute per il medesimo titolo e percentuale sino alla data del rinnovo contrattuale, con il ricalcolo di quanto a tale titolo già erogato dalla convenuta, da determinarsi in un separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sull'importo mensile dovuto;

3) condannare la convenuta alle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN RITO ogni mezzo istruttorio espressamente riservato. Si allega: protocollo d'intesa del 23/7/1993; CCNL scaduto del 11/4/95; ricorso gerarchico del 18/7/1996; nota Federtrasporti del 24/5/96; piattaforma di rinnovo contrattuale Faisa - Cisal, presentata alla Federtrasporti il 25/11/1995.

Taranto 6/7/1996

Avv. A.M.  Passiatore

IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza;

FISSA

l'udienza di discussione innanzi a sé nella sede della Se-

zione Lavoro della Pretura di Taranto per il

giorno 21/11/02 ore 10,00. Ordina alle parti di compari-

re personalmente e che copia del ricorso e presente decreto

sia notificato al convenuto a cura del ricorrente entro gior-

ni 10 dalla data odierna.

Taranto li 2/2/02

Il Pretore

Il Cancelliere

PAOLUCCI

MARRA

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.
corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

di mani dell'impiegato
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione am.

21 LUG. 1997

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

Corrispondenza interna

AP/1622

OGGETTO: Richiesta documenti T.F.R

TARANTO, li 09/11/1998

Al dipendente
NOBILE Sergio
Via Tesoro n° 7
74100 Taranto



e.p.c

Dirigente Amministrativo
Capo Area Personale

Questa Direzione

- Vista la nota prot. n° 1090/98 del 20/04/1998, con cui si comunicava alla S.V la concessione dell'anticipazione sul T.F.R per spese sanitarie;
- Visti gli artt. 5 e 6 dell'Accordo Nazionale del 04/02/1983
- Visti gli artt. 6 e 7 del Regolamento Aziendale:

Dispone

che la S.V. presenti presso l'Ufficio del Personale, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della presente, la fattura quietanzata o documenti equivalenti.

Qualora la S.V. non ottemperi a quanto richiesto, l'Azienda provvederà a recuperare l'importo erogato secondo le modalità indicate negli Accordi e nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge.

Distinti saluti

P.R.) Nobile Sergio
16-11-98) e.p.c.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

Taranto, li 22/05/1998

Corrispondenza interna prot. n° AV 767
Oggetto : Indennità esazione multe

Egr. Sig.
NOBILE Sergio
e p.c. Dirigente Amm.vo
Capo Area Personale
SEDE

Come già comunicato alle OO.SS. con nota dell'8 maggio 1998, a decorrere dalle competenze del mese di maggio l'importo dell'indennità aziendale a Lei spettante per ogni sanzione amministrativa riscossa, così come definita con il progetto a recupero produttività approvato con deliberazione n°166/1986, sarà rapportata all'importo della sanzione vigente alla data di approvazione dell'accordo (ossia 1/3 di £ 15.000).

Poiché l'indennità in questione é al lordo di ogni onere diretto ed indiretto a carico dell'azienda, attualmente, viste le aliquote contributive vigenti, a decorrere dal periodo di paga in corso la stessa sarà pari a £ 3.406 lorde in busta paga.

L'ammontare dell'indennità potrà in futuro subire modifiche a seguito di variazione delle aliquote contributive.

Infine, poiché l'elevazione dell'indennità a 1/3 di £ 50.000, effettuata nel maggio 1992, non trova fondamento in alcun atto deliberativo, questa Azienda dovrà recuperare quanto da Lei in buona fede ma indebitamente percepito nell'ultimo quinquennio.

Con successiva nota Le verranno comunicati l'importo e le modalità del recupero.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

96-5-98) [firma]

[firma]

SPETT.LE

A. M. A. T.

S E D E

OGGETTO: Legge n. 675/1996 . Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

La legge in oggetto garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale e richiede, tra l'altro, il consenso scritto degli interessati per la comunicazione e per la diffusione di dati personali, ai sensi dell'art. 20, nonché per il trattamento di quelli individuati all'art. 22.

Pertanto il sottoscritto NOBILE SERGIO
matr. n.
in servizio, alle dipendenze A.M.A.T.
.....

esprime il proprio consenso al trattamento, nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, dei dati personali di cui all'art. 22 della legge 675/96 relativi alle seguenti fattispecie: iscrizioni alle OO.SS., assenze dal servizio per lo svolgimento di attività sindacali, partecipazione ad elezioni per la costituzione di organismi rappresentativi dei lavoratori, assenze dal servizio per lo svolgimento di attività connesse a cariche pubbliche elettive, accertamenti sanitari effettuati a norma di legge o di contratto, carichi pendenti (a fini contrattualmente previsti).
Esprime, inoltre, il proprio consenso alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali nei casi previsti dalla normativa comunitaria.

In fede.


.....
(firma)

651

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: marcobarberio@libero.it

Inviato: mercoledì 6 luglio 2011 20.58

A: menenti

Oggetto: comunicazioni

Gent.ma dottoressa,
con riferimento alle controversie:AMAT / NOBILE Sergio (Magazzino, udienza **8 luglio 2011**)AMAT / PICUNO Mirco (Pazienza, udienza **13 luglio 2011**)

è stato disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'Amat.

Per cautela, come avvenuto per altre occasioni, è preferibile predisporre le comunicazioni di indisponibilità a comparire da parte del Presidente.

In attesa di quanto sopra, invio i migliori saluti

Marco Barberio

cortile
 perno li
 barbi
 intervi
 M

Prot. N. 12928
 Del 07 LUG. 2011
 Del
 P PRESIDENTE ☐
 DG DIRETTORE GENERALE ☐
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 UE ESECUZIONE MOVIMENTO ☐
 UAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐
 UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 UC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
 UI INFORMATICA ☐
 UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
 UT TECNICO ☐
 UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 SIV SIV ☐
 _____ ☐

9

07/07/2011

651



Prot. az. n° 12891/UP

Taranto, 07 LUG. 2011

Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia
TARANTO

Carbelle

OGGETTO: Tribunale di Taranto sez. Lavoro – Dott. Magazzino (udienza dell'8 luglio 2011, controversia Nobile Sergio / AMAT S.p.A.). Interrogatorio formale

Con riferimento a quanto in oggetto, con la presente Le comunico che, a causa di precedenti ed indifferibili impegni istituzionali, sono impossibilitato a rendere l'interrogatorio formale sopra deferito nella udienza fissata per domani, 8 luglio 2011.

Sin da ora mi dichiaro disponibile, ad ogni buon conto, a rendere il suddetto interrogatorio in altra data.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)

 * P. 01 *
 * RAPPORTINO *
 * 07-LUG-2011 GIO 10:51 *
 * PER: AMAT 0997356257 *

 * ORA INIZIO DESTINATARIO TEMPO TX PAGINE TIPO NOTE MNO. DP *

 * 07-LUG 10:50 0997362875 26" 1 TRASM. OK 701 *

 * TOTALE: 26S PAGINE 1 *



Prot. az. n° 12891 /UP

Taranto, 07 LUG. 2011

Egr. Avvocato
 Roberto Barberio
 Corso Italia
TARANTO

OGGETTO: Tribunale di Taranto sez. Lavoro – Dott. Magazzino (udienza dell'8 luglio 2011, controversia Nobile Sergio / AMAT S.p.A.). Interrogatorio formale

Con riferimento a quanto in oggetto, con la presente Le comunico che, a causa di precedenti ed indifferibili impegni istituzionali, non sarò in grado di comparire in persona all'udienza fissata per il giorno 8 luglio 2011.

681

STUDIO ASSOCIATO BARBERIO

Corso Italia n.254 - 74100 Taranto

tel. 099.7351536 - fax 099.7362875

RG 8643/2007

TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. LAVORO

Intimazione Testi

ORDINANZA DEL 12.05.2008

(udienza 8 luglio 2011 - dott. MAGAZZINO)

* * *

Ad istanza dell'avv. Roberto Barberio procuratore di

AMAT SPA nel giudizio

proposto da

NOBILE Sergio (avv. Arcangelo Maurizio Passiatore)

ho intimato

le persone sotto indicate a comparire dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto (dott. MAGAZZINO) all'udienza del 8 luglio 2011, ore 10,00 col seguito, per essere sentiti come testimoni nella

predetta causa e con avvertimento che non comparendo senza giustificato motivo potranno essere

condannati al pagamento di una sanzione pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1000 euro:

1) ing. Giovanni MATICHECCHIA, via Cesare Battisti n.657 (C/o AMAT spa) - 74100 TARANTO ~~mediante consegna a mani~~ *all'ing. Giovanni Matichecchia* *proposto scritto alla presidenza*

TA 20/06/2011

2) dott. Cosimo ROCHIRA, via Lago di Bolsena n. 2 (C/o CTP SPA) - 74100 TARANTO ~~mediante consegna a mani~~ *all'ing. Cosimo Rochira*

Sig. _____
addetto _____
ricezione _____
caricato della

Prot. N° 20 GIU. 2011

Del	
P	PRESIDENTE
DG	DIRETTORE GENERALE
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT	DIRETTORE TECNICO
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG	AFFARI GIURIDICI/ESTERI
UA	ACQUISTI/CONTRATTI
UC	CONTABILITA'/BILANCIO
UI	INFORMATICA
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI
UT	TECNICO
UPT	PRODOTTI/TRAFFICO
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO
STG	STAFF QUALITÀ

Ufficiale Giudiziario
Stefano FANIGLIULO

12306

N° _____ cronologico
importo atto € _____
17 GIU. 2011
UFFICIALE GIUDIZIARIO

651

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
 Avv. Luca Barberio
 Avv. Marco Barberio

Taranto 10 gennaio 2011

Arnat spa
 fax 099/7794247

Oggetto: controversia c./ NOBILE Sergio
 Tribunale di Taranto (dott. Magazzino)
 RG 8643/07 - pross. ud. 8 luglio 2011

Con riferimento alla controversia in oggetto, a l'udienza del 10 dicembre è stato disposto un rinvio all'8 luglio 2011, sempre ai fini dell'interrogatorio l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e della prova testimoniale.

Alla prossima udienza è pertanto necessaria la presenza del Presidente.

Con i migliori saluti

Prot. N. 419
 10 GEN. 2011

Del	PRESIDENTE	☐
P		
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STG	STAFF QUALITA'	☐

651



Prot. az. n° 22181/UP

Taranto, 02 DIC. 2010

Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia
TARANTO

OGGETTO: Tribunale di Taranto sez. Lavoro – Dott. Magazzino (udienza del 10 dicembre 2010, controversia Nobile Sergio / AMAT S.p.A.). Interrogatorio formale

Con riferimento a quanto in oggetto, con la presente Le comunico che, a causa di precedenti ed indifferibili impegni istituzionali, sono impossibilitato a rendere l'interrogatorio formale sopra deferito nella udienza fissata per il 10 dicembre 2010.

Sin da ora mi dichiaro disponibile, ad ogni buon conto, a rendere il suddetto interrogatorio in altra data.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)

RAPPORTINO

02-DIC-2010 GIO 09:25

PER: AMAT spa TARANTO

0997794247

TRASM.

DATA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNR. DP
02-DIC 09:25	AVV BARBERIO	28"	1 TRASM. FAX	OK	774

TOTALE: 265 PAGINE: 1



Prot. az. n° 22181/UP

Taranto, 02 DIC. 2010

Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia
TARANTO

OGGETTO: Tribunale di Taranto sez. Lavoro -- Dott. Magazzino (udienza del 10 dicembre 2010, controversia Nobile Sergio / AMAT S.p.A.). Interrogatorio formale

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Taranto 19 marzo 2010

Ama: spa
fax 099.7794247

Oggetto: controversia c./ NOBILE Sergio
Tribunale di Taranto (dott. Magazzino)
RG 8643/07 - pross. ud. 10 dicembre 2010

Con riferimento alla controversia in oggetto, il Tribunale ha disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, da espletarsi in occasione della prossima udienza (10.12.10).

Sarebbe pertanto necessaria la presenza del Presidente.

Con i migliori saluti



TARANTO, 24/11/2010

IN CASO DI IMPEDIMENTI DA PARTE DEL PRESIDENTE,
SI PREGA DI INVIARCI ADPOSITA COMUNICAZIONE.
CON I MIGLIORI SALUTI



- 651

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Taranto, 22 febbraio 2010

Oggetto:

controversia c./ NOBILE Sergio
Tribunale di Taranto (dott. Magazzino)
udienza: 19.03.10

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 3216Del 22-FEB. 2010

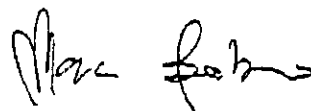
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P. R. SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Amat spa
fax 099.7794247

Con riferimento alla controversia in oggetto, per la data di udienza indicata, il Tribunale ha disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'Amat.

Sarebbe pertanto necessaria la presenza del Presidente.

Con i migliori saluti



All A)

Prot.n. 102/02/AM

TARANTO 15 settembre 2002

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	<u>10931</u>
del	
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☐
Area Tecnica	☒
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐

AL SIG. DIRETTORE
AL DIRIGENTE TECNICO
SEDE

OGGETTO: comunicazioni.

I verificatori, sig.ri Manco Cosimo e Nobile Sergio, il giorno 13/9 u.s., sono stati comandati ad effettuare le verifiche fiscali sulle linee 7, 8 e 87 con orario di lavoro 07,30 - 14,00.

Alle ore 13.15 sono uscito dal deposito e, dalla fermata di via C. Battisti c/o AMIU, ho visto i due verificatori menzionati che si dirigevano verso il ns. deposito.)

Dal loro rapporto giornaliero (allegati alla presente) si evince che hanno effettuato l'ultima controlleria sulle linee assegnate alle ore 12.25, via Leonida linea 87; si riportano di seguito le controllerie successive a tale orario:

- Ore 12.35 linea CN C. Battisti;
- Ore 12.45 linea 1-2 C. Battisti;
- Ore 13.15 linea CS C. Battisti.

Tanto per eventuali provvedimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE AREA MOV.
Sig. Giuseppe Ferrante

SEGRETERIA MOVIMENTO
FANELLI FRANCESCO

M.A.T.

Verificatore Signor MOBILE

SER 910

Data 13-9-02

Turno: dalle ore 7.30

alle ore 14.00

Turno: dalle ore

alle ore

CONTROLLI

Ora	7.30	8.30	8.45	9.05	9.25	9.50	10.00	10.20	10.40	10.55
Località	BAT	PAR	FS	RNC	DIP	LEON	2 IT	L. 40	L. 40	2 IT
N. vett.	668	677	686	335	609	683	680	678	227	335
Linea	12	8	8	7	8	8	8	87	87	7
Rapp. N.										
Ora	11.05	11.30	11.40	12.15	12.25	12.35	12.45	13.15		
Località	119	TRE	2.42	PAR	LEON	BAT	BAT	BAT		
N. vett.	282	192	671	685	326	392	668	694		
Linea	11	7	12	8	87	24	12	25		
Rapp. N.	V									

OSSERVAZIONI 2) VERBALI

Visto: IL COORDINATORE

VERIFICATORE

M. le Lupo

MCA - Torino

5587-2

COPIA TELEGRAMMA

CTR - Via Carruba, 1 - 70122 Bari

All B)

DATI TELEGRAMMA:

MITTENTE:

CTR di origine: 180

Telegramma nr. 037/VA

del 16/09/2002 ore 12:07

importo (IVA inclusa) in Lire 19944

importo (IVA inclusa) in Euro 10.30

(diritto di fonodettatura escluso)

EXUR01120100722011
12
EXU01-1-722/1
LETTERE

A.M.A.T. SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO TA



COPIA DEL TESTO DEL TELEGRAMMA

Pag.01 di 01

ZCZC 037/VA

70100 BARIFONO 57 16 1207

NOBILE SERGIO

VIA TESORO 7

74100 TARANTO

COMUNICASI SOSPENSIONE PREVENTIVA DAL SEVIZIO EX ART. 46,
R. D. 148 / 1931 AL PUNTO A, PER AVERE DISATTESO IL GIORNO
13.09.2002, UNITAMENTE ALL'AGENTE MANCO COSIMO, LE DISPOSIZIONI
AZIENDALI RELATIVE ALLE LINEE SU CUI EFFETTUARE L'ATTIVITA' DI
CONTROLLO DELL'UTENZA, INCORRENDO NELLA MANCANZA PREVISTA
ALL'ARTICOLO 44, PUNTO 3, STESSO R. D.
SEGUIRA' FORMALE CONTESTAZIONE.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MATICHECCHIA

NNNN

AVVISO ALLA CLIENTELA

Grazie per avere usato il nostro servizio telegrammi.

La informiamo che telefonando al 186 dal suo telefono fisso (o al 49186 se ha un abbonamento TIM) puo' richiedere VISURE o CERTIFICATI di una qualsiasi Camera di Commercio: i documenti le saranno recapitati all'indirizzo che indichera'.

Il servizio e' attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali. A seconda del documento richiesto il costo del servizio varia tra le 15.000 lire e le 25.000 lire con l'addebito sulla bolletta telefonica; le spese per eventuali marche da bollo e per contrassegno saranno pagate direttamente al portalettere.

Per reclami relativi al servizio e' possibile rivolgersi al numero telefonico 160 fornendo i "Dati telegramma" stampati in alto a sinistra di questo foglio.

AMAT S.p.A. - TARANTO
 Prot. Arrivo n° 11160
 del 18 SET 2002

Presidente	
Vice Presidente	
Consigliere	
Direttore	
Dirigente Amministrativo	
Dirigente Tecnico	
Area Contabilità e Bilancio	
Area Cont. App. Acq. Magazz.	
Area Informatica	
Area Movimento	
Area Personale	
Area Tecnica	
Ripartizione Contatti e Appalti	
Rip. P.R.-A.A. G.G.-Sistemi	
Ufficio Procc. del Traffico	
Ufficio Ragioneria	

Att. C)

TARANTO, 17/09/02

AL DIRETTORE
 AZIENDA AMAT SPA
 S E D E

OGGETTO: sospensione preventiva.

9
 9
 10/9

Io sottoscritto NOBILE Sergio, dipendente di codesta azienda con la qualifica di operatore qualificato di mobilità, con la presente, facendo seguito alla contestazione in oggetto, dichiaro quanto segue:

giorno 13 settembre u.s., nell'effettuare regolarmente il servizio di controllo sulle linee 8 - 7 - 87, insieme al collega MANCO Cosimo, in attesa della linea 7 che non transitava da più di mezz'ora, decidemmo di effettuare un controllo aggiuntivo sulla 25. Tale controllo ha portato la redazione di un verbale a un viaggiatore sprovvisto di biglietto. In attesa, sempre della linea 7, l'agente Fazzio, che era alla guida della linea 14 ci faceva segno di salire a bordo per il controllo. Infatti, grazie alla collaborazione dell'autista, su tale linea veniva redatto un ulteriore verbale di multa.

Alle 11.30, siamo riusciti ad effettuare il controllo sulla linea 7, che, ha dato esito positivo, nel senso che nessun verbale è stato redatto in quanto i viaggiatori erano regolarmente muniti di biglietto. Con lo stesso autobus siamo scesi su C.so Umberto e successivamente siamo saliti sulla linea 1/2 per raggiungere il Ponte Girevole.

Alle 12.15, da Via Margherita siamo saliti sulla linea 87 fino a raggiungere Via Leonida.

Dalle 12.35 alle 13.15 abbiamo effettuato i controlli sulle linee C/N - 1/2 - C/S. Tali controlli si effettuano quotidianamente per poter rientrare in Deposito per lo smontaggio. Infatti in Deposito siamo giunti alle ore 13.20 dopo aver effettuato l'ultimo controllo alle ore 13.15 sulla C/S.

In questa fase lavorativa mi è doveroso sottolineare, che non solo abbiamo regolarmente prestato servizio, secondo quanto previsto dal programma giornaliero, ma, abbiamo ulteriormente creato effetti positivi ai bilanci aziendali con l'apporto delle multe effettuate su linee non previste dal programma.

Nella fattispecie, preciso inoltre, che, da quanto svolgo l'attività di verificatore, ho sempre svolto operazioni di verifica su tutta la rete di esercizio, con ampia libertà di azione che espressamente ci è sempre stata impartita dai superiori, fermo restando quanto previsto dal servizio giornaliero.

Pertanto alla luce di quanto sopra, non ritengo né di essere trascurato nello svolgimento delle mie mansioni, né di aver recato danno all'azienda, bensì come precedentemente detto, l'azienda ha ricevuto benefici in termini di immagine, di efficienza e di profitto.

Non avendo altro da aggiungere, in quanto la verità è esattamente racchiusa nei fatti sopra descritti, invito la S.V. a rivedere la mia posizione affinché possa essere riammesso in servizio.

In allegato trasmetto i rapportino e la fotocopia del verbale.

Ringrazio e porgo distinti saluti.

NOBILE Sergio

[Handwritten signature of NOBILE Sergio]

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li

18 SET. 2002

Corrispondenza interna prot. n° 3993/2002

OGGETTO: Contestazione disciplinare ex R.D. n° 148/1931

All'agente
Nobile Sergio
Via Tesoro, n°7
TARANTO

RACCOMANDATA A/R

74024

Questa Direzione,

- Visto il rapporto del 15 settembre 2002, prot. az. n° 10931, con cui è stato segnalato dal reparto d'appartenenza che il 13 settembre 2002 Lei, di turno dalle ore 7,30 alle 14,00, alle ore 13,15 era già di rientro nel deposito aziendale sito in Via Cesare Battisti;
- atteso che nel giorno in questione le era stata data la specifica disposizione di "controllare i titoli di viaggio dei passeggeri sulle linee 7, 8 e 87";
- rilevato, invece, dall'esame del rapporto giornaliero, che nel corso del turno Lei arbitrariamente ha controllato linee non assegnate, effettuando, peraltro, l'ultima verifica fiscale su una delle linee assegnate soltanto alle ore 12,25 (più precisamente all'altezza di Via Leonida sull'autobus n° 326);
- evidenziato, infatti, che dopo le ore 12,25 Lei ha controllato, scientemente e arbitrariamente, le linee CN, 1/2, CS, linee che, si sottolinea, percorrono Via Cesare Battisti, quindi con la palese finalità di rientrare in deposito in anticipo rispetto alla fine del turno;
- atteso che, violando volontariamente le disposizioni assegnate, Lei ha creato grave danno a questa Società, in quanto si riducono e si vanificano gli effetti della lotta all'evasione che l'azienda sta conducendo in modo capillare;
- ravvisato nel suo comportamento una violazione dell'art. 44 del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931

contesta

la violazione dell'art. 44, punto 3) del Regolamento citato, per "trascuratezza che abbia recato grave danno all'Azienda".

E' invitata a produrre le sue giustificazioni esclusivamente per iscritto, entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della presente.

IL DIRETTORE

(Ing. Giovanni Matichecchia)

TARANTO, 18/09/02

AL DIRETTORE
AZIENDA AMAT SPA
S E D E

OGGETTO: Provvedimento disciplinare prot. N. 3993/2002.
Seguito nota del 17/09/2002

Io sottoscritto NOBILE Sergio, dipendente di codesta azienda con la qualifica di operatore qualificato di mobilità, con la presente, facendo seguito alla contestazione in oggetto, dichiaro quanto segue:

giorno 13 settembre u.s., nell'effettuare regolarmente il servizio di controllo sulle linee 8 - 7 - 87, insieme al collega MANCO Cosimo, in attesa della linea 7 che non transitava da più di mezz'ora, decidemmo di effettuare un controllo aggiuntivo sulla 25. Tale controllo ha portato la redazione di un verbale a un viaggiatore sprovvisto di biglietto. In attesa, sempre della linea 7, l'agente Fazzio, che era alla guida della linea 14 ci faceva segno di salire a bordo per il controllo. Infatti, grazie alla collaborazione dell'autista, su tale linea veniva redatto un ulteriore verbale di multa.

Alle 11.30, siamo riusciti ad effettuare il controllo sulla linea 7, che, ha dato esito positivo, nel senso che nessun verbale è stato redatto in quanto i viaggiatori erano regolarmente muniti di biglietto. Con lo stesso autobus siamo scesi su C.so Umberto e successivamente siamo saliti sulla linea 1/2 per raggiungere il Ponte Girevole.

Alle 12.15, da Via Margherita siamo saliti sulla linea 87 fino a raggiungere Via Leonida.

Dalle 12.35 alle 13.15 abbiamo effettuato i controlli sulle linee C/N - 1/2 - C/S. Tali controlli si effettuano quotidianamente per poter rientrare in Deposito per lo smontaggio. Infatti in Deposito siamo giunti alle ore 13.20 dopo aver effettuato l'ultimo controllo alle ore 13.15 sulla C/S.

In questa fase lavorativa mi è doveroso sottolineare, che non solo abbiamo regolarmente prestato servizio, secondo quanto previsto dal programma giornaliero, ma, abbiamo ulteriormente creato effetti positivi ai bilanci aziendali con l'apporto delle multe effettuate su linee non previste dal programma.

Nella fattispecie, preciso inoltre, che, da quanto svolgo l'attività di verificatore, ho sempre svolto operazioni di verifica su tutta la rete di esercizio, con ampia libertà di azione che espressamente ci è sempre stata impartita dai superiori, fermo restando quanto previsto dal servizio giornaliero.

Pertanto alla luce di quanto sopra, non ritengo né di essere trascurato nello svolgimento delle mie mansioni, né di aver recato danno all'azienda, bensì come precedentemente detto, l'azienda ha ricevuto benefici in termini di immagine, di efficienza e di profitto.

Non avendo altro da aggiungere, in quanto la verità è esattamente racchiusa nei fatti sopra descritti, invito la S.V. a rivedere la mia posizione affinché possa essere riammesso in servizio.

In allegato trasmetto i rapportino e la fotocopia del verbale.

Ringrazio e porgo distinti saluti.

NOBILE Sergio

Abel Fog.

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

Al. A)

Taranto, li 20 SET. 2002

Corrispondenza interna prot. n° 4068/2002

OGGETTO: Riammissione in servizio

A mezzo telegramma

74100

All'agente
Nobile Sergio
Via Tesoro, n° 7
TARANTO

e p.c.

Area Esercizio
Area Personale
SEDE

Comunicasi la sua riammissione in servizio a decorrere dal 21 settembre 2002, ai sensi e per gli effetti del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

LM 20/09/2002
per 25 settembre
[Signature]

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

All G)

Taranto, li 14 NOV. 2002

Corrispondenza interna prot. n°

333/AF

Oggetto: Opinamento ex art. 43, R.D. n° 148/1931

RACCOMANDATA A.R.

All'agente
Nobile Sergio
SEDE

Questa Direzione,

- vista la contestazione disciplinare del 18 settembre 2002, prot. n° 3993, con cui si è provveduto a contestare formalmente la violazione dell'art. 44, punto 3 del Regolamento ALL. A) al R.D. n° 148/1931, di cui Lei si è resa responsabile in data 13/09/2002;
- viste le giustificazioni da Lei prodotte con nota del 18 settembre 2002, prot. az. n° 11213;
- esaminata la sua cartella personale;
- ritenuto poter ricorrere al disposto di cui all'art. 55 del Reg. di cui sopra, pur sussistendo tutti gli estremi della mancanza contestata;
- considerata la gravità degli effetti prodotti sull'esercizio dalla sua condotta

FORMULA

l'opinamento di "proroga di sei mesi del termine per l'aumento di stipendio", ai sensi dell'art. 43 punto 3) del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931.

In applicazione dell'art. 53, 8° comma del Regolamento citato, entro cinque giorni dalla notifica del presente opinamento Lei ha diritto di presentare, a voce o per iscritto, eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



Avv. A. Maurizio Passiatore

Via G. Falcone Sc. B - 74024 Manduria (Ta)

Tel./fax 099 9712626

www.studiopassiatore.it - e-mail: web@studiopassiatore.it

Spett.le Amat S.p.a.
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto

Spett.le Direttore di Esercizio Amat S.p.a.
Sign. Ing. Giovanni Matichecchia
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto

Manduria /Taranto 30/10/2002

Raccomandata a mano

Oggetto: **opinamento ex art. 43 n. 3 R.D. n. 148/1931, comunicato con nota raccomandata a.r. del 14/11/2002, ricevuta il 16/10/2002.**

Deduzioni difensive e richiesta giudizio Consiglio di Disciplina -.

La presente nell'interesse del sign. *Nobile Sergio*, che sottoscrive in calce per ratifica, per confutare punto per punto la nota di opinamento della sanzione disciplinare formulata dal Direttore di Esercizio dell'Amat S.p.a..

1 - Non può che apprezzarsi il tentativo di autotutela, purtroppo tardivo, riguardo alla originaria impostazione punitiva ed intimidatoria connessa al procedimento disciplinare promosso contro il mio assistito, nella misura in cui si opina la più blanda sanzione di cui all'art. 43 punto 3, che disvela irrefutabilmente, a dispetto delle inutili ridondanze di cui alla nota che si riscontra, l'assoluta incoerenza, rispetto al quadro normativo che presiede la materia, dell'irrogazione dell'infamante misura cautelare della sospensione preventiva dal servizio e dallo stipendio, emessa in carenza e sviamento di potere, dal momento che non vi era da cautelare alcunché per essere la vicenda che ne occupa estranea al campo di applicazione dell'art. 44 e 46 del citato Regio decreto.

2 - Cionondimeno, non si può non rilevare la palese nullità dell'opinamento della proroga di sei mesi del termine per l'aumento dello stipendio ex art. 43 punto 3 del R.D. 148/1931, dal momento che vengono a modificarsi, ancorché surrettiziamente, gli elementi costitutivi della contestazione disciplinare comunicata con nota aziendale del 18/9/2002. Invero la sanzione piaciuta opinare, se è pur vero connotata da una minore afflittività, esige il presupposto fattuale del " *rifiuto di obbedienza ad ordini attinenti al servizio*".

Non è revocabile in dubbio che per la prima volta viene addotto un rifiuto asseritamente posto in essere dal lavoratore, ontologicamente diverso dalla iniziale contestazione disciplinare, dalla quale al contrario diverge in maniera sostanziale, fondata sulla abitudine della condotta trascurata nell'esercizio delle proprie mansioni e del grave danno all'azienda, secondo la dizione dell'art. 44 punto 3. Di tal guisa inficiando in modo irreparabile l'intero procedimento dal momento che in subiecta materia postulato irrinunciabile è l'immutabilità del fatto addebitato al dipendente, volto alla tutela del diritto di difesa, che esclude perfino circostanze nuove rispetto a quelle contestate (ex plurimis Cass. 28/8/2000 n. 11265).

3 - Né, a ricondurre nell'alveo del legittimo esercizio della discrezionalità del datore di lavoro la modulazione della sanzione disciplinare concretamente applicabile, è pertinente il richiamo della disposizione dell'art. 55 del regio decreto citato, dal momento che lo jus variandi è attribuzione dell'organo titolare dell'irrogazione della sanzione disciplinare, secondo la ripartizione delle competenze previste dal precedente art. 54, in forza del quale siffatta prerogativa è riservata semmai, non già al Direttore di Esercizio, bensì al Consiglio di Disciplina, competente nella materia delle contestazioni sussumibili sotto la previsione dall'art. 43 al 45 del regio decreto.

AMAT S.p.A. - TARANTO

Prot. Arrivo n° 14723
del 31 NOV 2002

Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐

[Signature]

4 - Venendo al merito della nota che si riscontra, nell'espresso rifiuto del contraddittorio su circostanze nuove e diverse rispetto alla contestazione disciplinare primitiva, il mio assistito nel riportarsi alle note difensive del 18/9/2002, erroneamente disattese, rileva ancora una volta che si è conformato all'ordine di servizio, avendo controllato non solo le linee assegnate, ma anche linee di ritorno o su chiamata (per richiesta dell'agente Fazzio), sulle quali ha elevato anche delle contravvenzioni; di tal guisa viene depotenziato ex sé l'argomento della condotta lesiva della strategia di contrasto della evasione; tanto più che il medesimo lavoratore aveva, ed ha, non solo una eccellente assiduità sul posto di lavoro (è stato escluso dalle liste dei lavoratori affetti da eccessiva morbilità) ma anche una media apprezzabile di produttività di verbali di contestazione, cui è correlata l' erogazione della indennità economica aziendale. Del resto a connotare la personalità del mio assistito vale il significativo riconoscimento della mancanza di precedenti provvedimenti disciplinari !!.

- Di tal guisa se è pur vero che il lavoratore ha controllato anche linee di ritorno non assegnate, cionondimèno è avvenuto per quel margine di autonomia e flessibilità che l'azienda ha sempre riconosciuto prima di allora nei controlli nei confronti dell'utenza, tale da ritenersi una normale prassi di servizio, peraltro confacente agli interessi dell'azienda, tanto più che erano mancate rimozioni nei confronti delle verifiche fuori linea effettuate sino ad allora da tutto il personale con la qualifica di addetto di esercizio . Farebbe bastevole un semplice controllo dei rapportini di servizio di tutto il personale precedente al 13/9, per confermare l'assunto. Di tal guisa difetta in maniera macroscopica non solo l'elemento oggettivo dell'addebito ma anche quello subiettivo, ancorchè a livello di colpa.

- Del pari, sotto un distinto profilo, si rileva la condotta discriminatoria aziendale, contraria a buona fede e correttezza che deve presiedere la materia dei rapporti obbligatori, allorchè per il medesimo fatto e circostanze l'agente Manco Cosimo, collega del deducente nel servizio del giorno 13/9, è stato giustamente prosciolto da ogni addebito, di converso connotando inequivocabilmente di irrilevanza disciplinare l'asserita condotta trasgressiva posta in essere.

Per quanto sopra , con ampia riserva di ulteriori deduzioni, si impugna l'opinamento di cui alla nota in oggetto, e si chiede l'archiviazione del procedimento disciplinare per i motivi già rassegnati. Altresì,

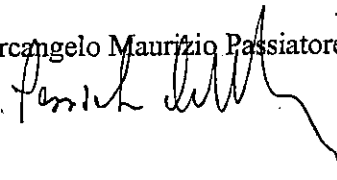
SI CHIEDE e si DEFERISCE

sin da ora il giudizio sulla sanzione disciplinare al Consiglio di Disciplina ai sensi del combinato disposto dell'artt. 53 comma IX° e 54 I° comma R.D. 148/1931, con richiesta di ascolto a difesa tramite proprio rappresentante.

Cordialmente



Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore



A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li **25 NOV. 2002**

Corrispondenza interna prot. n° 344/AP

Oggetto: Conferma opinamento

RACCOMANDATA A.R.

All'agente
Nobile Sergio
SEDE

Questa Direzione,

- vista la contestazione disciplinare del 18 settembre 2002, prot. n° 3993, con cui si è provveduto a contestare formalmente la violazione dell'art. 44, punto 3 del Regolamento ALL. A) al R.D. n° 148/1931, di cui Lei si è resa responsabile in data 18/09/2002;
- viste le giustificazioni prodotte con nota del 18 settembre 2002, prot. az. n° 11213 ;
- atteso che le stesse non sono state accolte e, pertanto, con nota del 14 novembre 2002, prot. n. 332/AP , si è opinato la proroga di sei mesi del termine per l'aumento dello stipendio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, punto 3 del Titolo VI del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931;
- viste le sue ulteriori giustificazioni presentate in data 21 novembre 2002 , prot. az. n° 14773;
- ritenuto ancora sussistere tutte le motivazioni ed i presupposti che hanno indotto ad opinare a suo carico gli addebiti di cui al citato art. 43, punto 3;

CONFERMA

l'opinamento di "proroga di sei mesi del termine per l'aumento di stipendio", ai sensi dell'art. 43 punto 3) del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931.

Si comunica altresì che, avendo Lei già inoltrato richiesta di deferimento al Consiglio di Disciplina, tutti gli atti saranno trasmessi al medesimo Consiglio per la definizione del procedimento.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichiechia)

Taranto, li **02 DIC. 2002**

Prot. n° : Dir/...SPSE/0 €

Egr. Presidente
del Consiglio di Disciplina
dell'A.M.A.T.
Dott. Giuseppe Tommasino
Via Giancana 82
MANDURIA

Raccomandata a/r

OGGETTO: Trasmissione atti procedimento disciplinare a carico ns. dipendente Nobile Sergio (in possesso del profilo professionale di operatore qualificato della mobilità, ex CCNL 27/11/2000)

Si trasmettono in allegato, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento Allegato "A" al R.D. n° 148/1931, per i provvedimenti di competenza, tutti gli atti inerenti al procedimento disciplinare promosso a carico del dipendente Nobile Sergio, e più precisamente:

- rapporto del 15 settembre 2002, prot. az. n° 10931, a firma del Responsabile dell'Area Esercizio, e relativo rapportino di servizio del giorno 13/09/2002 (All. A);
- comunicazione all'agente Nobile Sergio, a mezzo telegramma, del provvedimento di sospensione dal servizio ex art. 46 del Regolamento citato, a decorrere dal 16 settembre 2002 (All. B);
- nota del 17 settembre 2002, prot; az. n° 11140, a firma del ricorrente, (All. C);
- contestazione disciplinare del 18 settembre 2002, prot. az. n° 3993, per la violazione dell'art. 44, sub 3 del Regolamento (All. D);

- giustificazioni scritte presentate dal ricorrente con nota del 18/09/2002, pervenuta al protocollo aziendale il giorno successivo al n° 11213 (All. E);
- comunicazione di riammissione in servizio a decorrere dal 21 settembre 2002 (All. F);
- opinamento di "proroga di sei mesi del termine per l'aumento dello stipendio", ex art. 43, punto 3 del Reg., notificato all'agente con nota del 14 novembre 2002, prot. az. n° 332/AP (All. G);
- deduzioni scritte, e contestuale richiesta di deferimento del procedimento disciplinare in esame al giudizio del Consiglio di Disciplina, presentate dal lavoratore, a mezzo del suo legale, Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore, con nota del 21/11/2002, prot. az. n° 14773 (All. H);
- conferma dell'opinamento di "proroga di sei mesi del termine per l'aumento dello stipendio", ex art. 43, punto 3 del Reg., notificato al ricorrente con nota del 25 novembre 2002, prot. az. n° 374/AP (All. I).

Restando a disposizione per ulteriori informazioni, in attesa delle determinazioni del Consiglio di Disciplina, si porgono distinti saluti


IL DIRETTORE
(Ing. Giovanna Matichecchia)

COPIA TELEGRAMMA

CTR - Via Carruba, 1 - 70122 Bari

DATI TELEGRAMMA:

CTR di origine: 180

Telegramma nr. 037/VA

del 16/09/2002 ore 12:07

importo (IVA inclusa) in Lire 19944

importo (IVA inclusa) in Euro 10.30

(diritto di fonodettatura escluso)

MITTENTE:

EXU01120100722011

12

EXU01-1-722/1

LETTERE

A.M.A.T. SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

**COPIA DEL TESTO DEL TELEGRAMMA**

Pag.01 di 01

ZCZC 037/VA

70100 BARIFONO 57 16 1207

NOBILE SERGIO

VIA TESORO 7

74100 TARANTO

COMUNICASI SOSPENSIONE PREVENTIVA DAL SEVIZIO EX ART. 46,
R. D. 148 / 1931 AL PUNTO A, PER AVERE DISATTESO IL GIORNO
13.09.2002, UNITAMENTE ALL'AGENTE MANCO COSIMO, LE DISPOSIZIONI
AZIENDALI RELATIVE ALLE LINEE SU CUI EFFETTUARE L'ATTIVITA' DI
CONTROLLO DELL'UTENZA, INCORRENDO NELLA MANCANZA PREVISTA
ALL'ARTICOLO 44, PUNTO 3, STESSO R. D.
SEGUIRA' FORMALE CONTESTAZIONE.

IL DIRETTORE

GIOVANNI MATICHECCHIA

NNNN

AVVISO ALLA CLIENTELA

Grazie per avere usato il nostro servizio telegrammi.

La informiamo che telefonando al 186 dal suo telefono fisso (o al 49186 se ha un abbonamento TIM) può richiedere VISURE o CERTIFICATI di una qualsiasi Camera di Commercio: i documenti le saranno recapitati all'indirizzo che indicherà.

Il servizio è attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali. A seconda del documento richiesto il costo del servizio varia tra le 15.000 lire e le 25.000 lire con l'addebito sulla bolletta telefonica; le spese per eventuali marche da bollo e per contrassegno saranno pagate direttamente al portalettere.

Per reclami relativi al servizio è possibile rivolgersi al numero telefonico 160 fornendo i "Dati telegramma" stampati in alto a sinistra di questo foglio.

Studio dell'Avvocato Roberto Barberio

Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. 099/7351536
fax 099/7362875
e-mail: robertobarberio@libero.it

Destinatario: Amat Spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 29 gennaio 2003
numero di fax: 099 7794247	Oggetto: AMAT / NOBILE
numero di pagine (inclusa la presente): 4	

Messaggio:

Allego ordinanza del 24.01.03 in virtù della quale il Tribunale di Taranto sez. Lavoro (dott. Palma) ha rigettato il ricorso ex art. 700 cpc proposto dal Vs. dipendente Nobile Sergio.

Con i migliori saluti

corbello

AMAT S.p.A. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 1547
del 29 GEN. 2003
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Dirigente
PERSONALE
A.A.
Area Tecnica
Ripartizione Contratti
Rip. P.R.-A.A.GG.-Sintesi
Ufficio Prodotti del Traffico
Ufficio Ragioneria

[Handwritten signature]

30/1

[Handwritten signature]

13343/2002 r.g. "S"

TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della *dott.ssa Elvira PALMA*, nel procedimento promosso, con ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, da:

NOBILE Sergio (avv. to Arcangelo Maurizio Passiatore)

-Ricorrente-

contro

A.M.A.T. -Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto- S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, (avv. Roberto Barberio)

-Resistente-

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 21.01.2003;

letti gli atti e i documenti di causa;

osserva quanto segue:

l'odierno ricorrente, premesso di essere dipendente dell'A.M.A.T. S.p.A. con la qualifica di operatore qualificato alla mobilità, preposto al controllo dell'utenza sulle linee urbane; di avere, il giorno 13.09.2002, effettuato normale controllo dell'utenza sulle linee assegnategli, come da rapportino giornaliero di servizio; di avere, il successivo 16.09.2002, ricevuto telegramma, a firma del direttore di esercizio, con il quale gli si comunicava, con effetto immediato, *"la sospensione in via preventiva dal soldo e dal servizio per avere il giorno 13.09.2002, unitamente all'agente Manco Cosimo, disatteso le disposizioni aziendali relative alle linee su cui effettuare l'attività di controllo dell'utenza,*

incorrendo nella mancanza prevista all'art. 44, punto 3, stesso R.D.. Seguirà formale contestazione"; di avere ricevuto, successivamente, formale contestazione disciplinare per violazione dell'art. 44, punto 3) del regolamento All. A) al R.D. n. 148/1931; tutto ciò premesso, deducendo l'illegittimità, per insussistenza dei requisiti formali e sostanziali di cui all'art. 46 reg. cit., del provvedimento cautelare impugnato; paventando pregiudizi gravi e irreparabili ai propri diritti nelle more di un giudizio di merito, ha convenuto in giudizio la

società A.M.A.T., chiedendo a questo giudice emanarsi "in via d'urgenza i provvedimenti più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, ed in particolare ordinare la sospensione della efficacia della misura della sospensione preventiva dal soldo e dal servizio disposta con provvedimento/telegramma comunicato il 16.09.2002".

Ritualmente costituitasi la società in epigrafe indicata ha contestato, con diffuse argomentazioni, la fondatezza della domanda proposta -con riguardo in particolare all'insussistenza del *periculum*- chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Il provvedimento d'urgenza richiesto dall'istante ex art. 700 c.p.c. presuppone che ricorrano congiuntamente i requisiti del c.d. *fumus boni juris* (evidente fondatezza della pretesa) e *periculum in mora*, basta che anche uno solo dei requisiti sopra ricordati manchi, perché il provvedimento debba essere rifiutato. Ebbene, non è configurabile nella fattispecie in esame il *periculum in mora*, costituito dal fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, essendo decorso un notevole lasso di tempo tra l'adozione del provvedimento sospensivo impugnato (16.09.02) e la proposizione del ricorso cautelare (06.12.2002), durante il quale l'istante (a differenza dei colleghi Annicchiarico Cosimo e Mancuso Pasquale che, attinti da identico provvedimento, hanno immediatamente adito in via d'urgenza questo tribunale con esito favorevole: ordinanze nn.10640 e 10641 del 20.11.2002) non ha -evidentemente- avvertito, sul piano morale, gli effetti pregiudizievoli dallo stesso prodotti.

Secondo l'orientamento della giurisprudenza di merito -condiviso in casi analoghi da questo giudicante- non può ritenersi sussistente il requisito del *periculum in mora* richiesto per la proposizione del procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando per l'inattività del ricorrente, imputabile -come nel caso di specie- a mera inerzia di quest'ultimo, sia decorso un apprezzabile periodo di tempo senza che venga allegata la sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano determinato un diverso pregiudizio imminente ed irreparabile (P. Milano,

25.11.1996: nella specie, il pretore ha ritenuto insussistente il *periculum in mora* essendo trascorso un periodo di circa quattro mesi dal fatto contestato al momento della proposizione del ricorso; conformi: P. Chieti, 25-05-1992; P. Roma, 28-11-1988; P. Taranto, 15-07-1986).

In carenza, pertanto, dell'indefettibile requisito dell'urgenza, per il notevole lasso di tempo trascorso tra il verificarsi dell'azione che si assume lesiva e l'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., il ricorso va rigettato.

L'insussistenza del presupposto del *periculum in mora*, richiesto ex lege per accordare la tutela cautelare, esime questo giudice, per ragioni di economia processuale, dall'esame dell'ulteriore requisito, costituito dal *fumus boni iuris*. Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della natura della controversia e della qualità delle parti in causa, per compensare le spese presente procedimento.

p.q.m.

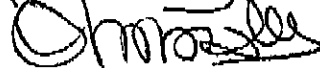
rigetta il ricorso e compensa le spese.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Taranto, 24.01.2003.

Il Tribunale -Giudice del Lavoro

(Dotessa Elvira Palma)



V^o Depositato In Cancelleria

25 GEN. 2003

Taranto,

IL CANCELLIERE - C1
(Cosimo MAURO)



con ricevuta
[Signature]

Taranto, li **16 GEN. 2003**

Prot. n°: Pres./150/2003

Egr. Avv.to Barberio Roberto
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, giusta poteri delegati allo scrivente dal C. D. A. dell'AMAT S.P.A. con deliberazione n°3 del 19/02/2001, Le conferisco l'incarico di assistere l'AMAT S.P.A. dinanzi al Tribunale di Taranto sez. Lavoro nel ricorso ex art.700 promosso dal dipendente Nobile Sergio, rappresentato e difeso dall'avv. A. M. Passiatore, ed avente ad oggetto: impugnazione provvedimento disciplinare.

Si evidenzia che l'udienza di comparizione delle parti è stata fissata al **21/01/2003**.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

[Handwritten mark]

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

[Signature]

Allegati:
Ricorso ex art. 700 c.p.c.;

certelle

con nobile
Dei

Taranto, li **16 GEN. 2003**

Prot. n°: Pres./.....**160/2003**

Egr. Avv.to Barberio Roberto
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

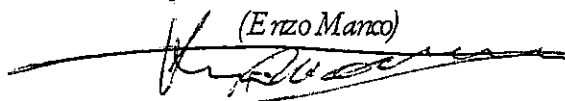
Con la presente, giusta poteri delegati allo scrivente dal C. D. A. dell'AMAT S.P.A. con deliberazione n°3 del 19/02/2001, Le conferisco l'incarico di assistere l'AMAT S.P.A. dinanzi al Tribunale di Taranto sez. Lavoro nel ricorso ex art.700 promosso dal dipendente Nobile Sergio, rappresentato e difeso dall'avv. A. M. Passiatore, ed avente ad oggetto: impugnazione provvedimento disciplinare.

Si evidenzia che l'udienza di comparizione delle parti è stata fissata al **21/01/2003.**

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

Q

IL PRESIDENTE
(Erzo Marco)



Allegati:

Ricorso ex art. 700 c.p.c.;



**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Direzione Provinciale del Lavoro
Piazzale Bestat n°27 - 33 tel.099/7353557 fax 099-7352985
TARANTO

Si prega di citare nella risposta l'intera
sigla e i numeri di protocollo

Prot. 22332

OGGETTO:

CONVOCAZIONE

per il giorno 31 gennaio 2003

per le ore: 9.30 col seguito

Alla DITTA AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657 TARANTO

Al Lavoratore NOBILE SERGIO

C/O AVV. M. PASSIATORE
VIA FALCONE SC. B MANDURIA

Alle ASS/ZIONI SINDACALI:

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n° <u>186</u>	
del <u>07 GEN. 2003</u>	
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☒
Area Personale	☒
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☒
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☒
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐

Quest'Ufficio ha indetto la riunione indicata in oggetto, dinanzi all'apposita Commissione di cui all'art.410 C.p.C. allo scopo di tentare la conciliazione della controversia di lavoro promossa da:

NOBILE SERGIO

sù richiesta: AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE

ed avente per oggetto:

PAGAMENTO DELLE COMPETENZE ECONOMICHE NON CORRISPOSTE ED INGIUSTAMENTE TRATTENUTE, IN CONSEGUENZA DELLA SOSPENSIONE PREVENTIVA DAL SOLDI E DAL SERVIZIO EX ART.46 DELL'ALL. A) AL R.D. 148/1931, DISPOSTA DAL DIRETTORE DI ESERCIZIO A FAR DATA DAL 17/09 SINO AL 20/09/2002, OLTRE AL RISARCIMENTO DEL DANNO.-

Le parti e le Associazioni in indirizzo sono pertanto invitate a partecipare, nel giorno e nell'ora fissati, con l'avvertenza che sia il datore di lavoro, sia il lavoratore potranno presentarsi personalmente o farsi rappresentare da persona munita di lettera di delega autenticata, a transigere e conciliare comunque la controversia.

E' superfluo aggiungere che il mandato in parola potrà essere affidato, sempre per scritto, anche al rappresentante le Associazioni in indirizzo. La mancata presentazione oltre 30 minuti, dall'orario fissato, sarà considerata assenza.

p. IL DIRETTORE
(DOTT. ANTONIO MARSEGLIA)
Il Responsabile Servizio Politiche Lavoro
DOTT. ROBERTO SOLITO

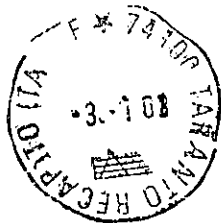
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
74100 TARANTO
Piazzale Dante, 24-33

22332

R



L-3 11754654335-9



postaraccomandata AR

€ 2,99

02.01.2003 11.59

MAAF-UP 12184pvqaagmg8watY LX1

74100 TARANTO S.5 - 79038

Posteitaliane

AMAT spa

Via C. Battisti, 657

74100 Taranto



RAPPORTO DI CONFERMA

13-GEN-03 11:15

NUMERO FAX : 099 7794247

NOME : 2

NUMERO FAX : 0039 99 7362875

PAG. : 04

TEMPO TRASCORSO : 01'47"

MODO : G3 STD ECM

RISULTATI : O.K

castelle

COP. A

13343/02

Tribunale del Lavoro di Taranto

Ricorso d'urgenza ante causam ex art. 700 c.p.c.

per Nobile Sergio, nato il 8/9/1949 - C.f. NBLSRG49P08L049E-, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Sorcinelli 53 (studio avv. Giuseppe Macri) presso e nello studio dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto,

Contro

- A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - S.p.a. in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via C. Battisti 657, nonché, occorrendo.
- Direttore di Esercizio p.t. dell'A.M.A.T. s.p.a., domiciliato per la carica in Taranto via C. Battisti 657.

Premessa

a - Il ricorrente è dipendente dell'A.M.A.T. S.p.a. con la qualifica di operatore qualificato alla mobilità - parametro retributivo 151-, preposto al controllo dell'utenza sulle linee urbane: il giorno 13/9/2002 effettuava il normale controllo dell'utenza sulle linee assegnate, come da relativo rapportino di servizio giornaliero (all.1).

b - Con telegramma ricevuto il 16/9/2002, a firma del Direttore di Esercizio Ing. Giovanni Matichecchia (all.2) gli veniva comunicato con effetto immediato (senza limite di durata) ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 dell'allegato A) al R.D. 148/1931 " la sospensione in via preventiva dal soldo e dal servizio per avere il giorno 13-9 2002, unitamente all'agente Manco Cosimo, disatteso le disposizioni aziendali relative alle linee su cui effettuare l'attività di controllo dell'utenza, incorrendo nella mancanza prevista all'art. 44, punto 3, stesso R.D. " senza formale contestazione".

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentaremi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quello eventuale di opposizione, conferendovi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, quietanzare, chiamare in causa terzi, spiegare domanda e convenzioni, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio in Taranto via Sorcinelli 53 -
6/12/2002
[Signature]

E. [Signature]
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
[Signature]

16574
20 DIC. 2002
Mod. A
N. Cron. [Signature]
Diritti [Signature]
Trasferimento [Signature]
Totale L. [Signature]
10%
Totale L. [Signature]
Taranto, 11 [Signature]
P. II Delegato [Signature]
24/12

c- Con nota aziendale del 18/9/2002 – prot. 3993/2002, a firma del Direttore di Esercizio, Ing. Giovanni Matichecchia, veniva contestato al ricorrente l' addebito di aver eluso il controllo sulle linee assegnate, in particolare per *“aver controllato scientemente ed arbitrariamente le linee CN, 1^a.CS. linee che percorrono via C. Battisti, quindi con la palese finalità di rientrare in deposito in anticipo rispetto alla fine del turno ... creando grave danno alla società, in quanto si riducono e si vanificano gli effetti della lotta all'evasione che l'azienda sta conducendo in modo capillare ..”*. (all.3).



d – Il ricorrente confutava la nota del Direttore di Esercizio del 18/9/2002 con articolata controdeduzione difensiva di pari data, assumendo di aver controllato non solo le linee assegnate ma anche altre linee di ritorno, nell'ambito di quel margine di flessibilità sempre riconosciuto dall'azienda, oltre che per effetto della richiesta di intervento pervenuta dall'agente Fazzio sulla linea 14, a seguito del quale il ricorrente provvedeva ad elevare relativa contravvenzione ad un passeggero (all.4).

e – Con telegramma del 20/9/2002 a firma del Direttore di Esercizio, il ricorrente veniva riammesso in servizio a far data dal 21/9/2002 (all.5).

f – Con nota del 14/11/2002 – prot. 332/AP -, ricevuta il 16/11, il Direttore di Esercizio dell'Amat ha opinato nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare della proroga di sei mesi del termine per l'aumento di stipendio, ai sensi del combinato disposto dell'artt. 43 punto 3) e 55 del Regolamento All.A) al R.D. n. 148/1931 (all.6).

g – Con controdeduzione scritta, tramite il sottoscritto procuratore, del 20/11/2002 , il ricorrente ha impugnato di illegittimità l'opinamento ed ogni ulteriore atto presupposto e connesso, tantopiù discriminatorio allorchè il collega di servizio del ricorrente, sign. Manco Cosimo, per il medesimo fatto veniva prosciolto da ogni addebito (all.7), cui faceva seguito nota di conferma dell'opinamento aziendale del

25/11/2002 – prot. 374/AP - e conseguente devoluzione della controversia disciplinare al Consiglio di Disciplina (all.8).

h – Ancora oggi il ricorrente soggiace agli effetti ingiustificatamente odiosi e punitivi della sospensione preventiva dal soldo e dal servizio, nonostante la riammissione in servizio, che lede la propria dignità, la personalità e l'onore del ricorrente, illegittima per palese insussistenza dei requisiti formali e sostanziali dell'art. 46 R.D. 149/1931 All.A, per sviamento e travisamento di potere, sotto molteplici profili.

l – Preliminarmente tiene conto rilevare che l'impugnativa avverso la sospensione preventiva dal soldo e dal servizio è devoluta alla competenza del Giudice ordinario per costante orientamento della Suprema Corte : “ la sospensione preventiva dal soldo e dal servizio è una misura cautelare ed interinale (a carattere provvisorio) diretta a garantire la sicurezza ed il prestigio del servizio e del concessionario con l'immediata esenzione dal lavoro di tali agenti, e che si distingue dalla omonima sanzione disciplinare prevista dall'art. 37 dello stesso regolamento fra le sanzioni irrogabili a seguito di procedimento disciplinare, è impugnabile davanti al giudice ordinario, secondo il criterio generale previsto dall'art. 10 del citato R.D. n. 148 del 1931, il quale affida all'A.g.o. la cognizione delle controversie relative al rapporto di lavoro degli agenti, sicchè in quella sede l'agente può contestare la ricorrenza in concreto dei requisiti sostanziali e formali previsti dalla disposizione regolamentare e quindi la legittimità stessa del provvedimento di sospensione”, (Cass. 15/7/1997 n. 6441) e non davanti al Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 58 del detto decreto allegato A. che si riferisce, invece, ai provvedimenti disciplinari in senso proprio (Cass. Sez. Unite 27/10/1995 n. 11175).

2 - Come ben chiarito dalla giurisprudenza citata, la sospensione preventiva dal soldo e dal servizio, comminabile per ragioni di urgenza al di fuori di un procedimento disciplinare ancorchè con esso connessa, integra una misura cautelare



interinale a tutela della sicurezza e del prestigio del servizio e del concessionario con l'immediata esenzione dal lavoro degli agenti in stato di arresto, responsabili di gravi reati per i quali pende un procedimento penale, commessi in servizio o non, o comunque implicati in fatti che costituiscono gravi danni all'azienda, suscettibili della massima sanzione disciplinare della destituzione e retrocessione.

Il testo dell'art. 46 è inequivoco:

“Gli agenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione o che comunque trovansi in stato di arresto, o siano implicati in fatti che possano dar luogo alla retrocessione od alla destituzione, possono a giudizio insindacabile di chi ne ha la facoltà a termini dell'alinea seguente, essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio. La sospensione preventiva è di massima disposta dal direttore”.

Nel contesto della legge ordinamentale del rapporto di servizio dei dipendenti delle aziende autoferrotranviarie la misura avversata costituisce la più grave ed infamante per il lavoratore, volta a reprimere comportamenti gravissimi in connessione con la emissione di atti privativi della libertà che comportano l'impossibilità della prestazione lavorativa del dipendente, o altrimenti coinvolto in fatti gravi che possano dar luogo addirittura alla retrocessione (previsti dall'art. 44 della legge) ovvero a destituzione (art. 45 legge citata).

Orbene, già il contenuto della contestazione intimata al dipendente con il telegramma del 16/9, successivamente precisata con la lettera a.r. del 18/9, contestazione peraltro generica e inficiata da nullità, se per un verso è inconsistente in quanto il lavoratore ha eseguito con la consueta diligenza le direttive ricevute e controllato l'utenza delle linee a lui assegnate per quel giorno, come da rapporto giornaliero di servizio, oltre ad altre linee di ritorno coincidenti sempre con il percorso delle linee assegnate, come era da anni normale prassi di servizio, di tal guisa l'assunto di un presunto danno aziendale è davvero paradossale, per altro verso è da sé insuscettibile, anche in astratto, di recare pregiudizio alla sicurezza ed al prestigio del servizio, tale addirittura da impedire la prosecuzione del rapporto di

lavoro. Di tal guisa è palese l'abnormità e lo sviamento di potere posto in essere con l'adozione della misura avversata, del tutto estranea al canone di legalità dell'art. 46, il quale disciplina fattispecie e condotte diverse e ben più gravi rispetto a quella astrattamente addebitata al dipendente. Solo il malinteso potere di insindacabilità in capo al Direttore di Esercizio ha consentito di porre in essere un arbitrio nell'ascrivere la condotta del lavoratore, sulla base di un aprioristico giudizio prognostico inesistente di pericolosità aziendale/sociale dello stesso, nell'ambito della sanzione della retrocessione ai sensi dell'art. 44 comma I° n. 3 del R.D. 148/1931. E' noto che in materia di sanzioni civilistiche ed amministrative, al pari di quelle penali, opera il principio costituzionale di proporzionalità tra la pena e la colpa. di tal guisa la condotta asseritamente trasgressiva del dipendente semmai sarebbe suscettibile di essere valutata, ma solo all'esito di un normale procedimento disciplinare, con la sanzione della multa (art. 41 comma I° n.2) o al massimo della sospensione (art. 42 comma n. 1 e/o 10), giammai con la retrocessione e meno che mai con la destituzione (art. 44 e 45 legge citata) . Invero tra gli elementi costitutivi formali e sostanziali della fattispecie della retrocessione (la cui irrogazione compete al Consiglio di Disciplina e non al Direttore che viceversa opina semplicemente: art. 54 legge citata) -, si esige " la trascuratezza abituale nell'esercizio delle proprie mansioni che rechi danno all'azienda, o per trascuratezza che abbia recato grave danno all'azienda " (art. 44 comma I° n. 3). Il provvedimento avversato si limita viceversa ad enunciare aprioristicamente la previsione normativa astratta, senza di converso motivare in alcun modo il connotato di abitualità della asserita condotta trascurata del dipendente, che per quanto consta non è mai stato colpito da sanzioni disciplinari prima d'ora, o il grave danno conseguito all'azienda .

La poca giurisprudenza amministrativa sul punto – che è giudice naturale delle sanzioni disciplinari in subiecta materia ex art. 58 R.D. citato, è inequivoca:

" La fattispecie disciplinare delineata per il personale dipendente dalle aziende municipalizzate di trasporto dall'art. 44 n. 3 R.D. 8.1.1931 n. 148 (trascuratezza abituale nell'esercizio delle proprie mansioni che rechi danno all'azienda, o che le abbia recato danno), si configura sulla scorta di valutazioni di fatto e di giudizi di valore, riferibile a parametri alquanto elastici d'ordine extragiuridico, per cui il relativo accertamento va adeguatamente motivato con riferimento non solo alla ricognizione dei fatti addebitati ma soprattutto alla ricorrenza del loro reiterarsi

con i caratteri e le modalità indicati dalla norma, dando contezza e qualificando in termini univoci la specifica abitualità e la dannosità della condotta censurata, allo scopo di evidenziarlo rispetto ad altre fattispecie consimili" (Cons. Stato 11/12/1995 n. 1692).

3 - Sotto altro profilo la sospensione preventiva è oltremodo illegittima poiché il fatto in sé addebitato al dipendente (che si ribadisce inconsistente) collide in maniera stridente con la finalità della norma dell'art. 46 allegato A) del R.D. citato, che in quanto misura cautelare provvisoria, mira a contrastare fatti gravi ricadenti nella sfera del dipendente (arresto, procedimento penale) che di per sé sono suscettibili di un accertamento delicato e complesso, e spesso di competenza extraziendale. In tale contesto si ascrive la previsione del comma 3° del medesimo articolo il quale recita "*La sospensione preventiva dura di regola, finché sia cessata o risolta la causa che la motivò*"; alla eadem ratio risponde il comma 5°-6° dell'articolo che prevede espressamente la connessione della misura in parola sempre con una condotta da parte del dipendente integrante un fatto-reato, ancorché suscettibile di valutazione sul diverso piano disciplinare.

Di tal guisa come poteva ritenersi compatibile l'adozione della misura cautelare e la sua durata indeterminata, quando l'addebito disciplinare presupposto di converso si è estrinsecato in una condotta - asseritamente trascurata - a consumazione istantanea-, esauritasi con la sola giornata del 13/9 (la sanzione è stata comminata il 17/9 a distanza di ben quattro giorni dal fatto) e che quindi non richiedeva particolari accertamenti, di per sé insuscettibile di reiterazione o di durata. Sulla base di quale fondamento fattuale e normativo si è emesso un giudizio prognostico di pericolosità sociale/aziendale del dipendente tale da consigliare addirittura la preventiva sospensione del rapporto di lavoro, senza addirittura attendere l'apertura e l'esito del procedimento disciplinare, con il pieno esercizio del diritto di difesa secondo il modello paradigmatico dell' art. 7 L. 300/700 ?.

4 - Il pregiudizio grave ed irreparabile conseguito al ricorrente è in re ipsa: egli è stato sospeso preventivamente dal lavoro dal 17 sino al 20/9/2002, senza neanche aver potuto esercitare il legittimo diritto di difesa, infamato nello spirito e nel servizio, con grave pregiudizio alla propria onorabilità, immagine e vita di relazione, per il quale il ricorrente intende ottenere una congrua riparazione nel successivo giudizio di merito. All'uopo soccorrono per identità di questione i recenti pronunciamenti della Sezione Lavoro di questo Tribunale (ordinanze n. 10640-10641- del 20/11/2002, estensore Dott.ssa Elvira Palma) di accoglimento di distinti ricorsi cautelari contro l'Amat, nei quali è stato chiarito che "la sospensione cautelare essendo finalizzata a rendere possibile l'espletamento di indagini su fatti incerti fino all'acquisizione di materiale ed informazioni utili è una misura a carattere provvisorio che, non integrando una sanzione, è destinata ad esaurire i suoi effetti allorchè, al termine del procedimento disciplinare (cui resta estranea seppur connessa), il datore di lavoro adotti le sue determinazioni (ne consegue che, la successiva riammissione in servizio del dipendente, non determina la cessazione della materia del contendere, essendo il provvedimento impugnato comunque per sua natura destinato ad esaurire i suoi effetti senza per questo rimuoverli)". Di converso assumendo la ricorrenza del pregiudizio imminente ed irreparabile in danno del ricorrente "alla luce della natura stessa del provvedimento adottato che provoca grave disagio morale incidendo sul diritto costituzionale del rispetto della dignità e personalità morale dell'individuo - determinando nella sfera giuridica dell'istante un danno non reintegrabile, all'esito di un giudizio di merito eventualmente favorevole per l'istante, per equivalente".

Nondimeno per effetto dell'adozione della misura avversata al ricorrente è derivato un danno economico consistente nella corresponsione del solo assegno alimentare - corrispondente alla metà della stipendio - per tutta la durata della sospensione, con

gravi conseguenze sul suo normale tenore di vita e menage familiare (all.9: cedolino paga ott. 2002).

5 - Sussistono pertanto i presupposti per ottenere una pronuncia cautelare anticipatoria della decisione sul merito ex art. 700 c.p.c., ed in particolare la immediata sospensione dell'efficacia della sospensione preventiva dal soldo e dal servizio, nel quale il ricorrente intende ottenere la declaratoria di illegittimità/annullamento/nullità/inefficacia della misura avversata, oltre al risarcimento del danno emergente, all'immagine ed alla vita di relazione, e danni non patrimoniali, anche ex art. 2043 c.c., combinato disposto art. 2059 c.c. e 185 c.p..

Per quanto sopra, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

Che il Giudice del Lavoro adito, Voglia, anche con decreto inaudita altera parte, palesandosi per tabulas i presupposti costitutivi della domanda cautelare,

- 1) emettere in via d'urgenza i provvedimenti più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, ed in particolare ordinare la sospensione della efficacia della misura della sospensione preventiva dal soldo e dal servizio disposto con provvedimento/telegramma comunicato il 16/9/2002. a firma del Direttore di Esercizio, Ing. Giovanni Matichecchia, per le causali di cui al presente atto, con la conseguente restituzione di ogni trattenuta economica effettuata a carico del ricorrente, oltre accessori, per il periodo dal 17/9/2002 sino al 20/9/2002.
- 2) Fissare l'inizio del giudizio di merito, riservando in questa sede il regolamento sulle spese di lite del presente giudizio cautelare.

In rito : si chiede l'audizione personale delle parti: si indicano gli informatori :
Annicchiarico Cosimo da Taranto: Sgura Gregorio, via G. Dentice 19 - Manduria-;
Caliandro Vinicio, residente in Taranto via C. Battisti 257; Manco Cosimo res. in

Talsano (Ta) via Mantegna 12; Dimauro Domenico res. in Taranto via Lago di

Levino 4 ; Coccioli Francesco, residente in Taranto via Cripta del Redentore n. 2;

De Pasquale Cosimo da Taranto, conducente di linea sign. Fazzio.

Si deposita documentazione dianzi indicata ed estratto R.D. 148/1931. Salvezze

illimitate.

Manduria/Taranto 6/12/2002

avv. A. Maurizio Passiatore



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 6 DIC. 2002
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA:
(Domenico FERBINOTTI)



13343/02

IL TRIBUNALE DI TARANTO

MAGISTRATURA DEL LAVORO

letto il ricorso *ex art. 700 CPC* ;

fi s s a

per la discussione, l'udienza del giorno *21/1/03* ,

ore *9,30* , ordinando alle parti di comparire personalmente.

Dispone che copia del ricorso e del presente decreto sia

notificata alla convenuta, a cura dell'amore, entro dieci giorni

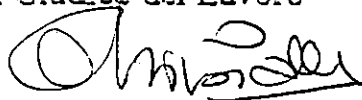
dalla data odierna.

Taranto, *22/12/02*

Il Cancelliere



Il Giudice del Lavoro



Relata di notifica: ad istanza dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore, procuratore in affi di Nobile Sergio, io sottoscritto Assistente Unep addetto alla Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – ho notificato copia separata e conforme dell'antescritto atto per legale scienza, a:

X – A.M.A.T. – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - S.p.a. in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via C. Battisti 657, mediante consegna a mani

~~2 – Direttore di Esercizio p.t. dell'A.M.A.T. S.p.a., domiciliato per la carica in Taranto alla via C. Battisti 657, mediante consegna a mani~~

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

Il

29 Dicembre 2012

VITO TAMBUZZANO
UFFICIALE RAGLIARICO D.3
CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

Studio dell'Avvocato Roberto Barberio

Barberio

Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. 099/7851536
fax 099/7362875
e-mail: robertobarberio@libero.it

Avv. C. A. A. - TARANTO
Prot. arrivo n° 16161
del 12 DIC. 2002

Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr. App. Acq-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☐
Area Tecnica	☒
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐

Destinatario: Amat Spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio	
All'attenzione di:	Data: 12 dicembre 2002	
numero di fax: 099 7794247	Oggetto: Nobile / Amat	
numero di pagine (inclusa la presente): 1		

Messaggio:

Riscontro la Vs. nota dell'11.12.2002.

In ordine alla questione dedotta dal dipendente, tenuto conto della brevità del periodo di sospensione (dal 17 al 20/9/02) adottato ai sensi dell'art.46 all. A RD 148/1931, suggerirei di verificare con l'interessato, prima della disponenda comparizione dinanzi alla istituzionale commissione di conciliazione, la sussistenza delle condizioni per definire la questione in termini equilibrati.

In tale prospettiva, ovviamente, il dipendente dovrebbe opportunamente contenere la propria pretesa, evitando di dar sfogo a numeri esorbitanti ed all'eventuale miraggio di qualsivoglia speculazione.

Ove così non fosse, risulterebbe più conveniente assumere il rischio di una quantificazione giudiziale, atteso che, in presenza di richieste esose, è improbabile che il giudice possa prestarsi ad assecondarle.

Con i migliori saluti

[Signature]

Accordo con la Ditta

Taranto, li 11 DIC. 2002

Prot. n° : Dir/.....

5256/2002

certello

Egr. Avv.
Roberto Barberio
Corso Italia
TARANTO

OGGETTO: Procedimento disciplinare a carico ns. agente Nobile Sergio
(conferma opinamento di proroga del termine di sei mesi per
l'aumento dello stipendio, ex art. 43 del Regolamento All. A) al
R.D. n° 148/1931)

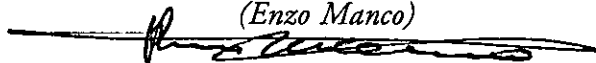
Con nota del 29/11/2002, allegata in copia, l'Avv. A. Maurizio Passiatore ha chiesto, in nome e per conto del ns. dipendente Nobile Sergio, la convocazione della Commissione di Conciliazione per la causale in oggetto.

Si invia, all'uopo, la documentazione inerente al medesimo procedimento disciplinare che, si evidenzia, è stata già trasmessa al Consiglio di Disciplina di quest'Azienda per la relativa definizione.

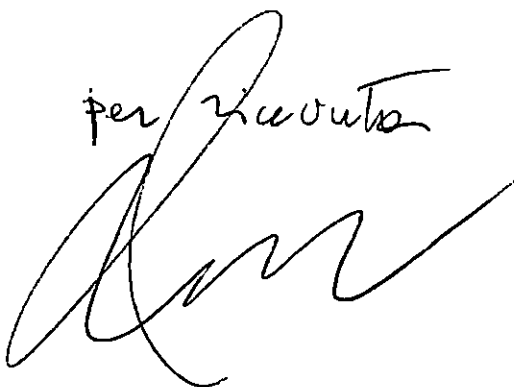
Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)



per ricevuto





Avv. A. Maurizio Passiatore

Via G. Falcone Sc. B - 74024 Manduria (Ta)

Tel./fax 099 9712626

www.studiopassiatore.it - e-mail: web@studiopassiatore.it

Spett.le Commissione di Conciliazione
Direzione provinciale del Lavoro
P.le Bestat 33
74100 Taranto

Manduria li 29/11/2002

Raccomandata a.r.

9/12

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	15788
del	06 DIC. 2002
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq.-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☐
Area Tecnica	☒
Spett.le Amat S.p.a.	
Via C. Battisti 657	
74100 Taranto	
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-A.A.-G.C.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐

Oggetto: richiesta tentativo di conciliazione: Nobile Sergio (lavoratore) C/ Amat s.p.a. (datore di lavoro). -

La presente nell'interesse del sign. Nobile Sergio, giusta mandato in calce al presente atto, per richiedere l'udienza di conciliazione relativamente al pagamento delle competenze economiche non corrisposte ed ingiustamente trattenute, in conseguenza della sospensione preventiva dal soldo e dal servizio ex art. 46 dell'allegato A) al R.D. 148/1931, disposta dal Direttore di Esercizio a far data dal 17/9 sino al 20/9/2002, oltre al risarcimento del danno emergente, all'immagine ed alla vita di relazione e danni non patrimoniali, anche ex art. 2043 e 2087 c.c., combinato disposto art. 2059 c.c. e 185 c.p., nessuno escluso, ed accessori.

Del pari sono dovute le spese e competenze di difesa tecnica, anche per il presente procedimento.

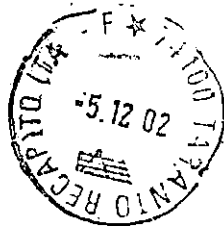
Cordialmente

Avv. A. Maurizio Passiatore

per mandato ed elezione di domicilio in Manduria alla via G. Falcone sc.b, presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio Passiatore, con ogni facoltà di legge.



Avv. A. Maurizio Passiatore



postaraccomandata AR

€ 2,99

03.12.2002 13.30

MAAF-UP 121950XwJYaVitaok8Gww

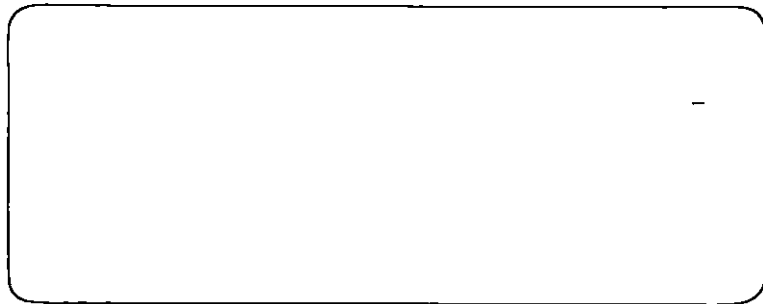
4024 MANDURIA - 79013

Posteitaliane

R



Via G. Falcone (Scala B) - 74024 Manduria (Ta)





~~A.R.~~

avviso di ricevimento
o di riscossione

☐

Vaglia

☐

Raccomandata

☐

Assicurata

11753819120

8

Numero

Euro

TARANTO

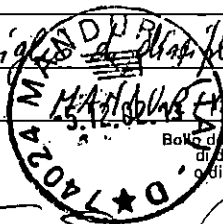
Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

A cura del mittente

Destinatario

Avv. Giuseppe TOMMASINO Presidente Consiglio di Amm. Fin. AMAT
Via GIANCAHE 82 74024



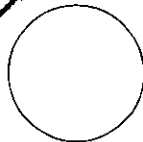
Bollo dell'ufficio postale
di distribuzione
o di pagamento

Bollo Cornice

Data e firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Stefano J...

Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento



Mobile 5.

Posteitaliane

**AFFRANCATURA
PAGATA**

A.R.

avviso di ricevimento
o di riscossione

mod. 234 Cod. 8401

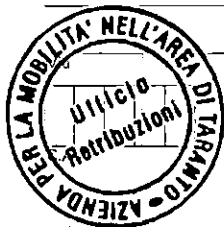
Da restituire a

A.M.A.T.

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

Via C. Battisti, 657

74100-T-A-R-A-N-T-O

[illegible]

Località

--	--

Provincia

Corrispondenza prot. n° 22916 UP

Taranto, li 14 DIC. 2007

All'Agente
Sig. NOBILE Sergio

e p.c.

DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
AREA ESERCIZIO
AREA PERSONALE

S E D E

OGGETTO: Accoglimento dimissioni.

Riscontriamo la Vs. nota del 14/12/2007, Prot. N. 22831 con la quale rassegnate le dimissioni da questa Azienda, per comunicare che le stesse vengono accolte.

Pertanto il Vs. rapporto di lavoro con questa Azienda verrà a cessare a decorrere dal giorno 31 dicembre 2007, quale ultimo giorno lavorativo.

Questo Consiglio di Amministrazione, ritenendo di interpretare il pensiero di tutto il personale, coglie l'occasione per formulare nei suoi confronti i migliori auguri per un sereno progredire negli anni, cogliendo soddisfazioni nell'ambito familiare e sociale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Ing. Giuseppe CASATELLO)

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

12012776448

4

Numero

Data di spedizione

 Dall'ufficio postale di

Destinatario

Via

NOBILE SERGIO

via Tesoro 7

C.A.P.

74100 TARANTO TA

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

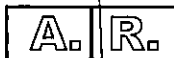
Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invi multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

Mod. 23-I/0 Cod. W8401E - L3



Da restituire a

Via _

C.A.P.

A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 - TARANTO

Provincia

Spett/le DIREZIONE GENERALE
AZIENDA A. M. A. T.
TARANTO SEDE

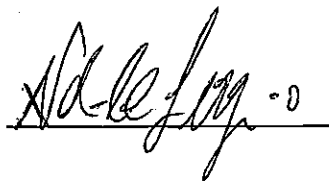
OGGETTO: DIMISSIONI.

Il sottoscritto NOBUE SERGIO
nato a TARANTO (TA) il 08-09-49
Vs. dipendente, comunica le sue DIMISSIONI a far data dal
31-12-2007 da considerare quale ultimo giorno
di lavoro.

Tanto per aver raggiunto i requisiti contributivi
per andare in PENSIONE.

Si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

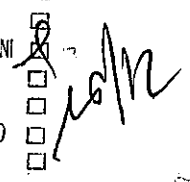
firma



Taranto, 11-12-07

Prot. N° 22831
Del 14 DIC. 2007

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐



DENUNCIA NOMINATIVA ASSICURATI
Situazione delle denunce effettuate esclusivamente via Internet

Codice utente: 3249296

Data Comunicazione: 31/12/2007

ATTESTATO

Lista denunce effettuate ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del D.Lgs. 38/2000

Codice Ditta: 3249296 **Codice Fiscale Ditta:** 00146330733
Ragione Sociale: A.M.A.T. S.P.A.

C.F. Lavoratore	PAT	Inizio Rischio	Fine Rischio	Operazione	Protocollo DNA
BRBGPP50L29L049O	071040671		31/12/2007	Inserimento	20071231083602972924
NNCCSM48L12L049Y	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083602988977
RMNSVT50H08A801Z	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083602988977
BLSCSM50M27L049G	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083602988977
BNFGGR49C21E882V	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083602988977
CRCMHL50A06L049D	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603003704
CSTRSR51R09L049H	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603003704
CHRDNC50D08L049R	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603003704
CMTCSM46B07H882Y	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603003704
DPDSVT49A01I018U	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603019756
DMRFNC47E12E986D	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603019756
FNAPTR50S26I018O	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603019756
FRLGNE50E01G252D	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603019756
FRNGNN51H02L049G	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603035739
FRLFNC46L30L049R	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603035739
GSIRCC49D15L049W	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603035739
MSTPLA52M10E537L	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603050540
NBLSRG49P08L049E	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603050540
RMNVCN58E02L049V	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603050540
ZCCNGL49M02I018J	071021230		31/12/2007	Inserimento	20071231083603050540

Taranto, lì 28 DIC. 2007

Prot. n°: 23621 /UAG

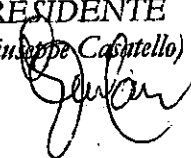
Egr. Avv.to Barberio Roberto
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

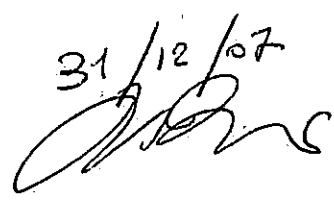
Con la presente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A., e della scrittura privata di incarico professionale convenzionato del 12/04/2005, Le conferisco l'incarico di rappresentare l'AMAT S.p.A., nel giudizio promosso dal dipendente: Nobile Sergio, rappresentato e difeso dall'avv.to Passiatore (udienza di discussione fissata per il giorno **09/05/2008**); presso il Tribunale di Taranto sezione lavoro, dott. Magazzino, ed avente quale oggetto il "annullamento sanzione disciplinare".

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Ing. Giuseppe Capotello)



Allegati:
n°01 mandato e ricorso in originale

31/12/07




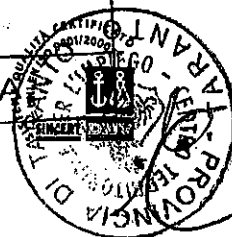
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

PROVINCIA DI TARANTO
CENTRO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO
di Taranto

- 2 GEN. 2008

S.p.A.

PER RICEVUTA



Prot. n° 02 UP

Taranto, li 02 GEN. 2008

SPETT.LE
Centro Territoriale per
L'Impiego di Taranto
Via Salento n. 3
TARANTO

74100

OGGETTO: Comunicazione

Comunichiamo a codesto Spett.le Centro che gli agenti.:

ANNICCHIARICO Cosimo, nato a Taranto il 12/07/1948, residente a Lama - Taranto in Via Gregorio VII° n. 11, in possesso del profilo professionale di addetto all' esercizio parametro retributivo 193, codice fiscale: NNC CSM 48L12 L049Y;

ARMENTO Salvatore, nato a Bernalda (MT) il 08/06/1950, residente a Talsano - Taranto in Via F. Juvarra n. 3, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 183, codice fiscale: RMN SVT 50H08 A801Z;

BARBARO Giuseppe, nato a Taranto il 29/07/1950, residente a Talsano - Taranto in Via Brest n. 3 scala D, in possesso del profilo professionale di operatore di ufficio parametro retributivo 130, codice fiscale: BRB GPP 50L29 L049O;

BLASI Cosimo, nato a Taranto il 27/08/1950, residente a Talsano - Taranto in Via Peruzzi n. 12 Zona Lecutrone, in possesso del profilo professionale di operatore qualificato parametro retributivo 160, codice fiscale: BLS CSM 50M27 L049G;

BUONFRATE Gregorio, nato a Manduria il 21/03/1949, residente a Manduria in Via Gruppo Friuli n. 43, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 183, codice fiscale: BNF GGR 49C21 E882V;

CARICASULO Michele, nato a Taranto il 06/01/1950, residente a Talsano - Taranto in Via Scira n. 6 c/o Lopez, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 183, codice fiscale: CRC MHL 50A06 L049D;

CASTELLANO Rosario, nato a Taranto il 09/10/1951, residente a Lama - Taranto in Via L. Gasparri n. 13, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 183, codice fiscale: CST RSR 51R09 L049H;

COMETA Cosimo, nato a San Giorgio Jonico (Ta) il 07/02/1946, residente a Lama - Taranto in Via Gregorio VII° N. 13, in possesso del profilo professionale di capo unità tecnica parametro retributivo 205, codice fiscale: CMT CSM 46B07 H882Y;

CHIRULLI Domenico, nato a Taranto (Ta) il 08/04/1950, residente a Crispiano (TA) in Via 24 maggio 3, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 183, codice fiscale: CHR DNC 50D8 L049R;

DE PADOVA Salvatore nato a San Marzano di San Giuseppe il 01/01/1949, residente a San Marzano di Giuseppe in Via Cairoli n. 43, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 183, codice fiscale: DPD SVT 49A01 I018U;

DIMARCO Francesco nato a Martina Franca (TA) il 12/05/1947, residente a Martina Franca in Via della Resistenza n. 43 palazzina E interno 6, in possesso del profilo professionale di operatore qualificato parametro retributivo 160, codice fiscale: DMR FNC 47E12 E986D;

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099-7794247 • web: www.amat.ta.it • e-mail: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

FAIANO Pietro nato a San Marzano di San Giuseppe il 26/11/1950, residente a Carosino (TA) in Via Togliatti n. 5, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 183, codice fiscale: FNA PTR 50S26 I018O;

FEROLA Eugenio nato a Palagiano (TA) il 01/05/1950, residente a Taranto in Via Pirandello Palazzina 6 Scala R, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 183, codice fiscale: FRL GNE 50EO1 G252D;

FRANCO Giovanni nato a San Marzano di San Giuseppe il 02/06/1951, residente a San Marzano di Giuseppe in Via Cairoli n. 21, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 183, codice fiscale: FRN GNN 51H02 L049G;

FRIULI Francesco nato a Taranto il 30/07/1946, residente a Taranto in Corso Piemonte n. 94, in possesso del profilo professionale di collaboratore di esercizio parametro retributivo 129, codice fiscale: FRL FNC 46L30 L049R;

GIOSA Rocco nato a Taranto il 15/04/1949, residente a Taranto in Via Galeso n. 357, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 183, codice fiscale: GSI RCC 49D15 L049W;

MASTROLEO Paolo nato a Leporano il 10/08/1952, residente a Taranto in Via Polibio n. 11, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 183, codice fiscale: MST PLA 52M10 E537L;

NOBILE Sergio nato a Taranto il 08/09/1949, residente a Taranto in Via Tesoro n. 7, in possesso del profilo professionale di operatore qualificato della mobilità parametro retributivo 151, codice fiscale: NBL SRG 49P08 L049E;

ROMANELLI Vincenzo nato a Taranto il 02/05/1958, residente a Taranto in Via C. Lo Jucco n. 2, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 158, codice fiscale: RMN VCN 58E02 L049V;

ZACCARIA Angelo nato a San Marzano di San Giuseppe il 02/08/1949 e residente a Faggiano (TA) in Via Alfieri n. 1, in possesso del profilo professionale di collaboratore di esercizio parametro retributivo 129, codice fiscale: ZCC NGL 49M01 I018J;

hanno cessato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con questa Azienda a decorrere dal 31/12/2007, quale ultimo giorno lavorativo per dimissioni volontarie.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/La sottoscritto/a NOBILE SERGIO
 nato/a a TARANTO il 8-9-48 codice fiscale NBLSRGK3P081069E
 dipendente del... AMAT S.p.A.

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene**SEZIONE 1**

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993, che alla data del 31.12.2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n.252/2005

DISPONE

- ☐ che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare.....alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....;

Allega: copia del modulo di adesione

- ☐ che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. (1)

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

SEZIONE 2

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 versino una quota del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- ☐ che venga confermata la destinazione del trattamento di fine rapporto al fondo pensione al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, nella identica misura prevista alla data della presente; (2)
- ☐ che venga conferita al fondo pensione al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, anche la quota residua del TFR che maturerà a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente.

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha già aderito alla data del 31 dicembre 2006 e a cui versa una quota del TFR.

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N.

53-13

Del

23 MAR. 2007

P

- Presidente

DG

- Direttore Generale

DA

- Direttore Amministrativo

DT

- Direttore Tecnico

US

- Segreteria Generale

UAG

- Affari Gen./P.R. Siciliani

UA

- Acquisti/Contratti

UC

- Contabilità/Piancino

UE

- Esercizio/Mantenimento

UI

- Informatica

UP

- Personale/Retenzioni

UT

- Tecnico

ufPT

- Prodotti Traffico

ufRG

- Regionale/Economico

STQ

- Staff Qualità

SEZIONE 3

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- ☒ che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)
- ☐ che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare *APAT S.p.A.* alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)
- ☐ che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....

Allega: copia del modulo di adesione

Allega: copia del modulo di adesione

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

SEZIONE 4

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

DISPONE

- ☐ che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)
- ☐ che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% (3) a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)
- ☐ che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....;

Allega: copia del modulo di adesione

Allega: copia del modulo di adesione

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Data 23-3-07

(firma leggibile)

Una copia del presente modulo è controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta



MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Provinciale del Lavoro di TARANTO – Servizio Politiche del Lavoro
Commissione provinciale di Conciliazione delle Controversie individuali di lavoro
 P.le Bestat n°27 – 33 – 74100 TARANTO tel.099/7353557 fax 099-7352986 E-mail dpl-taranto@welfare.gov.it

888

Prot. _____

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 1451

Del 25 GEN. 2007

P	-Presidente	☐
DG	-Direttore Generale	☐
DA	-Direttore Amministrativo	☐
DT	-Direttore Tecnico	☐
US	-Segreteria Generale	☐
UAG	-Affari Gen./P.R./Siistri	☐
UA	-Acquisti/Contratti	☐
UC	-Contabilità/Bilancio	☐
UE	-Esercizio/Movimento	☐
UI	-Informatica	☐
UP	-Personale/Ributuzioni	☒
UT	-Tecnico	☐
uf.PT	-Prodotti Traffico	☐
uf.RG	-Ragioneria/Economato	☐
STQ	-Staff Qualità	☐

23 GEN. 2007

Al Lavoratore NOBILE SERGIO

C/O ST LEG AVV A.M. PASSIATORE FAX
 099/9712626 VIA G. FALCONE SC B MANDURIA

Alla DITTA AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
 TARANTO

Oggetto: Riunione della Commissione Provinciale di Conciliazione, il 15 febbraio 2007 alle ore 09.30 presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, piazzale Bestat nn°27 - 33.

CONVOCAZIONE

Questa Commissione di Conciliazione ha indetto la riunione in oggetto al fine di procedere, ai sensi dell'art.410 c.p.c. al tentativo di conciliazione promosso da:

NOBILE SERGIO

nei confronti della:

AMAT SPA

come da richiesta effettuata in data: **16/01/2007** che è

☒ allegata in copia

☐ già inviata dall'interessato alla controparte.

Le parti in indirizzo sono invitate a partecipare alla riunione nel giorno e nell'ora indicata in oggetto, con l'avvertenza che, sia il datore di lavoro che il lavoratore, potranno presentarsi personalmente o farsi rappresentare da persona munita di delega a rappresentarlo, decidere, transigere, ed incassare somme per proprio conto.

Si informa che, a causa dell'elevato numero di controversie ed al fine di rispettare i termini di cui all'art.410 bis C.P.C., eventuali richieste di rinvio saranno valutate positivamente dalla Commissione esclusivamente se presentate congiuntamente ed in presenza di motivi debitamente documentati.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

DOTT. ROBERTO SOLITO

DIREZIONE PROV.LE DEL LAVORO T A R A N T O
16 GEN. 2007
PROT. N° 1008

Spett.le Direzione Provinciale del Lavoro
P.le Bestat 33
74100 Taranto

Spett.le Consiglio di Disciplina Amat s.p.a.
C/o Amat S.p.a.
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto
Spett.le Amat s.p.a.
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto

Manduria li 10/1/2007
Raccomandata a.r.

**Oggetto: Nobile Sergio (lavoratore) C/ Amat s.p.a. (datore di lavoro):
annullamento/nullità/ inefficacia sanzione disciplinare gg. 10 sospensione/
richiesta pagamento retribuzione /.**

La presente nell'interesse del lavoratore Nobile Sergio, nato il 8/9/49, parametro 151 e profilo professionale addetto movimento e traffico, elettivamente domiciliato presso questo studio, come da mandato in calce al presente atto.

Il lavoratore richiede la convocazione innanzi alla commissione di conciliazione per la conciliazione in ordine all'annullamento/nullità inefficacia della sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio di Disciplina Amat s.p.a., comunicata con nota a.r. del 15/11/2004 del Direttore di Esercizio, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ovvero:

- a- contestazione di addebito disciplinare del 18/9/2002 per violazione art. 44 punto 3) L. 148/1931 All.A), del Direttore di Esercizio Amat s.p.a.;
- b- nota del Direttore di Esercizio dell'Amat s.p.a. del 14/11/2002, di opinamento della proroga di sei mesi del termine per l'aumento dello stipendio ex art. 43 n. 3 R.D. 148/1931;
- c- nota di conferma dell'opinamento aziendale del 25/11/2002 - prot. 374/AP - del Direttore di Esercizio dell'Amat s.p.a., e conseguente devoluzione della cognizione della controversia disciplinare al Consiglio di Disciplina.

Del pari si richiede il pagamento della retribuzione dovuta per i giorni di sospensione, con l'aggiunta di compensi giornalieri e/o indennità derivanti dalla contrattazione collettiva di lavoro nazionale e aziendale.

Motivi:

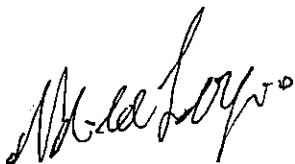
- 1) divieto di immutazione del fatto oggettivo presupposto dalla contestazione disciplinare - violazione di legge per lesione del diritto di difesa; difetto di motivazione.
- 2) Nullità del procedimento disciplinare per omessa predisposizione e pubblicazione, per la generalità del personale, del codice disciplinare aziendale.

- 3) Violazione e falsa applicazione di legge per manifesta non proporzionalità per qualità e quantità della sanzione disciplinare con il fatto addebitato; mancata valutazione scritti difensivi e di tutte le circostanze del caso concreto, compreso lo stato di servizio precedente del lavoratore.
- 4) Condotta discriminatoria aziendale, contraria all'obbligo di buona fede e correttezza che presiede la materia dei rapporti obbligatori.
- 5) Violazione del diritto di difesa: mancata audizione del ricorrente nella seduta del 15/11/2004, benchè espressamente richiesta con la nota del 30/10/2002.

Cordialmente

Avv. A. Maurizio Passiatore

per mandato ed elezione di domicilio in Manduria alla via G. Falcone sc.b, presso e nello studio dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore, con ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare e transigere, nonchè nominare sostituti.
Nobile Sergio



MODULO
L.-D.R.P.L.-45



MOD. L-10

37400003



**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DIREZIONE DEL LAVORO

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
74100 TARANTO



*ADAT SPA
Via C. Bianchi 65A
Barano
74100*

O.d.a. 4600026202/40
f.to 11,4 x 16,2



rot. n°:/.....

Al Direttore Generale
Ing. Giovanni Matichecchia
S E D E

Oggetto: mancata timbratura

Dagli atti esistenti in quest' Azienda, risulta che in data 17 luglio c.a. l' agente Nobile Sergio ha ommesso di timbrare il budget marcatempo alle ore 06:00.

Quel giorno, su direttive della Direzione tecnica, erano state programmate controllerie mirate a combattere l'evasione fiscale e per dare più efficacia a questo tipo di lavoro, disposi all'agente Nobile di prendere servizio al capolinea "Margherita", in modo che potesse avvisare tutti i conducenti diretti sulla via P. Amedeo, a spegnere le obliteratrici e ad aprire esclusivamente la porta anteriore.

Per pura mia dimenticanza non ho scritto questa disposizione sul foglio di servizio giornaliero.

Certo dell'accoglimento di quanto esposto, saluto distintamente.

Taranto, lì 24/08/06

Il Coordinatore all' Esercizio
[Firma]

Con autografo

AMAT s.p.a. **12670**
PROT in arrivo n. **24 AGO. 2006**
Del **24 AGO. 2006**
P - Presidente ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT - Direttore Tecnico ☐
US - Segreteria Generale ☐
UAG Aff. Gen./P.R./Sinistri ☐
UA Acquisti/Contratti ☐
UC Contabilità/Bilancio ☐
UE - Esercizio Movimento ☐
UI Informatica ☒
UP Personale/Ributazioni ☒
UT Tecnico ☐
USP Studi/Progetti ☐
UF-PT-Prodotti Traffico ☐
UF-RG-Ragioneria/Economato ☐
STQ Staff Qualità ☐

21/8

Alla Direzione A.M.A.T.

S E D E

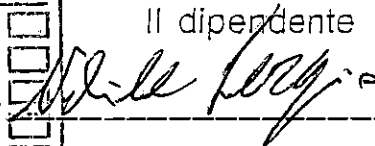
Oggetto: Accodamento ferie.

Il sottoscritto NOBILE SERGIO, dipendente di
codesta Azienda, con la qualifica di VERIFICATORE PAR/56 con la
presente istanza chiede alla S.V. l' accodamento di n° 10 giorni di ferie
della spettanza dell'anno 2003, giusto accordo aziendale vigente,
da usufruire per l'anno 2004.

Certo di un Vostro positivo riscontro coglie l'occasione per porgere
distinti saluti.

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	<u>1556</u>
del	<u>27 GEN. 2004</u>
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG -Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐
	

Il dipendente



INPSIstituto Nazionale
Previdenza Sociale**DICHIARAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI**Anno di competenza **2007**

RISERVATO ALL'INPS

DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO**00146330733****7800449608**

CODICE FISCALE

MATRICOLA INPS

A.M.A.T. S.p.A.**Via Cesare Battisti n. 657**

DENOMINAZIONE AZIENDA

INDIRIZZO DELL'AZIENDA

Timbro a calendario della sede

DATI IDENTIFICATIVI DEL LAVORATORE**no 815****SSPCW**

COGNOME

NOME

SESSO

NALSRK49108LO498**08-09-1949****Taranto**

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA

TA**ITALIANA**

PROV.

CITTADINANZA

SEZIONE 1**ASSICURAZIONI COPERTE**QUALIFICA a) **A** b) **F** c) **I**

PROV. LAVORO

IVS

DS

ALTRE

FG

TA**SI****SI**

COMPETENZE CORRENTI

ALTRE COMPETENZE

SETT. RETRIB.

GG. RETRIB.:

23.576,00**3.671,00****52****313**

MESI RETRIBUITI NELL'ANNO

CONTRATTO

LIVELLO

DATA

TIPO

TRASF.

SETTIM.

TUTTI

TUTTI CON L'ESCLUSIONE DI

CODICE

TIPO

INQUADR.

CESSAZIONE

RAPP.

RAPP.

UTILI

☒☐**160****151****31-12-2007****151****151****151**

T

G F M A M G L A S O N D

SEZIONE 2

TIPO	DATA INIZIO GG/MM/ANNO	DATA FINE GG/MM/ANNO	RETRIBUZIONE	SETT. RETR.	GG. RETR.	GG. UTILI	GG. NON RETR.	RETRIBUZIONE PENSIONABILE
VL	01-01-2007	31-12-2007	27.253,00					26.880,00

SEZIONE 3TOTALE ANNUO SETTIMANE
A RETRIBUZIONE RIDOTTA

RETRIBUZIONI RIDOTTE

DIFFERENZA

RETRIBUZIONI DA
ACCREDITARE PER CIG.MALATTIA
E/O INFORTUNI

Mat. e Cong.

D. lgs 151/01
Accr. Retrib. eff.

Congedi

D. lgs 151/01
Accr. Retrib. Conenz.MALATTIA
L88(87)

CIG

Congedi

Art. 42 c. 5
D. lgs 151/01DON.
SANGUE

Set1

Set2

Set1

Set2

Set1

Set2

Set1

Set2

Set1

Set2

Set1

Set2

Set1

Set2

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli o incomplete, attesta sotto la propria responsabilità che i dati contenuti nel presente modulo sono veritieri e conformi alle registrazioni dei libri paga e matricola. Dichiaro inoltre di aver informato il lavoratore - a norma di quanto previsto dall'articolo 10° L. 675/96 sul trattamento dei dati personali - che gli stessi saranno trasmessi all'INPS per gli adempimenti previsti dalla normativa e che essi saranno trattati dall'Istituto per il raggiungimento dei fini istituzionali.

A.M.A.T. S.p.a.
 IL DIRETTORE GENERALE
 Ing. Giovanni MATICHECCHIA

 firma e timbro del titolare o del legale
 rappresentante
Data **16 FEB 2007**



AMAT.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

Taranto, li 20/04/1998

Prot. n° : Dir./1090/98

All'agente

Sig. NOBILE Sergio

Via Tesoro n° 7

74100 Taranto

OGGETTO: Anticipazione T.F.R. per spese sanitarie.

Si comunica alla S.V. che con deliberazione n°101 del 09/04/1998, il Consiglio di Amministrazione ha accolto la Sua istanza di anticipazione del T.F.R. e l'Ufficio preposto ha già provveduto ad erogare quanto dovuto.

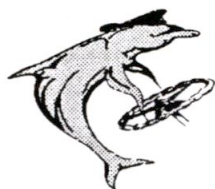
Pertanto ai sensi dell'art.6 del Regolamento aziendale sulle anticipazioni de quibus sottoscritto in data 27/07/1983, la S.V. è tenuto a terapia e/o interventi eseguiti, alla consegna, entro il 30 ottobre 1998 della fattura quietanzata o di documentazioni equivalenti, ivi compresa la dichiarazione personale di spese accessorie sostenute e non documentabili.

Qualora tale consegna non abbia luogo oppure la terapia o l'intervento non sono stati eseguiti l'Azienda recupererà l'importo erogato.

L'Azienda recupererà anche la parte non utilizzata qualora la spesa sia risultata inferiore alla somma erogataVi.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

*Relazioni
Leontelle
+ V.E.
fu li
fu lettere
COPIA
amatore
scadenza ter
conferma documentata
per lettere sollecit
M*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Anticipazione Trattamento Fine Rapporto in favore di dipendenti vari.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 9 (nove) del mese di aprile, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 254 del 27/luglio/1983, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Regolamento aziendale per la concessione dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, in applicazione della legge n° 297 del 29/05/1982;
- viste le richieste avanzate, ai sensi dell'art. 1 della legge sopra citata e del Regolamento aziendale, dai sottoelencati dipendenti: Di
Taranto Vito per spese sanitarie;
Quaranta Pietro per spese sanitarie;
Rota Stefano per spese sanitarie;
Nobile Sergio per spese sanitarie;
- vista la deliberazione n°128, adottata nella seduta del 12 giugno 1997, con cui il Consiglio d'Amministrazione ha preso atto del verbale d'accordo con le OO.SS. in data 9 giugno 1997, relativa alla concessione di anticipazione del T.F.R. per la seconda volta;
- vista la deliberazione n° 67, adottata nella seduta del 26 marzo 1998, con cui si decide di ampliare il numero delle anticipazioni di T.F.R. per la seconda volta concedibili nel corso dell'anno da due a cinque, fatta salva la possibilità nell'istruttoria suppletiva di dicembre, qualora nel limite numerico massimo delle anticipazioni di TFR globalmente concedibili per la prima volta non risultino impegnate delle disponibilità, di poter concedere anche due ulteriori richieste di anticipazioni per la seconda volta;
- viste le richieste avanzate dai sottoelencati dipendenti per la seconda volta:
Semeraro Raffaele per acquisto prima casa per sè;
Semeraro Francesco per spese sanitarie;
Gilberto Antonio per spese sanitarie;
Verdolino Antonio per spese sanitarie;
Salentino Fernando per spese sanitarie;
- dato atto che, in esecuzione della legge n° 297 succitata, sin dal 1° giugno del 1982 l'Azienda ha istituito il fondo per il trattamento di fine rapporto, il quale viene calcolato, per ciascun dipendente, sommando per ogni anno di servizio, una quota pari all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso, diviso per 13,50;
- dato atto, altresì, che il fondo di cui sopra è incrementato al 31 dicembre di ogni anno con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente;
- ritenuto, pertanto, che per effetto degli accantonamenti che vengono effettuati anno per anno il fondo in questione ha una sua effettiva consistenza per cui tutte le anticipazioni richieste dai dipendenti in virtù del comma 6) dell'art. 1 della già citata legge n° 297/82 sono attinte dallo stesso fondo che offre, comunque, sempre copertura per la percentuale delle istanze previste dalla legge;

- preso atto che l'Ufficio preposto, previo adeguato esame delle istanze presentate dai dipendenti, ha dichiarato che le stesse sono regolari in relazione alla documentazione presentata;
- visto il prospetto redatto dall'Ufficio Retribuzioni attestante la copertura finanziaria delle somme richieste in relazione alla liquidazione maturata alla data del 31/dicembre/1996;
- ritenuto poter accogliere le richieste in esame;
- visto IL D.P.R. n° 902 del 10/04/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio di previsione 1997;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

D E L I B E R A

- di accogliere le istanze avanzate dai dipendenti in narrativa specificati, di anticipazione di trattamento di fine rapporto;
- di autorizzare il Direttore Generale alla corresponsione in favore dei sottoelencati dipendenti:

Semeraro Raffaele	£	34.700.000;
Gilberto Antonio	"	12.300.000;
Semeraro Francesco	"	16.750.000;
Verdolino Antonio	"	28.150.000;
Salentino Fernando	"	36.050.000;
Di Taranto Vito	"	22.700.000
Quaranta Pietro	"	21.850.000;
Rota Stefano	"	20.570.000;
Nobile Sergio	"	16.185.000;

al lordo delle ritenute di legge, decurtate, ove esistano, delle somme per debiti contratti in precedenza con istituti di credito, in applicazione dell'art. 3 del Regolamento di cui alla deliberazione n° 254 del 27/luglio/1983, nel caso che l'importo del T.F.R. residuo non sia sufficiente a garantire la copertura dei suddetti debiti e ritenute di legge;

- di prelevare le suddette somme dal fondo per il trattamento di fine rapporto istituito in conformità alla legge n. 297 del 29/05/1982 e la cui consistenza alla data del 31/12/1997, pari a £ 23.763.680.951, è garantita dalle poste attive dello stato patrimoniale del bilancio consuntivo dell'Azienda chiuso in pari data.

IL PRESIDENTE
F/to : (avv. Arturo Masi)

IL SEGRETARIO
F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il - 9 APR. 1998

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. ~~LORENZINI~~
(Semerari Raffaele)



artelle per

COPIA

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorsi al Magistrato del Lavoro dipendenti vari per mancato godimento riposi settimanali - Resistenza - Mandato difesa all'avv. Olimpia Cimaglia, legale AMAT.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 3 (tre) del mese di ottobre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i ricorsi promossi dai sottoelencati dipendenti, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Lella, al fine di ottenere il risarcimento danni, rapportato alla retribuzione di una giornata lavorativa, per il mancato godimento di alcuni riposi settimanali nel corso degli anni pregressi:

- Massafra	Sebastiano	Udienza	21/11/1997;
- Tizzani	Giuseppe	"	06/02/1998;
- Di Mauro	Domenico	"	18/02/1998;
- De Pace	Gaetano	"	10/06/1998;
- Palummeri	Cosimo	"	11/06/1998;
- Nobile	Sergio	"	11/06/1998;
- Rizzuto	Pasquale	"	11/06/1998;
- Atteso che sussistono fondati motivi per resistere ai giudizi de quibus;
- Ritenuto poter affidare l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto il bilancio preventivo 1997;
- Visto lo Statuto aziendale;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio nelle cause promosse dai dipendenti in premessa elencati, per i motivi in narrativa specificati, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 700.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1997, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
F/to : (avv. Arturo Masi)

IL SEGRETARIO
F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

- 3 OTT. 1997

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. T.
(Semeraro Raffaele)

PERIODO	GIORNI RETRIBUITI NEL MESE	RETRIBUZIONE GIORNALIERA LIVELLO 7 ^a	RETRIBUZIONE GIORNALIERA LIVELLO 8 ^a	DIFFERENZA PAGA BASE	ORE STRAORDINARIO FERTILE	DIFFERENZA ORARIA STRAORDINARIO FERTILE	DIFFERENZA MENSILE STRAORDINARIO FERTILE	ORE STRAORDINARIO FESTIVO	DIFFERENZA ORARIA STRAORDINARIO FESTIVO	DIFFERENZA MENSILE STRAORDINARIO FESTIVO	ORE MAGGIORAZIONE NOTTURNA	DIFFERENZA ORARIA MAGGIORAZIONE NOTTURNA	DIFFERENZA MENSILE MAGGIORAZIONE NOTTURNA	TOTALE MAGGIORI RETRIBUZIONI DEL MESE
agosto-90	30	71.702	73.194	44.760	0,00	318	0		348	0	2,50	58	145	44.905
settembre-90	30	71.702	73.194	44.760	2,00	318	0		348	0	7,00	58	406	45.166
ottobre-90	30	71.702	73.194	44.760	17,00	330	5.603	6,50	360	2.337	7,00	58	406	45.804
novembre-90	30	72.746	74.287	46.230	3,00	330	989	20,50	360	7.371	5,00	60	300	54.470
dicembre-90	30	72.746	74.287	46.230	3,00	386	1.157	13,00	421	5.469	7,00	70	419	60.298
gennaio-91	30	76.610	76.610	0	2,50	0	0	6,00	0	0	2,00	0	0	0
febbraio-91	30	76.610	76.610	0	5,00	0	0	6,00	0	0	2,00	0	0	0
marzo-91	30	76.610	76.610	0	5,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
aprile-91	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
maggio-91	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
giugno-91	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
luglio-91	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
agosto-91	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
settembre-91	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
ottobre-91	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
novembre-91	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
dicembre-91	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
gennaio-92	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
febbraio-92	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
marzo-92	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
aprile-92	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
maggio-92	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
giugno-92	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
luglio-92	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
agosto-92	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
settembre-92	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
ottobre-92	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
novembre-92	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
dicembre-92	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
gennaio-93	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
febbraio-93	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
marzo-93	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
aprile-93	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
maggio-93	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
giugno-93	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
luglio-93	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
agosto-93	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
settembre-93	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
ottobre-93	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
novembre-93	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
dicembre-93	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
gennaio-94	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
febbraio-94	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
marzo-94	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
aprile-94	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
maggio-94	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
giugno-94	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
luglio-94	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
agosto-94	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
settembre-94	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
ottobre-94	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
novembre-94	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
dicembre-94	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
gennaio-95	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
febbraio-95	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
marzo-95	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
aprile-95	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
maggio-95	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
giugno-95	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
luglio-95	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
agosto-95	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
settembre-95	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
ottobre-95	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
novembre-95	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
dicembre-95	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
gennaio-96	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
febbraio-96	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
marzo-96	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
aprile-96	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
maggio-96	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
giugno-96	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
luglio-96	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
agosto-96	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
settembre-96	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
ottobre-96	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
novembre-96	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
dicembre-96	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
gennaio-97	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
febbraio-97	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
marzo-97	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
aprile-97	30	76.610	76.610	0	3,00	0	0	13,00	0	0	6,00	0	0	0
TOTALE DIFFERENZE RETRIBUTIVE				4.560.760			292.326			161.833			28.635	4.973.654
TOTALE GENERALE														326.000
														5.298.654

Copia conforme all'originale

16 LUG. 1997



IL CANCELLIERE

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	11038
del	19 SET. 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
CAH	

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DI ... UNICO NOTIFICAZIONI

Ad ... atti, lo sotto-
borito ... nato ufficio,

ho notificato il p.

ANAT Lepele deffuso torce

abitante in Taranto-Via C. Battisti n. ...

mediante consegna di copia conforme all'originale

a mani. del M. Smeras Koffell,
ceffo effro dello apuntore,
effetto dello apuntore
effro effro effro

19 SET. 1997

ARTURO SANTIAGADA
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE UNICA DI TARANTO

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 11-6-98

ore 9.30 ordinando alle parti di comparire ~~per~~
sualmente. Dispone che il ricorso e il ~~giudizio~~
decreto siano notificati al convenuto, a ~~costa del~~
lettore, entro 10 giorni dalla data odierna,

Taranto, li 9.7.98

Il Pretore

Il Cancelliere

8/3

allegati in numero di tre

ANNO 1991

UNITARIO

6

MESE DI MARZO RIESO NOV-LONTO

1 | 76378 | 76378

RIEPILOGO

ANNO 1981 = 912 621

" 1982 = 1400 171

" 1983 = 773 162

" 1984 = 510 889

" 1985 = 515 854

" 1986 = 1.149.646

" 1987 = 2.006.351

" 1988 = 1.634.264

" 1989 = 1.952.622

" 1990 = 1.178 662

" 1991 = 76.378

TOT. M. M. 620

③

10 1989

MESE DI GENNAIO... RIPOSO NON COSUTO	2	61899	123798
FEBBRAIO	2	61899	123798
MARZO	3	61899	185697
APRILE	2	61899	123798
MAGGIO	4	62894	251576
GIUGNO	3	62894	188682
LUGLIO	4	62894	251576
AGOSTO	3	62894	188682
SETTEMBRE	2	59914	119828
OTTOBRE	1	65127	65127
NOVEMBRE	3	66012	198036
DICEMBRE	2	66012	132024
		TOT. ↓	1.952.622

ANNO 1990

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON COSUTO	2	67230	134460
FEBBRAIO	2	67230	134460
MARZO	1	67230	67230
APRILE	1	67230	67230
MAGGIO	2	68342	136684
LUGLIO	2	68342	136684
AGOSTO	5	71702	358510
SETTEMBRE	2	71702	143404
		TOT. ↓	1.178.662

MESE DI GIUGNO RIPOSO NON CONTO	3	52950	158850
LUGLIO	3	52970	158910
AGOSTO	2	52970	105940
SETTEMBRE	5	52970	264850
OTTOBRE	3	53888	161664
NOVEMBRE	3	54572	163716
DICEMBRE	3	54572	163716
		TOT.	2.006.354

ANNO 1988

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON CONTO	1	55864	55864
FEBBRAIO	1	55864	55864
MARZO	3	55864	167592
APRILE	4	55864	223456
MAGGIO	2	57934	115868
GIUGNO	1	57934	57934
LUGLIO	2	57935	115870
AGOSTO	5	57935	289675
SETTEMBRE	1	60851	60851
OTTOBRE	2	60851	121702
NOVEMBRE	3	61598	184794
DICEMBRE	3	61598	184794
		TOT.	1.634.264

%

ANNO 1985

MESE DI LUGLIO RIPOSO NON GODUTO	3	45174	135522
AGOSTO	3	47338	142014
SETTEMBRE	3	47338	142014
OTTOBRE	2	48152	96304
		TOT.	515854

ANNO 1986

MESE DI MARZO RIPOSO NON GODUTO	1	48379	48379
APRILE	2	48379	96758
MAGGIO	2	49036	98072
GIUGNO	4	49036	196144
SETTEMBRE	3	50478	151434
AGOSTO	4	50478	201912
OTTOBRE	2	50478	100956
NOVEMBRE	2	51203	102406
DICEMBRE	3	51195	153585
		TOT.	1.149.646

ANNO 1987

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	4	51195	204780
FEBBRAIO	2	51195	102390
MARZO	3	51195	153585
APRILE	4	52275	209100
MAGGIO	3	52450	157350

UNITARIO

MESE DI DICEMBRE RIPOSO NON GODUTO 2 36538 73076

TOT. 1400.171

ANNO 1983

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 2 37419 74838

FEBBRAIO 3 38326 114978

MARZO 4 38326 153304

APRILE 2 38326 76652

MAGGIO 3 39006 117018

GIUGNO 4 39006 156024

SETTEMBRE 1 39459 39459

DICEMBRE 1 40889 40889

TOT. 773162

ANNO 1984

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 2 40889 81778

FEBBRAIO 1 41342 41342

APRILE 1 41342 41342

GIUGNO 1 42907 42907

AGOSTO 3 43360 130080

SETTEMBRE 3 43360 130080

OTTOBRE 1 43360 43360

TOT. 510889

ANNO 1981

MOBILE SERGIO

①

UNITARIO

MESE DI	FEBBRAIO	RIPOSO NON GODUTO	4	26910	107640
MARZO			1	26910	26910
APRILE			2	26910	53820
MAGGIO			4	28025	112100
GIUGNO			3	28025	84075
LUGLIO			2	28025	56050
AGOSTO			5	28821	144105
SETTEMBRE			2	28821	57642
NOVEMBRE			5	30031	150155
DICEMBRE			4	30031	120124
				TOT	912621

ANNO 1982

MESE DI	FEBBRAIO	RIPOSO NON GODUTO	4	30083	120332
FEBBRAIO			4	30800	123200
MARZO			4	30800	123200
APRILE			5	30800	154000
GIUGNO			3	31756	95268
LUGLIO			3	34468	103404
AGOSTO			4	35503	142012
SETTEMBRE			4	35503	142012
OTTOBRE			5	35503	177515
NOVEMBRE			4	36538	146152
					%

nei giorni di riposo settimanale indicati nei prospetti paga senza, peraltro, godere di riposo compensativo.

Ha diritto di vedersi corrispondere la somma di lire

L. 11.110.620 come meglio specificato nei conteggi che si esibiscono e notificano unitamente al presente atto.

Conclusioni.

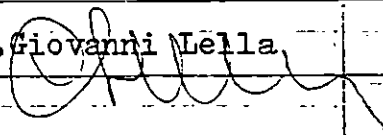
Voglia il sig. Pretore condannare l'AMAT, in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Taranto, via C. Battisti, al pagamento, in favore del ricorrente, della sovraspecificata somma di L. 11.110.620 oltre al danno da svalutazione monetaria e agli interessi sulle somme rivalutate; voglia condannarla, inoltre, al pagamento delle spese e competenze di lite con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario; munire la sentenza di clausola provvisoria.

Produce: prospetti paga e conteggi.

In caso di contestazione chiede ordinarsi all'AMAT l'esibizione dei libri contabili, paga, matricola e prospetti giornalieri delle presenze. Ammettersi, se del caso, consulenza contabile.

Taranto li 13/9/95.

avv. Giovanni Lella



La Corte Costituzionale, con la sentenza n.150 del 15/12/1967, ha dichiarato costituzionalmente illegittime tali norme.

Attualmente la materia è regolata dalla L.n.370 del 22/2/1934 (come depurata dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 4/2/82); dall'art.2109 c.c., dalla legge n.138 del 14/2/58-limitatamente ai trasporti extraurbani-e dall'art.36 Costituzione.

Tale ultima disposizione stabilisce un vero e proprio diritto soggettivo del dipendente al riposo settimanale.

L'art.27 della legge n.370 del 1934 dichiara illecito il comportamento del datore di lavoro che non concede ai dipendenti un riposo settimanale di 24 ore consecutive.

Da tale illecito e dalla considerazione che tutta la normativa ha lo scopo di tutelare l'integrità psico-fisica del dipendente, discende che il mancato riposo gli produce un danno.

Tale danno non può che essere rapportato, quanto meno, alla retribuzione di una giornata lavorativa, posto che il diritto al riposo valga almeno quanto il diritto al lavoro.

Quantificazione della domanda.

Il ricorrente, dall'inizio del rapporto, ha lavorato

A. V. GIOVANNI LELLA

Via Medaglie d'Oro, 80 - Tel. (053) 324577

74100 TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO.

Ill.mo Sig. PRETORE - Giudice del lavoro.

Mobile Sergio elettivamente domiciliato

in Taranto, via Medaglie D'Oro n. 80, presso lo studio

dell'avv. Giovanni Lella che lo rappresenta e difende

giusta procura a. margine,

Taranto, 11

esponde

fatto

1) è dipendente dell'Azienda Municipalizzata Trasporti

Taranto (AMAT) dal ~~1948~~ con la qualifica e le

mansioni riportate negli allegati prospetti paga;

2) è stato richiesto, per esigenze aziendali, di lavora

re il giorno destinato al riposo settimanale;

3) per tale prestazione: a) non ha goduto di riposo com

pensativo; b) ha percepito la retribuzione per le ore

lavorate con la maggiorazione per il lavoro festivo;

4) in sostanza si è visto sopprimere i riposi settima

nali nella misura rilevabile dai conteggi, dai prospet

ti paga, dai fogli di presenza giornaliera tenuti dal

l'azienda, dei quali, in caso di contestazione, chiede

l'esibizione.

Diritto.

Per il personale addetto ai pubblici servizi di tra

sporto la materia era regolata dagli artt. 16, 21, 26, 3

31 e 34 del R.D.L. 19/10/1923, n. 2328.

14865/12

MM

21/11

slro

AVV. Giovanni Lella
Mi delego a rappresentare e
difendere nel presente giudizio
nella fase esecutiva nonché nel
giudizio di appello e di cassazione
le opposizioni, con l'incarico di
sottoscrivere l'atto di transazione
e conciliare, con precedenza
data. AutorizzandoVi, all'uopo,
a lasciare in mio nome qualsiasi
liberatoria. Eleggo domicilio
presso il vostro studio.

Mobile Sergio

e' autografo
avv. Lella

Deposita in Cancelleria

23 OTT 1957

[Signature]

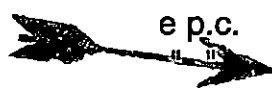
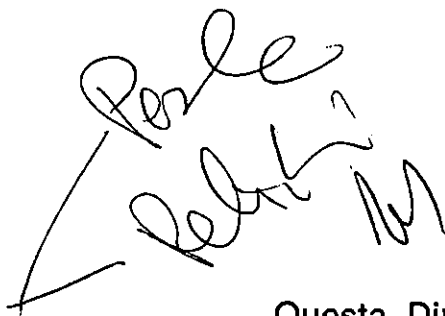
A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

Taranto, li 20/05/1997

Corrispondenza interna prot. n° AP/379

Oggetto : Attribuzione qualifica



Egr. Sig.
Nobile Sergio
Dirigente Amm.vo
Capo Area Personale
Capo Area Movimento
SEDE

Questa Direzione,

- vista la deliberazione n° 53 del 21/03/1997, con cui il Consiglio d'Amministrazione ha dato mandato al sottoscritto di transigere la controversia promossa dalla S.V. per il riconoscimento della qualifica di verificatore titoli di viaggio, liv. 6° ex L. 30/1978;
- visto il verbale di transazione giudiziale sottoscritto in data 19 maggio 1997, reso esecutivo dal Pretore del Lavoro in pari data;
- ritenuto, pertanto, di poter dare esecuzione alla transazione;

ATTRIBUISCE

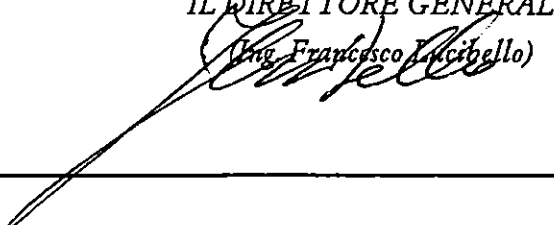
alla S.V. con decorrenza 6 febbraio 1991 la qualifica di verificatore titoli di viaggio, liv. 6° ex L. 30/1978.

Con le competenze del mese in corso l'Ufficio retribuzioni provvederà ad erogarle le relative differenze retributive dal 7° al 6° livello a decorrere dal 6 agosto 1990 al 30 aprile 1997, con le modalità del verbale di transazione giudiziale di cui sopra.

Gli uffici che leggono in copia provvederanno ciascuno per quanto di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



PRETURA DI TARANTO - SEZIONE LAVORO

Chella perle

Verbale di transazione giudiziale

L'anno 1997, il giorno 19 del mese di maggio, si sono costituite nel presente atto, intervenuto innanzi al Pretore Dr. Vito Vozza, in funzione di Giudice del Lavoro, le seguenti parti (processo n° *6873/94*):

A) Il Sig. NOBILE SERGIO, ricorrente, assistito dagli Avv.ti Filippo Aldo Condemi e Donatella Santoro;

B) L'Ing. Francesco Lucibello, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell' Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto, già Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto (in seguito denominata AMAT), convenuta, autorizzato alla sottoscrizione della presente transazione con deliberazione del C.d.A. n° 53 del 21/03/1997, assistito dall'Avv. *Vincenzo Ortolante*

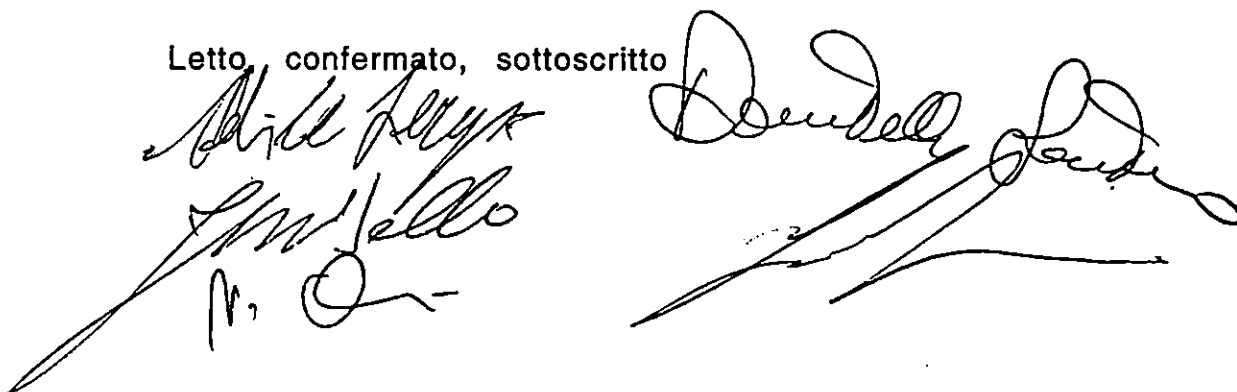
Le parti hanno convenuto di transigere la controversia in epigrafe alle seguenti condizioni:

- 1) L'AMAT attribuisce definitivamente al Sig. NOBILE SERGIO la qualifica di verificatore T.V., liv. 6°, ex L.30/1978, con decorrenza 06/02/1991.
- 2) L'AMAT si impegna a versare al Sig. NOBILE SERGIO, che accetta, la complessiva somma di £5.298.654, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di differenze retributive tra il 7°liv. ed il 6° liv. per il periodo 06/08/1990-30/04/1997 a saldo e, comunque, a transazione delle

pretese fatte valere in giudizio.

- 3) Il sig. NOBILE SERGIO rinuncia espressamente al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria sulle somme a percepire a titolo di differenze retributive ed indicate sub 2).
- 4) Il Sig. NOBILE SERGIO dichiara di rinunciare a qualsiasi altra pretesa di natura economica e/o normativa, riveniente dall'oggetto della presente transazione e relativa al periodo 06/08/1990 fino alla data odierna;
- 5) Le spese processuali sono integralmente compensate, ed i procuratori delle parti sottoscrivono il presente atto anche per esonero della rispettiva controparte dal vincolo di cui all'art. 68 L.P.

Letto, confermato, sottoscritto



Il Pretore

dato atto di quanto precede

dichiara esecutiva

la transazione.

Il Pretore



Al Direttore Generale

A.M.A.T.

SEDE

Il sottoscritto NOBILE SERGIO, dipendente di questa Azienda, con la presente delega ed autorizza l'AMAT a trattenere dalle proprie spettanze relative alle differenze retributive derivanti dalla transazione sottoscritta in data 19 maggio 1997, ed avente ad oggetto la controversia relativa alla richiesta di inquadramento nella qualifica ad esaurimento di verificatore T.V., 6° liv., la somma di £ 1.000.000 (unmilione) da versare a favore dell'Avv. Filippo Aldo Condemi.

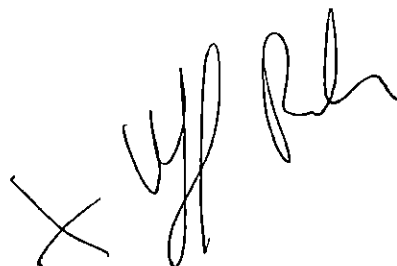
Con osservanza.

Taranto,

Nobile Sergio



A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. - Arrivo n°	5860
del	20 MAG 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
	



*entelle persone
aperte di interessi*
N° 53 del Registro



COPIA

Uffici, Petrosi
A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Transazione giudizi Verificatori Titoli di Viaggio.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 21 (ventuno) del mese di marzo, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta l'allegata relazione del Direttore Generale;
- Letta l'allegata relazione del Capo Ripartizione Affari Legali;
- Ritenuta condivisibile la proposta di transazione;
- Visto il bilancio preventivo 1997;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto lo Statuto Aziendale;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di autorizzare il Direttore Generale a transigere le controversie giudiziarie in atto con il personale con qualifica di bigliettaio utilizzato da più anni in mansioni di verificatore, più precisamente con i sigg. **Caroli Ennio**, **Cellamare Vincenzo**, **Cufari Benito**, **De Giorgio Damiano**, **De Gregorio Carmelo**, **Manco Cosimo**, **Nobile Sergio**, **Perrucci Giuseppe** e **Zaccaria Cataldo**, alle seguenti condizioni:
 - 1) inquadramento definitivo dei dipendenti nella qualifica ad esaurimento di verificatore T.V. 6° livello, con decorrenza sei mesi dopo la data di affidamento delle mansioni;
 - 2) corresponsione delle differenze retributive dal 7° al 6° livello a decorrere dalla data di affidamento mansioni;
 - 3) rinuncia dei dipendenti al pagamento di interessi, rivalutazione monetaria e spese legali.
- di autorizzare il Direttore Generale a procedere all'inquadramento del personale con qualifica di bigliettaio utilizzato da più anni in mansioni di verificatore, più precisamente i sigg. **Ferri Giovanni**, **Perruni Nicola** e **Petraroli Pasquale**, previa accettazione da parte degli stessi delle condizioni tutte proposte per le transazioni giudiziarie (escluse spese legali).

IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo Masi)

IL SEGRETARIO

F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. E. M.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **21 MAR. 1997**

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A.
(Semerari Raffaele)

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	3166
del	12 MAR 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☒
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒
<i>[Signature]</i>	

Ripartizione Affari Legali

Corrispondenza interna prot. n° _____

Taranto, li 12/03/1997

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: Controversie relative ai verificatori.

Con ricorso depositato in data 8/11/1995 l'AMAT, a mezzo della sottoscritta, ha proposto appello avverso la sentenza n°2277/1995, resa dal Pretore del Lavoro di Taranto, sentenza che, accogliendo la domanda proposta dal dipendente Coccioli Francesco, aveva riconosciuto allo stesso la qualifica di verificatore T.V., 6° liv. a far data dal 6 febbraio 1991, con la conseguente condanna dell'Azienda al pagamento delle differenze retributive.

In data 11/02/1997 é stata depositata la sentenza del Tribunale di Taranto n°209/1997 di rigetto dell'appello.

Dall'esame della stessa si evidenzia quanto segue.

il Tribunale, nel rigettare l'appello, ha riesaminato tutte le questioni dibattute in primo grado.

Questa difesa, nel ricorso in appello, ha evidenziato la circostanza che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n°270/1988, legge che ha rimesso alla contrattazione nazionale di categoria le qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, unico punto di riferimento normativo e giuridico in subiecta materia erano le tabelle di derivazione, allegato "B" all'Accordo

Nazionale 13/05/1987.

In applicazione di dette tabelle, al Coccioli fu attribuita con decorrenza 01/01/1989 la qualifica di "Bigliettaio ex l.30/1978 ad esaurimento".

Sta di fatto che il Coccioli partecipò ad una prova selettiva indetta dal Direttore di Esercizio con o.d.s. n°9/1990 per l'attribuzione di "mansioni" di verificatore T.V.

Detta selezione fu indetta a seguito di un accordo intervenuto tra Azienda e OO.SS. in data 03/07/1990; l'accordo prevedeva che, ferma restando la qualifica posseduta (bigliettaio 8° liv.), ai dipendenti che superavano la selezione, sarebbero state assegnate le mansioni di verificatori T.V. e sarebbe stata erogata una indennità corrispondente alla differenza tra il trattamento economico posseduto e quello del superiore livello 7° del nuovo CCNL.

Evidentemente l'intenzione delle parti contraenti era quella di utilizzare personale rivestente qualifiche ad esaurimento in mansioni ancora aziendaliamente utili, quali quelle dei verificatori T.V.

E' opportuno, ad ogni buon fine precisare, che anche la qualifica di verificatore T.V. era stata posta ad esaurimento dall'Accordo Nazionale 13/05/1987, mentre le mansioni di verificatore sarebbero state assegnate, a rotazione, agli agenti di movimento.

La ratio è chiara: si tratta di mansioni che un processo di ammodernamento delle aziende avrebbe potuto rendere, con il tempo, non più aziendaliamente utili e, quindi, venivano assegnate quali mansioni marginali agli agenti di movimento per favorirne la diversificazione rispetto alle mansioni di guida.

L'Accordo Nazionale 13/05/1987, in definitiva, ha inteso rivisitare le qualifiche attribuibili, ponendone alcune ad esaurimento, giusta verbale 26/3/1986, ma salvaguardando, nel contempo, i dipendenti che versavano in determinate situazioni giuridiche.

Orbene, per i verificatori T.V., qualifica posta ad esaurimento, ha previsto due inquadramenti: a) erano inquadrati nella qualifica di verificatori T.V. 6° livello gli agenti provenienti dalla qualifica di "conducente di linea" e gli agenti che avevano acquisito la qualifica previo superamento di concorso o prova selettiva o attitudinale; b) erano inquadrati nella qualifica di verificatori T.V. 7° livello tutti gli altri.

E' importante precisare che l'Accordo Nazionale 13/05/1987 ai fini dell'applicabilità di tutti gli inquadramenti ivi previsti partiva da un dato temporale importante: vale a dire il 29/10/1988, giorno dell'entrata in vigore della L. n°270/1988; fotografava, cioè, la situazione del personale autoferrotramviario a tale data.

Il Tribunale, invece, così come già in precedenza il Pretore, non ha ritenuto importante il dato temporale, ma ha considerato preponderante la circostanza che l'Azienda abbia comunque effettuato una prova selettiva al fine di attribuire mansioni di verificatore T.V., equiparando, quindi, la posizione del Coccioli a quella dei verificatori che avevano acquisito il 6° livello contrattuale, precedentemente alla data del 29/10/1988, con il superamento della prova selettiva.

Entrambi i Giudicanti affermano che non vi é giustificazione logica per cui le parti sindacali abbiano voluto riservare trattamenti giuridici differenziati a dipendenti che svolgono le stesse mansioni e la

cui idoneità sia stata accertata con apposita prova, semplicemente in relazione al dato temporale.

Bisogna, a questo punto, fare delle considerazioni in diritto.

E' pacifico che i criteri legali di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 e ss. cod.civ. valgono anche per l'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi.

Nella fattispecie che ci occupa, in particolare il Giudice adito in primo grado ha valutato, motivando congruamente, la "comune volontà" espressa dalle parti tramite la lettura sistematica dell'Accordo Nazionale 13/05/1987, raccordata con il verbale di accordo 26/03/1986, addivenendo alla conclusione che il dato temporale non può essere considerato discriminante.

Tale conclusione é stata condivisa dal Tribunale.

A mio parere non si prospetta proponibile un ricorso per Cassazione su tale punto avverso la sentenza n°209/1997, resa dal Tribunale di Taranto, considerato che: "L'interpretazione, ad opera del giudice di merito (cui tale attività é istituzionalmente riservata), delle disposizioni dei contratti collettivi post-corporativi, aventi valore di atti privatistici di natura negoziale, é sindacabile, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo di vizi logici o di violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, che eventualmente inficino il procedimento interpretativo seguito da detto giudice, essendo inammissibili, in mancanza di specifica indicazione dei canoni interpretativi asseritamente violati, censure che si risolvano nella mera prospettazione di una interpretazione diversa da quella genericamente criticata" (Cass.Civ., sez. lav. 05/12/1987, n°9066).

Questa difesa, inoltre, tra i motivi di gravame ha eccepito la inapplicabilità alla fattispecie dedotta in giudizio dell'art.18 del Regolamento, allegato "A", al R.D. n°148/1931, in quanto non ricorreva la condizione della vacanza del posto e nè poteva ricorrere trattandosi di qualifiche poste ad esaurimento, per le quali, pertanto, il posto in organico era strettamente legato a chi alla data del 29/10/1988 lo ricopriva.

Tale eccezione, sia pur tardivamente proposta, in quanto non era stata sollevata nel giudizio di primo grado, è stata comunque oggetto di valutazione da parte del Tribunale, che l'ha rigettata.

Afferma, infatti, il Tribunale che, allorquando l'Azienda ha indetto la prova selettiva per affidare "mansioni" di verificatore T.V. ai bigliettai, ha "manifestato l'inequivoca volontà di modificare l'organico aziendale", facendo, quindi, sussistere il requisito della vacanza del posto da attribuire mediante la selezione.

Le comunico che in data odierna l'Avv. Condemi, procuratore del Coccioli, ha notificato alla sottoscritta la sentenza n°209/1997, pertanto da oggi (12/03/1997) decorrono sessanta giorni ai fini della proposizione del ricorso per Cassazione.

Per una migliore prospettazione della problematica, mi corre l'obbligo di evidenziare che pendono dinanzi alla Pretura del Lavoro altri nove ricorsi proposti da altrettanti dipendenti che si trovano nella stessa situazione del Coccioli.

I Giudici, cui sono stati assegnati i nove ricorsi di cui sopra, di concerto con tutti i legali officiati, si sono astenuti dal decidere in attesa della definizione del giudizio di appello.

Ripartizione Affari Legali

Alla luce dell'esito del giudizio di appello e di quanto innanzi esposto é facilmente prevedibile che, salvo improbabili interpretazioni differenti, le pronunce difficilmente potranno discostarsi da quanto deciso per il Coccioli.

A questo punto é necessario che l'Azienda decida se intende proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza n°209/1997 oppure, in alternativa, se intende contattare il legale dei ricorrenti (Avv. Filippo Condemi) nonché i legali officiati in primo grado (Avv. Pasquale Basile, Vincenzo Chiatante e Giovanni Albano), al fine di addivenire ad un bonario componimento delle controversie in corso, che metta l'Azienda di contenere l'onere economico delle pronunce che, sic stantibus rebus, difficilmente potrebbero essere favorevoli.

Oltre ai nove ricorrenti, che sono Caroli Ennio, Cellamare Vincenzo, Cufari Benito, De Giorgio Damiano, De Gregorio Carmelo, Manco Cosimo, Nobile Sergio, Perrucci Giuseppe e Zaccaria Cataldo, c'è da segnalare la posizione di Ferri Giovanni, Perruni Nicola e Petraroli Pasquale che, pur avendo avuto le mansioni come gli altri, non hanno, a tutt'oggi, proposto ricorso giudiziario.

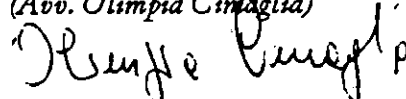
Per quanto attiene Perruni Nicola e Petraroli Pasquale si evidenzia che gli stessi hanno già inoltrato ricorso gerarchico, necessario ai fini della proponibilità del ricorso giudiziario, per il riconoscimento della qualifica di verificatore T.V. 6° livello.

Resto in attesa di determinazioni in merito.

Distinti saluti

IL CAPO RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI

(Avv. Olimpia Cimaglia)



Taranto, li 14/03/1997

Corrispondenza interna prot. n° _____

Oggetto : vertenza verificatori

On.le C.d.A.

SEDE

Con riferimento al punto n° 10 all'O.d.G. del 14/03/1997, ed al parere inviato dall'avv. Cimaglia, il sottoscritto ad integrazione esprime il seguente parere.

Da un punto di vista aziendale, la circostanza che il Coccioli sia stato definitivamente inquadrato nella qualifica di verificatore T.V. risulta conveniente, in quanto realizza di fatto la riqualificazione del dipendente stesso che, altrimenti, resterebbe sine die inquadrato come bigliettaio, qualifica ad esaurimento le cui mansioni per di più non sono aziendalimente superstiti in quanto non più utili.

Da tale considerazione ne discende che il personale con tale qualifica, o viene riqualificato o dovrebbe essere esonerato ai sensi dell'art.26 dell'allegato "A" al R.D. n° 148/31.

Non va trascurato che allo stato non sono ipotizzabili possibili riqualificazioni in altre mansioni del personale bigliettaio, sicchè il loro utilizzo nelle mansioni superiori di verificatore T.V. (cosa di per sè discutibile trattandosi di mansioni espletabili dall'agente di movimento) rischierebbe di procrastinarsi fino al loro pensionamento onde evitare il licenziamento.

Con riferimento alla relazione dell'ufficio legale, deve inoltre evidenziarsi che, ove il giudicante avesse riconosciuto il diritto del ricorrente alle differenze retributive e non già all'inquadramento

definitivo, tale sentenza sarebbe stata ancora più sfavorevole per l'Azienda perchè avrebbe comportato un aggravio economico senza risolvere il problema della riqualificazione del dipendente.

Ora è chiaro che proseguire i giudizi in corso, alla luce del parere legale, al più avrebbe come risultato tale conseguenza e quindi comporterebbe comunque un onere per l'Azienda.

Di conseguenza è positivamente valutabile una ipotesi transattiva della vertenza in atto con il personale con qualifica di bigliettaio utilizzato da più anni in mansioni di verificatore, e quindi nelle stesse condizioni del Coccioli, che preveda :

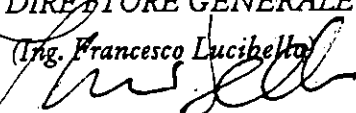
- a) il loro inquadramento definitivo nella qualifica ad esaurimento di verificatore 6° livello con decorrenza sei mesi dopo dalla data di affidamento delle mansioni (analogamente alla sentenza Coccioli);
- b) la corresponsione delle differenze retributive dal 7° al 6° livello per il periodo 1990-1997;
- c) la rinuncia da parte loro ad interessi, rivalutazione e spese legali.

L'onere presunto è di circa 5 milioni per ricorrente e quindi, compresi coloro che non hanno giudizio pendente, di complessivi 60 milioni.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Raffaele SERRAVALLO)

La presente copia, composta
da n. 8 fasciole, è conforme
all'originale esistente presso
questo ufficio.
Taranto, il 21 MAR 1987



Taranto, 13 NOV. 1995

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo AP/1062 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente

Sig. NOBILE Sergio

e, p. c. CAPO AREA PERSONALE
CAPO AREA MOVIMENTO
F.F. CAPO AREA TECNICA

LORO SEDI

OGGETTO : Richiesta anticipazione 10 gg. di ferie competenza 1996

In riscontro alla Sua del 10/11/1995 prot.n. 12019
inerente quanto in oggetto, visto il punto 6.2 del Contratto Integrativo Aziendale 1988/90, si concede l'anticipazione richiesta.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco LUCIBELLO)

10 NOV. 1995

N. 12019 di Prot.

Taranto, lì, 09/11/95

Sig.
Direttore di Esercizio
A.M.A.T. Sede

Il sottoscritto NOBILK SERENIO,
dipendente di codesta Azienda con la qualifica di:
VERIFICATORE TITOLI DI VIAGGIO,
chiede alla S.V. che gli venga concesse n. 10 (dieci) GIORNI di
ferie dalle spettanze dell'anno 1996.-

Certo di una benevole accoglienza della presente, porge
distinti saluti.

Il richiedente

NOBILK SERENIO

Perzelle
Zu

verificatore
preposto
MY

- 4 APR. 1995

N. 4195 di Prot.

Spett/le
Direzione di Esercizio
A.M.A.T.

C.A. PERS

Me

Raccomandata a mano

Sede

Il sottoscritto dipendente:

NORRIS SERENO

con la presente istanza chiede, cortesemente, di avere,
con sollecitudine data l'urgente necessità, copia del
proprio libretto di lavoro.

Certo di quanto chiesto, anticipatamente ringrazia
e con l'occasione porge distinti saluti.

Taranto, 04/04/95

F.to

Alcega

P.D.
11/4/95 *he*

Belinda
PH



19 DIC. 1994
Taranto, B.....

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo AP/2295 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

All'agente

Sig. NOBILE Sergio

e, p. c. (*)

S E D E

OGGETTO : Richiesta anticipazione 10gg.di ferie competenza 1995.-

In riscontro alla Sua del 14/12/1994, inerente
quanto in oggetto, visto il punto 6.2 del C.I.A.trien
nale 1988/90, si concede l'anticipazione richiesta.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(*)- All'Ufficio Amm/ne del Personale
All'Ufficio Turni e Programm/ne

S E D E

114 DIC. 1994

N. 12591/94 di Prot.

Personale
MM
Spett.le

Direzione di Esercizio

A.M.A.T.

S E D E

Il sottoscritto Nobile Sergio.....dipendente

di codesta Azienda con la qualifica di R.F. Verificatore tit. viz. 2°

chiede alla S.V. che gli vengano concesse N. 10 (dieci) giorni

di ferie dalle spettanze dell'anno 1995.

Certo di un benevolo accoglimento, della presente: por_

ge distinti saluti.

Nobile Sergio

TARANNO 14-12-94

Personale
MM



30 NOV. 1994
Taranto, n.

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

All'agente

Sig. NOBILE Sergio

N. di Protocollo AP/2248 Rip.

Risposta a N. del.

Allegati N.

e, p.c. Al Capo Area Personale

S E D E

OGGETTO: Ricorso gerarchico.

Si riscontra Vs/ ricorso gerarchico, inoltrato in data
4/11/94 ai sensi dell'art.10 del R.D. n.148/31, per evidenziar
Vi che la qualifica di Verificatore Titoli di viaggio liv.7°
non é più attribuibile dal 29/10/1988, a seguito della Legge
n.270/88 che ha abrogato la Legge n.30/78.

Si rigetta pertanto il ricorso in oggetto.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTO. TRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

4
STUDIO LEGALE FILIPPO CONDEMI
V.le Virgilio 123
74100 TARANTO
Tel. 099/351520

Taranto 26/10/94

AMAT - TARANTO

04.11.94 010886

SEGRETERIA GENERALE

Racc.a.r.

Spett.le AMAT
in persona del legale rapp.
Via Cesare Battisti 667
74100 TARANTO

OGGETTO: Ricorso Gerarchico ex art. 10 R.D. 8/1/31 n. 148

Il sig. **NOBILE SERGIO**, residente in **TARANTO**
alla via ed elettivamente domiciliato in Ta-
ranto, al V.le Virgilio, 123, presso lo studio dell'avv. Filippo
Conde mi dal quale è rappresentato e difeso in forza di mandato
rilasciato in separato atto,

PREMESSO

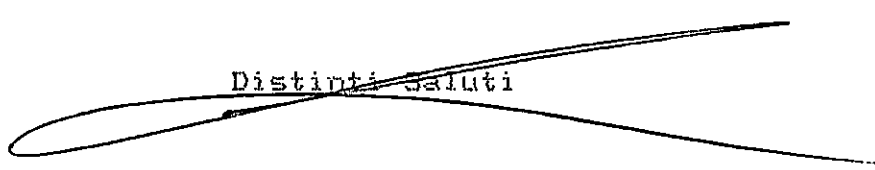
- che l'istante è dipendente dell'AMAT;
- che dal 6/8/90, essendo risultato idoneo alla selezione attitudinale per le mansioni specifiche di "Verificatore Titoli di Viaggio", svolge ininterrottamente tali mansioni;
- che l'istante è ancora inquadrato quale "Bigliettaio" e percepisce la retribuzione relativa al 7° livello;
- che lo stesso non sostituisce lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- che, per quanto sopra, a norma dell'art. 18 del R.D. 8/1/31 n. 148, del CCNL e dell'art. 13 Stat. Lav., ha diritto ad essere inquadrato nella qualifica superiore con il riconoscimento del 6° livello retributivo.

Tanto premesso

CHIEDE

il riconoscimento della qualifica di Verificatore Titoli di Viaggio, con inquadramento nel 6° livello, con decorrenza 6/8/90, nonché il pagamento delle differenze retributive comprese tra il 7° livello ed il 6° livello con medesima decorrenza, e fino alla data di inquadramento effettivo nel 6° livello.

Distinti Saluti



E.C.A.

SEGRETERIA GENERALE

Fls. Ave. B. Card
1 Fls. Ave. D. Rev.

M. Grotte
 CONTINVERSIA
 Ind. trasferita
 Firenze, il 4/4/1984
 E. Uboldi

CHIEDE

che il sig. Pretore adito, previa fissazione dell'udienza di discussione ed esperito il tentativo di conciliazione, voglia così decidere:

- 1) dichiarare che il ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuta la qualifica di "Verificatore Titoli di Viaggio" con decorrenza 6/8/1990;
- 2) condannare l'A.M.A.T., in persona del legale rappresentante, al pagamento delle differenze retributive comprese tra il 7° ed il 6° livello con decorrenza 6/8/1990 e fino alla data di inquadramento effettivo nel 6° livello;
- 3) condannare l'A.M.A.T., in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese e competenze di lite.

MEZZI ISTRUTTORI:

Si chiede sin da ora prova per testi sulle circostanze tutte della premessa e si indicano quali

testi i sigg. *Perrucci Giuseppe; De Gregorio Carmelo; De Giorgi Domenico; Coardi Francesco; Bellemore Vincenzo; Luperi Benito; Caroti Ettore; Nemes Luciano; Feni Grazia; Zaccaria Corrado*
Si esibisce:

- 1) fotocopia art. 18 R.D. 8/1/1931 n. 148;
- 2) C.C.N.L. di categoria;
- 3) convocazione prova attitudinale Verificatore Titoli di Viaggio;

4) comunicazione superamento selezione e affidamento
nuove mansioni;

5) buste paga.

Taranto 27/4/84

Donella per

Avv. F. Aldo Landemi

IL PRETORE

letto il ricorso

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 6-12-34 ore
9,30¹⁰ ordinando alle parti di comparire personalmen-
te.

Dispone che il ricorso e il presente decreto siano
notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro
10 giorni dalla data odierna.

Taranto 9-5-34

IL CANCELLIERE
F.TO PACIVULLI

IL PRETORE
F.TO Enrico Fischetti

Copia conforme all'originale

Taranto

14 MAG. 1934



IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICHE

Ad istanza della parte costituita in atti io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario, addetto al suindicato ufficio, ho notificato il presente atto alla AMAT (Azienda Municipalizzata Autotrasporti), in persona del suo legale rappresentante, con sede in Taranto alla via Cesare Battisti n. 667, mediante consegna a mani

o mani dell'impiegato
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

Il

L'A. Ufficiale Giudiziario
VITO TAMBURANO



Taranto, 17 FEB. 1994

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

ALL'AGENTE
SIG. NOBILE SERGIO
VIA TESORO
74100 TARANTO

7

N. di protocollo 834/UP/94 Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A.R.

LA CORTE DI CASSAZIONE, PRONUNCIANDOSI DEFINITIVAMENTE SULLA NOTA CONTROVERSIA RIGUARDANTE LA INCLUSIONE O MENO DELLA CONTINGENZA NELLA BASE PER IL CALCOLO DELLA QUOTA ORARIA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE EFFETTUATE NEL TRIENNIO 1986/88, HA RIGETTATO I RICORSI PROPOSTI DAI DIPENDENTI ED HA ACCOLTO LA TESI SOSTENUTA DALLA DIFESA DI QUESTA AZIENDA, SECONDO LA QUALE LA QUOTA ORARIA DEL LAVORO STRAORDINARIO ANDAVA DETERMINATA CON LA ESCLUSIONE DELLA CONTINGENZA IN QUESTIONE.

IN VIRTU' DELLA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE, TENENDO CONTO DEL TIPO DI RATEAZIONE DA VOI SCELTO, QUESTA AZIENDA, COME E' GIA' A VS CONOSCENZA, HA INIZIATO, A PARTIRE DALLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 1993, IL RECUPERO DELLA SOMMA DI L. 119.435, A SUO TEMPO DA VOI PERCEPITA PER IL TITOLO DI CUI SOPRA, PER LA QUALE AVETE SOTTOSCRITTO E RILASCIATO APPOSITA QUIETANZA, OLTRE ALLA SOMMA DI L. 38.070, PER INTERESSI AL TASSO LEGALE, PER UN TOTALE DI L. 157.505.

SU PARTE DELLA CITATA SOMMA, PRECISAMENTE SU L. 104.027, E' STATA OPERATA, CON L'APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA A TASSAZIONE SEPARATA DEL 20,640%, UNA RITENUTA IRPEF DI L. 21.471. POICHE' LE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA TRIBUTARIA ATTUALMENTE VIGENTI NON CONSENTONO ALL'AZIENDA NE' IL RECUPERO, PER CONTO DEI LAVORATORI, DELLA SUDDETTA IMPOSTA, NE' LA COMPENSAZIONE DELLA STESSA CON LE RITENUTE FISCALI MENSILI, LA SOMMA DI LIRE 21.471, A SUO TEMPO TRATTENUTA E VERSATA A TITOLO DI IRPEF DA QUESTA AZIENDA, DOVRA' ESSERE RECUPERATA DIRETTAMENTE DA VOI, INOLTRANDO DOMANDA DI RIMBORSO, IN DUPLICE COPIA, AI SENSI DELL'ART. 16, 6° COMMA DEL D.P.R. 26/OTTOBRE/1972 N. 636, ALL'INTENDENZA DI FINANZA DI TARANTO ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 27/MAGGIO/1994.

ALL'UCPO, AL FINE DI SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI DI VOSTRA COMPETENZA, SI ALLEGANO LE ISTANZE DI RIMBORSO DA INOLTARE, PREVIA SOTTOSCRIZIONE, AL SUDDETTO UFFICIO FINANZIARIO, RICHIAMANDO ALTRESI' LA VOSTRA ATTENZIONE SULLA NECESSITA', NEL CASO DOVESSE DECORRERE NOVANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE SENZA CHE SIA GIUNTO RISCONTRO POSITIVO DAL SUDDETTO UFFICIO, DI PROPORRE TEMPESTIVAMENTE RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TARANTO.

NELLA SUDDETTA EVENTUALITA' I COMPETENTI UFFICI DI QUESTA AZIENDA SI RENDERANNO DISPONIBILI A DARE LE OPPORTUNE INDICAZIONI PER L'ISTRUZIONE DELLA RELATIVA PRATICA.

A. M. A. T.
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

☐ Raccomandata ☐ Vaglia

N.

9192

☐ Assicurata ☐ Pacco

di L.

Spedit il dall'Ufficio di

indirizzat.... a Signor NOBILE Sergio

Via Tesoro n.7 74100 TARANTO

da compilare
a cura del mittente

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il

Firma dell'incaricato
della distribuzione e del pagamento

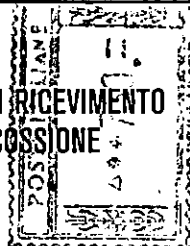
Firma

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento



AMMINISTRAZIONE P.T.

**AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE**



1260

DA RESTITUIRE A:

**A. M. A. T.
AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI**

**Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO**

N. B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste



CONTI DI CREDITO

LOCALITÀ



S GLA PROV

Taranto, lì 28-11-92

AI Direttore di Esercizio

A. M. A. T.

Sede

AMAT - TARANTO
30.11.92 008195
SEGRETERIA GENERALE

PERS. *[signature]*

Il sottoscritto NOBILE SERGIO
dipendente di codesta Azienda con la qualifica di VERIFICATORE, chiede alla S.V.
che gli vengano concesse n. 10 (dieci) di ferie dalle spettanze dell'anno 1993.-

Certo di una benevole accoglienza della presente, porge
distinti saluti.-

Il richiedente

Sergio Nobile

*Visto il punto 6.2
del C.I.A.
si concede -
[signature]*

SPETT.LE DIREZIONE DI ESERCIZIO

AMAT - TARANTO
PR.05.91 003934
SEGRETERIA GENERALE

= A. M. A. T. =

S E D E

Il sottoscritto NOBILE SERGIO dipendente di questa Azienda, con la presente comunica a codesta Spett.le Direzione di Esercizio che dal giorno 10/6/1991 ha trasferito il proprio domicilio:

- da via DUCA DE' ABRUZZI N° 93
- a via TESORO N° 7 ..

Tanto deve, con l'occasione invia distinti saluti.

Taranto, 27/5/91

L'AGENTE

Sergio Nobile

651

AI Direttore di Esercizio

Taranto, li 14-05-91

A. M. A. T.

Sede

AMAT - TARANTO

14.05.91 003393

SEGRETERIA GENERALE

Il sottoscritto NOBILE SERGIO

dipendente di codesta Azienda con la qualifica di _____

VERIFICATORE, chiede alla S.V.

che gli vengano concesse n. 10/000000 di ferie dalle spettanze dell'anno 1992.-

Certo di una benevole accoglienza della presente, porge distinti saluti.-

Il richiedente

Nobile Sergio

Visto il punto 6.2
del C.I.A.

si esecuta -

af



18 MAR. 1991

AZIENDA MUNICIPALEZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 957 - TEL. (099) 701431 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto,

N. di protocollo 221/VP/91 Rif.

Risposta a N. del

Allegati N. 1

All'agente

Sig. NOBILE Sergio

Via Duca degli Abruzzi 95
74100 TARANTO

e, p.c.

All'Avv. Giovanni LELLA

Via D'Aquino 80
74100 TARANTO

OGGETTO: vertenza relativa alla inclusione della contigenza nel calcolo della quota oraria per lavoro straordinario.

In merito alla vertenza all'oggetto indicata il Pretore, nel giudizio di primo grado promosso dagli agenti in calce elencati, aveva, fra l'altro, condannato l'AMAT, resistente e soccombente, al rimborso, in favore dei ricorrenti, delle spese e competenze di lite liquidate in £.496.000=, ivi comprese lire 300.000= per onorario difensivo.

In virtù di tale sentenza l'AMAT ha corrisposto all'Avv. Giovanni LELLA, difensore dei ricorrenti, la somma di £.3.354.000= comprensiva di I.V.A. e C.A.P.-

Nella sentenza in grado di appello promossa dall'AMAT, il Tribunale accoglieva l'appello ed, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava la domanda attrice, compensando tra le parti le spese del doppio giudizio.

A seguito della sentenza del Tribunale la Commissione Amministrativa dell'A.M.A.T. con provvedimento n.127 del 10 maggio 1990 deliberava il recupero delle spese pagate all'avv. Giovanni LELLA con rivalsa nei confronti degli agenti attori.

Pertanto con il cedolino del ruolo paga del mese di aprile 1991, Vi sarà addebitata la somma di £.98.647=(novantottomilaseicentoquarantasette) quale quota delle spese in questione a Voi imputate nella qualità di ricorrente.

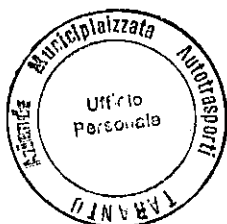
Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALEZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
REPARTO AMMINISTRAZIONE
IL RICEVENTE

- DE VITA	Lucio;
- DE PACE	Francesco;
- CARICASULO	Michele;
- SAPONARA	Giuseppe;

./.

TUCCI	Domenico;
CHILOIRO	Giuseppe;
RICCI	Giuseppe;
ARMENTO	Salvatore;
MASTROPIETRO	Vittorio;
TEDESCO	Giuseppe;
CANDELORO	Antonio;
BLASI	Cosimo;
PULPITO	Gregorio;
CHIAROLLA	Giuseppe;
LAGURCIA	Alfredo;
CUFARI	Benito;
NOBILE	Sergio;
CHIAROLLA	Cosimo;
NEGLIA	Domenico;
ATTOLLINO	Francesco;
LA CAVA	Francesco;
DE PACE	Gaetano;
MERICO	Luciano;
D'IGNAZIO	Domenico;
MONGILLO	Giuseppe;
CARRIERO	Francesco;
SCHIFONE	Vincenzo;
NIGRO	Antonio;
GADALETA	Antonio;
RESSA	Cosimo;
SPADA	Teodoro;
AVITABILE	Rocco;
GIANFRATE	Francesco;
BARNABA'	Pasquale.-



VERBALE GIURAMENTO AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

L'anno 1990 addì 15 del mese di Novembre negli

Uffici della Pretura Unificata di Taranto; avanti a Noi Dott.

Italo PESIRI

Pretore, assistito dal sotto-

scritto Direttore di Cancelleria, è comparso il sig. NOBILE

SERGIO nato a TARANTO il 08/09/1949, il quale in forza della

L.R.23/5/1980, n.79 e del D.P.R.11/7/ 1980, n.753, chiede di

prestare giuramento di Agente di Polizia Giudiziaria alle

dipendenze dell'A.M.A.T. (Azienda Municipalizzata Autotra-

sporti Taranto).

Noi Pretore, premesse le ammonizioni di Legge, abbiamo invi-

tato il sig. NOBILE SERGIO a prestare giuramento di Agente di

Polizia Giudiziaria nell'esercizio delle mansioni di veri-

ficatore di titoli di viaggio e lo stesso, stando in piedi ed

a capo scoperto, ha ripetuto la seguente formula: "Giuro di

essere fedele alla Repubblica Italiana ed al suo Capo, di os-

servare lealmente le Leggi dello Stato e di adempiere le

funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico

intento di perseguire il pubblico interesse". Dopo di che ab-

biamo immesso lo stesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'AGENTE

IL PRETORE

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA



651



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 8 OTT. 1990

N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

D I C H I A R A Z I O N E

Con la presente dichiaro di aver ricevuto dallo
Ufficio Personale, il libretto di rischio e sanitario
relativo alla visita medica periodica effettuata pres
so la U.S.L. TA/4.-

L'agente

M. L. L. L.

SANITARIA LOCALE TA/4

CODICE SOGGETTO

**SCHEDA PERSONALE
VISITA MEDICA PERIODICA**

651
Scheda

Cognome

NOBILE

Figlio

Indirizzo

AMAT

Nome

SERGIO

Data di nascita

REGIONALE - Palagiano (TA)

Altri apparati ed organi

Nessun altro

Rilievi clinici, conclusioni diagnostiche, osservazioni e consigli

Nessuna lesione

in atto

Al. Miedo animale ridotto

Le lesioni Rx. L. e S. scartate

ed esame di L. e S. scartate

Idoneo alle manovre

di manipolazione T. e S. scartate

1.2.3.4.

FIRMA DEL MEDICO ESAMINATORE

Data

12/1/30



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

★ 6 AGO. 1990

74100 Taranto,

N. di protocollo 1170/58/90 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

All'agente

Sig. NOBILE Sergio

e, p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: affidamento mansioni di Verificatore Titoli di Viaggio.

Comunichiamo alla S.V. che essendo risultato idoneo alla selezione per l'affidamento delle mansioni di Verificatore Titoli di Viaggio, a decorrere dal 6/08/1990, andrà a svolgere tali mansioni, ferma restando la qualifica posseduta. Le verrà erogato a compenso una indennità corrispondente alla differenza tra il trattamento economico posseduto e quello spettante al Verificatore titoli di viaggio R.E. livello 7°.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(log. Silvano CAVALIERE)

Al Dirigente Tecnico Area Movimento

- (*)-Al Dirigente Area Amm/ne
Al Funzionario Principale C.E.D.
Al Capo Ufficio Turni e Programm.
Al Capo Ufficio Retribuzioni
All'Ufficio Presenza
Al Magazzino Vestiario
S E D E



Codice Fiscale N. 00146330133

23 LUG. 1990

74100 Taranto,

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 791451 (N. 5 LINEE URBANE)

All'agente

Sig. Nobile Sergio

S E D E

N. di protocollo 466/0/19/90 Rif.
Risposta a N. del
Allegati N.

Oggetto: Provvedimento disciplinare.

Facciamo seguire alle ns/del 12/4/89; 6/3/90, pret.n.161/89; 160/90, riferite alla infrazione da voi commessa il giorno 4/11/88, a norma dell'Art.42 comma 10 dell'A) al R.D.L.8/1/1931, n.148.

Questa Direzione di Esercizio, avvalendosi dei poteri discrezionali conferitile dall'Art.55 della stessa legge n.148, tramuta, solo per questa volta, la sospensione di gg.2(due) in una multa di £.5.000= ~~sospensione di esercizio~~

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

R/U
Ry

651

AMAT - TARANTO	
03087	23 V 90
SEGRETERIA GENERALE	

Al Sig. Dirigente
 Reparto Movimento
 A.M.A.T. Sede

IL sottoscritto NOBILE SER GIO

dipendente di codesta Azienda con la qualifica di

BIGLIETTAIO, chiede alla S.V. che gli vengano con-

cessi n. 10 gg di ferie dalle spettanze dell'anno 1991.

Nel ringraziare anticipatamente per la succitata
 concessione, porge distinti saluti.

Taranto, li

23/08/90

Firmato

Nobile Sergio

Visto il punto 6.2
 del C.I. A.

si concede

ag,



6 MAG. 1990

74100 Taranto,

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

All'agente

Sig. Nobile Sergio

e, p. c. (*)

S E D E

N. di protocollo 381/0/8/90 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Oggetto: Provvedimento disciplinare.

Facciamo seguito alla ns/del 26/3/90 prot.n.297/U/P/90, riferita alla infrazione da voi commessa il giorno 25/10/89, per confermarvi il provvedimento disciplinare consistente in n.1(uno) giorno di sospensione dal soldo e dal servizio a norma dell'Art.42 comma 10 dell'All.A) al R.D.L.8/1/1931, n.148 per non aver effettuato la corsa delle ore 18.00 dal capolinea "C.Vittoria" linea 1-2.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(*) Al Dirigente Tecnico

S E D E

R/U

654



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto **11 OTT. 1989**

N. di protocollo 1667/VP/89 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

All'agente

Sig. NOBILE Sergio

RACCOMANDATA

S E D E

OGGETTO : richiesta titolo di studio.-

Si invita la S.V.a consegnare con ogni
urgenza, all'Ufficio del Personale, il titolo
di studio possedute in originale e copia
autenticata da un notaio.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvano CAVALIERE)



12 SET. 1989

74100 Taranto,

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 1168/UP/89 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

All'agente
Sig. NOBILE Sergio
e, p.c. All'Ufficio Presenza

S E D E

OGGETTO: Comunicazione.

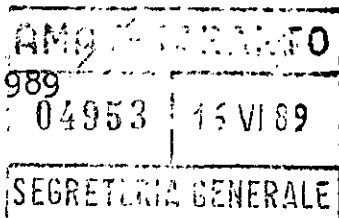
Si porta a conoscenza della S.V. che questa Direzione, accertato che le assenze prodotte dalla S.V. dal 1°/1/1988 al 30/6/1989, ammontano ad oltre 150 giorni, ha deciso di fare luogo al Suo esonero definitivo dal servizio in applicazione del comma d) dell'art. 27 dell'All. A) al R.D.L. 8/1/1931, n. 148.

A tale scopo questa Azienda sta approntando il rapporto al Consiglio di disciplina al fine di ottenere il necessario parere per procedere nel senso suindicato.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvano CAVALIERE)

M

Taranto, lì 13/06/1989



Al Sig.

Direttore di Esercizio

A.M.A.T.

Sede

Philip

Io sottoscritto Nobile Sergio, dipendente di codesta Azienda con la qualifica di bigliettaio, con la presente istanza cortesemente chiedo alla S.V., che gli venga concesso il seguente periodo (dal 03/07/1989 al 10/07/1989) di ferie dalle spettanze dell'anno 1990.-

Tale necessità deriva dal fatto di doversi recare fuori Taranto (come da certificato medico in forma originale allegato, rilasciato dal dott. Umberto Liguori) per sottoporre a visita specialistica il proprio figlio.-

Nel ringraziarLa anticipatamente per la succitata concessione, Le porgo distinti saluti.

L' agente

Visto il punto 6.2
del c.l. A.
in concessione -
ag.

Philip

USL TA/5

dr. Umberto Liguori n. 2314/2

Via Duca Degli Abruzzi, 18

74100 TARANTO

9.6.89

Si certifica che Mobile
Vittorio abbisogna di
controlli clinici generalisti
fuori sede.

(Mobile Vittorio figlio di Sergio)

Umberto Liguori



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **11 GEN. 1989**

All'Agente

Sig. NOBILE SERGIO

N. di protocollo 413/UP/89 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

S E D E

OGGETTO: Attribuzione del nuovo livello e qualifica a norma della
Legge 12/7/1988, n° 270.-

Le comunichiamo che " ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Nazionale 13/5/1987 - All. B) " Norme di prima applicazione e norme transitorie del nuovo inquadramento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui all'Accordo Nazionale 20/6/1986", nonché degli Accordi Nazionali 29/6 e 13/7/1988, a decorrere dal 1°/gennaio/1989, Le sono attribuiti il nuovo livello 8° e la qualifica di Bigliettaio ex Lege 30/1978 ad esaurimento.-

Ai sensi e per gli effetti degli Accordi Nazionali 29/6 e 13/7/1988, la Sua retribuzione sarà determinata, anche in relazione al " 3° elemento salariale" negli importi fissati dai succitati accordi, tenuto conto delle intese che interverranno fra le parti stipulanti in sede di rinnovo del C.C.N.L. di categoria.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvano CAVALIERE)

[Handwritten signature]

651

AG/

[Handwritten mark]

AMAT-TARANTO	
09046	11 XI 88
SEGRETARIA GENERALE	

Al Sig. Enzo Manco
Funzionario Sup. al Personale
A.M.A.T. Sede

m

[Handwritten signature]

Il sottoscritto Mobilia Sergio
dipendente di codesta Azienda con la qualifica di Bigliettaio
_____ , chiede alla S.V. che gli vengano concessi
n. 5 gg di ferie dalle spettanze dell'anno 1989.

Nel ringraziare anticipatamente per la succitata concessione, porge distinti saluti.

Firmato

[Handwritten signature]

Taranto, li 11/11/88

[Handwritten signature]
L. Santolina

AMM. TARANTO
07136 34/8/88
SEGRETERIA GENERALE

Al Sig. Enzo Manco

Funzionario Sup. al Personale

A.M.A.T.

Sede

Pup
Yes

Il sottoscritto Mohile Sergio

dipendente di codesta Azienda con la qualifica di Bigliettaio
_____ , chiede alla S.V. che gli vengano concessi
n. 10 gg di ferie dalle spettanze dell'anno 1989.

Nel ringraziare anticipatamente per la succitata concessione, porge distinti saluti.

Firmato

Mohile Sergio

Taranto, li 30/8/88

Si autorizza

AS

651



74100 Taranto, **20 GEN. 1988**

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 9 LINEE URBANE)

N. di protocollo 50/UP/88 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

All'agente
Sig. NOBILE Sergio



S E D E

Portiamo a conoscenza che questa Direzione, ha accertato che le assenze per malattia prodotte dalla S.V. dal 2/1/1987 al 30/11/1987, ammontano a ben 158 giorni effettuati di norma a periodi di n.2 o 3 giorni la settimana, per cui ha deciso di applicare nei Vs/ confronti il comma b) dell'art.27 dell'All.A) al R.D.L. 8/1/1931, n.148.

Il relativo giudizio medico verrà reso nelle forme e nei modi stabiliti dall'art.29 dello stesso All.A) alla legge n.148.

Pertanto, nel comunicarVi che gli accertamenti in questione verranno eseguiti da medici di fiducia dell'Azienda, ci riserviamo di farVi conoscere la data e il luogo in cui sarete sottoposto a tale visita medica.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESECUZIONE
(Ing. Silvano CAVALIERE)

AG/

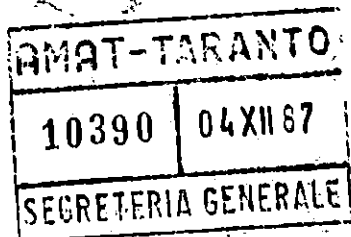
AMAT
TARANTO

ANNO 1986

AGENTE Nobile Sergio

MESE	RIPOSI	INTERRUZIONI DEL SERVIZIO								
		CON PAGA INTERA		CON PAGA RIDOTTA	TOTALE	GG. NON RETRIBUITI				TOTALE
		MALATTIA	INFORTUNI			ASSENZE	ASPETT. PRIVATA	SOSPENS.	SCIOPERI	
GENNAIO	4	12								
FEBBRAIO	4	14								
MARZO	6	7								
APRILE	4	9				1				
MAGGIO	5	10								
GIUGNO	5	9								
LUGLIO	5	11								
AGOSTO	5	18								
SETTEMBRE	5	13								
OTTOBRE	5	19				2				
NOVEMBRE	5	15								
DICEMBRE	5	16								
TOTALE	58	153				3				

6



Al Sig.
Enzo Manco
Funzionario Sup. al personale
A. M. A. T. Sede

flup

Il sottoscritto Nobile Sergio,
dipendente di codesta Azienda con la qualifica di Bigliet
teio, chiede alla S.V. che gli vengano concesse n. 10
gg. di ferie dalle spettanze dell'anno 1988.

Tale necessità deriva dal fatto di doversi recare fuori
Taranto (come da copia di certificato medico allegato) per sot
toporre a visita sprcialistica ortopedica il proprio figlio.

Nel ringraziarla anticipatamente per la succitata conces
sione, Le porge distinti saluti.

Taranto, lì, 04/12/1987

Firmato

+5
Per ordine del Sig. Direttore
si autorizza -

23

Nobile Sergio

651

U S L TA/5
Dr. Umberto LIGUORI n. 2314/2
Via Duca Degli Abruzzi, 18
74100 TARANTO

30/11/87

Dr. Antifona che il mio
assistito Mobile Vittorio di
Sergio abbisogna di visite
ginecologiche ostetriche
fuori Taranto nel periodo
23/12/87 - 3/1/88

Umberto Liguri
Dr. Vilella, a richiesta, se
gli usi consentiti.

1000

Funzionario Sup. al Personale

Sede

07505 15 IX 87
SEGRETERIA GENERALE

Il sottoscritto NOBILE SERGIO

dipendente di codesta Azienda con la qualifica di BIGLIETTAIO

_____, chiede alla S.V. che gli vengano

concessi n. 10 gg. di Ferie dalle spettanze dell'anno 1988.

Nel ringraziare anticipatamente per la succitata concessione, Le porge distinti saluti.

Firmato

Taranto, li 12/9/87 *Blak Secy.*

S'autorizet

Taranto, lì 16/7/87

RMPT-TARANTO	
04958	20 VII 87
SEGRETERIA GENERALE	

Al Presidente Commissione Amm. ce

Al Consiglio di Amministrazione

Al Direttore di Esercizio

A.M.A.T.

Sede

Il sottoscritto agente Nobile Sergio, bigliettaio, fa seguito alla nota di codesta Azienda prot. n. 418/UP/87 del 25/6/87, con la quale gli è stato comunicato la decisione assunta, quale quella di addebitargli i biglietti, usando l'addizione di smarrimento.

Con la presente istanza, egli si vede quindi costretto a ricorrere alle SS.VV., affinché tale decisione venga rivista alla luce del fatto realmente accaduto, il quale è esattamente il seguente:

Innanzitutto i biglietti egli non gli ha affatto smarriti, bensì gli sono stati sottratti (vedi copia della denuncia ai Carabinieri fatta nello stesso giorno 11/6/87, al termine del proprio turno di lavoro è già inoltrata a codesta Azienda) e ciò si è verificato esattamente nella seguente circostanza:

Il giorno 11/6/87 di servizio sulla linea Circolare Rossa, con la partenza alle ore 12.45 dal Faro, a causa della linea e dell'orario particolarmente, soprattutto all'inizio del periodo estivo, per cui può sembrare un fatto assurdo, ma l'utente per entrare nell'autobus, era addirittura tentato ad entrare dai finestrini, pertanto l'autobus era talmente sovraffollato che i passeggeri li aveva perfino addosso, pertanto ad un tratto ha purtroppo constatato, che da dentro al cassetto del proprio posto di lavoro, ad opera di qualche ignoto passeggero malfattore, mancavano i biglietti. Constatato ciò, non sapeva esattamente cosa fare: e cioè se doveva o no fermare l'autobus, e denunciare l'accaduto davanti a tutti i passeggeri e non sapendo quindi quale sarebbero state le conseguenze; se doveva o no una volta giunti davanti alle Scuole CEMM, fermare l'autobus e chiedere telefonicamente l'intervento della polizia, al fine di far perquisire i passeggeri. In tale stato di incertezza, ha dovuto purtroppo proseguire la normale corsa, e al termine del proprio turno di lavoro come sopra già detto, ha esposto denuncia ai Carabinieri.

Certo di tutto quanto precisato e chiesto, confida nelle SS.VV. affinché si riveda alla luce appunto del fatto realmente accaduto, la decisione comunicatagli con la sopracitata nota, resta in attesa di un cenno di riscontro.

Distinti saluti

l'Agente
Nobile Sergio

Nobile Sergio



74100 Taranto, **25 GIU. 1987**

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA G. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 118/UP/87 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente

Sig. NOBILE Sergio

e, p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: Addebito.

Vi comunichiamo che a seguito dello smarrimento dei biglietti in Vs/ custodia avvenuto il giorno 11/ giugno/1987, Vi é stata addebitata la somma di £.120.000= (Centoventimila) pari al valore dei biglietti che avete smarrito.

Pertanto, la suddetta somma Vi verrà trattenuta in quattro rate mensili con inizio dalle competente del prossimo mese.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(log. Silvano CAVALIERE)

(*)-Al Capo Ufficio Retribuzioni
Al Capo Ufficio Prodott.del Traff.
S E D E

AG/

✓
Oggetto: Trasmissione copia
denuncia

Spett/le
Direzione di Esercizio
A.M.A.T. Sede

11

QMST-TARANTO	
03868	15 VI 87
SEGRETERIA GENERALE	

Reti + P. M. P.
Adolphi to

Il sottoscritto agente Nobile Sergio, bigliettaio,
con la presente porta a conoscenza di codesta Azienda che
in data 11/6/1987, durante l'epletamento del proprio turno
di lavoro - 11.45/17.45 1° colonna Circolare Rossa - da sul
l'autobus, ad opera di un ignoto passeggero malfattore gli è
stato sottratto un blocchetto di biglietti, recante la serie
n. 20 e contraddistinti dal n. 64001 al n. 64250, dal quale
ne erano già stati venduti circa 10(dieci).

Alla presente allega copia della denuncia resa - al
termine del proprio turno di lavoro dello stesso giorno 11/6/
1987 - al comando della stazione carabinieri di Taranto-centro.

Firmato
Taranto, li 13/6/1987. Nobile Sergio

Sergio Nobile

£ 120.000
4 rate

2. J. Wilson
per lettera 2. addizionale

AL COMANDO DELLA STAZIONE CARABINIERI DI

TARANTO CENTRO

Il sottoscritto NOBILE Sergio, nato a Taranto l'8. 9.1949, ivi residente, via Duca degli Abruzzi n.95, denuncia a codesto Comando che ignoto malfattore, verso le ore 12,45 circa di oggi 11 corrente mese, sottraeva dall'autobus urbano della linea "circolare rossa" un blocchetto di biglietti contraddistinti dal n.64001-al n.64250 dal quale ne erano stati staccati circa 10 biglietti. Il blocchetto era contrassegnato dalla serie 20.

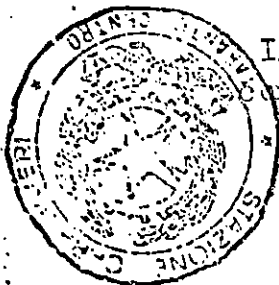
Taranto, li 11.6.1987.-

Nobile Sergio
Legione Carabinieri di Bari

74100 Stazione Taranto Centro

VISTO: per resa denuncia alle ore 18 dell'11.6.1987

Taranto, li 11.6.1987.-



Il maresciallo maggiore
Comandante della stazione
(Giovanni Lanzilotto)

[Signature]

h

AMAT-TARANTO	
07386	22 VII 86
SEGRETERIA GENERALE	

Al Sig.

Enzo Manco

Funzionario Sup. al Personale

A. M. A. T . Sede

Il sottoscritto NOBILE SERGIO, dipendente di codesta Azienda con la qualifica di bigliettaio, chiede alla S.V. che gli vengano concessi n. 5 (cinque) gg. di Ferie dalle spettanze dell'anno 1987.

Nel ringraziare anticipatamente per la succitata concessione, Le porge distinti saluti.

Firmato

Sergio Nobile

Taranto, lì 17/7/86

*Perloso ca il Direttore,
si autorizza.*

28

651

TARANTO-TARANTO	
04537	29IV86
SEGRETERIA GENERALE	

AW. PAOLO MIRAGLIA
Corso Umberto, 114 - 23500
74100 TARANTO
C. F. MRD PLA 44HG3 F234D
EORI IVA 00197430739



N. 1261/86 R.E.

VERBALE DI UDIENZA

L'anno 1986 il giorno 17 Marzo, innanzi a Noi Dott.

ANNAMARIA AMBROSIO, assistita dal sottoscritto Segre-

tario, è stata chiamata la procedura esecutiva promos-

sa dalla BANCA COMMERCIALE ITALIANA - creditrice -

CONTRO: NOBILE SERGIO - debitore - NONCHE': AMAT-

Azienda Municipalizzata Trasporti di Taranto - terzo;

Per l'AMAT è comparso il sig. Albano Giovanni, Capo

ufficio personale dell'AMAT, all'uopo delegato, il

quale dichiara:

"Il sig. Nobile Sergio è dipendente della Azienda

Municipalizzata Autotrasporti Pubblici di Taranto

e percepisce la paga mensile al netto delle ritenu-

te, di circa £ 1.030.000" "A suo carico vi è tratte-

nuta mensile sullo stipendio di £ 133.660 che andrà

a scadere a febbraio 1987. Successivamente a tale

data, con decorrenza dal marzo 1987, vi sarà una

trattenuta mensile sullo stipendio di £ 240.000 a

favore della Banca d'America e d'Italia sino allo

scomputo della somma di £ 3.065.989 oltre interessi

al tasso convenzionale nella misura dell'8% in più

rispetto al tasso ufficiale di sconto sulla sorte ca-

pitale di £ 2.444.019 dall'1/1/1985 al saldo e al

tasso legale sul residuo importo per spese dal dì del

provvedimento pretorile in data 14/2/1986, il tutto

COPIA

data egua

Cronologia

Importo atto £.

Taranto

23 APR 1986
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

CA
P. 6

Auti
UP

"giusta verbale di udienza del 10 febbraio 1986 nella procedura ad istanza della Banca di America e di Italia, contro Nobile Sergio."

L.C.S. *Albano Giovanni*

E' comparso, altresì, personalmente, Nobile Sergio, il quale dichiara di consentire che l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici di Taranto effettui, con decorrenza dalla estinzione del debito nei confronti della Banca di America e di Italia, una trattativa mensile sullo stipendio, di £ 240.000 a favore della Banca Commerciale Italiana, sino allo scomputo del suo totale debito per sorte capitale, interessi e spese.

L.C.S. *Nobile Sergio*

L'Avv. Paolo Miraglia, per la creditrice Banca Commerciale Italiana, prende atto delle rese dichiarazioni e chiede l'assegnazione delle somme indicate nel

dep la allegata nota specifica nella misura indicata nel debito.

IL PRETORE

riserva la decisione

IL PRETORE *[Signature]*

IL SEGRETARIO *[Signature]*

Reg. 910

Q. 7352

Il Giudice dell'esecuzione, sciogliendo la riserva che precede; considerato che il credito per cui B. Corra de Italiano procede nei confronti di Nobile Legio ammonta a £. 2517.972 che le spese di esecuzione vanno liquidate in £. 625.925 ivi comprese £. 823.25 per esborsi, £. 90.600 per C.P.A. e £. per I.V.A., oltre la somma che risulterà pagata per la registrazione del presente provvedimento;

[che dette spese, costituenti credito privilegiato, vanno distratte in favore del procuratore del creditore procedente che si è dichiarato antistatario;

che il terzo pignorato ANAT ha reso la dichiarazione positiva, rappresentando, peraltro, la esistenza di precedenti pignoramenti; vinco la decadenza del 6 anni e versale 17-3-85

P.Q.M.

assegna al B. Corra de Italiano in ragione di £. 240.000 mensili ~~precedente~~ creditore procedente, ~~compinto di~~ tutte le somme dovute dal di dell'estinzione del precedente pignoramento dal terzo pignorato al debitore esecutato, in dipendenza del rapporto di lavoro fra loro intercorrente, eccettuati soltanto gli assegni familiari, fino alla concorrenza di £. 625.925 oltre la somma che risulterà pagata per la registrazione del presente provvedimento e oltre gli interessi legali dovuti dalla data del medesimo, a totale soddisfo, salvo esazione delle spese anticipate e dei diritti ed onorari non percetti; in ragione di £. 240.000 mensili dispone che, una volta estinto detto credito, ~~estinto~~ sia devoluta al creditore procedente fino alla concorrenza di £. 2517.972, oltre gli interessi ~~regali~~ dovuti, al tasso convenzionale del 23% annuo dal 16-12-85 a totale soddisfo, salvo esazione del credito per cui procede;

aj

esonera il terzo pignorato da ogni responsabilità per i pagamenti che eseguirà in forza del presente provvedimento e gli assegna la somma di £ 10.000.....a titolo di rimborso delle spese derivategli dall'esecuzione. Dichiaro estinto il processo.

TARANTO, il 7-4-86

IL G.E. *[Signature]*

[Handwritten signature]

10 APR. 1986

7031 V. F.	L.	
1041 Fisco F.	L.	
1051 V. T.	L.	
1051 Fisco T.	L.	
1091	L.	75.000
1101	L.	
1011 Don.	L.	
6791 I.p.	L.	
7411 Pen.	L.	
7371 Cat.	L.	
8411 D. Q.	L.	900
9141 T.M.	L.	1350
9551 C. A.	L.	
	L.	77.000

Registrato a Taranto il
 al N. 1845 del 4 vol. Settecento
 di cui 6 per trascrizione e
 IL CAPO D'IMPARTO
 (Gigliola Secly)

in copia conforme all'originale che
 rilascia a richiesta di parte per us
 notifica 22 APR. 1986

VISTO
 14 APR 1986
 IL RISCOCTRATORE
 (Antonio Campi)



[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sot-

tescritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto al

Quindiciato ufficio, ho notificato il presente atto

al C. A. Aranda Municipale di Taranto *in pers. del signor*
con sede
abitante in Taranto - Via C. Beato **n.** 657 *trappo postino*

mediante consegna di copia conforme all'originale

in mani

A mani del dipendente impiegato Superaro Raffaele
ivi addetto, incaricato alla ricezione atti.

il 29/4/1986

TAMBURANO VITO
Aiutante Ufficiale Giudiziario

Verbale di consenso

L'anno 1986, il giorno 10 del mese di Febbraio,
 innanzi al Gz. Arbitrale, Priore di Taranto, Grande
 delle incutenti, chiamato il procedimento di espropriazione
 mobiliare presso Trib.

PROMOSSO

dalle Banche d'America e d'Italia - Filiali di Taranto
 in favore dei suoi titoli rappresentati per tempo, in
 giudizio rappresentate e difesa dall'avv. Sante Rando

- Creditore procedente -

CONTRO

NOBILIS SERGIO - domiciliato in Taranto alla via Buca degli
 Libani n. 95 - debitore -

NONCHÉ CONTRO

AZIENDA MUNICIPALE AUTOTRASPORTI di Taranto con
 sede in Taranto alla via C. Battini n. 657

N. Cron. Mod. A

- Tarza pignorata	Gron.	100
Per l'A.M.A.T. i confermi il M. ALBANO Giovanni	Notifica	200
Ufficiale Personale dell'Amat., all'uso del debito, il quale di	Trasferta	1500
chiave:	10%	1900
	Tassa fissa	190
	Totale L.	50
		2140

Il M. NOBILIS deluso e disfidante delle Aziende Municipalità
 Autotrasporti Pubblici di Taranto e fuorisa de
 lea muniti al netto delle ritenute di circa L. 1.030.000

A suo carico vi è l'ammontare mensile del fondo di L. 121
 133.660 che andrebbe a scadere a Febbraio 1987

Albano Giochi

Retrib
 3263 604
 hp Rando

uff. p. re

128

L'UFF. GIUD. DIR. TE

E' compreso, retini, permanentemente, Nobile Sergio
il quale dichiara di consentire che l'Accordo
Municipalizzate Autotrasporti Pubblici di Taranto
suffraghi, con decurtazione del 1981, una
trattativa mensile sulla stipendio di L. 240.000
a favore della Banca di Napoli e di Italia. Tutto
che comporta del suo totale debito per parte
capitale, interessi e spese.

Nobile Sergio

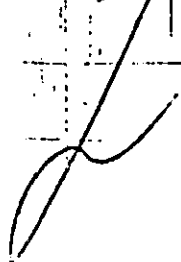
L'atto Raveio, presso alla quale sono conclusi
e perfino contratti di finanziamento del quale si evince
che il debito di Taranto al pagamento degli interessi di
nesso nella misura del 8% in più del tasso ufficiale
di sconto per cui chiede che il governo voglia disporre
l'assegnazione in piena linea Banca di Napoli e di Italia
Ebbene di Taranto debba versare di L. 721.970 per
spese i compensi del finanziamento, della somma di
L. 2444.019 - per tutti i capitali e degli interessi correnti
sui debiti nella misura del 24% (16% + 8%) sulla
sintesi prevista dal 1.1.85 al termine.

Il giorno è

Raveio, la data.

Il Raveio

Il giorno è



Il CF Considerando che il debito per
alla Banca d'America e d'Italia Ref. 414
G. 3870

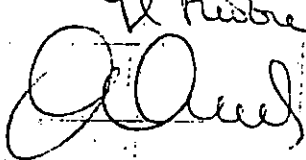
giulide re conferme di N. S. le Sergio
ammontano a L. 2444019 oltre interessi
che le spese d'interesse ammontano
a L. 621970 (di cui L. 87370 per spese
L. 54100 per IVA e CAP) oltre l'importo
della ripianazione del presente provvedimento
che l'AMAT ha reso la dichiarazione per
differimento l'entire d'interesse nazionale
le cui scadenze febbraio 1987, che non v.
è opportuno da parte istante ad effettuare
le presenti amministrazioni alle condizioni
richieste dal debito.

all'equo

alla Banca d'America e d'Italia la
conferme come a L. 3265989,
oltre l'importo della ripianazione del presente
provvedimento e oltre interessi al tasso
quiescente nella misura dell'8% in
fu riferito al Tasso ufficiale di sconto
sulla nota capitale di L. 2444019
dal 1-1-85 al saldo e al Tasso legale
nel renduto importo per spese del di
del presente provvedimento de pre

... e ragione di L. 240.000 ...
 ... dal Terzo ...
 ... al debito ...
 ... 1987 al saldo - Dichiarazione ...
 ... 130 ...
 ... 46.000 ...
 ... per ...

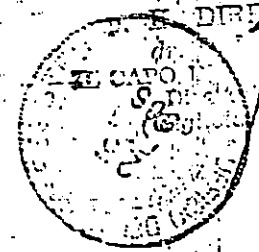
Taranto 14-2-86

Il Padre GF


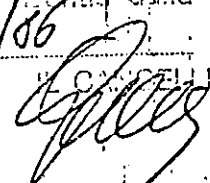
S T O
 FEB 1986
 SCONTRATORE
 Antonio Campa

1977 FEB 1986
 IL SEGRETARIO

Registro Taranto U
 al n. 1053
 25 FEB 1986
 Detentore (L. 76.000)
 per transazione e
 DIRETTORE
 IL CAPO I
 IL CAPO II



E' copia fotostatica dell'originale composta
 da n. 4 fasciate che si rilascia a rich. esta
 di parte per gli usi ... della legge.

Taranto, li 11/3/86
 IL CANCELLIERE




TRIBUNALE DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto al suindicato ufficio, ho notificato il presente atto

al S. g. Azienda Municipale Autotrasporti: 1a fus. del l. g. 25/12/77. pro tempore
Cognome
abitante in Taranto - Via C. Battisti) n. 657

mediante consegna di copia conforme all'originale

in mani

A mani del dipendente *in luogo di Castellaneta*
ivi addetto, incaricato alla ricezione atti.

il, 18/3/1986

TAMBURRANO VITO
Aiutante Ufficiale Giudiziario



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

74100 Taranto, **17 MAR. 1986**

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 3-XXXX (N. 5 LINEE URBANE)

Tel. 391451

N. di protocollo 182/UP/86 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Il Capo Ufficio Personale, Sig. ALBANO Giovanni
é delegato a rappresentare questa Azienda all'udienza
del 17/3/1986, NOBILE Sergio/Banca Commerciale Italia
na.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

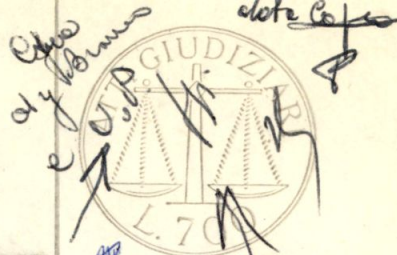
OMAT-TARANTO

01899

3 III 86

SEGRETERIA GENERALE

Avv. PAOLO MIRAGLIA
Corso Umberto, 114 ☎ 23500
74100 TARANTO
C. F. MRG PLA 44H03 F284D
Part. IVA 00197430739



COPIA

PRETURA DI TARANTO-ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

La Banca Commerciale Italiana-Succursale di Taranto-S.p.A. con sede legale in Milano, con capitale di £ 420.000.000 interamente versato e riserva di £ 104.000.000.000, iscritta nel registro delle società presso il Tribunale di Milano al N.2774, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore Sigg.ri Dr. Salvatore Belfiore (Condirettore) e Dr. Renato Benanti (Vice Direttore), elettivamente domiciliata in Taranto al corso Umberto 114 presso l'Avv. Paolo Miraglia dal quale è rappresentata e difesa giusta delega a margine dell'atto di precetto, valida anche per la esecuzione

PREMESSO

- che con atto di precetto notificato in data 11/2/86 la Banca istante intimava a Nobile Sergio e Leone Palma, domiciliati in Taranto alla via Duca degli Abruzzi 95, di pagare solidalmente, nel termine di giorni dieci dalla data di notifica dell'atto suddetto la somma di £ 3.273.113 oltre le spese successive ed interessi;
- che gli intimati non hanno effettuato alcun pagamento;
- che Nobile Sergio lavora alle dipendenze dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto con se*

200
Cronologico
Importo atto £ 3.273.113
Taranto
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

de in Taranto alla via Cesare Battisti N.657;

- che l'istante intende procedere al pignoramento delle somme a qualsiasi titolo dovute dall'Azienda suddetta al Nobile fino alla concorrenza del credito innanzi precisato, oltre interessi, successive spese e competenze fino all'integrale soddisfo;

Tanto premesso, la istante, a mezzo del sottoscritto

C I T A

1) L'AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI DI TARANTO con sede in Taranto alla via Cesare Battisti N.657

in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

2) NOBILE SERGIO, domiciliato in Taranto alla via Duca degli Abruzzi 95 a comparire innanzi al Sig. Pretore di Taranto il giorno 17 Marzo 1986, ore 9,30 col prosieguo, quanto alla prima perchè renda la dichiarazione di cui all'art. 547 C.P.C. e quanto al secondo, perchè sia presente agli atti ulteriori

IL PROCURATORE

Antonio Miraglia

Ad istanza dell'Avv. Paolo Miraglia, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso l'Ufficio Unico del Tribunale di Taranto; Visto l'atto di precetto notificato in data 11/2/86 con il quale si intimava a Nobile Sergio di pagare nel termine di giorni dieci la somma di £ 3.273.113 oltre interessi e spese successive

occorrende; preso atto del mancato pagamento, in virtù del titolo suddetto ho pignorato tutte le somme dovute a qualsiasi titolo dall'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto, fino alla concorrenza della somma anzidetta, oltre le spese e competenze tutte del procedimento il cui ammontare sarà determinato dal Sig. Pretore di Taranto, nonché gli interessi fino al soddisfo.

A tal fine ho fatto formale ingiunzione al legale rappresentante dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto di non disporre delle somme pignorate senza alcun ordine del Giudice.

Altra formale ingiunzione ho rivolto al Nobile Sergio di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme pignorate.

UFFICIALE GIUDIZIARIO
(Rag. Pasquale Palumbo)

Copia del presente atto ho notificata per legale scienza e per ogni effetto di legge a:

1) AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI DI TARANTO,
con sede in Taranto alla via Cesare Battisti N. 657,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
mediante consegna a mani

A mani del dipendente responsabile Giovanni Neri
ivi addetto, incaricato alla ricezione atti.

Il, _____

Taranto, 21 giugno 1986

UFFICIALE GIUDIZIARIO
(Rag. Pasquale Palumbo)

2) NOBILE SERGIO, domiciliato in Taranto alla via Du-
ca degli Abruzzi N. 95, mediante consegna a mani



74100 Taranto, 10 FEB. 1986

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 399901 (N. 3 LINEE URBANE)

Tel. 391451

N. di protocollo 37/UP/86 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Il Capo Ufficio Personale, Sig. ALBANO Giovanni
é delegato a rappresentare questa Azienda all'udienza
del 10/2/1986, NOBILE Sergio/Banca D'America e D'Italia.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
DE DIRETTORE DI ESERCIZIO

4

ANAT-TARANTO	
03.DIC.1985	
N° 8748/85	di PROT.

Al Sig.

Manco Enzo

Funzionario Sup. al Personale

A.M.A.T

Sede

Il sottoscritto

Mobile Sergio

dipendente di codesta Azienda con la qualifica di bigliettio

Settore 5

chiede alla S.V. che vengono concesse n.

10

di ferie dalle spettanze dell'anno 1986.

Certo di una benevole accoglienza della presente, porge di
stinti saluti.

Taranto 3.12.85

L'agente

Mobile Sergio

Sf. Marano,
Verificare il
monte ferie 86°
di Mobile.

-6 1/2

Se si fa il favore favorevole
all'fig. biglietto di Esenzio
in virtù del fatto esenzionale
si concede.

Manco

651

11

AMAT-TARANTO
06. NOV 1985
N° 7934/85 di PROT.

Spett/le

Direzione di Esercizio

A.M.A.T.

Sede

Ren/e

y

Il sottoscritto Nobile Sergio, dipendente di codesta Azienda con la qualifica di bigliettaio, con la presente chiede di essere considerato in ferie nei gg. 29 e 30 ottobre '85, in anticipo alla spettanza per l'anno 1986.

Sicuro di quanto chiesto, ringrazia e porge distinti saluti.

Taranto, lì, 5/11/85

*Sanifico il favore favorevole
del Sig. Direttore di Esercizio,
in vista del fatto eccezionale
e con cordi.*

L'agente

Nobile Sergio

[Signature]

*Sf. Arlo... di Nobile Sergio
Verificare la
esistenza
del biglietto
per 86 a ripartito
di Nobile Sergio*

651

[Signature]

h7
Al Sig.

Direttore di ESERCIZIO

Taranto, lì, 19/10/1985

A.M.A.T. Sede

AMAT-TARANTO
21. OTT. 1985
N° 7375/85 di PROT.

Pers
y

Il sottoscritto Nobile Sergio, informa la S.V. che per urgenti motivi familiari e avvertendo tempestivamente il Reparto, egli ha dovuto assentarsi nei gg. 3, 4 e 15 c. m.. Per questi motivi, con la presente chiede che i suddetti giorni, gli vengano considerati in ferie in anticipo alla spettanza 1986.

Sicuro di quanto evidenziato e chiesto, ringrazia anticipatamente e porge distinti saluti.

L'agente

Nobile Sergio

Nobile Sergio

L. Albano

*Verificare la esistenza
ferie 86.*

*Sembita il parere favorevole
del Sig. Direttore di Servizio
in via del tutto eccezionale
si concede —*

11

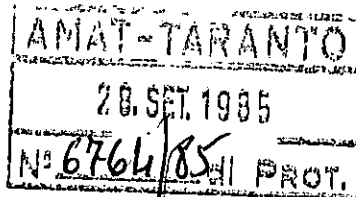
Oggetto: Domanda di ferie in anticipo alla spettanza per l'anno 1986.

Taranto, lì, 28/9/85

Al Sig.

Direttore di Esercizio

A.M.A.T. Sede



Perlp

Il sottoscritto dipendente Nobile Sergio, informa la S.V. che, egli per urgenti e improcrastinabili motivi familiari, ha dovuto assentarsi (facendo preventivamente la relativa domanda di ferie) nei gg. 16, 17, 18, e 19 corrente mese, ciò senza però sapere se disponeva ancora di giornate di ferie relative all'anno incorso.

Con la presente e per i motivi sopra specificati, chiede cortesemente alla S.V. che se dovesse risultare che egli non dispone di giornate di ferie per l'anno in corso, i suddetti giorni gli vengano comunque considerate in ferie, in anticipo alla spettanza per l'anno 1986.

Per le ragioni sopra specificate, confida nell'accoglimento della presente, con l'occasione ringrazia anticipatamente e porge distinti saluti

L'agente

Nobile Sergio

Nobile Sergio

Sento il piacere sportivo del Direttore di Esercizio, in linea del tutto eccezionale in corso.

[Signature]



19 MAR. 1984

74100 Taranto,

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

All'agente

Sig. Nobile Sergio

e, p.c. Segreteria Provinciale

LORO SEDI C.I.S.A.L.

N. di protocollo 189/1/184 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Oggetto: Provvedimento disciplinare.

Facciamo seguito alla ns/del 16/5/83, prot.n.99/U/P/83, riferita alla infrazione da Voi commessa il giorno 31/3/83, a norma dell'Art. 42 comma 10 per volontario inadempimento dei doveri di ufficio.

Vi comunichiamo che abbiamo esaminato, unitamente alla Organizzazione Sindacale che Vi rappresenta, le giustificazioni da Voi prodotte; le stesse le abbiamo ritenute non sufficientemente valide.

Comunque, tenuto conto dell'intervento della Organizzazione Sindacale, questa Direzione di Esercizio, avvalendosi dei poteri discrezionali conferitigli dall'Art.55 della stessa legge n.148, tramuta, solo per questa volta la sospensione in una multa di £.1000(mille), a norma dell'Art.41 dell'All.A) al R.D.L.8/1/1931, n.148.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

651



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

31 OTT. 1983

74100 Taranto,

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101. (N. 5 LINEE URBANE)

All'agente

Sig. Nobile Sergio.

Al Sig.

Dirigente Reparto Movimento

N. di protocollo 962/U/P/83 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

S E D E

Oggetto : Provvedimento disciplinare.

Facciamo seguito alla ns/ dell'8/8/83, prot. n. 717/U/P/83, riferita alla infrazione da Voi commessa il giorno 7/7/83, per confermarVi il provvedimento disciplinare consistente in n. 1 (uno) giorno di sospensione dal soldo e dal servizio a norma dell'Art. 42 dell'All.A) al R.D.L. 8/1/1931, n. 148 per inosservanza dell'Art. 21 (mancato avviso recidivo 10^a volta).-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

SPETT.LE DIREZIONE DI ESERCIZIO

= A. M. A. T. =

AMAT-TARANTO

25. GEN 1982

N° 386/82 di PROT.

S E D E

Il sottoscritto NOBILE SERGIO, dipendente di questa Azienda, con la presente comunica a codesta Spett.le Direzione di Esercizio che dal giorno 26/1/1982 ha trasferito il proprio domicilio:

- da via Corso Umberto - 158 - TA
- a via Duca degli Abruzzi - n. 95 - TA -

Tanto deve, con l'occasione invia distinti saluti.

Taranto, 25/1/82

L'AGENTE

Adriano Longo

24 FEB. 1981

h78/UP/81

All'agente
Sig. NOBILE Sergio
e, p. c. (*)

S E D E

OGGETTO : provvedimento disciplinare.--

Ci riferiamo alla contestazione inviataVi in data 8/1/81 prot.n.72/UP/81, ed alla successiva comunicazione del provvedimento disciplinare in essa contenuto, data 29/1/81 prot.n.258/UP/81, per comunicarVi che, non avendo ricevuto Vs/giustificazioni in merito, Vi infliggiamo n.1(uno)giorno di sospensione a norma dell'art.42 comma 8 dell'all.A) al R.D.L.8/1/1931, n.148, per assenze arbitrarie dal servizio nei gg.23-24/dicembre 1980.--

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

[Handwritten signature]

654

(*)- Al Dirigente Settore Movimento

S E D E

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

02-1349

SECRET

Journal of Management Studies, 1987, 20(6), 671-682.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

100-104104-1000

[illegible]

ALBANY, N.Y., Jan. 10 (AP) —

0-500 - 1000000

~~Applicazione legge n. 30 del 28.2.1978~~

AGENTE NOBILE SERGIO scatti n. 3 = 15 ‰

Differenze retributive dalla classe 9 al livello 8 "Ad personam"

ARRETRATI dal 1-5-979 al 31-12-979

Aliquota media IRPEF ‰

| MESE | GG. PRESENZA | | | STRAORDINARIO | | | | MALATTIA | | |
|------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| | Paga | Ratei 13 e 14 | Compet. accessorie | Feriale | Notturno | Festivo | Festività | Paga | Comp. access. | Straordinario |
| Gennaio | | | | | | | | | | |
| Febbraio | | | | | | | | | | |
| Marzo | | | | | | | | | | |
| Aprile | | | | | | | | | | |
| Maggio | | | | | | | | | | |
| Giugno | | | | | | | | | | |
| 14.ma | | | | | | | | | | |
| Luglio | | | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | | | |
| Settembre | | | | | | | | | | |
| Ottobre | | | | | | | | | | |
| Novembre | | | | | | | | | | |
| 13.ma | | | | | | | | | | |
| Dicembre | | | | | | | | | | |
| TOTALI | 146 × | 00 × | 206 × | 109 × | 17 × | 12 × | × | 77.5 × | 77.5 × | 77.5 × |
| DIFFERENZE | 569 = | 569 = | 206 = | 131 = | 12 = | 113 = | = | 569 = | 206 = | 58 = |
| L | 83.074 | 34.140 | 42.436 | | | | | 44.098,36 | 15.965 | 4495 |
| | | | | + | | + | | | | |
| L | | | | 14.279 + 564 | | | | | | |
| L | | | | 14.843 | | 6.006 | | | | |

- DIC. 1980

Corrisposti con le competenze del mese di

- 4 NOV. 1980

1718 | VP | 8°

All'agente
Sig. NOBILE Sergio
e.p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: riconoscimento livello 8° ad personam.-

Vista la delibera n.272 dell'11/9/1980, della
Commissione Amministratrice di questa Azienda,
comunico alla S.V. che, fermo restando la Vs/
qualifica di bigliettaio, a decorrere dall'1/
maggio/1979 è inquadrata nel livello 8° ad
personam.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(*)- Al Dirigente Settore Movimento
Al Capo Ufficio Retribuzioni
S E D E

ZA/

ME

14

1

14-00000

1944

SECRET

4881-1080



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Tel. 34101 (N. 3 linee urbane)

N. di protocollo 964/CP/79 Rip.
Risposta a N. del
Allogati n.

74100 Taranto. 13/dicembre/1979

All'agente

Sig. NOBILE Sergio

S E D E

OGGETTO: Attribuzione della qualifica e livello a norma della legge
1/2/1978, n. 30.-

Questa Direzione di Esercizio

- Vista la legge 1/2/1978, n. 30;
- Vista la classificazione di questa Azienda nel tipo A;
- Vista la tabella aziendale delle qualifiche divenuta definitiva;
- Vista la Vs/qualifica in atto di Bigliettaio -
classe 9^a - C;

Comunica che alla S.V. è attribuita la nuova qualifica
di - Bigliettaio - livello 9^a
a datare dal 1/1/1978.

Resta salva la facoltà della S.V. di adire la Magistratura ordinaria o amministrativa competente, ai sensi dell'art. 10 del R.D. 8/1/1931, n. 148, qualora ritenga che la qualifica assegnata non sia quella spettantegli.-

Distinti saluti.

14 GEN. 1980
Nobile Sergio

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

ME

100

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 01-29-2001 BY 60322 UCBAW

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* contents were determined by spectrophotometry using the method of Lichtenthal and Whistler (1987).

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

1. *Pharmaceutical industry* – The pharmaceutical industry is a major player in the healthcare sector, responsible for the development, production, and distribution of drugs. It is a highly regulated industry with significant research and development costs.

[illegible]

1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 26

100-443887

7 NOV. 1979

F.A.I.S.A. - C.I.S.A.L.

FEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANA SINDACATI AUTOFERROTRAMVIARI
INTERNAVIGATORI AUTOTRASPORTATORI E AUSILIARI DEL TRAFFICO

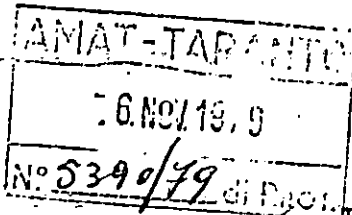
SEGRETERIA PROVINCIALE

Prot. n. 597/79

OGGETTO: Segnalazione

Raccomandata a mano

SEGRETERIA
ALF. C.
V. M.
DIRETTORE
S. M.



Taranto, 5.11.79

~~XXXXXXXXXX~~ Tel. 23906

Egr.

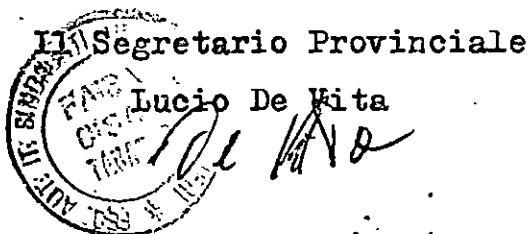
Direttore di Esercizio
A.M.A.T.

Via C. Battisti n. 657
Taranto

A seguito della revoca, avvenuta in tarda ore del martedì 30, dello sciopero indetto per il 31 ottobre u.s., preghiamoVi giustificare le assenze verificate per tale motivo, e concedere agli stessi agenti, che qui di seguito elenchiamo, una giornata di ferie.

X Armento Salvatore, X Cardetta Giuseppe, X Caricasule Michele, X Cellamare Vincenzo, X Falcone Nicola, X Galasso Michele, X Palmisano Giuseppe di Cosimo, X Tamborrino Mario, X Blasi Cosimo, X Brullato Filippo, X Agrumi Antonio, X Mongillo Giuseppe, X Chiarolla Cosimo e X Nobile Sergio.

Certo di quanto chiesto, si porgono distinti saluti



P.S.

Gli agenti suddetti si considereranno in ferie di ufficio, inoltre si chiede alla S.V., di considerare a festa comandata il giorno 1.11.79, i seguenti agenti: De Vita Lucio, Blasi Cosimo e De Pasquale Cosimo.

AGENTE NOBILE SERGIO Matricola n° 166102 sett. n° 5

A R R E T R A T I A P P L I C A Z I O N E

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 5 FEBBRAIO 1979

(in vigore dal 1° gennaio 1979)

| MESE | COMPETENZE ACCESSORIE | | | STRAORDINARIO | | STRAORDINARIO
FESTIVO | MALATTIA | |
|----------|-------------------------|--------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| | gg. effett.
presenza | gg. ind.
categ. | ore
A. U. | feriale | maggioraz.
notturna | | ind. categ. | straordinario |
| Gennaio | 13 | 18 | | 12 | 4 | | 11 | 11 |
| Febbraio | | | | | | | | |
| | x | x | x | x | x | | | |
| | 1.450 = | 400 = | 100 = | 178 = | 16 = | 194 x | x | x |
| | 18850 | 7200 | = | 2136 | 64 | | | |
| | | | | | | = | 400 = | 77 = |
| | TOTALE | | | TOTALE | | TOTALE | TOTALE | TOTALE |
| | £. 26050 | | | £. 2200 | | £. | £. 4400 | £. 847 |
| | CODICE | | | CODICE | | CODICE | CODICE | CODICE |
| | n° 161 | | | n° 164 | | n° 165 | n° 163 | n° 166 |

5 - APR. 1979

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI

L'UFFICIO RETRIBUZIONI

.....

.....

.....

.....

.....

A. M. A. T.

RICALCOLO AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
SULL'AMMONTARE CONVENZIONALE DI £. 50.000 (Acc. Naz. 13/7/1978)

Arretrati dal 1/1/1978 al 30/6/1978

Settore n. 5

366102

AGENTE: MOBILE SERGIO

Scatti n. 2 = Percent. 10 %

Aliquota media IRPEF 14,00 %

| | GG. Presenza | STRAORDINARIO | | | | GG. MALATTIA | |
|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| | Paga | Feriale | Nott. | Festivo | <u>1h/inf</u> | Paga | Straord. |
| Gennaio | | | | | | | |
| Febbraio | | | | | | | |
| Marzo | | | | | | | |
| Aprile | | | | | | | |
| Maggio | | | | | | | |
| Giugno | | | | | | | |
| 14/ma | | | | | | | |
| | <u>1h7</u> x | <u>68,5</u> x | <u>26</u> x | <u>53</u> x | <u>30</u> x | <u>2h</u> x | <u>2h</u> x |
| Differenze £. | <u>167</u> = | <u>28</u> = | <u>2</u> = | <u>31</u> = | <u>167</u> = | <u>167</u> = | <u>13</u> = |

1.918 + 52

£ 1.549

£ 1.970

£ 1.643

5.040

4.008

312

169

173

174

177

171

175

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI - GEN. 1979



UFFICIO RETRIBUZIONI

651

Taranto,

Agente Nobile Sergio

A R R E T R A T I

(Accordo Nazionale 23 Luglio 1976 in vigore dal 1° Gennaio 1976)

AUMENTO DI £. 15.000 MENSILI - " E.D.R. " - PER TUTTE LE CATEGORIE

DIFFERENZE :

| | gg. Paga | E.D.R. su straord. |
|----------|------------|--------------------|
| GENNAIO | 12.258 | 21 |
| FEBBRAIO | 13.135 | 27,5 |
| MARZO | 12.964 | 30 |
| APRILE | | |
| MAGGIO | | |
| GIUGNO | | |
| 14/ ma | | |
| | 86507 X | X |
| | 26143 - | - |
| | £. 112.650 | £. 11.641 |

Cod. 43

Cod. 47

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI

L'UFFICIO RETRIBUZIONI

11,95

of the
the

the

the

the

the

the

the

Provincia di Taranto

Comune di Taranto

Ricevuta che l'autorità di pubblica sicurezza deve restituire alla persona che presenta la denuncia

Si dichiara che la Ditta A.M.A.T. con sede in Taranto

ha presentato al sottoscritto il giorno 29 del mese di marzo 1977 denuncia di un infortunio occorso a n. 1 persone

(cognome e nome) NOBILE SERGIO Corso Umberto 158 Taranto-

il giorno 19 del mese di marzo 1977 nel Comune di Taranto

Firma dell'autorità che riceve la denuncia

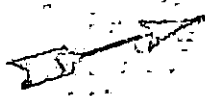


By. Croni

Parte che l'autorità di pubblica sicurezza deve restituire alla persona che presenta la denuncia

20/settembre/1975.

24/10/75
11° Agente

 Sig. NOBILE Sergio

e.p.c. (*)

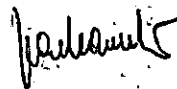
S E D E

Qualifica di Bigliettaio.-

Comunico alla S.V. che a decorrere dall'1/5/1974
è inquadrata nella classe 9 categoria C con la qualifi-
ca di Bigliettaio.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALE DI ATTIVITÀ SPORTIVE TARANTO
IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dr. Ing. Pietro BARBANENTE)



(*) - Dirigente Settore Movimento
Ufficio Amministrativo
S E D E

681
ME V.



CASSA DI SOCCORSO

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Corso Umberto, 136 - Tel. 23868

74100 Taranto, li 13 Agosto 1975

All'Agente **Nobile Sergio**

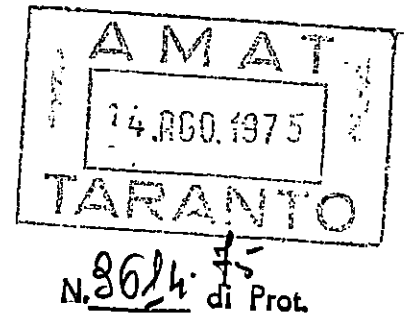
e p. c. Al Sig. Direttore di Esercizio dell' A. M. A. T.
Al Dirigente UFF. Movimento AMAT

N. di protocollo **275/75**

Risposta a N. _____ del _____

LORO SEDI

Oggetto: VISITA DI CONTROLLO DOMICILIARE



In seguito alla visita di controllo effettuata alle ore **17.25** del giorno **12.8.75**
presso la Vs. abitazione dal medico fiscale Dr. **C. Monteleone**,
quest'ultimo non Vi trovava in casa.

Pertanto, in applicazione dell'Art. 7, comma 3, dell'Accordo Nazionale 29-10-1963 relativo
alle Casse di Soccorso, non Vi sarà corrisposto il sussidio di malattia dal **12.8.75**
al **// //**.

Distinti saluti.

651

2/8/75
[Signature]

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
CASSA DI SOCCORSO
IL PRESIDENTE

[Signature]

651

N. 1163

AGENTE Nobile Sergio

scatti N. 0

ARRETRATI

(Accordo Nazionale del 12 maggio 1973 in vigore dal 1 gennaio 1973)

Aumento sui minimi tabellari per tutte le categorie L. 12.000

Aumento dell'8° scatto (elevato dal 2,50 % al 5 %)

| DIFFERENZE: | 424 | 213 | 117 | 15 | 137 | 637 | 890 |
|----------------|-------------|----------------|----------------|-------|-----------------------|-------|------|
| | gg. paga | gg. comp. acc. | fer. | nott. | fest. | infr. | naz. |
| Gennaio . . . | 30 | 31 | 48 | 68 | = | 8 | = |
| Febbraio . . . | 30 | 28 | 44 | 49 | = | = | = |
| Marzo . . . | 28 | 30 | 73 | 56 | = | 1 | = |
| Aprile . . . | 28 | 28 | 33 | 48 | 9,5 | = | 1 |
| Maggio . . . | 30 | 31 | 48,5 | 63 | 17,5 | 8 | 1 |
| Giugno . . . | | | | | | | |
| 14/ma . . . | | | | | | | |
| | 147 x | 148 x | 234,5 x | 272 x | 27 x | 5 x | 2 x |
| | = | = | = | = | = | = | = |
| | | | 27.437 + 4.080 | | 3.699 + 3.185 + 1.780 | | |
| | L. 62.328 | L. 21.524 | L. 31.517 | | L. 8.664 | | |
| | (arr. paga) | (arr. comp.) | (2° rigo) | | (3° rigo) | | |

DIFFERENZE SU FERIE NON GODUTE ANNO 1972

pagate a marzo 1973 = gg. × L. (paga + comp. acc.) L.
 (compensi)

Corrisposti con le competenze di

N. 1163

AGENTE Mobile Sergio

scatti N. 0

A R R E T R A T I

(Accordo Nazionale del 12 maggio 1973 in vigore dal 1 gennaio 1973)

Aumento sui minimi tabellari per tutte le categorie L. 12.000

Aumento dell' 8° scatto (elevato dal 2,50 % al 5 %)

[illegible]

DIFFERENZE SU FERIE NON GODUTE ANNO 1972

pagate a marzo 1973 = gg. x L. (paga + comp. acc.) L.
(compensi)

Corrisposti con le competenze di

Provincia di **Taranto**

Comune di **Taranto**

Ricevuta che l'autorità di pubblica sicurezza deve restituire alla persona che presenta la denuncia

Si dichiara che la Ditta **A.M.A.T.** con sede in **Taranto**

ha presentato al sottoscritto il giorno **9** del mese di **settembre** 19 **74** denuncia di un infortunio occorso a n. **1** persone

(cognome e nome) **NOBILE Sergio C/o Umberto; 158-Taranto-**

il giorno **15** del mese di **settembre** 19 **74** nel Comune di **Taranto**

Timbro
dell'Ufficio

PF/

651

Firma dell'autorità che riceve la denuncia

19/Febbraio/1974

87.08.49

LL'Agente

Sig. NOBILE Sergio

e.p.c. (*)

S E D E

Mansioni di Bigliettaio.-

Vi comunichiamo che a decorrere dal 21/Febbraio/1974,
passerete in via temporanea al Reparto Movimento con le
mansioni di Bigliettaio.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI - TARANTO
Il Direttore di Esercizio

(*)- Al Direttore Amm/vo
Al Reparto Movimento
Al Dirigente Tecnico Officina

S E D E

ME/FE.

SECRET - INFORMATIONAL - 1000000
SECRET - INFORMATIONAL - 1000000



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
Telefono 34101

74100 Taranto, 30/Marzo/1973

ALL'Agente

Sig. NOBILE Sergio

e, p.c. Ufficio Amm.vo-Reparto Officina

S E D E

N. di protocollo 178.0843 Ripr.

Risposta a N. del

Allegati n.

OGGETTO: **Assunzione temporanea.**

Le comunico che con decorrenza dal 21-dicembre 1972- , la S. V. è assunta in via del tutto straordinaria e provvisoria per un periodo massimo di mesi 3 (tre) alle dipendenze di questa Azienda con la qualifica di Manovale ed inquadrata pertanto, ai sensi della legge 6-8-1954, n. 858 nella classe 1.1. Categoria A , salvi i provvedimenti, ratifiche ed approvazioni previste dal R. D. 10-3-1904 n. 108 sull'assunzione diretta dei pubblici servizi.

Per tale incarico Le verrà praticato il trattamento economico vigente per la categoria.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

(Dott. Ing. A. ABBATANGELO)

IL PRESIDENTE

(Dott. Prof. Paolo TARANTINO)

ME/PFE.

Nobile Sergio

12/Giugno/1973

LL'Agente

Sig. NOBILE Sergio

e.p.c. (*)

S E D E

943. 08-73
Ferie matrimoniali.-

In riferimento alla Vs/istanza del 5/6/1973, si dispone la concessione delle ferie matrimoniali.

Pertanto V'invitiamo a produrre a questa Direzione entro ed non oltre il 23/7/1973, il certificato di avvenuto matrimonio rilasciato dal Comune.-

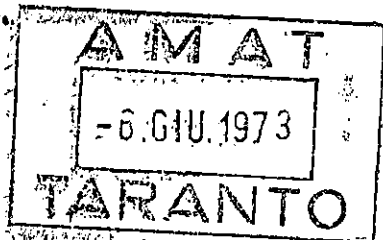
Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALE AUTOTRASPORTI - TARANTO
Il Direttore di Esercizio

- (*) Al Capo Servizio Amm/vo
Al Reparto Officina

S E D E

ME/PFE.



N. 2337/73 di Prot.

18 9 f

AL SIGNOR DIRETTORE DI ESERCIZIO
DELL'A.M.A.T. - S E DE

Io sottoscritto NOBILE Sergio dipendente di questa Azienda
in qualità di manovale, chiede alla S.V. acchè gli vengano
concesse le ferie matrimoniali, in quanto lo stesso si deve
sposare il 23/6/1973.-

In attesa di benevola risposta distintamente ossequia.

Nobile Sergio

Taranto, 5/6/1973.-

atti

Società Tramvie ed Autobus Taranto

Cooperativa a responsabilità limitata

TELEFONI: Direzione - Deposito 34101 (3 linee)

Ufficio Abbonamenti 29983

CASELLA POSTALE N. 68 - C. C. I. A. N. 19107

PROT. N. 725/71
(da citare nella risposta)

Vs. rif. N.

OGGETTO:

Spett.le UFFICIO di COLLOCAMENTO

di

T A R A N T O

Al seguito del benestare dato da Codesto Spett.le Collocamento, per la assunzione del Sig. NOBILE Sergio, si comunica di aver assunto lo stesso dal giorno 26/6/971.

Pertanto choidiamo il relativo nulla-osta.

Distinti saluti.

NULLA OSTA
26 GIU. 1971

L'Impiegato addetto



SOC. TRAMVIE ED AUTOBUS-TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

[Signature]

Società Tramvie ed Autobus Taranto

Cooperativa a responsabilità limitata

TELEFONI : Direzione - Deposito 34101 (3 linee)
Ufficio Abbonamenti 29983

CASELLA POSTALE N. 68 - C. C. I. A. N. 19107

PROT. N. 704/71
(da citare nella risposta)

Vs. rif. N. _____

Taranto, 24/6/71
Via Cesare Battisti, 657

OGGETTO:

Spett.le UFFICIO DI COLLOCAMENTO

di _____

T A R A N T O

D' nostra intenzione assumere in data odierna con passaggio diretto ed immediato il Sig. NOBILE Sergio dalla Ditta AUGENTI Giuseppe presso cui è occupato.

Nel mentre assicuriamo che allo stesso saranno praticate tutte le condizioni contrattuali previste per la categoria, dichiariamo che nell'anno decorso non vi sono stati licenziamenti per riduzione di personale.

Distinti saluti.

SBC. TRAMVIE ED AUTOBUS-TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

F. L. L. L.
25 GIU. 1971




COMUNE DI TARANTO

Ufficio dello Stato Civile N. 1

SEZIONE CENTRO



ESTRATTO DAL REGISTRO DEGLI ATTI DI NASCITA

(1)

Nobile Sergio

ANNO *1949* N. *2078* PARTE I

L'anno mille *noncentoquarantenne* addì *otto*
di *settembre* a ore *—* meridiane *ventina*
e minuti *—* nella casa posta in via *Amuzza*
n. *87* è nato (1) *Nobile Sergio*

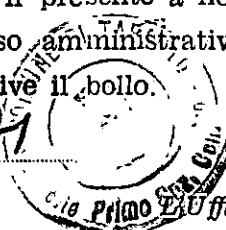
di sesso *maschile*

ANNOTAZIONI DI MATRIMONIO

Perché consti si rilascia il presente a norma della legge 31-10-1955, n. 1064, in carta libera per uso amministrativo, e, comunque per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Taranto, li *12.6.1971*

L'Impiegato incaricato



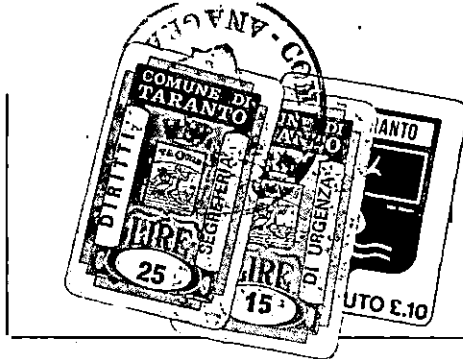
[Signature]
Ufficiale dello Stato Civile

(1) Solo cognome e nome.

Mobile



COMUNE DI TARANTO
RIPARTIZIONE V - UFFICIO ANAGRAFE



Certificato di RESIDENZA

N. _____ Reg.

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE

sulla scorta delle risultanze dell' Anagrafe della popolazione residente, certifica che:

Fg. NOBILE Sergio

1949

n. Taranto 8/9/1949 (n. 2078 p. I d. A.)
celibe

FF. 35173

residente dalla nascita
attesa i occup.
Via Minniti 30

lic. elem.

è residente in questo Comune.

Si rilascia in carta libera da valere ai soli effetti amministrativi e, comunque, per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

L' Ufficiale di Anagrafe

74100 Taranto li, _____

27 NOV. 72 7172





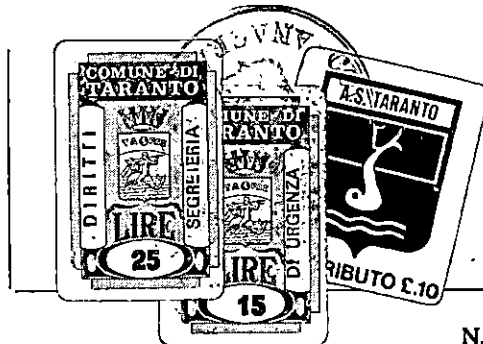
11/1/51

11/1/51



COMUNE DI TARANTO
RIPARTIZIONE V - UFFICIO ANAGRAFE

Certificato di CITTADINANZA ITALIANA



N. Reg.

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE

sulla scorta delle risultanze dell' Anagrafe della popolazione residente, certifica che:

Fg. NOBILE Sergio

1949

n. Taranto 8/9/1949 (n. 2078 p. I a. A)
celibe

FF. 35173

residente dalla nascita
attesa l' occup.
Via Minniti 30

lic. elem.

è cittadino italiano.

Si rilascia in carta libera da valere ai soli effetti amministrativi e, comunque, per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

L' Ufficiale di Anagrafe

74100 Taranto li,

27 NOV 72 7172



Mobile

1871-1872

1873

1874



19756



COMUNE DI TARANTO
V' RIPARTIZIONE
UFFICIO CERTIFICATI

IL SINDACO

Sulle assunte informazioni

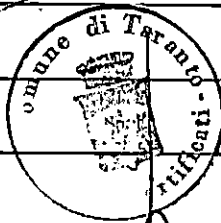
CERTIFICA
che il Sig. Nobile Sergio
nato a Corruato il 29-1949
qui residente dal nascente è persona di
buona condotta civile e morale.

Acciò consti, rilascia il presente.

Taranto li, 27 NOV 1972 195

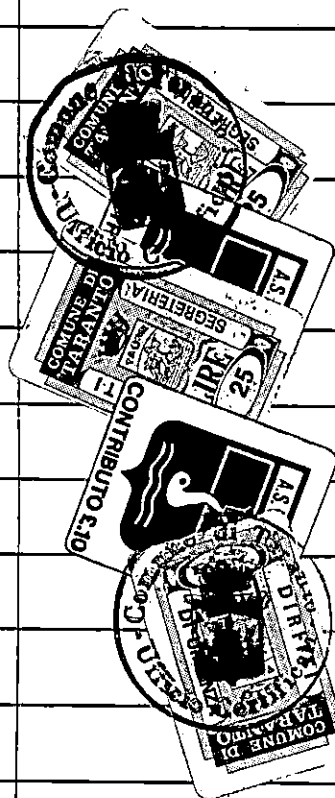
IL REDATTORE

[Signature]



IL SINDACO

[Signature]



John A. Smith

[illegible]

CASELLARIO GIUDIZIALE

CERTIFICATO GENERALE

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto

Al nome di

nato il

in

Provincia di Taranto

sulla richiesta di

per uso

Si attesta che in questo Casellario Giudiziale risulta:

NULLA

TARANTO

18 GIU. 1971

Il Segretario Capo Sezione
(Antonio LASALVIA)



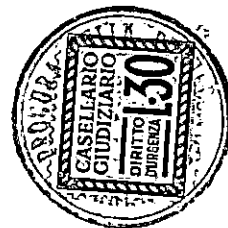
Antonio Lasalvia

N.

5744

Reg.

IL SEGRETARIO





CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato ^(a) *Penale*

Procura della Repubblica presso il Tribunale di (b) *Taranto*

Al nome di (c) *Nobile Sergio*
nato il *8-9-1919* in *Taranto*

Provincia (o Stato) (d) di *Taranto*

sulla richiesta di (e) *permanere*

per (f) *Lavoro*

si attesta che in questo Casellario giudiziale risulta: (g)

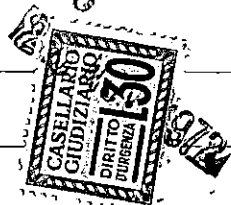


NULLA
TARANTO 28 NOV 1972

Il Segretario Capo Sezione
(Autento ASABVIA)

[Handwritten signature]

16806



(a) Generale, penale o civile.

(b) La Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita della persona alla quale il certificato si riferisce; la Procura della Repubblica presso il Tribunale, anche per gli stranieri nati all'estero, il nome della persona al quale il certificato si riferisce.

(d) Per i nati all'estero.

(e) Cognome e nome del richiedente.

(f) Motivo della richiesta.

(g) Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1° la data della decisione; — 2° il magistrato che la pronunziò e la sua sede; — 3° il dispositivo; — 4° (per le decisioni penali di condanna) il titolo del reato, indicando se tentato o se continuato, con le aggravanti, compresa la recidiva, attenuanti e diminuenti, le pene inflitte, la dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato, e di tendenza a delinquere e le misure di sicurezza applicate; — 5° gli articoli di legge applicati; — 6° le pene accessorie che conseguono alla condanna; — 7° la data di esecuzione dell'ultima pena, ossia giorno, mese e anno in cui cessò di essere scontata, ovvero: NULLA.

Seguono la data, la firma del Segretario della Procura e il timbro dell'ufficio.

La legalizzazione della firma del Segretario è fatta dal Procuratore Generale della Repubblica competente o dal Ministro per gli affari esteri ed è soggetta alla normale tassa di concessione governativa.

I certificati rilasciati con urgenza, e cioè nello stesso giorno della richiesta, sono soggetti a un diritto di urgenza nella misura di L. 30 per certificato da corrispondersi esclusivamente mediante marca speciale.

N. B. — Il certificato è rilasciato su domanda al dirigente la segreteria della Procura della Repubblica, territorialmente competente. Alla domanda deve unirsi il certificato di nascita od altro documento che il dirigente la segreteria della Procura della Repubblica stesso ritenga equipollente. La domanda ed i documenti sono esenti da imposta di bollo.

[illegible]

E. N. P. I.
ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

ISTITUTO DI MEDICINA INDUSTRIALE

della Sede di **TARANTO**

Spett.

Num. accettazione _____

Prot. N. **16769**

Data **21 DIC. 1972**

AMAT

Si comunica che il Sig. **NOBILE Sergio** sottoposto il **6-12-72**

presso questo Istituto ☒ a:
codesta Azienda ☐

Visita assunzione ☒ Visita preventiva ☐ Igiene lavoro ☐ Silicosi ☐ Visita periodica ☐ Igiene lavoro ☐ Silicosi ☐

Visita accertamento idoneità lavorativa ☐

è risultato IDONEO ☒ SI ☐ NO ☐ alle mansioni indicate **Monsieur**

Eventuali controindicazioni e consigli _____

Si comunica altresì che, ai fini del giudizio di idoneità, è stato necessario eseguire i sottoindicati accertamenti. Quelli (segnati in rosso) non previsti dalla convenzione saranno, in sede di regolazione, addebitati alle tariffe particolari previste per le Aziende associate.

Visite specialistiche: Otorino ☒ Cardiologo ☐ Neurologo ☐ Ginecologo ☐ Oculista ☒ es. in cicloplegia ☐
Dermatologo visita ☐ prove allergologiche ☐ cristallino ☐ fundus ☐

Esami strumentali: Audiometria ☐ Oscillografia ☐ E. E. G. ☐ Fonocardiogramma ☐ Reogramma ☐
Otovestib. routine ☐ E. C. G. basale ☐ Metabolismo basale ☐ Prove spirometriche ☐
completo ☐ dopo sforzo ☐

Esami di laboratorio: Urine ☒ Ac. tricloraacetico ☐ Porfirinuria ☐ Punteggiati basofili ☐ V. E. S. ☐
Emocromo ☐ Hb ☐ Ematocrito ☐ Piastrine ☐ T. Protrombina ☐ Prove emogeniche ☐
Azo/glicemia ☐ Colesterolemia ☐ Bilirubinemia ☐ Elettroforesi ☐ S. G. O. T. ☐
Funzionalità epatica Takata ☐ R. W. ☐ Proteina C ☐ Ra test ☐ S. G. P. T. ☐
completa ☐ Piombemia ☐ Gruppo RH ☐ Es. feci ☐ Ricerca bacillo Kock ☐ Intradermo ☐
Vaccinazione antitetanica ☐ Eritroporfirine ☐

Esami radiologici: Scopia torace ☐ Schermografia ☒ Tele torace ☐ Tele torace (2 pr.) ☐ Tomografia ☐
Digerente parziale ☐ Colecistografia ☐ Colangiografia ☐ Addome a vuoto ☐ Urografia ☐
completo ☐ cervicale ☐
Cranio ☐ Colonna dorsale ☐ Bacino ☐ Arti ☐ < 18 x 24 ☐ Clisma opaco ☐
lombo-sacrale ☐ > 18 x 24 ☐

Altri: _____

Esame psicologico: ☐ _____

IL MEDICO ESAMINATORE

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SANITARIA



PROVEDITORATO AGLI STUDI DI ANCONA

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO

ANCONA

COMUNE DI ANCONA

Scuola "Guglielmo Baldi"
Sez. staccata Via Birarelli n°27

CERTIFICATO DI STUDIO

Si attesti che il Sig. Robile Sergio
nato a Taranto il 8 settembre 1949
nell'anno scolastico 1965-66 ha frequentato il Corso Speciale
per Adulti e che il medesimo, avendo superato gli esami in data
24 GIU. 1966, ha dimostrato di possedere l'istruzione corri-
spondente alla classe Quinta (Licenza elementare).

Il presente attestato sostituisce il riconoscimento del grado
di cultura di cui all'art. 192 del T.U. 5-2-1928 n°577.

Ancona, li 25 GIU. 1966

LA COMMISSIONE

Mari Forini
Giuseppina Belschi

IL DIRETTORE DIDATTICO

Luigi Montano





COMUNE DI TARANTO

CERTIFICATO DI ESITO DI LEVA

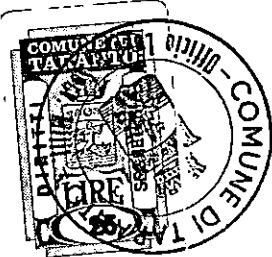
Il sottoscritto Sindaco del Comune suddetto dichiara che (a)

mobile

a) Cognome e nome.
b) Soggiungere a secondo
dei casi, se riformato per ...

Sergio

nato a Taranto il 8-9-1949 ha fatto
parte della leva sui nati nell'anno 1950 così come risulta dalla lista
dello stesso anno al N. 107 Agg. d'ordine e che il Consiglio di leva
in occasione dell'esame definitivo in data 23-1-1970 lo
dichiarò (b) Riformato



Il presente si rilascia gratis ed
esente da bollo per comprovata
nullatenenza dell'interessato
come da certificato di iscri-
zione nell'elenco dei poveri
rilasciatogli da questo Comune
in data _____

In fede si rilascia il presente certificato per uso LaudoTaranto, li 17-6-1971

IL REDATTORE

Veril

p. IL SINDACO

[Signature]

Confrontato il sovraesteso certificato con i ruoli è stato da me
sottoscritto riconosciuto veritiero.

Taranto, li _____

IL COMMISSARIO DI LEVA

70 5. 1242 - 00 700
W 016 E 22 -

(1527) VIII-63: 2700

SALVATI - FOLIGNO-ROMA-MILANO-TORINO

63068

N.º

188



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

LIBRETTO DI LAVORO

(LEGGE 10 GENNAIO 1935, N 112)

Circ. N. 10 - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
in data 1º dicembre 1944

Mobile

Sergio

**Norme per la compilazione,
il rilascio e la tenuta del libretto di lavoro**

I dati riguardanti l'intestatario del libretto ed il suo stato di famiglia devono essere apposti dal Comune e le indicazioni di carattere sanitario devono essere compilate dal medico incaricato (art. 5 Reg.).

I dati relativi alla qualifica professionale sono riservati all'Ufficio del lavoro.

Il libretto di lavoro rilasciato dal Comune, deve essere regolarizzato dal competente Ufficio del lavoro.

All'atto dell'assunzione del lavoratore il datore di lavoro deve prendere in consegna il libretto, verificandone la regolarità.

Alla cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro dovrà consegnare il libretto completato di tutti i dati richiesti nella pagina relativa allo stato di servizio.

Il lavoratore disoccupato deve presentare il libretto alla Sezione di collocamento del locale Ufficio del lavoro per la registrazione di disoccupazione.

N.B. - Il libretto di lavoro non potrà essere rilasciato ai minori (di ambo i sessi), se prima non sono stati accertati nei loro confronti i prescritti requisiti sanitari.

COMUNE DI ANCONA

**Dichiarazione di visita medica preventiva
per fanciulli minorenni degli anni 15 e per le donne minorenni**

Visitato il fanciullo (o la donna minorenne)

che intende applicarsi al lavoro di

Condizioni generali di salute
(Buone-Mediocri-Cattive)

Costituzione scheletrica
(Regolare o con quali difetti)

Stato degli organi
(Indicare eventuali deficienze ed affezioni)

Difetti fisici e minorazioni

Idoneità generica al lavoro

Idoneità ai seguenti lavori

Data della vaccinazione

Data della rivaccinazione

Data della visita

**L'UFFICIALE SANITARIO
o il Medico curante**

[illegible]

STATO DI FAMIGLIA DEL TITOLARE[illegible]

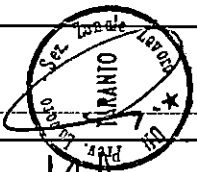
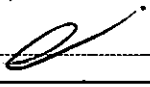
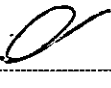
IL SINDACO

Il *19*

PERIODI DI DISOCCUPAZIONE

[illegible]

PERIODI DI DISOCCUPAZIONE

| Ufficio di collocamento | Esibito
il libretto
il | | | Numero
d'iscrizione
nell'elenco
dei
disoccupati | Firma del Collocatore |
|-------------------------|------------------------------|----|--------------|---|---|
| | g. | m. | a. | | |
| TARANTO | | | 15 NOV 1967 | 16636 |  |
| TA | | | 14 FEB 1968 | 2059 | |
| TA | | | 25 OTT. 1968 | 13251 | |
| TA | | | 17 FEB 1969 | 2501 | |
| | | | 15 GEN 1970 | 887 |  |
| | | | 4 MAG 1970 | 0639 | |
| | | | 12 SET 1970 | 10189 |  |
| | | | 19 GIU 1971 | 16713 | |

CONFERME O VARIAZIONI
dei dati personali e dello stato di famiglia

[illegible]

CONFERME O VARIAZIONI**dei dati personali e dello stato di famiglia**[illegible]

STATO DI SERVIZIO

| | |
|-----------|--------------------|
| MATRICOLA | UFFICIO DEL LAVORO |
| N.° | di |

[illegible]

| | |
|----------|-----------|
| ISCRITTO | QUALIFICA |
| il | di |

[illegible][illegible]

Blank lined paper for writing.

| | |
|-----------|--------------------|
| MATRICOLA | UFFICIO DEL LAVORO |
| N.º | di |

[illegible]

| | |
|----------|-----------|
| ISCRITTO | QUALIFICA |
| il | di |

Requisiti di istruzione

Titolo di studio

In caso di incapacità intellettuale

Certificato dell'Ispettorato Scolastico o del Direttore Didattico

di *in data*

*Cognome, nome e residenza (e rapporto eventuale di parentela) di
chi esercita la patria potestà o di chi legalmente rappresenta
il fanciullo*

*Autorizzazione al rilascio del libretto al fanciullo che non ha
raggiunto il grado di istruzione prescritto, concessa dal
..... in data*

Firma del Fanciullo**Firma del Rappresentante**

IL SINDACO

[illegible]

| | | | |
|----------|-----------|-----------|--------------------|
| ISCRITTO | QUALIFICA | MATRICOLA | UFFICIO DEL LAVORO |
| il _____ | di _____ | Nl° _____ | di _____ |

[illegible]

STATO DI SERVIZIO

| | | | |
|----------|-----------|-----------|--------------------|
| ISCRITTO | QUALIFICA | MATRICOLA | UFFICIO DEL LAVORO |
| il _____ | di _____ | N.º _____ | di _____ |

[illegible]

STATO DI SERVIZIO

[illegible]

A. M. A. T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI TARANTO
Via C. Battisti n. 657

FOGLIO INFORMATIVO

FOTOGRAFIA

COGNOME E NOME

Mobile Sergio

DATA E LUOGO DI NASCITA

8 - 9 - 1949

STATO CIVILE

celibe

INDIRIZZO

Minimite

N 30

TELEFONO

85569

RESIDENZA

Rorento

TELEFONO

TITOLO DI STUDIO (precisarne l'eventuale specializzazione)

5 elementare

INTERESSATO ALL'ASSUNZIONE IN QUALITA' DI

AUTISTA ☐

BIGLIETTAIO ☒

OPERAIO ☒

IMPIEGATO ☐

Le saremo grati se vorrà compilare di Sua mano ed in modo esauriente questo modulo.

Le informazioni che ci fornirà ci aiuteranno ad esaminare con maggiore chiarezza le prospettive di collaborazione che Le si possono offrire nell'ambito della nostra Azienda.

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO PERSONALE

| STATO DI FAMIGLIA | COGNOME E NOME | A CARICO
(si-no) | PROFESSIONE |
|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| PADRE | deceduto | | |
| MADRE | baracciolo Antonietta | | inserviente Comune TA |
| CONIUGE | | | |
| FIGLI | | | |
| FRATELLI | Nobile Eupreccio | " | |
| | " Augusto | " | |
| | " Oreste | " | |
| | " Vito | " | |
| | " Nicole | " | |
| | " Antonio e Benito | " | |
| | " Annunziata | " | |

HA PARENTI CHE LAVORANO NELL' A. M. A. T. ? ☒ SI ☐ NO

(indicare, per favore, nome, cognome e grado di parentela)

Nobile Eupreccio (fratello)

scato a Caranto 1-11-936

| SERVIZIO MILITARE | | | |
|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| ☐ ABILE | ☐ RIVEDIBILE | ☒ RIFORMATO | ☐ ESONERATO |
| PRESTATO SERVIZIO DAL / AL ARMA E GRADO | | | |
| POSIZIONE ATTUALE / (se in congedo - se deve rispondere agli obblighi di leva, quando - se esonerato o riformato, per quali motivi) | | | |

operato Eupreccio

| APPARTENENZA A CATEGORIE PRIVILEGIATE | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| INVALIDO DI GUERRA | ☐ CAT. | INVALIDO CIVILE | ☐ |
| INVALIDO CIVILE PER CAUSE DI GUERRA | ☐ CAT. | PROFUGO | ☐ |
| INVALIDO PER SERVIZIO | ☐ CAT. | ORFANO DI GUERRA | ☐ |
| INVALIDO DEL LAVORO | ☐ % | ORFANO DI CADUTO PER SERVIZIO | ☐ |
| N. TESSERINO | | TIPO DI INVALIDITA' | |

ESPERIENZE DI LAVORO

E' ATTUALMENTE OCCUPATO ?

NO ☒

SI ☐

PRESSO QUALE AZIENDA ?

DA QUANTO TEMPO ?

RETRIBUZIONE ATTUALE

DESCRIVA BREVEMENTE LE MANSIONI DA LEI SVOLTE

HA AVUTO ALTRE ESPERIENZE DI LAVORO ?

NO ☐

SI ☒

IN CASO AfferMATIVO SPECIFICHI BREVEMENTE LE SUE MANSIONI :

manuale

| DAL | AL | SOCIETA' O ENTE | MANSIONI |
|---------|---------|---------------------|-------------------|
| 12/9/70 | 12/5/71 | Inf. E. Russo | aiuto con fatture |
| 8/6/71 | 3/2/71 | LA Infenti, Origgio | famiglio - aiuto |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

E' ATTUALMENTE DISOCCUPATO ?

NO ☐

SI ☒

HA IL TESSERINO DI DISOCCUPAZIONE ?

QUALE COMUNE GLIELLO HA RILASCIATO ?

HA IL LIBRETTO DI LAVORO ?

Si

QUANDO E' DISPONIBILE A PRENDERE SERVIZIO ?

Subito

LINGUE CONOSCIUTE

| | INGLESE | FRANCESE | TEDESCO | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| CONOSCENZA SCOLASTICA | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| DISCRETA CONVERSAZIONE | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| OTTIMA CONVERSAZIONE ANCHE TECNICA | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

EVENTUALI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E DI PERFEZIONAMENTO

| TIPO DI CORSO | ENTE | LOCALITA' | DURATA | REMUNERAZIONI
EVENTUALI |
|---------------|------|-----------|--------|----------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CURRICULUM SCOLASTICO

| | |
|---|--|
| LICENZA ELEMENTARE | SI ☒ CONSEGUITA NELL'ANNO <u>1963</u> |
| | NO ☐ ULTIMA CLASSE FREQUENTATA _____ NELL'ANNO _____ |
| LICENZA MEDIA INFERIORE | SI ☐ CONSEGUITA NELL'ANNO _____ |
| | NO ☐ ULTIMA CLASSE FREQUENTATA _____ NELL'ANNO _____ |
| LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O DI ISTITUTO PROFESSIONALE | TIPO DI ISTITUTO _____ DIPLOMA NO ☐ SI ☐ |
| | SI ☐ CONSEGUITA NELL'ANNO _____ |
| | NO ☐ ULTIMA CLASSE FREQUENTATA _____ NELL'ANNO _____ |
| UNIVERSITA' | UNIVERSITA' DI _____ FACOLTA' DI _____ |
| | ANNI DAL _____ AL _____ SPECIALIZZAZIONE IN _____ |
| | LAUREA _____ CONSEGUITA IL _____ |
| | VOTAZIONE MEDIA ESAMI _____ VOTAZIONE LAUREA _____ |
| | MATERIA DELLA TESI _____ |
| | ARGOMENTO _____ |

CONOSCENZE TECNICHE SPECIFICHE

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|-------|------|--------|
| CONOSCE LA DATTILOGRAFIA ? | NO ☒ | SI ☐ | SUFF. | BENE | OTTIMO |
| CONOSCE LA STENOGRAFIA ? | NO ☒ | SI ☐ | SUFF. | BENE | OTTIMO |
| ALTRE _____ | | | | | |

PATENTI O BREVETTI DI ABILITAZIONE POSSEDUTI

| | |
|-------------------|--------------------|
| AUTOVEICOLI _____ | TIPO E GRADO _____ |
| MOTORISTA _____ | TIPO E GRADO _____ |
| LATTONIERE _____ | TIPO E GRADO _____ |
| ELETTRAUTO _____ | TIPO E GRADO _____ |
| ALTRE _____ | TIPO E GRADO _____ |

DATA Baraceto, li 12-7-942

FIRMA

Diella Sergio